



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE
PIEMONTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

VOLUME II

Torino, 27 luglio 2022



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Giudizio di parificazione del rendiconto generale
della Regione Piemonte
per l'esercizio finanziario 2021

Volume II

Sommario

I	LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI	5
1.	La programmazione 2014-2020	5
2.	Stato di attuazione dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020: POR FSE e FESR	20
3.	Considerazioni generali sulla nuova programmazione 2021-2027	40
4.	I controlli effettuati sui POR FSE e FESR: i controlli di primo e secondo livello nella programmazione 2014-2020.....	42
5.	Le irregolarità, le frodi e le decertificazioni nei POR FSE e FESR	53
	Conclusioni	58
II.	IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	62
1.	Introduzione	62
2.	Quadro normativo	64
3.	I soggetti.....	65
3.1	La Regione	65
3.2	L’Agenzia della Mobilità Piemontese	66
3.3	Altri soggetti coinvolti.....	67
4.	L’attività di programmazione.....	68
4.1	Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (d’ora in poi PRMT).....	68
4.2	Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2019-2021 (d’ora in poi PTS 2019-2021).....	70
5.	L’assetto attuale del trasporto pubblico.....	74
5.1	Gli affidamenti del servizio ferroviario.....	74
5.2	Gli affidamenti dei servizi su gomma.....	76
6.	Il finanziamento dei servizi del TPL	77
6.1.	Aspetti generali.....	77
6.2	Finanziamenti statali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19	79
6.3	Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL per l’anno 2021 .	83
6.4	Le risorse regionali.....	86
7.	Gli investimenti.....	91
7.1	Risorse connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).....	91
7.2	Il rinnovo del parco mezzi su gomma	93
7.3	Investimenti per il trasporto ferroviario	100
8.	Attività di controllo, monitoraggio e vigilanza	101
9.	Iniziative per la raccolta dei dati di mobilità.....	104

10.	Conclusioni.....	105
III - IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO REGIONE PIEMONTE.....		
109		
1.	Premessa.....	109
2.	Quadro d'assieme delle partecipazioni detenute dalla Regione Piemonte	112
3.	Finanziamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	118
4.	Coordinamento e controllo nella gestione delle partecipazioni societarie.....	119
5.	Partecipazioni dirette dell'Area Finanza	123
5.1	Finpiemonte S.p.A.....	124
5.1.1	Attività svolte da Finpiemonte S.p.A.	125
5.1.2	Gestione del rischio di credito e non performing loans.....	130
5.1.3	Controlli previsti da convenzione e contratti di affidamento.....	148
5.1.4	Controlli sulle attività di Finpiemonte S.p.A. da parte della Giunta regionale e l'esercizio di poteri ispettivi da parte degli uffici della Giunta Regionale.....	154
5.1.5	Gestione della liquidità	158
5.1.6	Regolarizzazione dei contratti di affidamento	166
5.1.7	Il ricorso a incarichi di consulenza e collaborazione.....	166
5.1.8	Consistenza del capitale sociale e razionalizzazione dei costi di struttura di Finpiemonte	181
5.2	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.....	184
5.2.1	Integrazione in Finpiemonte S.p.A.....	184
5.2.2	Alienazione del patrimonio.....	190
6.	Partecipazioni dirette dell'Area Turismo.....	191
6.1	Riorganizzazione delle aziende turistiche locali.....	191
7.	Partecipazioni dirette dell'Area Territorio - CEIPiemonte S.c.p.a.....	194
8.	Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte S.p.A.....	196
8.1	Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.c.a.r.l. siglabile ENNE3	196
9.	Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A....	201
9.1	Settore Territorio	201
9.1.1	Città Studi S.p.A.....	201
9.1.2	SNOS S.r.l. in liquidazione	203
9.1.3	Montepo S.r.l. in liquidazione	204
9.1.4	Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE S.p.A.).....	204
9.1.5	Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. (SIT S.r.l.).....	208
9.2	Settore Logistica e Trasporti.....	209
9.2.1	CONSEPI S.r.l.....	209
9.2.2	MIAC S.c.p.a.....	211

9.2.3	S.I.TO. S.p.A.	214
9.3	Settore Turismo - ExpoPiemonte S.r.l. in liquidazione.....	215
9.4	Settore Finanza - Eurofidi S.c.r.l. in liquidazione	216
10.	Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate	220
11.	Il bilancio consolidato del “Gruppo Regione Piemonte” - anno 2020.....	231
11.1	Area di consolidamento.....	233
11.2	Tempistica di approvazione del bilancio consolidato.....	237
11.3	Struttura del bilancio consolidato della Regione Piemonte per l’anno 2020	239
12.	Conclusioni	242





I LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

1. La programmazione 2014-2020

Nell'ambito dell'istruttoria relativa al giudizio di parificazione è proseguita, anche per l'esercizio 2021, l'attività di controllo sull'utilizzo e sulla gestione, da parte della Regione Piemonte, dei finanziamenti comunitari.

Sono stati presi specificamente in esame gli interventi riconducibili alla politica comunitaria di coesione socio-economica, che trae fondamento dall'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed il cui obiettivo è quello di favorire la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie Regioni, perseguito dall'Unione con la messa a disposizione di contributi erogati, in particolare, attraverso gli strumenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE).

La programmazione 2014-2020 si era prefissata tra le proprie finalità il sostegno effettivo alla Strategia Europa 2020, attraverso l'adozione di più forti principi di finalizzazione e di integrazione delle risorse, di misurazione dei risultati, di garanzia di adeguata capacità amministrativa, di allargamento della *governance* e di maggior attenzione al territorio. L'Unione Europea ha presentato una strategia generale relativa alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 e ha approvato il quadro regolamentare per la relativa programmazione dei fondi europei nel mese di dicembre 2013. I regolamenti relativi ai fondi di interesse per la Regione Piemonte sono: Reg. (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni per tutti i fondi; Reg. (UE) 1301/2013, relativo al sostegno del FESR all'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; Reg. (UE) 1304/2013 relativo al FSE; Reg. (UE) 1299/2013 relativo al sostegno del FESR all'Obiettivo Cooperazione territoriale europea; Reg. (UE) 1305/2013 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Per il periodo in esame, come per il periodo precedente, la Regione Piemonte sta gestendo tre programmi operativi: POR FESR, POR FSE, PSR FEASR.

Con la programmazione 2014-2020 sono stati modificati i precedenti obiettivi concentrandoli sugli "Investimenti per la crescita e l'occupazione" e sulla "Cooperazione



territoriale europea”; in virtù del primo obiettivo è stato assegnato alla Regione Piemonte un importo complessivo di euro 1.838.134.740,00 relativamente al FSE e FESR.

L’*iter* di approvazione ha avuto tempi diversi per i due fondi¹.

I ritardi accumulati in diversi Assi, in particolare nel POR FESR, e la pandemia che ha colpito il Paese, nel corso del 2020, hanno indotto la Regione ad una riprogrammazione delle risorse residue relative alla politica di coesione 2014-2020, ponendo in essere iniziative di investimento per il contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 con lo scopo di mitigare gli effetti socio-economici prodotti dalla pandemia. Nell’anno 2020 sono state apportate delle modifiche ai Regolamenti (UE); fra le più rilevanti si segnala il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che, modificando i Regolamenti (UE) 1301/2013 e 1303/2013, al fine di favorire l’utilizzo dei fondi per far fronte alle difficoltà sanitarie economiche, occupazionali e sociali, ha permesso una flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali, consentendo agli Stati membri di chiedere, per il periodo dal 10 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, che ai programmi della politica di coesione fosse applicato il tasso di cofinanziamento del 100%. Sono, altresì intervenute norme nazionali (Decreti “Cura Italia” e “Rilancio”) che hanno inciso sulla riprogrammazione e rimodulazione delle risorse residue relative al POR FSE e FESR.

Per la Regione Piemonte è stato sottoscritto un Accordo in data 15 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Piemonte individuando un valore complessivo di 345,168 milioni di euro, di cui 224 milioni a valere sul POR FESR e 121,168 milioni a valere sul POR FSE.

Con riguardo al **POR FSE** l’emergenza scaturita dalla pandemia Covid-19 ha comportato una modifica di destinazione delle risorse originariamente previste destinandole al

¹ In data 12 dicembre 2014 la Commissione europea ha approvato il POR FSE 2014-2020 del Piemonte articolato su cinque Assi con un *budget* di euro 872.290.000,00, di cui la metà, pari ad euro 436.145.000,00, stanziati dall’UE: Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12 dicembre 2014, modificata con Decisione della Commissione europea C(2018) 5566 del 17/08/2018 e con successiva Decisione della Commissione europea C(2021) 769 del 03/02/2021.

Il 12 febbraio 2015 la Commissione europea ha approvato il POR FESR 2014-2020. La dotazione finanziaria è pari ad euro 482.922.370,00 di risorse FESR, per una dotazione totale comprensiva del cofinanziamento nazionale e regionale pari ad euro 965.844.740,00, articolato su sette Assi prioritari: Decisione della Commissione europea C(2015) 922 del 12 febbraio 2015, modificata con Decisione della Commissione europea C(2019) 564 del 23/01/2019 e con successiva Decisione della Commissione europea C(2020) 6816 del 01/10/2020.

rimborso di spese anticipate a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento della CIG in deroga.

Il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 27 novembre 2020, ha esaminato e approvato la modifica del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la Programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

In data 3/02/2021 la Commissione, ai sensi dell'art. 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha approvato, con la Decisione di esecuzione n. C(2021) 769, il Programma Operativo FSE Piemonte modificato, in sintesi rappresentato nella tabella seguente:

Assi	Piano finanziario precedente	Piano finanziario approvato Decisione C(2021) 769
1 Occupazione	398.100.000,00	317.020.844,00
2 Inclusione	178.000.000,00	253.371.980,00
3 Istruzione e formazione	259.000.000,00	269.000.000,00
4 Capacità amministrativa	2.500.000,00	2.486.000,00
5 Assistenza tecnica	34.690.000,00	30.411.176,00
TOTALE	872.290.000,00	872.290.000,00

Allegato alla Decisione C(2021)769: Tabella 18° -Piano di finanziamento

Le risorse riprogrammate, seppur incrementando la Priorità di Investimento 8.v - Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità a sostenere la mobilità dei lavoratori (Asse 1), hanno visto un incremento generale di risorse a favore dell'Asse 2 -Inclusione sociale e lotta alla povertà- e dell'Asse 3 -Istruzione e formazione- con una riduzione di risorse dall'Asse 1 -Occupazione-, Asse 4 e 5 -Capacità istituzionale/amministrativa e Assistenza tecnica-.

Anche la riprogrammazione del **POR FESR**, avvenuta nel corso dell'esercizio 2020, si configura come una risposta all'emergenza scaturita dalla pandemia Covid-19. Le risorse del POR FESR in tale prospettiva sono state indirizzate su due dei cinque ambiti prioritari di intervento: emergenza sanitaria ed attività economiche; inserendo all'interno dell'Asse I un nuovo obiettivo specifico ed una corrispondente Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica"; incrementando, nell'ambito dell'Asse III, l'importo della dotazione (che pur complessivamente viene ridotto) del Fondo

Centrale di Garanzia, con un aumento delle risorse a valere sull’Azione III.3d.6.1. “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”.

Al fine di garantire il massimo apporto da parte del POR FESR Piemonte per attenuare le conseguenze connesse con l’emergenza Covid-19 e concentrare risorse sui due obiettivi sopra indicati, sono state al contempo ridotte le dotazioni di una serie di Azioni o, in alcuni casi, sono state eliminate in quanto non ancora attivate e/o non più in linea con i fabbisogni attuali.

Il risultato della rimodulazione è riportato nella tabella che segue:

Assi	OT	Piano Finanziario Decisione C(2019)564 della CE del 23/1/2019		Piano Finanziario Decisione C(2020) 6816 della CE del 1/10/2020		Variazioni per Asse		
		euro	%	euro	%	Variazioni complessive (euro)	di cui: per art. 22.4 (PF)	di cui: altre variazioni
I	1	356.400.000,00	36,90%	460.667.370,00	47,70%	104.267.370,00	2.162.272,00	102.105.098,00
II	2	88.292.236,00	9,14%	57.816.896,00	5,99%	-30.475.340,00		-30.475.340,00
III	3	196.461.184,00	20,34%	182.000.000,00	18,84%	-14.461.184,00		-14.461.184,00
IV	4	193.168.950,00	20%	180.924.950,00	18,73%	-12.244.000,00		-12.244.000,00
V	6	34.596.344,00	3,58%	13.191.778,00	1,37%	-21.404.566,00	-2.162.272,00	-19.242.294,00
VI	2	9.500.000,00	0,98%	4.500.000,00	0,47%	-5.000.000,00		-5.000.000,00
	4	13.500.000,00	1,40%	8.000.000,00	0,83%	-5.500.000,00		-5.500.000,00
	6	35.292.236,00	3,65%	20.109.956,00	2,08%	-15.182.280,00		-15.182.280,00
VII		38.633.790,00	4,00%	38.633.790,00	4,00%	0,00		0,00
TOTALE		965.844.740,00	100	965.844.740,00	100%	0,00	0	0,00

Fonte: Regione Piemonte

La dotazione finanziaria totale del programma non subisce incremento; la dotazione complessiva dell’Asse I (Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione) aumenta di euro 104.267.370,00 che confluiscono dall’Asse II (Agenda digitale) 30,5 milioni di euro, Asse III (Competitività dei sistemi produttivi) 14,5 milioni di euro, Asse IV (Energia sostenibile e qualità della vita) 12,2 milioni di euro, Asse V (Tutela dell’ambiente e valorizzazione risorse culturali e ambientali) 21,4 milioni di euro, di cui 2,2 milioni di euro quale riallocazione della riserva di efficacia, e Asse VI (Sviluppo Urbano Sostenibile) 25,7 milioni di euro. Non subisce variazioni l’Asse VII (Assistenza Tecnica).

L’Asse II passa da 88,3 milioni di euro a 57,8 milioni di euro e cede risorse all’Asse I; anche la dotazione dell’Asse III diminuisce complessivamente di 14,5 milioni di euro e

tale dotazione confluisce sull'Asse I. Si attuano inoltre delle rimodulazioni interne all'Asse che consentono di incrementare da 47 a 75,5 milioni di euro l'Azione III.3d.6.1, dando quindi più ampia copertura a valere su risorse FESR della Sezione Piemonte del Fondo Centrale di Garanzia (garanzia diretta e riassicurazione). L'Asse IV si riduce di 12,2 milioni di euro che confluiscono sull'Asse I. Si operano inoltre parziali rimodulazioni interne alle Azioni ricomprese nella priorità di investimento IV.4c (Articolata in azioni volte a sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa), in linea con i fabbisogni effettivi. La dotazione dell'Asse V si riduce complessivamente di 21,4 milioni di euro che confluiscono nell'Asse I; allo stesso modo, e con medesima riallocazione, si riduce di 20,7 milioni di euro la dotazione dell'Asse VI.

La sintesi, di tali interventi è riassumibile nella tabella che segue:

Asse	Descrizione Misure	Dotazione Misura	Dotazione Bando	Gestione	Potenziati Beneficiari	Destinazione/Obiettivi
I	Emergenza sanitaria Covid 19	160.000.000,00	40.000.000,00	Direzione Sanità e welfare	- Regione Piemonte; - Amministrazioni pubbliche; - Strutture sanitarie pubbliche e altre strutture pubbliche coinvolte nella gestione della crisi	Comparto sanitario (Soggetti pubblici) Sostenere tutti gli interventi necessari per rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari alla crisi epidemiologica
I	VIR – Linea emergenza Covid	1.000.000,00 ¹	1.000.000,00	Finpiemonte	PMI	Comparto sanitario (Imprese) Promuovere l'accesso alle infrastrutture per la ricerca pubbliche e private in grado di fornire servizi di ricerca e trasferimento tecnologico alle imprese, per sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative, anche in risposta alla pandemia COVID-19
III	Fondo Centrale di Garanzia - Sezione Piemonte	64.000.000,00 ²	64.000.000,00	Ministero dello sviluppo economico	MPMI	Emergenza economica Sostenere le imprese piemontesi nell'accesso al credito

1 Riserva di dotazione all'interno di un bando già attivato con dotazione complessiva di 10meuro.

2 Di cui 24meuro già previsti a valere sul POR FESR e 40meuro imputati al FESR con l'ultima riprogrammazione.

Fonte: Regione Piemonte.

Con il medesimo accordo, già sopra citato, sottoscritto in data 15 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Piemonte, per quanto concerne il POR FESR, è stato previsto di finanziare le priorità collegate all'emergenza sanitaria (160 milioni di euro) relative a: spese sostenute da Centrali di committenza nazionali per l'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari (Dipartimento Protezione Civile, Consip, Struttura Commissariale) e da Centrali di Committenza Regionali nonché da Agenzie regionali di Protezione civile e da Enti dei Servizi sanitari regionali; assunzione di personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale; acquisto di prestazioni e reclutamento di lavoro autonomo; aree sanitarie temporanee; rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute.

Per quanto riguarda le attività economiche (64 milioni di euro) le priorità da finanziare sono quelle relative a: istituzione o rafforzamento della dotazione di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia per il finanziamento di misure di garanzia per il sostegno al capitale circolante, di garanzia a sostegno della moratoria dei debiti delle imprese, per la concessione di prestiti a lungo termine a tassi agevolati; di garanzia anche attraverso i confidi regionali per l'abbattimento dei tassi di interesse, ovvero rafforzamento di strumenti finanziari regionali finalizzati a sostenere la liquidità delle imprese e/o già attivati per sostenere soggetti con difficoltà di accesso al credito ordinario derivanti dall'emergenza da Covid-19, nonché strumenti previsti nell'ambito del temporary framework per sovvenzioni a fondo perduto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi.

La Regione ha altresì precisato, in sede di giudizio di parifica sul rendiconto 2020, che sono state attivate:

a) Misura Emergenza Covid -Asse I.

La riprogrammazione del POR FESR ha consentito di includere nell'Asse I una nuova Azione specificatamente dedicata all'emergenza sanitaria. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia per la Coesione territoriale è stato incluso nel quadro logico dell'Asse, nell'ambito della rinnovata formulazione delle priorità di investimento 1b, l'obiettivo specifico 1.1b.6 "Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari" e la corrispondente Azione I.1b.6.1



“Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica”, con una dotazione complessiva di euro 160.000.000,00.

La D.G.R. n. 42-2294 del 13 novembre 2020 ha approvato la Misura “Emergenza sanitaria Covid 19” a valere sull'Asse I del POR FESR Piemonte e con una dotazione iniziale di euro 40.000.000,00.

b) Misura V-IR -Asse I.

In considerazione dell'emergenza Covid-19, con D.G.R. n. 6-1213 del 10 aprile 2020 sono state apportate alcune modifiche alla scheda di misura approvata con D.G.R. n. 15-8580/2019 ed in particolare:

1) tenuto conto del grado di assorbimento delle risorse, si è proceduto ad una riduzione della dotazione finanziaria della misura portandola da euro 19.000.000,00 ad euro 10.000.000,00;

2) è stata istituita una specifica Linea “Emergenza COVID-19”, riservando, all'interno della dotazione complessiva di euro 10.000.000,00, una quota pari ad euro 1.000.000,00. Tale Linea prevede il finanziamento di progetti finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19 a copertura dei costi sostenuti per la sperimentazione e la dichiarazione di conformità di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e ogni altro componente a supporto delle esigenze emerse a seguito dell'emergenza sanitaria.

Con D.D. A19-103 del 28 aprile 2020, in attuazione della D.G.R. n. 6-1213 del 10 aprile 2020, sono state recepite le variazioni al Bando V-IR.

Infine, per quanto concerne altri utilizzi di risorse sono stati attivati:

c) Interventi a supporto delle imprese -Asse III.

La riprogrammazione ha consentito di incrementare la dotazione a valere sul POR FESR, Asse III, Azione III.3d.6.1 della Sezione Piemonte del Fondo Centrale di Garanzia.

La Misura era infatti in origine (D.G.R. n. 21-8632 del 29 marzo 2019) così ripartita tra diverse fonti di finanziamento:

- euro 40.000.000,00 a valere su risorse regionali del Programma Pluriennale per le Attività Produttive 2018/2020;

- euro 24.000.000,00 a valere sull'Azione III.3d.6.1 del POR FESR.



In linea con le indicazioni della Commissione europea e con la *ratio* complessiva delle modifiche regolamentari adottate in risposta alla crisi Covid (Reg. 2020/460 e Reg. 2020/558), la D.G.R. n. 29-1941 dell'11 settembre 2020 ha previsto che l'intera dotazione fosse a valere sul POR FESR, al fine di massimizzare l'accelerazione della spesa derivante dall'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% per l'anno contabile 2020-2021 e alleggerendo, al contempo, gli oneri nel breve termine sul bilancio pubblico.

La Misura è gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) -DGIAI (Direzione generale per gli incentivi alle imprese) a cui sono state delegate le funzioni di Organismo Intermedio.

A seguito di istruttoria effettuata in sede di giudizio di parifica sul rendiconto 2021, la Direzione competente in materia del POR FESR ha precisato che al 31/12/2021 lo stato di avanzamento della spesa è la seguente:

a) *Misura Emergenza Covid -Asse I.*

Per tale Misura le risorse sono state interamente impegnate sui seguenti capitoli di spesa:

FONDI EUROPEI			
		2020	2021
ENTRATA	28503	40.000.000,00	55.940.608,44
SPESA	147249	40.000.000,00	55.940.608,44
RECUPERI FONDI EUROPEI	36210		1.540.000,00
SPESA	147230		1.540.000,00
TOTALE EUROPEO		40.000.000,00	57.480.608,44
FONDI STATALI			
		2020	2021
ENTRATA	21647		42.685.574,09
SPESA	147220		42.685.574,09
RECUPERI FONDI STATALI	36211		1.078.000,00
SPESA	147232		1.078.000,00
TOTALE STATALE			43.763.574,09
FONDI REGIONALI			
SPESA	147222		4.435.961,25
SPESA	147250		14.319.856,22
TOTALE REGIONALI			18.755.817,47
TOTALE GENERALE		40.000.000,00	120.000.000,00

Fonte: Regione Piemonte

L'importo di euro 40.000.000,00 è stato impegnato sul capitolo n. 147249/2020 avente ad oggetto: "TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ASR PER INTERVENTI RENDICONTABILI SUL POR FESR 2014-2020 NECESSARI PER RAFFORZARE LA CAPACITA' DI RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI". Tale importo costituisce soltanto un quarto della dotazione Misura -Emergenza sanitaria Covid-19.

Con successiva D.G.R. n. 12-3954 del 22 ottobre 2021 è stata integrata la dotazione finanziaria della Linea di ulteriori 120 milioni per far fronte alle richieste pervenute alla Regione Piemonte da parte dei beneficiari che superavano la dotazione finanziaria iniziale.

In relazione a quanto comunicato si rileva che la dotazione iniziale di euro 40.000.000,00 è stata definita con la D.G.R. 13 novembre 2020, n. 42-2294, con la quale si demandava alla Direzione Competitività del Sistema regionale ed alla Direzione Sanità e Welfare, nell'ambito della rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione di tale deliberazione, ivi incluse eventuali iniziative volte ad accelerare l'implementazione della misura, anche prevedendo, laddove possibile, l'adozione di opzioni di semplificazione dei costi ai sensi degli artt. 67 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013; nonché prevedendo la possibilità di attivare, ai sensi della D.G.R. 25-1353 del 27 aprile 2015, un servizio di assistenza tecnica a supporto della Direzione Sanità e Welfare attraverso l'individuazione di specifiche professionalità nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.

Nel corso dell'esercizio 2021 con le determinazioni:

- D.D. 25 marzo 2021, n. 441 è stata assegnata e subimpegnata, la somma complessiva di euro 8.541.252,47 a favore dell'ASL CN1;
 - D.D. 30 marzo 2021, n. 458 è stata assegnata e subimpegnata, la somma complessiva di euro 28.827.894,22 a favore dell'ASL CITTA' DI TORINO;
 - D.D. 6 luglio 2021, n. 997 è stata assegnata e subimpegnata, la somma complessiva di euro 2.630.853,31 a favore dell'AOU San Luigi Gonzaga -Orbassano;
- per complessivi euro 40.000.000,00.

Infine, con Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 12-3954 avente ad oggetto: "POR FESR 2014-2020 -Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare

la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" -Misura "Emergenza sanitaria COVID-19". Integrazione dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. 42-2294 del 13 novembre 2020" è stata incrementata di ulteriori 120.000.000,00 la dotazione iniziale della misura di cui alla D.G.R. n. 42-2294 del 13 novembre 2020, demandando la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale ed alla Direzione Sanità e Welfare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della predetta deliberazione, ivi incluse le opportune registrazioni contabili.

In sintesi, si rileva altresì che le risorse impegnate sui capitoli 2020 e 2021 di cui alla tabella sopra rappresentata, al 31/12/2021, risultano aver avuto pagamenti pari ad euro zero con un residuo totale di euro 160.000.000,00.

Con integrazione istruttoria è stato richiesto alla Regione di precisare:

- per quale motivo l'importo complessivo di euro 40.000.000,00 fosse stato assegnato solo nei mesi di marzo/luglio nell'esercizio 2021 con le determinazioni sopra citate;
- se l'importo di euro 120.000.000,00 fosse stato assegnato;
- la ragione per cui, al 31/12/2021, sui capitoli di spesa del progetto di rendiconto, relativi alla somma complessiva di euro 160.000.000,00, non risulta alcun pagamento nei confronti delle Aziende Sanitarie, mentre al 31/12/2021 da RAA trasmessa, risulterebbero certificate spese per quasi 38 milioni di euro dei primi 40 milioni programmati, nonché si è chiesto di indicare l'importo complessivo della spesa certificata relativamente ai 160 milioni.

La Regione, ad integrazione di quanto richiesto, ha precisato che il processo di certificazione della spesa presuppone che, a fronte delle domande presentate dai potenziali beneficiari, sia svolta l'istruttoria tesa a verificare la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza. Per le domande che superano positivamente tale fase si procede con la concessione del contributo. Segue la fase della rendicontazione delle spese sostenute dal beneficiario ed il controllo della spesa e delle procedure di gara/selezione da parte della struttura regionale deputata ai controlli. Solo a valle di tale processo si può procedere con la certificazione di spesa. Ne consegue che, tra il momento della

programmazione delle risorse e quello in cui avviene la certificazione, intercorre il lasso di tempo necessario a compiere le fasi sopra descritte.

Al 31/12/2021 tale iter risultava completato solo per 3 progetti finanziati, a valere sui primi 40 milioni di euro. Più in dettaglio la spesa rendicontata al 31/12/2021 che ha superato positivamente i controlli è stata pari a 39.828.480,15, l'importo della spesa certificata al 31/12/2021 è stato di euro 37.298.709,62.

L'importo certificato risulta inferiore a quello validato, in quanto il controllo di una parte delle spese è avvenuto sempre nel 2021, ma in un momento successivo rispetto a quello della trasmissione della proposta di certificazione. Tale somma risulterà certificabile in occasione della prima domanda di pagamento che sarà presentata nel 2022.

Per quanto riguarda le richieste di chiarimento in merito alla circostanza che al 31/12/2021 risultano spese certificate in assenza di pagamenti dalla Regione alle Aziende Sanitarie, l'Amministrazione regionale fa presente che la corrispondenza tra la spesa certificata e le erogazioni di contributo al rispettivo beneficiario, sussiste solo con riferimento alle operazioni attuate in regime di aiuti di stato. Tale caratteristica si desume dalla disposizione contenuta all'art. 131, punto 3) del Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale, in caso di aiuti, il contributo pubblico può essere inserito in una domanda di pagamento alla CE (e quindi può essere certificato) solo se è stato pagato ai beneficiari. Nel caso in oggetto, trattandosi di operazioni che non si configurano come aiuti di stato, si applica, invece, la disposizione generale di cui al punto 1 dell'art. 131, ai sensi del quale la domanda di pagamento include le spese ammissibili sostenute dai beneficiari per l'attuazione delle operazioni, a prescindere dalle somme versate dalla Regione al Beneficiario.

La Direzione Sanità ha altresì precisato che per quanto concerne la prima trince relativa ad euro 40.000.000,00, l'assegnazione è avvenuta solamente nei mesi di marzo/luglio 2021 a causa delle tempistiche relative all'iter procedurale.²

² Approvazione disciplinare: 24 dicembre 2020;

Apertura sportello: 20 gennaio 2021;

Presentazione delle domande: prima domanda presentata il 26 febbraio, presentazione ultima domanda il 12 aprile 2021;

Chiusura sportello: con D.D. n. 859 del 10/06/2021 si è disposta la chiusura dello sportello in quanto l'ammontare totale delle domande di contributo richiesto eccedeva il limite della dotazione fissata in 40 milioni di euro.

Con D.G.R. n. 12-3954 del 22 ottobre 2021 è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale della misura di ulteriori 120.000.000,00, portando la dotazione complessiva ad euro 160.000.000,00.

Con D.D. n. 724 del 02/05/2022 sono state ammesse a finanziamento domande collocate in lista d'attesa per una somma complessiva di euro 3.929.541,29.

In data 12 maggio 2022 è stato riaperto lo sportello e i soggetti ammissibili hanno presentato le domande di ammissione a finanziamento, di cui alcune in fase di istruttoria.

Con le successive determinine sono stati assegnati, in ordine cronologico di arrivo delle domande, gli ulteriori 116,2 milioni (per le ultime domande pervenute si è conclusa con esito positivo l'istruttoria ma il provvedimento di ammissione è ancora in iter):

1. D.D. n. 886 del 24/05/2022 assegnazione ASL CN2 euro 2.014.272,59;
2. D.D. n. 898 del 25/05/2022 assegnazione ASL CN1 euro 10.352.307,80;
3. D.D. n. 897 del 25/05/2022 assegnazione AO S. CROCE - CUNEO euro 3.290.364,62;
4. D.D. n. 896 del 25/05/2022 assegnazione ASL AT euro 4.928.461,98;
5. D.D. n. 931 del 31/05/2022 assegnazione ASL VC euro 4.750.716,75;
6. D.D. n. 943 del 31/05/2022 assegnazione ASL TO3 euro 8.985.501,87;
7. D.D. n. 945 del 01/06/2022 assegnazione ASL AL euro 11.610.868,00;
8. D.D. n. 978 del 07/06/2022 assegnazione AO ALESSANDRIA euro 4.501.085,10;
9. D.D. n. 983 del 07/06/2022 assegnazione ASL VCO euro 5.399.533,57;
10. D.D. n. 982 del 07/06/2022 assegnazione AOU CITTA' DELLA SALUTE euro 10.349.521,97;
11. D.D. n. 980 del 07/06/2022 assegnazione ASL CITTA' DI TORINO euro 14.572.353,99;
12. D.D. n. 979 del 07/06/2022 assegnazione ASL NO euro 4.325.896,13;
13. D.D. n. 1025 del 13/06/2022 assegnazione AOU NOVARA euro 5.321.946,12;
14. D.D. n. 1041 del 14/06/2022 assegnazione ASL TO4 euro 11.012.838,15;
15. D.D. n. 1043 del 14/06/2022 assegnazione ASL BI euro 1.724.647,82

Domande con istruttoria completata ma con provvedimento di ammissione in fase di completamento:

16. AOU SAN LUIGI euro 7.612.220,85;
17. ASL TO5 euro 5.489.441,25.

Per un totale di euro 116.241.978,56.

La Direzione Sanità precisa, infine, che il pagamento di quanto dovuto alle Aziende, relativamente alle spese certificate al 31 dicembre 2021, è avvenuto nel corso del 2022.

Da quanto ulteriormente comunicato la Sezione evidenzia che risulterebbero spese certificate pari a circa 38 milioni di euro (circa il 24% di euro 160.000.000,00); spese inizialmente finanziate con fondi a disposizione delle due aziende sanitarie e dell'azienda ospedaliero-universitaria, prima del relativo rimborso da parte della Regione Piemonte, risulta altresì che nel corso del 2021 non sono stati certificati altri importi su una dotazione complessiva di 160 milioni di euro, a causa anche dell'effettiva assegnazione e/o della fase di completamento dell'iter relativo ai restanti euro 120 milioni, avvenuta nel corso dell'esercizio 2022.

Si sottolinea, infine, in modo critico che nell'assegnazione dei primi 40 milioni di euro, si è proceduto non attraverso un riparto generalizzato tra tutte le aziende, come è avvenuto nel corso dell'esercizio 2022, ma soddisfacendo le richieste solo di tre soggetti, a fronte di molti altri che avevano fatto la domanda, in quanto le domande di contributo, pervenute successivamente, eccedevano il limite della dotazione, con ciò adottando un criterio totalmente irrazionale.

b) Misura V-IR -Asse I.

L'Amministrazione ha comunicato che ai progetti presentati sulla linea "Emergenza COVID-19", è stata data la priorità rispetto alla linea ordinaria in fase di valutazione ed erogazione del contributo, sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000.000,00. Alla chiusura dello sportello, per la presentazione delle domande, avvenuta in data 30 giugno 2021 si è registrato un minor fabbisogno su entrambe le linee di finanziamento, pertanto con determinazione Dirigenziale n. 475 del 2 dicembre 2021 è stata ridotta la dotazione finanziaria complessiva del bando da euro 10.000.000,00 ad euro 8.186.829,44. Allo stato attuale risulta liquidato a Finpiemonte S.p.A. per l'erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari di entrambe le linee in base alle rendicontazioni effettuate, l'importo complessivo di 4 milioni di cui 3 milioni nel 2020 e la restante somma pari ad euro 1.000.000,00 nel corso dell'annualità 2021 sui capitoli 260714 e 260716.

I restanti impegni pari a complessivi euro 4.186.829,44 sono stati reimputati all'esercizio 2022 o impegnati nell'esercizio 2023 e saranno oggetto di liquidazione in base all'avanzamento della spesa rendicontata dai beneficiari:

Importo	Capitolo	N. impegno
700.000,00	260714	7799/2021(reimp. 7610/2022)
300.000,00	260716	7801/2021(reimp. 7612/2022)
1.050.000,00	260714	786/2021(reimp. 4807/2022)
450.000,00	260716	788/2021(reimp. 4807/2022)
1.686.829,44	260716	416/2023

Sulla linea "V-IR Emergenza COVID-19" sono state presentate 24 proposte progettuali, delle quali 22 risultano concesse, 1 non ammissibile in sede di istruttoria ed 1 respinta in sede di valutazione tecnico, scientifica e di merito.

Il totale complessivo dei contributi concessi ammonta ad euro 163.884,30, mentre l'importo complessivo attualmente erogato in favore dei beneficiari ammonta ad euro 56.480,00. Le economie confluiranno nel Programma Operativo Complementare che verrà attivato a seguito della chiusura del POR FESR 2014/2020.

Su tale Misura si rileva che:

- nell'esercizio 2020 si è proceduto ad una riduzione della dotazione finanziaria da 19.000.000,00 ad euro 10.000.000,00 ed è stata istituita una specifica Linea "Emergenza COVID-19", riservando, all'interno della dotazione complessiva di euro 10.000.000,00, una quota pari ad euro 1.000.000,00;
- nell'esercizio 2021 la dotazione complessiva è stata ulteriormente ridotta ad euro 8.186.829,44, di cui oltre il 50% degli importi reimputati o impegnati negli esercizi successivi.

E' stato richiesto di precisare l'importo complessivo delle risorse certificate al 31/12/2021 a fronte di euro 1.000.000,00 relativi alla specifica Linea "Emergenza COVID-19".

La Regione ha comunicato che con riferimento alla misura V-IR, Asse I, linea di intervento "Emergenza COVID-19" l'importo delle risorse certificate al 31/12/2021 risulta pari ad euro 51.480,00.

Da quanto comunicato si rileva che tale misura presenta importi di spesa certificata irrisori.

c) Interventi a supporto delle imprese -Asse III.

La Regione evidenzia che la dotazione di 64 milioni di euro è stata interamente trasferita al MISE, l'importo di 16 milioni di euro già nel 2019, la restante somma a seguito dei seguenti atti di liquidazione:

Importo	N. atto di liquidazione	Capitolo	N. impegno
8.000.000,00	2314/2021	215100	2304/2021 e 995/2021
8.000.000,00	3216/2021	215100	8543/2021 e 5936/2021
16.000.000,00	5188/2021	215102	8545/2021 e 5938/2021
		215101	8544/2021 e 5937/2021
		215100	5936/2021
16.000.000,00	10269/2021	215102	8545/2021
		215101	8544/2021
		215100	10705/2021

La Regione precisa altresì che sulla base dell'ultima relazione inviata dal MISE e relativa alla situazione al 31/12/2021 non si riscontrano problematiche particolari. A quella data le risorse della sezione speciale risultano impegnate per euro 51.302.868,27, consentendo di attivare 18.303 operazioni di garanzia a fronte di finanziamenti concessi dagli intermediari finanziari alle imprese piemontesi per complessivi euro 1.786.851.700,71.

Da quanto comunicato si rileva che: sul capitolo 215100 la somma impegnata/pagata nell'anno 2021 è pari ad euro 27.000.000,00; sul capitolo 215101 la somma impegnata/pagata è pari ad euro 14.700.000,00; sul capitolo 215102 la somma impegnata/pagata è pari ad euro 6.300.000,00, per un totale di euro 48.000.000,00.

E' stato richiesto di precisare l'importo complessivo delle risorse certificate al 31/12/2021 a fronte dei complessivi euro 64 milioni.

La Regione ha comunicato che l'importo complessivo delle risorse certificate al 31/12/2021 risulta pari ad euro 32.000.000,00. La condizione per procedere alla certificazione delle spese è che il MISE, in qualità di Organismo Intermedio, presenti

all'AdG l'attestazione di spesa a seguito dell'espletamento delle verifiche. Entro luglio 2022 saranno certificati ulteriori 16 milioni di euro.

Da informazioni acquisite dal MISE, l'Amministrazione regionale precisa che, si prevede di certificare i restanti 16 milioni di euro entro il secondo semestre 2022.

Da quanto comunicato si rileva che per quanto riguarda tali interventi, la spesa certificata al 31/12/2021 è pari al 50% della dotazione complessiva.

2. Stato di attuazione dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020: POR FSE e FESR

Con Legge finanziaria per l'anno 2015 (L.R. n. 9 del 14 maggio 2015), negli articoli 2 e 3 e nei rispettivi allegati B) e C), sono state definite le modalità di finanziamento dei POR FSE e FESR 2014-2020.

Per quanto riguarda il **POR FSE**, è stata trasmessa inizialmente la deliberazione della Giunta regionale n. 12-5731 del 9 ottobre 2017 avente ad oggetto: *“Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019: Integrazione dell'iscrizione della quota comunitaria e della quota statale relative all'annualità 2018.”* Dall'analisi di tale documentazione si è rilevato che, a causa di un sostanziale ritardo nell'utilizzo delle risorse nei primi anni della programmazione, è stato riapprovato un nuovo cronoprogramma che ha incrementato per gli anni 2018, 2020 e 2021 lo stanziamento degli importi originari previsti ed approvati con la L.R. n. 9 del 14 maggio 2015, pur nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva di euro 872.290.000,00.

Successivamente, in sede di istruttoria relativa al giudizio di parificazione sul rendiconto dell'esercizio 2018, è stata trasmessa dalla Regione Piemonte la D.G.R. n. 9-8691 del 5 aprile 2019 avente ad oggetto: *“Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14 maggio 2015, n. 9.”* Con tale deliberazione è stato nuovamente rimodulato il riparto della spesa sulla base dell'avanzamento e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito al Programma Operativo Regionale come di seguito indicato:



ANNUALITA'	F.S.E. (cap. vari)	FONDO DI ROTAZIONE STATALE (cap. vari)	COFINANZIAMENTO REGIONALE (cap. vari)	TOTALI
2015	26.611.097,71	18.627.316,35	5.620.670,38	50.859.084,44
2016	39.866.039,17	27.908.411,71	11.835.930,31	79.610.381,19
2017	41.836.708,48	29.400.918,10	12.628.836,57	83.866.463,15
2018	108.491.093,59	75.744.287,68	32.427.665,96	216.663.047,23
2019	66.448.246,06	46.596.295,66	22.462.852,28	135.507.394,00
2020	70.114.432,86	49.080.103,00	21.034.329,86	140.228.865,72
2021	60.129.453,00	42.090.617,10	18.038.835,90	120.258.906,00
2022	17.647.929,13	12.353.550,40	5.294.378,74	35.295.858,27
2023	5.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00
TOTALI	<u>436.145.000,00</u>	<u>305.301.500,00</u>	<u>130.843.500,00</u>	<u>872.290.000,00</u>

Fonte: Allegato 1 (Tabella rimodulazione riparto risorse POR FSE 2014-2020) D.G.R. n. 9-8691 del 5/04/2019.

Anche di recente, nell'ambito dell'istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2021, la Direzione competente ha comunicato che non sono state apportate modifiche ai rispettivi cronoprogrammi/riparto risorse rispetto a quanto approvato e comunicato negli anni precedenti.

Lo stato di avanzamento della spesa comunicato dalla Direzione "Istruzione, Formazione e Lavoro" evidenzia, dunque, il seguente ammontare degli impegni e dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2021:

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b)	Pagamenti (c)	Impegni (b/a) %	Pagamenti (c/a) %
POR FSE Piemonte	872.290.000,00	951.369.163,68	843.818.784,39	109,07	96,74

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

La Regione ha comunicato che l'ammontare della spesa certificata al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 665.452.710,00; rapportando tale valore con il finanziamento totale risulta pertanto una percentuale di spesa certificata pari a circa il 76,30%, e quindi non si è proceduto a disimpegni in quanto è stato raggiunto l'N+3.

L'Amministrazione ha inoltre comunicato impegni in *overbooking* per euro 149.362.687,80 e pagamenti per euro 140.302.207,80.

Si sottolinea, in merito allo stato di avanzamento della spesa, che esso ha assunto percentuali significative in termini di impegni (superiori a quanto programmato) ed anche in termini di pagamenti.

La Direzione competente in materia di FSE ha trasmesso la RAA (Relazione annuale di attuazione) approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 27 maggio 2022, dove viene confermato un buon raggiungimento degli obiettivi a livello di Assi prioritari di intervento:

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo	Fondi totali	Tasso di cofinanziamento	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari	Numero di operazioni selezionate
1	FSE	Più sviluppate	Pubblico	317.020.844,00	50,00%	329.021.647,77	103,79%	329.021.647,77	295.055.363,12	93,07%	3.126
2	FSE	Più sviluppate	Pubblico	253.371.980,00	50,00%	267.103.691,39	105,42%	267.103.691,39	235.206.150,12	92,83%	1.180
3	FSE	Più sviluppate	Pubblico	269.000.000,00	50,00%	331.831.582,72	123,36%	331.831.582,72	291.700.802,73	108,44%	1.418
4	FSE	Più sviluppate	Pubblico	2.486.000,00	50,00%	490.455,55	19,73%	490.455,55	201.723,20	8,11%	110
5	FSE	Più sviluppate	Pubblico	30.411.176,00	50,00%	22.921.786,25	75,37%	22.921.786,25	21.654.745,22	71,21%	87
Totale	FSE	Più sviluppate		872.290.000,00	50,00%	951.369.163,68	109,07%	951.369.163,68	843.818.784,39	96,74%	5.921
Totale generale				872.290.000,00	50,00%	951.369.163,68	109,07%	951.369.163,68	843.818.784,39	96,74%	5.921

Fonte: RAA 27 maggio 2022.

Proseguendo nell'analisi dei dati finanziari trasmessi, si evidenzia che la Regione ha comunicato di aver individuato i seguenti capitoli relativi alla programmazione 2014-2020:

- entrate: cap. n. 21630, n. 21631 (Stato) e n. 28.506, n. 28507 (Europa), nonché i cap. n. 34837 e n. 34838 utilizzati per la *“Restituzione di fondi erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013”*;

- spese: cap. n. 147734, n. 147736, n. 177746, n. 179753, n. 144252, n. 141824, n. 135132, n. 135178, n. 128766, n. 136282, n. 148124, n. 186425 (Stato), n. 147679, n. 147681, n. 177743, n. 179752, n. 144250, n. 141822, n. 148122, n. 135130, n. 135177, n. 128768, n. 136280, n. 186423 (Europa), n. 147238, n. 144254, n. 147239, n. 141826, n. 148126, n. 135134, n. 135179, n. 128767, n. 136284, n. 177737, n. 179751, n. 186427 (Regione).

Dall'analisi dei dati finanziari trasmessi sono stati estrapolati inoltre i seguenti capitoli inerenti FPV di spesa valorizzati con i relativi importi: n. 635130, n. 635132, n. 635134, n. 635177, n. 635178, n. 635179, n. 641822, n. 641824, n. 641826, n. 644250, n. 644254, n. 647238, n. 647239, n. 647679, n. 647734, n. 648122, n. 677737, n. 677743, n. 677746, n. 686423, n. 686425, n. 686427.

In relazione ai due capitoli di entrata n. 34837 (accertato e riscosso euro 76.401,79) e 34838 (accertato e riscosso euro 53.481,25) *“Restituzione di fondi erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013”* afferenti alla quota UE e Stato, la Regione aveva specificato con riguardo alle precedenti relazioni di parifica che essi vengono alimentati con le restituzioni da parte degli operatori a cui vengono riconosciuti rimborsi ammissibili inferiori rispetto agli anticipi già erogati. Le suddette risorse vengono poi impegnate sui seguenti capitoli aventi ad oggetto *“Riutilizzo di somme assegnate ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013”*: n. 135132, n. 135130, n. 135134.

Si rileva:

- una mancata quadratura tra entrate e spese finanziate rispettivamente con fondi statali ed europei sia in termini di stanziamenti che di accertamenti/impegni;
- una parziale realizzazione di quanto previsto in sede di programmazione per l'anno 2021 (v., in merito, il cronoprogramma di spesa approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 9-8691 del 5/04/2019 e relativamente al



quale la Regione ha comunicato che non ci sono state modifiche): l'importo totale degli impegni ed FPV è pari ad euro 96.062.768,40.

Di seguito viene riportata la tabella di sintesi per i capitoli di entrata e spesa relativi al POR FSE. Tale tabella considera gli stanziamenti, gli accertamenti, gli impegni e i FPV di spesa alla data del 31/12/2021, estrapolati dai dati di rendiconto articolato per capitoli e a seguito di comunicazione pervenuta dai pertinenti uffici della Regione:

Numero Capitolo	Tipo cap.	Fonte di finanziamento	Anno 2021	
			Stanziato	Accertato/ Impegnato
21630	Entrata	Stato	67.465.155,18	19.058.246,68
21631	Entrata	Stato	6.650.000,00	0,00
34838	Entrata	Stato	54.616,01	53.481,25
		TOTALE ENTRATE	74.169.771,19	19.111.727,93
141824	Spesa	Stato	3.116.197,95	751.796,62
147734	Spesa	Stato	16.600.330,96	7.304.145,59
147736	Spesa	Stato	6.650.000,00	0,00
177746	Spesa	Stato	49.662.047,32	13.598.969,15
179753	Spesa	Stato	68.950,00	2.870,00
144252	Spesa	Stato	202.874,00	149.765,00
135178	Spesa	Stato	1.235.524,47	505.263,38
128766	Spesa	Stato	5.600,00	0,00
136282	Spesa	Stato	0,00	0,00
186425	Spesa	Stato	720.422,12	546.767,12
135132	Spesa	Stato	66.839,70	39.798,65
148124	Spesa	Stato	24.579,47	24.579,47
FPV	Spesa	Stato	4.458.494,33	4.458.494,33
		TOTALE SPESE	82.811.860,32	27.382.449,31
28506	Entrata	Europa	9.500.000,00	0,00
28507	Entrata	Europa	95.522.974,33	35.416.324,95
34837	Entrata	Europa	78.022,87	76.401,79
		TOTALE ENTRATE	105.100.997,20	35.492.726,74
141822	Spesa	Europa	4.043.596,94	1.073.995,15
147679	Spesa	Europa	21.315.774,01	10.709.964,89
147681	Spesa	Europa	9.500.000,00	0,00
177743	Spesa	Europa	65.180.778,40	19.427.097,64
179752	Spesa	Europa	98.500,00	4.100,00
135177	Spesa	Europa	1.506.174,91	721.804,97
128768	Spesa	Europa	8.000,00	0,00
144250	Spesa	Europa	280.000,00	213.950,00

136280	Spesa	Europa	0,00	0,00
186423	Spesa	Europa	1.011.981,62	781.095,89
135130	Spesa	Europa	95.485,28	56.855,21
148122	Spesa	Europa	35.113,55	35.113,55
FPV	Spesa	Europa	7.602.229,73	7.602.229,73
		TOTALE SPESE	110.677.634,44	40.626.207,03
144254	Spesa	Regione	66.552,00	64.185,00
147238	Spesa	Regione	3.180.209,94	3.126.926,47
147239	Spesa	Regione	0,00	0,00
177737	Spesa	Regione	7.081.788,78	5.753.458,90
141826	Spesa	Regione	374.051,00	322.198,63
135179	Spesa	Regione	222.572,88	216.541,40
128767	Spesa	Regione	0,00	0,00
136284	Spesa	Regione	0,00	0,00
186427	Spesa	Regione	243.925,04	234.328,75
135134	Spesa	Regione	65.003,42	17.056,56
148126	Spesa	Regione	10.534,07	10.534,07
179751	Spesa	Regione	22.500,00	1.230,00
FPV	Spesa	Regione	18.307.652,28	18.307.652,28
		TOTALE SPESE	29.574.789,41	28.054.112,06
		TOTALE STANZIATO/IMPEGNATO	223.064.284,17	96.062.768,40
		DI CUI FPV SPESA	30.368.376,34	30.368.376,34

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Per quanto riguarda il **POR FESR**, la Direzione competente ha comunicato, in sede di giudizio di parifica sul Rendiconto della Regione Piemonte dell'esercizio 2020, che con la D.G.R. n. 17-2184 del 30/10/2020, è stata approvata una rimodulazione del riparto per annualità delle risorse finanziarie, ai sensi della Legge Regionale n. 9/2015, come modificata con la Legge Regionale n. 7/2018, prevedendo un nuovo piano finanziario che tiene conto degli effetti prodotti dall'emergenza Covid-19:

ANNUALITA'	FESR	STATO	REGIONE	TOTALI
2015	1.875,00	1.312,50	562,50	3.750,00
2016	23.095.517,26	16.166.862,36	6.593.131,95	45.855.511,57
2017	35.356.486,85	24.674.349,97	10.910.244,60	70.941.081,42
2018	76.155.903,94	53.384.323,71	22.860.754,13	152.400.981,78
2019	54.146.204,15	36.677.459,09	15.741.703,50	106.565.366,74
2020	171.563.515,50	93.315.501,74	39.992.357,00	304.871.374,24
2021	73.897.409,63	53.228.186,74	22.813.359,00	149.938.955,37
2022	39.450.031,00	49.615.020,00	21.263.580,00	110.328.631,00
2023	9.255.426,67	10.982.642,89	4.701.018,32	24.939.087,88
TOTALE	482.922.370,00	338.045.659,00	144.876.711,00	965.844.740,00

Fonte: Allegato (Piano finanziario POR FESR 2014-2020) D.G.R. n. 17-2184/2020.

Il nuovo cronoprogramma approvato rimodula la maggior parte delle risorse nel triennio 2020-2021-2022 e protrae la chiusura del POR all'anno 2023 (essendo la programmazione partita con ampio ritardo) con una periodicizzazione che supera il settennio individuato.

Con riferimento al cronoprogramma/riparto risorse, la Direzione competente fa presente che non ci sono state modifiche rispetto a quanto comunicato negli anni precedenti. La Direzione competente ha precisato altresì che la nuova definizione del riparto per annualità è stata fatta al fine di tener conto delle implicazioni contabili connesse alla scelta di elevare al 100% il tasso di cofinanziamento dell'UE limitatamente all'anno contabile 2020/2021 (luglio 2020-giugno 2021), così come previsto dall'art. 25 bis, par. 1 del Reg. (UE) 1303/2013. La CE, da un lato ha richiesto, per ragioni tecniche legate al sistema informativo contabile della stessa CE, di non variare la dotazione finanziaria del Programma fino alla chiusura dello stesso, dall'altro ha preannunciato e formalmente approvato con Reg. 2022/562 del 6/04/2022, l'estensione dell'elevazione al 100% del tasso di cofinanziamento dell'UE anche all'anno contabile 2021/2022. Tali circostanze hanno comportato una rivalutazione delle implicazioni contabili conseguenti alla mancata riduzione del POR ed un conseguente rinvio della rimodulazione temporale del piano finanziario.

Lo stato di avanzamento della spesa comunicato dalla Direzione "Competitività del Sistema Regionale" evidenzia il seguente ammontare degli impegni e dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2021:

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b)	Pagamenti (c)	Impegni (b/a) %	Pagamenti (c/a) %
POR FESR Piemonte	965.844.740,00	772.391.830,86	535.835.901,23	79,97	55,48

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Tali valori, come già evidenziato anche in sede di giudizio di parifica sul Rendiconto della Regione Piemonte dell'esercizio 2020, differiscono lievemente da quelli estrapolati dal rapporto elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2021:



dati in milioni di euro

Programma Operativo	Risorse programmate (A)	Di cui contribuito UE	Impegni (B)	Pagamenti (C)	Avanzamento (B/A) %	Avanzamento (C/A) %
Piemonte FESR	965,84	482,92	732,39	525,84	75,83	54,44

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze -Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2021.

In tale rapporto, per quanto riguarda il POR FESR, la Regione Piemonte si colloca al penultimo posto in termini di avanzamento (B/A) POR -Categoria di regione più sviluppate.

La Regione, a seguito di inoltro della bozza di relazione, ha precisato che con riferimento allo scostamento rilevato tra i dati relativi a impegni e pagamenti forniti dall'AdG e quelli provenienti dal rapporto del "Ministero dell'Economia e delle Finanze -Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2021", l'AdG non conosce le modalità di aggregazione e calcolo dei dati contenuti nel sopra citato documento MEF. Tuttavia, si fa presente che il rilievo, riferito alla medesima entità di scostamento, era già stato oggetto di riscontro in occasione della parifica 2020, formulando un'ipotesi di motivazione.

La Sezione prende atto, riservandosi, su tale aspetto, ulteriori verifiche nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto del prossimo esercizio.

La Regione ha comunicato inoltre che l'ammontare della spesa certificata al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 473.987.110,55; in rapporto al finanziamento totale risulta pertanto una percentuale di spesa certificata pari a circa il 49%.

Con riferimento alle risorse costituenti l'*overbooking* la Regione ha precisato che quest'ultimo è originato, a seguito della certificazione di progetti finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal piano finanziario del POR, sulla base del principio generale di addizionalità, stabilito all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; tali interventi seguono tutte le regole di ammissibilità della spesa ed i criteri di selezione delle operazioni, in coerenza con il programma FESR. L'inserimento di tale spesa crea in itinere le condizioni per il raggiungimento dell'*overbooking* tecnico a fine programmazione, favorendo l'integrale impiego delle risorse del programma operando a compensazione delle economie che si registrano durante l'esecuzione dei progetti e che,

in assenza di *overbooking*, determinerebbero una decurtazione a fine periodo della spesa pubblica riconosciuta da parte della Commissione Europea e dello Stato membro. Pertanto, l'indicazione che è possibile fornire su base annua è meramente indicativa, potendosi determinare l'importo effettivo dall'*overbooking* solo a fine programmazione.

La Regione fa presente che per effetto dell'utilizzo dell'opzione relativa alla certificazione della quota FESR al 100% per l'anno contabile 2020/2021, il Programma dovrà essere ridotto dell'ammontare pari al cofinanziamento nazionale non utilizzato, con conseguenti riflessi sulla quantificazione dell'*overbooking*; al 31/12/2021 l'importo del "*potenziale overbooking*" ammonta a circa 32,5 milioni di euro.

Infine, la Regione ha precisato che le proposte di certificazione di spesa trasmesse alla Commissione Europea hanno consentito di superare il target di spesa N+3 fissato per il 31/12/2021.

Complessivamente dall'analisi dei dati comunicati, si evidenzia un importo molto modesto dei pagamenti e della relativa spesa certificata, sintomo di un forte ritardo generale nella programmazione 2014-2020 relativa a tale Fondo. Anche gli impegni, che hanno raggiunto circa l'80%, sono modesti se si considera che ormai si è alla fine del periodo di programmazione e si osserva che la riprogrammazione delle risorse a seguito della pandemia Covid-19 non ha consentito di superare tale criticità che caratterizza il POR FESR.

La Direzione competente in materia di FESR ha comunicato la RAA (Relazione annuale di attuazione) approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 27 maggio 2022.

Tale documentazione rileva a pag. 5 un avanzamento "*asimmetrico*" della quota nazionale (Stato + Regione) e della quota UE di spesa certificata, quale conseguenza dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100%, che porterà in fase di chiusura del Programma, la riduzione della dotazione del POR e la contestuale istituzione di un Piano Operativo Complementare (POC) come previsto dall'art. 242 del D.L. n. 34/2020, nel quale confluirà la quota di cofinanziamento nazionale destinata alla copertura degli interventi deprogrammati; viene indicato un livello di avanzamento del POR al 31/12/2021 pari ad euro 865 milioni di spesa pubblica su 2.989 operazioni selezionate

cioè pari al 90% della dotazione complessiva, tale valore non trova riscontro nei dati comunicati dall'Amministrazione regionale in sede istruttoria.

Nella RAA è messo altresì in evidenza che la spesa rendicontata dai beneficiari alla AdG e certificata si attesta mediamente al 49%.

A pag. 58 viene infine indicato il seguente raggiungimento degli obiettivi a livello di Assi prioritari di intervento:

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo	Fondi totali	Tasso di cofinanziamento	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari	Numero di operazioni selezionate
I	FESR	Più sviluppate	Pubblico	460.667.370,00	50,00%	764.553.984,34	165,97%	357.719.676,79	196.265.680,34	42,60%	1.496
II	FESR	Più sviluppate	Pubblico	57.816.896,00	50,00%	61.202.313,62	105,86%	61.202.313,62	26.952.858,81	46,62%	12
III	FESR	Più sviluppate	Pubblico	182.000.000,00	50,00%	399.490.659,44	219,50%	181.838.611,34	128.723.366,62	70,73%	824
IV	FESR	Più sviluppate	Pubblico	180.924.950,00	50,00%	333.690.909,28	184,44%	192.367.084,25	100.460.278,23	55,53%	514
V	FESR	Più sviluppate	Pubblico	13.191.778,00	50,00%	15.227.508,03	115,43%	15.227.508,03	2.969.356,54	22,51%	10
VI	FESR	Più sviluppate	Pubblico	32.609.956,00	50,00%	27.652.305,36	84,80%	27.652.305,36	5.797.238,27	17,78%	42
VII	FESR	Più sviluppate	Pubblico	38.633.790,00	50,00%	29.435.331,94	76,19%	29.435.331,94	12.977.256,78	33,59%	91
Totale	FESR	Più sviluppate		965.844.740,00	50,00%	1.631.253.012,01	168,89%	865.442.831,33	474.146.035,59	49,09%	2.989
Totale generale				965.844.740,00	50,00%	1.631.253.012,01	168,89%	865.442.831,33	474.146.035,59	49,09%	2.989

Fonte: RAA 27 maggio 2022.

Anche tali dati finanziari non risultano desumibili dalle informazioni fornite dalla Autorità di Gestione in sede istruttoria, in particolare si rileva che:

- il “costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno” risulta essere pari ad euro 1.631.253.012,01 a fronte di un importo di risorse programmate pari ad euro 965.844.740,00;
- la “spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all’ autorità di gestione” pari ad euro 474.146.035,59 non trova riscontro in nessun dato comunicato dall’ Amministrazione regionale in sede istruttoria (impegni, pagamenti o spese certificate).

È stato chiesto all’ Amministrazione di riscontrare alle osservazioni sopra evidenziate.

La Regione ha comunicato che i dati contenuti nella tabella 6 della RAA si riferiscono a grandezze differenti rispetto ai dati degli impegni e pagamenti di cui alla tabella di avanzamento della spesa comunicato dalla Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, per argomentare tali importi l’ Amministrazione fornisce alcune specificazioni tecniche relativamente a:

- “Costo totale ammissibile per le operazioni selezionate per il sostegno”;
- “Spesa pubblica ammissibile per le operazioni selezionate per il sostegno”;
- “Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all’ Autorità di Gestione”;
- Impegni;
- Pagamenti.³

³ • **Costo totale ammissibile per le operazioni selezionate per il sostegno.**

Il “Costo totale ammissibile per le operazioni selezionate per il sostegno” (dicitura non modificabile nella tabella 6 della RAA poiché derivante da disposizioni regolamentari e in uso sul sistema SFC) rappresenta l’ investimento complessivo, comprensivo del sostegno pubblico richiesto e dell’ eventuale cofinanziamento (altro pubblico o privato) da parte del beneficiario.

• **Spesa pubblica ammissibile per le operazioni selezionate per il sostegno.**

La “Spesa pubblica ammissibile per le operazioni selezionate per il sostegno” (non modificabile nella tabella 6 della RAA poiché derivante da disposizioni regolamentari e in uso sul sistema SFC) rappresenta:

- in caso di sovvenzioni a fondo perduto alle imprese che sono aiuti di Stato: il contributo POR oggetto dell’ atto di concessione all’ impresa;
- in caso di sovvenzioni a fondo perduto a soggetti pubblici (es. Comuni): coincide con l’ investimento pubblico complessivo del beneficiario.

La “Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all’ Autorità di Gestione”, (dicitura non modificabile nella tabella 6 della RAA poiché derivante da disposizioni regolamentari e in uso sul sistema SFC) rappresenta l’ entità della spesa rendicontata e potenzialmente certificabile.

Le ulteriori informazioni fornite non consentono di superare totalmente i dubbi relativi ai dati indicati nella tabella 6, tale discordanza così rilevante non è presente nella tabella 6 della RAA del FSE, lo stesso non si riscontra confrontando i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2020 ad esempio nella tabella 6 della RAA 2020 della Regione Lombardia (reperita dal sito dell'Ente).⁴

Su tale aspetto la Regione è stata invitata a fornire specifici chiarimenti.

Rispetto ai dubbi sulla Tab. 6 della RAA avanzati dalla Corte anche a seguito del raffronto con il FSE Piemonte e la Regione Lombardia, l'AdG non ritiene di formulare valutazioni circa le modalità di valorizzazione dei dati di competenza di altre Autorità di Gestione. Tuttavia, segnala che altre Autorità di Gestione FESR (Emilia-Romagna, Valle d'Aosta) utilizzano una modalità di valorizzazione della Tabella 6 analoga a quella adottata dall'Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte.

L'Ente precisa infine che, in data 8/7/2022, la Commissione Europea ha approvato la Relazione annuale di attuazione al 31/12/2021 del POR FESR 2014/2020 della Regione Piemonte senza formulare osservazioni sulla Tabella 6. Tale elemento pare

La spesa dichiarata alla CE può non coincidere con l'importo sopra richiamato, laddove, a titolo esemplificativo, l'AdG o l'AdC ritengano di apportare delle rettifiche/deduzioni in occasione della chiusura dei conti, rispetto a quanto rendicontato dal beneficiario.

• **Impegni**

Con la dicitura "Impegno" si intende:

- in caso di sovvenzioni a fondo perduto alle imprese che sono aiuti di Stato: l'impegno corrispondere all'importo che viene concesso all'impresa;
- in caso di sovvenzioni a fondo perduto a soggetti pubblici (es. Comuni): l'impegno è rappresentato dal valore dei contratti che il soggetto pubblico beneficiario sottoscrive con i fornitori di beni e servizi o con le imprese che realizzano i lavori in caso di operazioni infrastrutturali.

• **Pagamenti**

Con la dicitura "Pagamento" si intende:

- in caso di sovvenzioni a fondo perduto alle imprese che sono aiuti di Stato: il pagamento corrispondere all'importo che viene erogato (pagato) all'impresa dall'Amministrazione/Organismo intermedio concedente l'aiuto;
- in caso di sovvenzioni a fondo perduto a soggetti pubblici (es. Comuni): il pagamento è rappresentato dall'importo dei pagamenti dal soggetto pubblico beneficiario verso i fornitori di beni e servizi o le imprese che realizzano i lavori in caso di operazioni infrastrutturali.

⁴ Fonte: <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/controlli-monitoraggio-valutazione/relazioni-annuali-di-attuazione>.

particolarmente rilevante al fine di confermare la correttezza delle informazioni sul punto fornite nei precedenti scambi.

La Sezione prende atto, riservandosi, su tale aspetto, ulteriori verifiche nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto del prossimo esercizio.

Proseguendo nell'analisi dei dati finanziari trasmessi, si evidenzia che la Regione ha comunicato i seguenti capitoli relativi alla programmazione 2014-2020:

- entrate: cap. n. 21645, n. 21646 e n. 21647 (Stato), n. 28850, n. 28851 e n. 28503 (Europa), nonché i cap. n. 36210 e n. 36211 utilizzati per la *“Restituzione di fondi erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013”*.

Per quanto riguarda la Misura Emergenza sanitaria Covid-19 i capitoli prettamente interessati sono:

- il capitolo n. 28503 avente ad oggetto: *“ASSEGNAZIONE DI FONDI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE" -RISORSE DESTINATE AL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' DI RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI”* risulta strettamente correlato al capitolo di spesa n. 147249, avente ad oggetto: *“TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ASR PER INTERVENTI RENDICONTABILI SUL POR FESR 2014-2020 NECESSARI PER RAFFORZARE LA CAPACITA' DI RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI”*;
- il capitolo di spesa n. 147220, avente ad oggetto: *“TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ASR PER INTERVENTI RENDICONTABILI SUL POR FESR 2014/2020 O SUL PROGRAMMA COMPLEMENTARE (POC) NECESSARI PER RAFFORZARE LA CAPACITA' DI RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI - FONDI STATALI”* finanziato con il capitolo di entrata n. 21647;
- il capitolo di spesa n. 147222, avente ad oggetto: *“TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ASR PER INTERVENTI RENDICONTABILI SUL POR FESR 2014/2020 O SUL PROGRAMMA COMPLEMENTARE (POC) NECESSARI PER RAFFORZARE LA CAPACITA' DI RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI - FONDI REGIONALI”*;
- il capitolo di spesa n. 147250, avente ad oggetto: *“TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ASR PER INTERVENTI RENDICONTABILI SUL POR FESR 2014-2020 NECESSARI PER*

RAFFORZARE LA CAPACITA' DI RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI - FONDI REGIONALI - QUOTA VINCOLATA AD AVANZO”.

In sintesi i capitoli totali relativi alle spese sono: cap. n. 139054, n. 103601, n. 122854, n. 125122, n. 128266, n. 128771, n. 135251, n. 138574, n. 147220, n. 147232, n. 203982, n. 205412, n. 208539, n. 213406, n. 260714, n. 215101, n. 235877, n. 241106, n. 241107, n. 241108, n. 284242, n. 289403, n. 294205, n. 821902, n. 851902 (Stato), n. 139052, n. 103600, n. 122852, n. 125120, n. 128264, n. 128770, n. 135250, n. 138572, n. 147230, n. 147249, n. 203980, n. 205410, n. 208537, n. 213404, n. 215100, n. 235875, n. 241103, n. 241104, n. 241105, n. 241120, n. 260712, n. 284240, n. 289402, n. 294204, n. 821901, n. 851901 (Europa), n. 139056, n. 103602, n. 122856, n. 125125, n. 128268, n. 128772, n. 135252, n. 138576, n. 147222, n. 147250, n. 203984, n. 205416, n. 208541, n. 213408, n. 215102, n. 235879, n. 241109, n. 241110, n. 241113, n. 260716, n. 284244, n. 289404, n. 294206, n. 821903, n. 851903 (Regione).

Dall’analisi dei dati finanziari trasmessi sono stati inoltre estrapolati i seguenti capitoli inerenti ai FPV di spesa valorizzati con i relativi importi: n. 628268, n. 635250, n. 635251, n. 635252, n. 638576, n. 639052, n. 639054, n. 639056, n. 705416, n. 708541, n. 713408, n. 715102, n. 741103, n. 741106, n. 741109, n. 741110, n. 741113, n. 760712, n. 760714, n. 760716, n. 784244, n. 789404.

In questo caso, si rileva:

- una quadratura tra entrate e spese finanziate rispettivamente con fondi statali ed europei in termini di stanziamenti ed una lieve squadratura in termini di accertamenti/impegni;
- una maggiore realizzazione di quanto previsto in sede di programmazione per l’anno 2021 (euro 149.938.955,37), a seguito di modifica del cronoprogramma di spesa approvato con la D.G.R. n. 17-2184/2020: l’importo totale degli impegni è pari ad euro 256.423.656,21 e i FPV di spesa ammontano ad euro 15.785.933,77.

Al fine di fornire un’analisi più dettagliata, viene riportata la tabella di sintesi relativa ai capitoli di entrata e spesa, inerenti agli stanziamenti, agli accertamenti, agli impegni e ai FPV di spesa estrapolati dai dati di rendiconto, articolato per capitoli e a seguito di comunicazione pervenuta dai pertinenti uffici della Regione, relativi al **POR FESR** alla data del 31/12/2021:



Numero Capitolo	Tipo cap.	Fonte di finanziamento	Anno 2021	
			Stanziato	Accertato/ Impegnato
21645	Entrata	Stato	5.539.180,15	3.016.569,34
21646	Entrata	Stato	89.421.465,22	40.896.864,54
21647	Entrata	Stato	42.713.574,09	42.685.574,09
36211	Entrata	Stato	1.085.000,00	1.078.000,00
		TOTALE ENTRATE	138.759.219,46	87.677.007,97
139054	Spesa	Stato	3.429.748,17	1.433.150,00
103601	Spesa	Stato	0,00	0,00
122854	Spesa	Stato	0,00	0,00
125122	Spesa	Stato	0,00	0,00
128266	Spesa	Stato	7.000,00	485,07
128771	Spesa	Stato	69.959,50	49.665,03
135251	Spesa	Stato	443.734,55	300.884,17
138574	Spesa	Stato	1.820.773,50	1.230.600,87
147220	Spesa	Stato	42.713.574,09	42.685.574,09
147232	Spesa	Stato	1.085.000,00	1.078.000,00
203982	Spesa	Stato	0,00	0,00
205412	Spesa	Stato	1.074.332,10	2.662,23
208539	Spesa	Stato	4.575.788,16	2.926.937,15
260714	Spesa	Stato	34.023.018,70	19.427.123,90
213406	Spesa	Stato	51.948,40	6.745,39
215101	Spesa	Stato	19.860.298,54	14.700.000,00
235877	Spesa	Stato	0,00	0,00
241106	Spesa	Stato	1.745.700,31	0,00
241107	Spesa	Stato	13.796.750,28	2.389.524,89
241108	Spesa	Stato	7.580.319,01	492.967,87
284242	Spesa	Stato	2.078.557,55	950.903,11
289403	Spesa	Stato	4.384.752,17	0,00
294205	Spesa	Stato	0,00	0,00
821902	Spesa	Stato	11.898,15	0,00
851902	Spesa	Stato	6.066,28	0,00
FPV	Spesa	Stato	0	0
		TOTALE SPESE	138.759.219,46	87.675.223,77
28850	Entrata	Europa	7.913.113,77	4.163.968,21
28851	Entrata	Europa	118.833.533,58	53.745.106,28
28503	Entrata	Europa	55.981.610,11	55.940.608,44

36210	Entrata	Europa	1.550.000,00	1.540.000,00
		TOTALE ENTRATE	184.278.257,46	115.389.682,93
139052	Spesa	Europa	4.662.496,67	1.901.940,57
103600	Spesa	Europa	0,00	0,00
122852	Spesa	Europa	0,00	0,00
125120	Spesa	Europa	0,00	0,00
128264	Spesa	Europa	10.000,00	692,98
128770	Spesa	Europa	99.942,13	70.950,03
135250	Spesa	Europa	633.906,49	429.834,53
138572	Spesa	Europa	2.601.105,00	1.758.001,24
147230	Spesa	Europa	1.550.000,00	1.540.000,00
147249	Spesa	Europa	55.981.610,11	55.940.608,44
203980	Spesa	Europa	0,00	0,00
205410	Spesa	Europa	489.760,14	3.803,18
208537	Spesa	Europa	5.070.608,45	4.181.338,81
213404	Spesa	Europa	74.212,02	9.636,28
215100	Spesa	Europa	27.260.512,76	27.000.000,00
235875	Spesa	Europa	0,00	0,00
241103	Spesa	Europa	2.326.699,26	0,00
241104	Spesa	Europa	17.089.641,60	1.234.621,22
241105	Spesa	Europa	9.638.712,62	704.239,79
241120	Spesa	Europa	0,00	0,00
260712	Spesa	Europa	47.744.587,61	19.253.034,00
284240	Spesa	Europa	2.808.711,56	1.358.433,00
289402	Spesa	Europa	6.210.087,56	0,00
294204	Spesa	Europa	0,00	0,00
821901	Spesa	Europa	16.997,36	0,00
851901	Spesa	Europa	8.666,12	0,00
FPV	Spesa	Europa	0	0
		TOTALE SPESE	184.278.257,46	115.387.134,07
139056	Spesa	Regione	728.014,82	614.207,16
103602	Spesa	Regione	0,00	0,00
122856	Spesa	Regione	0,00	0,00
125125	Spesa	Regione	0,00	0,00
128268	Spesa	Regione	207,88	207,88
128772	Spesa	Regione	29.983,27	21.555,00
135252	Spesa	Regione	147.244,79	128.950,32
138576	Spesa	Regione	537.810,55	527.400,27
147222	Spesa	Regione	4.435.961,25	4.435.961,25
147250	Spesa	Regione	14.319.856,22	14.319.856,22

215102	Spesa	Regione	6.300.000,00	6.300.000,00
260716	Spesa	Regione	9.471.449,11	8.325.909,10
203984	Spesa	Regione	0,00	0,00
205416	Spesa	Regione	336.663,02	1.140,95
208541	Spesa	Regione	1.694.806,08	1.254.401,64
213408	Spesa	Regione	22.263,58	2.890,88
235879	Spesa	Regione	0,00	0,00
241109	Spesa	Regione	50.147,49	0,00
241110	Spesa	Regione	476.450,02	211.271,95
241113	Spesa	Regione	1.657.861,67	1.024.082,08
284244	Spesa	Regione	521.423,52	407.529,90
289404	Spesa	Regione	16.153,23	0,00
294206	Spesa	Regione	0,00	0,00
821903	Spesa	Regione	5.099,21	0,00
851903	Spesa	Regione	2.599,83	0,00
FPV	Spesa	Regione	15.785.933,77	15.785.933,77
		TOTALE SPESE	56.539.929,31	53.361.298,37
		TOTALE STANZIATO/IMPEGNATO	379.577.406,23	256.423.656,21
		DI CUI FPV SPESA	15.785.933,77	15.785.933,77

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Analizzando i dati relativi alla competenza 2021, si evidenzia un'accelerazione generalizzata nella programmazione delle risorse per quanto concerne il POR FESR.

In sede del giudizio di parifica sul Rendiconto 2019 della Regione Piemonte, l'Amministrazione ha relazionato in merito ad alcuni elementi che hanno costituito le principali criticità nell'attuazione del Programma:

- 1) rallentamenti dovuti a tempistiche non comprimibili dettate dal Codice dei contratti pubblici;
- 2) rallentamento nel cronoprogramma di attuazione e spesa del Grande progetto Banda Ultra Larga (BUL), afferente all'Asse II;
- 3) criticità attuative specifiche dell'Asse V, in particolare sulla Misura di Valorizzazione dei poli culturali regionali;
- 4) rallentamenti dovuti alla complessità intrinseca dei processi di *governance* di specifiche Misure.

Nel corso del 2020 la Regione ha altresì precisato che: *“si può ipotizzare una significativa attenuazione delle criticità attuative dei progetti in considerazione di due principali fattori:*



1. *la revisione del Programma: alcune misure che presentavano ritardi di attuazione sono state ridotte o spostate a valere su altre fonti di finanziamento con scadenze di conclusione meno stringenti di quelle previste per il POR FESR 2014/2020;*
2. *ai sensi dell'art. 65, par. 2, del Reg. (UE) 1303/2013, le spese del POR FESR possono essere sostenute fino al 31/12/2023; resta quindi più di un anno di tempo per completare i progetti sia dal punto di vista finanziario che fisico”.*

E' stato chiesto di precisare se tali criticità anche in relazione allo stato di attuazione degli impegni e del Programma, sono state completamente superate.

La Regione ha precisato che la RAA 2021 richiama alcuni elementi di complessità sostanzialmente legati ad aspetti su cui l'Autorità di Gestione non ha la possibilità di incidere direttamente quali, ad esempio, il Codice dei contratti pubblici o la governance multilivello di alcune operazioni e processi.

L'Amministrazione prevede che tali fattori non pregiudichino, in ogni caso, il buon esito ed il rispetto delle tempistiche per la fase di chiusura del Programma. Tale convinzione deriva, tra l'altro, da più aspetti già in parte richiamati in occasione degli scambi relativi al precedente giudizio di parifica:

- il termine regolamentare del periodo di ammissibilità della spesa a valere sul POR FESR 2014-2020 è fissato al 31/12/2023;
- con riferimento alla Banda Ultra Larga si sottolinea come ad oggi, a fronte della “nuova” dotazione complessiva della BUL a valere sul POR FESR Piemonte di 17,7 milioni di euro, la spesa certificata ammonta a quasi 13,6 milioni di euro, pari al 77% del totale. Si prevede di certificare la restante quota entro luglio 2022, pertanto non si ravvedono problematiche in merito al completamento della parte di intervento a valere sul POR FESR in tempo utile alla chiusura del Programma;
- la possibilità di far confluire sul POC (Programma Operativo Complementare) con scadenza 31/12/2025, interventi originariamente previsti a valere sul POR FESR le cui tempistiche di conclusione dovessero eventualmente risultare a ridosso della conclusione del periodo di ammissibilità della spesa.

A conclusione di quanto argomentato la Regione ritiene che le criticità possano essere considerate superate.

3. Considerazioni generali sulla nuova programmazione 2021-2027

La Regione Piemonte ha approvato, con la D.C.R. n. 162-14636 del 07/09/2021, il “Documento Strategico Unitario della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi 2021-2027”: i due Fondi strutturali sui quali si baserà essenzialmente la politica di coesione 2021-2027 in Italia ed in Piemonte saranno **FSE Plus** e **FESR**.

Le proposte di regolamenti post 2020 relative a questi due Fondi della politica di coesione, si basano sui 5 Obiettivi di Policy:

1. Un'Europa più intelligente (innovazione, digitalizzazione dell'attività economica e delle amministrazioni pubbliche, trasformazione dell'economia, sostegno alle piccole e medie imprese);
2. Un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio attraverso l'attuazione dell'accordo sul clima di Parigi;
3. Un'Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;
4. Un'Europa più sociale, attuando il pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo l'occupazione, l'inclusione sociale e un equo accesso alla sanità;
5. Un'Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo gestite a livello locale e uno sviluppo sostenibile delle zone urbane, rurali e costiere.

Tali Obiettivi sono ulteriormente articolati in Obiettivi Specifici -OS legati all'ambito di operatività dei due fondi.

In particolare, il FESR prevede di attuare tutti e 5 gli Obiettivi di Policy attraverso 21 obiettivi specifici, mentre l'FSE Plus si occuperà principalmente dell'OP 4 -Europa più sociale, articolandosi in 11 obiettivi specifici. Il Fondo Sociale Europeo Plus -FSE+ dovrà tener conto dell'attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali che mira a creare nuovi e più efficaci diritti per i cittadini. Esso si basa su 20 principi chiave strutturati su 3 categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione.

L'approccio programmatico generale per i Fondi strutturali (FSE+ e FESR) non cambia sostanzialmente rispetto al ciclo 2014-2020 e prevede un Accordo di Partenariato

nazionale, al quale devono fare riferimenti i Programmi operativi posti in capo ad Autorità di Gestione anche regionali, tali Fondi strutturali saranno attuati mediante Programmi Regionali (PR) conformemente all'Accordo di Partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea.

Il Regolamento europeo (UE) 2021/1060 definisce i termini entro i quali devono essere approvate le diverse azioni propedeutiche all'approvazione del Programma Regionale 2021-2027.

In base all'art. 10 del Regolamento, ciascuno Stato membro prepara un Accordo di partenariato che espone l'orientamento strategico della propria programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo compreso fra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

La proposta di Accordo di Partenariato per l'Italia è stata approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) nella seduta del 22 dicembre 2021 a seguito dell'Intesa espressa nella Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021 e trasmessa alla Commissione Europea il 17 gennaio 2022. Lo stesso Regolamento, all'art. 21, stabilisce che gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo la presentazione dell'accordo di partenariato. Il successivo art. 23 prevede la possibilità per la Commissione di formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro e che, a seguito dell'integrazione di tali osservazioni, la Commissione adotta una decisione che approva il Programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del Programma da parte dello Stato membro.

L'Accordo di Partenariato assegna al Programma Regionale FSE+ Piemonte 2021-2027 l'importo complessivo di euro 1.317.917.248,00, di cui euro 527.166.899,00 di contributo UE ed euro 790.750.349,00 di contributo nazionale.

L'Accordo di Partenariato assegna al Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027 l'importo complessivo di euro 1.494.515.588,00, di cui euro 597.806.235,00 di contributo UE ed euro 896.709.353,00 di contributo nazionale.

La proposta del Programma Regionale FSE+ Piemonte 2021-2027 è stata approvata dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 2-4852 del 08/04/2022 trasmessa alla Commissione entro il 17/04/2022.

La proposta del Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027 è stata approvata dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 3-4853 del 08/04/2022 trasmessa alla Commissione entro il 17/04/2022.

4. I controlli effettuati sui POR FSE e FESR: i controlli di primo e secondo livello nella programmazione 2014-2020

Va preliminarmente precisato che le attività di controllo di primo livello delle operazioni vengono svolte dalle competenti Autorità di Gestione mentre i controlli di secondo livello vengono effettuati dall’Autorità di “Audit Interno”, incardinata nella Direzione della Giunta Regionale, con la collaborazione della Società di Assistenza Tecnica KPMG S.P.A.

In relazione al **POR FSE**, la Regione ha comunicato che i **controlli di primo livello** attengono a verifiche *in loco* ed in ufficio. Nel corso del 2021, sono state controllate 935 operazioni per un importo pari ad euro 202.452.700,49; la tipologia di controlli viene sintetizzata nelle tabelle che seguono:

Tab. 1 - N. operazioni controllate e importo verificato		
	Spesa POR FSE controllata	N. operazioni
Totale complessivo	202.452.700,49	935
Tab. 2 - N. controlli effettuati e luogo di verifica		
N. controlli in ufficio		709
N. controlli in loco		1.004

Fonte: Regione Piemonte

Nella tabella n. 1 sono riportati il numero delle operazioni controllate mentre la tabella n. 2 tiene conto del numero dei controlli eseguiti; considerato che una stessa operazione può essere oggetto di più controlli, il numero dei controlli effettuati è molto più alto delle operazioni controllate. L’Amministrazione ha precisato che gli esiti dei controlli non hanno evidenziato irregolarità.

I controlli di secondo livello effettuati dall’Autorità di Audit si suddividono in:



- Audit di Sistema;
- Audit delle Operazioni;
- Audit dei Conti.

A causa dell'emergenza Covid-19, l'Autorità di Audit non ha svolto alcun audit di sistema, pertanto, ha mantenuto invariato il giudizio espresso nel precedente anno contabile. Tale livello di affidabilità del sistema è alto, con un livello di confidenza del 60%.

L'audit delle operazioni si è svolto su due distinti campionamenti (luglio 2021 e settembre 2021):

- Primo campione: n. 22 operazioni (spesa certificata controllata euro 7.070.250,89);
- Secondo campione n. 8 operazioni (spesa certificata controllata euro 4.149.714,91);

totale spesa certificata relativa ai due campionamenti euro 11.219.965,80. Per entrambi i campionamenti gli esiti sono stati positivi non essendo state riscontrate eccezioni di rilievo, non vi sono stati importi contestati e non sono emerse osservazioni con impatto finanziario.

La CIG in deroga è stata trattata come una popolazione distinta da sottoporre a revisione contabile separata con l'obiettivo di verificare che i pagamenti effettuati da INPS siano stati regolari e senza errori nel calcolo degli importi erogati ai beneficiari rappresentati dai percettori di tale misura emergenziale di sostegno al reddito. Tale analisi è stata svolta attraverso l'esame della documentazione dell'INPS e dell'Autorità di Gestione, sia di carattere contabile, finanziaria, giuridica-normativa. L'Autorità di Audit ha rilevato come universo dati per il campionamento l'operazione id. 84938 per un valore di euro 82.071.205,66; anche in questo caso l'esito del controllo è stato positivo.

In merito agli audit delle operazioni effettuati sulle spese certificate al 30 giugno 2021, si fa presente che:

- non sono stati rilevati casi di frode o frode sospetta nel caso dell'attività di audit;
- non sono emerse criticità significative;
- non sono stati rilevati errori di carattere sistemico.



Pertanto, è stato dedotto che l'affidabilità dell'intero sistema di gestione e controllo, anche se suscettibile di miglioramenti, non risulta compromessa.

L'esito dell'audit dei conti effettuato ha consentito di affermare da parte della Regione che i conti forniscono un quadro fedele e veritiero, le spese di cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari, non sono stati individuati problemi o criticità di natura sistemica.

Infine, per quanto riguarda il POR FSE si rileva che non sono stati effettuati controlli da parte della Commissione europea e/o dalla Corte dei conti europea nel corso dell'esercizio 2021.

In relazione alla programmazione del **POR FESR**, per quanto concerne i **controlli di primo livello**, relativi al periodo contabile 01/07/2020-30/06/2021, la Regione ha trasmesso la relazione sui controlli a cura dell'Autorità di Gestione. Dall'analisi di tale relazione si rileva che sono state effettuate:

A) Verifiche documentali;

B) Verifiche *in loco*.

Per quanto concerne il punto A), le verifiche amministrative (documentali) sono state condotte dall'Autorità di Gestione e dagli Organismi intermedi ed hanno riguardato la totalità delle domande di rimborso presentate dai beneficiari ed il 100% delle voci di spesa previste nel quadro economico dei progetti in esame.

Tali verifiche hanno riguardato:

1) *Operazioni -Strumenti finanziari*.

Nel corso dell'anno contabile sono state certificate spese per un importo pari a 37,25 milioni di euro, riconducibili a 3 strumenti finanziari: Fondo Prisme (Asse I), Fondo Attrazione Investimenti (Asse III), Fondo Centrale di garanzia -Sostegno operazioni di garanzia diretta della Sezione Speciale Regione Piemonte (Asse III). I controlli di cui trattasi hanno riguardato l'attuazione, in particolare è stata verificata la conformità con gli elementi degli accordi di finanziamento, fra cui: attuazione della strategia di investimento, attuazione del programma di attività inclusa la leva, monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione degli investimenti anche a livello dei destinatari finali, dei requisiti di audit e della pista di controllo.



Il soggetto responsabile dei controlli di primo livello ha registrato il dettaglio dei singoli controlli nell'ambito dell'apposita check list per ogni progetto sottoposto a verifica; l'attività di controllo non ha rilevato irregolarità.

2) Operazioni -Erogazione di aiuti sottoforma di sovvenzioni (gestite dagli Organismi intermedi).

I controlli documentali sono stati effettuati dagli Organismi Intermedi sul 100% delle spese sostenute e rendicontate dai beneficiari.

Organismo intermedio: Finpiemonte S.p.A.

Le spese certificate nell'anno contabile in esame ammontano a circa 63,8 milioni di euro, i progetti con spesa certificata controllati sono stati pari a 1.045.

Organismo intermedio: Mise -DGIAl.

Le spese certificate nell'anno contabile in esame ammontano a circa 4,6 milioni di euro, i progetti con spesa certificata controllati sono stati 2.

I responsabili dei controlli di primo livello hanno registrato il dettaglio dei singoli controlli nell'ambito dell'apposita check list per ogni progetto sottoposto a verifica.

Tali controlli hanno avuto lo scopo di accertare l'ammissibilità al cofinanziamento del Programma della spesa rendicontata dai beneficiari; in particolare, i controllori hanno verificato che la spesa fosse riferibile al periodo di ammissibilità previsto dal bando di riferimento ovvero, nel caso di spese rendicontate a costi reali, che fosse stata quietanzata nel periodo di ammissibilità e, nel caso di spese rendicontate a costi semplificati, che tale spesa fosse relativa ad azioni svolte nel suddetto periodo; inoltre che la spesa fosse riconducibile al progetto approvato in sede di concessione e rendicontata nelle voci di costo corrette, che i costi sostenuti fossero effettivi e congrui e che fosse rispettato il principio della contabilità separata, secondo le disposizioni individuate dall'AdG.

Oltre alle verifiche indicate, gli organismi intermedi, nella fase precedente l'erogazione del contributo, hanno effettuato ulteriori controlli quali la verifica della regolarità contributiva del beneficiario e il rispetto della normativa europea.

3) Operazioni -Erogazione di aiuti sottoforma di sovvenzioni (gestite dall'AdG).

Le spese certificate nell'anno contabile 2020/2021 sono state pari a circa euro 3 milioni di euro, i progetti controllati sono stati pari a 25.

Le verifiche hanno riguardato l'aderenza delle operazioni alle disposizioni previste dal regime di aiuto di riferimento, nello specifico quello di esenzione disciplinato dal Regolamento (UE) n. 651/2014. Inoltre, è stato riscontrato il rispetto dell'ammissibilità della spesa e dei pagamenti, nonché delle disposizioni in merito alla pubblicità, agli indicatori e alla contabilità separata.

I controlli documentali sono stati effettuati sul 100% delle spese sostenute e rendicontate dai beneficiari.

Il soggetto responsabile dei controlli di primo livello ha registrato il dettaglio dei singoli controlli nell'ambito dell'apposita check list per ogni progetto sottoposto a verifica.

4) Operazioni -Acquisizione di beni e servizi/realizzazione di opere e lavori pubblici.

L'importo delle spese certificate nell'anno contabile di riferimento per tali tipologie di operazioni ammonta a circa 68,8 milioni di euro ed è riconducibile a 99 progetti (2 dell'Asse I, 8 dell'Asse II, 9 dell'Asse III, 36 dell'Asse IV, 4 dell'Asse V, 5 dell'Asse VI e 35 dell'Asse VII).

I due progetti dell'Asse I si riferiscono all'Azione I.1B.6.1 -Emergenza sanitaria COVID 19. Al fine di garantire adeguate verifiche anche su tali operazioni (Disciplinare per l'attuazione della misura "Emergenza sanitaria COVID 19) i controlli sull'applicazione della normativa in materia di appalti, unitamente a quelli di primo livello sulla spesa, sono stati attribuiti al Settore "Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti" della Direzione Sanità e Welfare. Il predetto Settore, inoltre, si è dotato di un apposito servizio di assistenza tecnica a supporto dello svolgimento dei compiti assegnati.

I controlli effettuati dalle strutture competenti hanno riguardato, da un lato, la verifica dell'ammissibilità della spesa e, dall'altro, la verifica della regolarità delle procedure ad evidenza pubblica adottate dai beneficiari per la selezione degli operatori economici.

Per quanto attiene ai controlli sulla spesa, essi sono stati effettuati sul 100% delle spese sostenute e rendicontate dai beneficiari.

I principali ambiti di verifica hanno riguardato:

- ammissibilità della spesa sostenuta dal beneficiario;
- affidabilità degli indicatori comunicati dai beneficiari;

- rispetto della contabilità separata.

Con riferimento ai controlli sulle procedure di affidamento, finalizzati alla verifica della regolarità e conformità delle procedure adottate dai beneficiari degli interventi finanziati dal POR FESR, essi hanno riguardato la totalità degli affidamenti e, relativamente a ciascuno di essi, sono state verificate le fasi di programmazione e progettazione, le procedure di scelta del contraente e i relativi presupposti giuridici, sino alla fase di aggiudicazione. In alcuni casi, laddove il contratto è stato concluso, le verifiche documentali hanno ricompreso anche le fasi di esecuzione finale e di collaudo.

In particolare, è stato verificato:

- il rispetto delle norme in tema di “*in house providing*” (in caso di affidamenti a soggetti in house);

- il rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Gli esiti dei controlli sono stati registrati in apposite check list.

Risultati principali e tipi di errori riscontrati nell'attività di controllo documentale.

Nell'anno contabile di riferimento, l'attività di controllo documentale è intervenuta prima della certificazione della spesa, consentendo di escludere eventuali spese che presentavano profili di inammissibilità, ovvero, nel caso di “Acquisizione di beni e servizi/realizzazione di opere e lavori pubblici”, in presenza di violazione della normativa sugli appalti, si è potuto certificare la spesa già al netto delle rettifiche forfettarie applicate dal controllore. Non sono state rilevate particolari criticità relativamente alle spese rendicontate da parte dei beneficiari.

Il monitoraggio periodico effettuato da Finpiemonte al fine di individuare le imprese interessate da scioglimento, liquidazione e altre procedure concorsuali ha consentito di accertare alcune irregolarità connesse alla violazione del principio di stabilità delle operazioni a seguito dello stato di scioglimento e liquidazione dichiarato dai seguenti beneficiari:

i) progetto codice 0313000010 –Beneficiario (...). È stata disposta la revoca totale dell'agevolazione per l'importo di euro 170.873,60 e si è provveduto ad attivare la procedura di riscossione coattiva. È stata inoltre effettuata la segnalazione all'OLAF tramite IMS (ERDF/IT/PIE/2021/91664);



ii) progetto codice 0335000076 -Beneficiario (...). E' stata disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 per l'importo di euro 3.909,59 e, a seguito del mancato recupero delle somme, è stata richiesta l'attivazione della procedura di recupero coattivo;

iii) progetto codice 0335000286 -Beneficiario (...). È stata disposta la revoca dell'agevolazione per l'importo di euro 5.000,00. La somma è stata totalmente recuperata;

iv) progetto codice 0335000603 -Beneficiario (...). È stata disposta la revoca dell'agevolazione per l'importo di euro 4.041,25. La somma è stata totalmente recuperata;

v) progetto codice 0344000099 -Beneficiario (...). È stata disposta la revoca dell'agevolazione per l'importo di euro 4.539,73. La somma è stata totalmente recuperata.

In riferimento agli affidamenti *in house providing* non è stata applicata alcuna rettifica, in quanto ritenuti legittimi ai sensi degli artt. 5 e 192 del codice dei contratti.

Per quanto concerne le procedure di appalto, sono state rilevate irregolarità riconducibili alle seguenti fattispecie:

1) mancata o incompleta verifica dei requisiti *ex art.* 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all'aggiudicatario;

2) violazione del principio di rotazione previsto all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3) assenza nei documenti di gara della espressa motivazione a giustificazione della mancata suddivisione in lotti, come prescritto dall'art. 51 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4) frazionamento artificioso degli affidamenti in violazione del disposto di cui all'art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

5) inadeguatezza del termine concesso per la presentazione delle offerte.

Per le irregolarità indicate ai punti da 1) a 4) la spesa irregolare è stata esclusa dalla certificazione di spesa.

L'irregolarità di cui al punto 5) -relativa ad un affidamento connesso ad un progetto ricadente nell'Azione "Emergenza sanitaria Covid 19"- ha comportato la mancata validazione dell'intero importo dell'affidamento oggetto della contestazione (circa 35.500,00 euro). Anche in tal caso il controllo, essendo intervenuto prima della

certificazione della spesa, ha consentito di escludere l'importo irregolare dalla spesa certificata.

L'Amministrazione ha riferito sugli esiti dell'attività di controllo documentale dai quali emerge che non sono emersi errori di tipo sistematico.

Anche per quanto concerne le verifiche di cui al punto B) (*in loco*), il campionamento effettuato, relativamente alle operazioni di cui ai punti sopra descritti, ha previsto come universo le operazioni che hanno registrato un avanzamento di spesa certificata nell'anno contabile in corso e riportate nella tabella seguente:

Asse	Tipo operazione	Spesa certificata nell'anno contabile 2020/2021	N. operazioni
I-III-IV	Erogazione di agevolazioni a unità produttive e soggetti diversi da unità produttive	71.502.815,49	1.072
I-II-III-VII	Acquisizione di beni e servizi	52.936.712,11	53
II-IV-V-VI	Realizzazione di opere e lavori pubblici	15.877.505,66	46
I-III	Strumenti finanziari	36.000.000,00	4
	Totale complessivo	176.317.033,26	1.175

L'estrazione del campione è avvenuta ad agosto 2021 ed è stata formalizzata in apposito verbale. Il campione che ne è emerso è il seguente:

Asse	Tipo operazione	Spesa certificata nell'anno contabile 2020/2021	N. operazioni
I-III-IV	Erogazione di agevolazioni a unità produttive e soggetti diversi da unità produttive	11.194.292,66	208
I-II-III-VII	Acquisizione di beni e servizi	7.455.816,74	7
II-IV-V-VI	Realizzazione di opere e lavori pubblici	3.005.630,40	7
III	Strumenti finanziari	31.000.000,00	2
	Totale complessivo	52.655.739,80	224

Per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare la pandemia da Covid-19, non è stato sempre possibile effettuare visite *in loco* e, pertanto, sono state individuate modalità alternative ed equivalenti.

Tali verifiche sono state realizzate nel modo che segue:

1) *Operazioni -Strumenti finanziari.*

Le operazioni estratte per le verifiche sul posto sono state le seguenti:

N.	Asse	Codice Progetto	Descrizione Tipo Operazione	Titolo Progetto	Spesa certificata nell'anno contabile 2020/20201
1	III	A19_2020_FCG_PIEM	Strumenti finanziari	Fondo Centrale di Garanzia - Sezione speciale Piemonte	16.000.000,00
2	III	A19_2018_ATTRAZ_INVEST	Strumenti finanziari	FONDO ATTRAZIONE INVESTIMENTI	15.000.000,00
				Totale	31.000.000,00

Per tali operazioni sono state verificate la conformità con gli elementi degli accordi di finanziamento, fra cui: attuazione del programma di attività inclusa la leva; monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione degli investimenti anche a livello dei destinatari finali, dei requisiti di audit e della pista di controllo; attuazione della strategia di investimento (esempio: prodotti, destinatari finali, combinazione con sovvenzioni).

Nell'ambito della visita *in loco* è stata esaminata la documentazione di varie istanze presentate dai percettori al fine di seguire l'iter di lavoro e verificare la corrispondenza delle attività con le prescrizioni dell'accordo di finanziamento.

L'attività di controllo non ha rilevato irregolarità.

2) Operazioni -Erogazione di aiuti sotto forma di sovvenzioni che vedono il coinvolgimento dell'organismo intermedio Finpiemonte.

Ha riguardato 205 progetti per complessivi euro 11.026.292,66 di spesa certificata nell'anno contabile 2020/2021.

Le verifiche *in loco*, attraverso la modalità telematica, sono state precedute da una fase di raccolta e analisi di tutta la documentazione relativa a ciascuna operazione, necessaria ai fini delle verifiche normative, amministrativo-contabili e tecniche.

Nello specifico:

- è stata effettuata la verifica dei requisiti di ammissibilità al bando attraverso il controllo puntuale della dimensione di impresa e del requisito di "impresa non in difficoltà" al momento della concessione;
- è stata verificata tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni di spesa oggetto di controllo per l'anno contabile 2020-2021, già acquisite;
- è stato richiesto al beneficiario di inviare tramite posta certificata documentazione fotografica e/o altro materiale atti a dimostrare: il rispetto degli obblighi di pubblicità

previsti all'All. 12 del Reg. (UE) 1303/2013; la presenza dei beni finanziati (a titolo di esempio: impianti, macchinari, attrezzature, laboratori di ricerca, prototipi...); la presenza del fascicolo cartaceo di progetto.

A conclusione di questa prima fase, con ciascun beneficiario campionato è stata organizzata una videoconferenza allo scopo di concludere il controllo, chiarendo eventuali aspetti emersi durante la verifica desk e per visualizzare gli originali delle fatture rendicontate (la verifica video ha sostituito l'annullo delle fatture originali da parte del controllore).

Sono state accertate irregolarità per complessivi euro 41.228,04 dovute in prevalenza a -spese del personale non ammissibili e relativo ricalcolo spese generali forfettarie-.

3) Operazioni -Erogazione di aiuti sotto forma di sovvenzioni (gestite dall'AdG).

I progetti controllati in loco sono i seguenti:

N.	Asse	Codice Progetto	Procedura attivazione	Beneficiario	Spesa certificata nell'anno contabile 2020/2021
1	I	A19_2019_CSP750	I.1B.1.2 - BANDO CLUSTER 2014/2020	CITTA STUDI BIELLA SPA	40.000,00
2	I	A19_2019_CSP742	I.1B.1.2 - BANDO CLUSTER 2014/2020	BIOINDUSTRY PARK DEL CANAVESE SPA	60.000,00
3	I	A19_2019_CSP749	I.1B.1.2 - BANDO CLUSTER 2014/2020	M.I.A.C. SCPA	68.000,00
Totale					168.000,00

4) Operazioni -Acquisizione di beni e servizi/realizzazione di opere e lavori pubblici.

Ha riguardato 14 progetti per complessivi euro 10.461.447,14 di spesa certificata nell'anno contabile 2020/2021. I controlli effettuati dalle strutture competenti hanno riguardato, da un lato, la verifica dell'ammissibilità della spesa e, dall'altro, la verifica della regolarità delle procedure ad evidenza pubblica adottate dai beneficiari per la selezione degli operatori economici.

Risultati principali e tipi di errori riscontrati in loco.

L'attività di controllo ha rilevato irregolarità di importo esiguo relativamente ai controlli sulla spesa delle operazioni ricadenti nei regimi di aiuto. Nessuna irregolarità è stata accertata con riferimento alle verifiche sulle procedure di gara.

Conclusioni tratte dai controlli di primo livello.

Dalla relazione dei controlli di primo livello si rileva che gli esiti dell'attività di controllo non hanno fatto emergere errori di tipo sistematico.

Relativamente alla spesa rendicontata dai beneficiari le irregolarità rilevate sono di importo marginale e sono da ricondurre principalmente ad errate imputazioni dei dati o ad errori di calcolo relativi soprattutto alle spese di personale calcolate a costi standard; solo un'irregolarità è dovuta al controllo del dimensionamento di impresa.

Con riferimento alle procedure di gara, dai controlli svolti, non sono emerse irregolarità con impatto finanziario.

Per quanto concerne i **controlli di secondo livello**, la Direzione competente in materia di POR FESR ha inoltre trasmesso la sintesi della Relazione Annuale di Controllo alla data di marzo 2022. Le attività svolte dall'Autorità di Audit si sono esplicitate in: audit di sistema, audit sulle operazioni, audit dei conti.

- L'audit di sistema ha interessato l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione, l'Organismo intermedio Finpiemonte S.p.A., l'Organismo intermedio Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) -Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DIGIAI). A seguito delle verifiche svolte, l'Autorità di Audit ha potuto constatare la sostanziale efficacia del Sistema di Gestione e Controllo relativo al FESR. A seguito della conclusione di tutti gli Audit di sistema, compreso quello relativo all'Organismo Intermedio MISE, l'Autorità di Audit ha inteso definire il livello del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo come alto, con un livello di confidenza del 60%.
- L'audit sulle operazioni ha riguardato un importo pari ad euro 92.303.034,93 di spesa certificata nel periodo contabile dal 01/07/2020 al 30/06/2021.

In merito agli Audit delle operazioni effettuati sulle spese certificate, si fa presente quanto segue:

- non sono stati rilevati casi di frode o frode sospetta nel caso dell'attività di Audit;
- non sono emerse criticità significative;
- non sono stati rilevati errori di carattere sistematico.

Da quanto sopra riportato e tenuto conto degli esiti dell'audit di sistema si può dedurre che l'affidabilità dell'intero sistema di gestione e controllo, anche se suscettibile di miglioramenti, non risulta compromessa.

- L'audit dei conti, infine, ha messo in evidenza che i conti forniscono un quadro fedele e veritiero; le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

Infine, si rileva che, per quanto riguarda il POR FESR, la Regione ha comunicato che la Commissione e la Corte dei conti europea non hanno svolto nel corso dell'esercizio 2021 attività di audit.

5. Le irregolarità, le frodi e le decertificazioni nei POR FSE e FESR

Nei Regolamenti Comunitari, già a partire dal Reg. n. 1681 del 1994, è previsto l'obbligo delle comunicazioni alla Commissione da parte degli Stati membri per le irregolarità e frodi individuate nel trimestre successivo, superiori ai 10.000,00 euro (originariamente erano euro 4.000,00); con l'ausilio del sistema conoscitivo SIDIF, attualmente in uso presso la Sezione Affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, questa Sezione regionale di controllo ha la possibilità di accedere ad una banca integrata con il sistema informativo IMS (Irregularities Management System) dell'Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF).

Con riferimento al **POR FSE**, è stato rilevato il caso OLAF n. 69586/2019 (attualmente chiuso) relativo alla programmazione 2014-2020 inerente ad una irregolarità per un importo di euro 65.516,80. Tale importo è stato decertificato e l'Amministrazione ha già riscontrato in merito alle iniziative intraprese in sede di giudizio di parifica sul rendiconto 2020.

Infine, per quanto concerne la programmazione **POR FESR**, sono state riscontrate le seguenti irregolarità sopra soglia relativamente alla programmazione 2014-2020:



Anno OLAF	N. caso OLAF	Stato IMS	Fondo	Tipologia	Periodo di Programmazione	Totale Irregolarità	Totale Recupero	Totale da Recuperare	Note Autorità di gestione
2021	91664	Aperto	FESR	IRREGOLARITA'	2014-2020	170.873,60	0,00	170.873,60	L'impresa ha beneficiato di un contributo per un progetto di ricerca industriale finalizzato a realizzare un prototipo di una macchina per il recupero e il riciclo di metalli usati. Il progetto è stato realizzato correttamente, ma la soluzione messa a punto non ha incontrato il favore del mercato (secondo il beneficiario i motivi sono da ricondurre al crollo del prezzo dei metalli avvenuto nel 2020 e alla pandemia), per cui l'impresa è stata posta in liquidazione. Si è pertanto concretizzata la fattispecie di violazione del principio di stabilità dell'operazione. In data 24/11/2020 è stata disposta la revoca dell'agevolazione. In data 11/01/2021 il legale rappresentante dell'impresa ha avanzato una richiesta di rientro rateale di 500 euro mensili. Finpiemonte in data 09/03/2021 ha comunicato il respingimento della richiesta in quanto, data la sproporzione tra debito e rata, avrebbe comportato un dilazionamento inaccettabile. Perdurante il mancato pagamento, in data 14/04/2021 Finpiemonte si è costituita in mora ex art. 1219 del codice civile. In data 02/08/2021 prot. 21-63368 la posizione è stata segnalata alla Procura della Corte dei Conti per danno erariale. E' stata avviata altresì la procedura di recupero coattivo.
2021	96386	Chiuso	FESR	IRREGOLARITA'	2014-2020	80.000,00	80.000,00	0,00	Violazione disposizione del bando (superamento della percentuale massima di scostamento tra spesa rendicontata e spesa ammessa in fase di concessione. Con D.D. n. 182/A2001C/2021 del 2/8/2021 è stata disposta la revoca del contributo erogato pari a euro 80.314,19. In data 21/12/2021 l'azienda, tramite bonifico, ha provveduto alla restituzione della totalità dell'importo irregolare comprensivo di interessi.
TOTALE						250.873,60	80.000,00	170.873,60	

Fonte: Regione Piemonte

In sede istruttoria è stato richiesto, con riferimento al POR FESR -programmazione 2007-2013- di precisare se rispetto a quanto comunicato l'anno precedente in sede di parifica sul rendiconto 2020, sono state recuperati i relativi importi, relazionando in merito.

La Regione ha trasmesso una tabella di sintesi con l'aggiornamento dello stato dei recuperi alla data del 11 aprile 2022 dalla quale si rileva che poco è cambiato in termini di recuperi relativamente ai casi OLAF già oggetto di istruttoria in sede del Giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, considerato che risultano ancora da recuperare euro 2.722.405,57, in gran parte a causa di procedure fallimentari in atto.

Le ulteriori informazioni comunicate evidenziano una situazione di lento, parziale e difficile ristoro delle somme relative alla programmazione POR FESR 2007-2013, facendo emergere in modo evidente la difficoltà di recupero, anche nei casi nei quali siano state stipulate fidejussioni, garanzie non più escutibili, anche per il fallimento delle relative società.

Infine, per quanto concerne la programmazione FESR 2014-2020, le irregolarità sotto soglia presentano in alcuni casi valori modesti in altri casi sono già state escluse dalla certificazione della spesa.

Nella tabella che segue sono state indicate le decertificazioni effettuate nell'anno contabile 2020/2021 con le rispettive note e stato avanzamento dei recuperi:

Asse	Codice progetto	Motivazioni	Autorità controllante	Sopra soglia (SI/NO)	Importo decertificato	Recupero	Data ultimo_Rec	Note
I	0312000077	Spese personale non ammissibili	Finpiemonte	NO	1.104,00	1.104,00	26/08/2020	
I	0312000086	Spese personale non ammissibili	Finpiemonte	NO	3.228,14	3.228,14	11/08/2020	
II	A19_2017_PmrPFESRConM	Nota Ares (2019)7766978 del 17/12/2019 - limitazione subappalti	AdA	SI	660.808,51	-	-	La rettifica è stata applicata in ottemperanza alle contestazioni di cui alla nota ARES (2019)7766978-17/12/2019, inerenti alla non conformità della normativa nazionale (D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 163/2006) in materia di limitazione ingiustificato del subappalto rispetto alla Direttiva 2014/24/UE. In attuazione di un'espressa facoltà prevista nella nota Ares sopra citata, tenuto conto della natura pubblica dei beneficiari interessati e della circostanza che questi ultimi hanno rispettato il diritto nazionale, non sussistono i presupposti per procedere ad una decurtazione del contributo loro spettante, di cui si farà carico la quota di cofinanziamento nazionale.
VI	A19_POR-FESR-2014-2020_2018_FD5657	Nota Ares (2019)7766978 del 17/12/2019 - limitazione subappalti	AdA	NO	12.667,87	-	-	
VI	A19_POR-FESR-2014-2020_2018_FD5659	Nota Ares (2019)7766978 del 17/12/2019 - limitazione subappalti	AdA	NO	15.322,74	-	-	
VI	A19_POR-FESR-2014-2020_2018_FD5764	Nota Ares (2019)7766978 del 17/12/2019 - limitazione subappalti	AdA	NO	5.861,09	-	-	
III	0335000286	Principio di stabilità delle operazioni	Finpiemonte	NO	5.000,00	5.000,00	18/12/2020	
III	0335000603	Principio di stabilità delle operazioni	Finpiemonte	NO	4.041,25	4.041,25	13/01/2021	
I	0309000004	Spese non connesse al progetto	Finpiemonte	NO	691,27	691,27	22/02/2021	
I	0309000017	Spese del personale non ammissibili	Finpiemonte	NO	1.403,12	1.403,12	09/04/2021	
I	0309000029	Spese del personale non ammissibili	Finpiemonte	NO	526,98	526,98	26/02/2021	
I	0309000039	Spese del personale non ammissibili	Finpiemonte	NO	3.643,80	3.643,80	17/02/2021	
I	0309000040	Spese del personale non ammissibili	Finpiemonte	NO	2.415,49	2.415,49	08/03/2021	
I	0312000045	Spese del personale non ammissibili	Finpiemonte	NO	1.500,75	1.500,75	06/04/2021	
I	0313000088	Irregolarità rilevata in sede di controlli di I livello.	Finpiemonte	NO	3.880,72	3.880,72	09/04/2021	
I	0313000113	Spese del personale non ammissibili	Finpiemonte	NO	2.087,25	2.087,25	17/02/2021	
III	0344000099	Principio di stabilità delle operazioni	Finpiemonte	NO	4.539,73	4.539,73	28/12/2020	
IV	030701016C	Progetto non completato/non conforme	Finpiemonte	NO	1.752,17	1.752,17	19/02/2021	
II	A19_2017_PAGOPA-SANITA'	Emissione nota di credito a storno dei costi sostenuti	AdG	NO	1.343,67	1.344,67	-	Disposta la restituzione da parte di CSI

		da parte del beneficiario						
III	A19_2018_EMPOWERMENT	Decertificazione per rimodulazione finanziaria dello strumento finanziario	AdG	NO	1.750.000,00	-	-	Disposta la restituzione da parte di Finpiemonte s.p.a. delle somme versate per la costituzione dello strumento finanziario
III	A19_2018_INNOVAZIONE_SOCIALE	Decertificazione per rimodulazione finanziaria dello strumento finanziario	AdG	NO	1.250.000,00	-	-	Disposta la restituzione da parte di Finpiemonte s.p.a. delle somme versate per la costituzione dello strumento finanziario

Fonte: Regione Piemonte

In relazione agli importi relativi ad euro 660.808,51, euro 12.667,87, euro 15.322,74, euro 5.861,09 è stato richiesto di relazionare in merito a tali contestazioni e le motivazioni per cui: *“non sussistono i presupposti per procedere ad una decurtazione del contributo loro spettante, di cui si farà carico la quota di cofinanziamento nazionale”*.

In relazione agli importi di euro 1.750.000,00 ed euro 1.250.000,00 con motivazione: *“Disposta la restituzione da parte di Finpiemonte s.p.a. delle somme versate per la costituzione dello strumento finanziario”*, è stato richiesto di precisare se tali importi decertificati sono stati acquisiti nel bilancio della Regione Piemonte e se manterranno la destinazione nell’ambito delle finalità del POR FESR 2014-2020.

La Regione ha comunicato che in relazione ai quattro importi: euro 660.808,51, euro 12.667,87, euro 15.322,74, euro 5.861,09, con nota Ares (2019)7810415 del 19/12/2019 CE-DG REGIO, la Commissione Europea ha contestato alle Autorità di Gestione italiane dei Programmi cofinanziati dai fondi FESR e FSE la legittimità dell’applicazione della norma di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. Codice Appalti), limitatamente alla prescrizione relativa alla soglia forfettaria in termini percentuali (30% o 40%) all’utilizzo del subappalto nelle procedure di affidamento disciplinate dal medesimo decreto. E’ stato pertanto necessario procedere alla quantificazione degli importi ritenuti irregolari dalla Commissione, che sono stati oggetto di correzione.

Con nota Ares (2020)4160967 del 7/8/2020 (trasmessa in Allegato), la CE precisa che, nell’analisi della possibilità di imporre rettifiche finanziarie per l’irregolarità consistente nell’applicazione del limite nazionale del subappalto in violazione della direttiva 2014/24/UE, vanno distinti due livelli: le rettifiche finanziarie a carico dell’Italia effettuate dalla Commissione a norma degli articoli 144 e 145 del regolamento (UE) n.

1303/2013 e le rettifiche finanziarie a carico dei beneficiari effettuate a norma dell'articolo 143 dello stesso regolamento.

Il recupero dell'indebito vantaggio a carico degli Stati membri, a norma dell'articolo 144 di detto regolamento, è disciplinato dal diritto dell'Unione in quanto questione tra la Commissione e lo Stato membro interessato, mentre il recupero dell'indebito vantaggio a carico dei beneficiari o di altre entità a norma dell'articolo 143 dello stesso regolamento può dipendere da considerazioni di diritto nazionale, anche in relazione alla natura dei beneficiari interessati (Organismi statali, autorità decentrate o singoli) e al rispetto del diritto nazionale. Pertanto, la possibilità che la Commissione imponga una rettifica finanziaria nei confronti dell'Italia non comporta necessariamente l'obbligo o la possibilità di trattenere o recuperare fondi a livello nazionale. Spetta allo Stato membro valutare questo aspetto e prendere le decisioni conseguenti.

Tenuto conto della natura pubblica dei beneficiari interessati e della circostanza che questi ultimi hanno rispettato il diritto nazionale, la Regione ritiene di non procedere ad una decurtazione del contributo loro spettante, di cui si farà carico la quota di cofinanziamento nazionale.

La Sezione concorda con la legittimità del comportamento adottato in quanto la decisione assunta è in linea con il diritto nazionale.

In relazione alla decertificazione del Fondo "Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili" l'Amministrazione conferma l'avvenuto incasso della somma di euro 1.250.000,00 a valere sugli accertamenti di cui alla determinazione 385/A1912A/2021 (ordinativi di incasso n. 4655 - 4656 - 4664 -10900-100901).

Gli importi rientrati sono destinati nell'ambito delle finalità del POR FESR 2014/2020. In particolare l'accertamento delle risorse comunitarie e statali rientrate sono state vincolate a parte degli impegni di spesa destinati alla Sanità attraverso appositi capitoli destinati al riutilizzo dei Fondi: capitolo 147230 (FESR) e capitolo 147232 (Stato).

Con riferimento al Fondo Empowerment, a seguito dei provvedimenti assunti con D.D. n. 411/A2107/2021 del 24/12/2021, è in corso l'iter per portare a compimento la

restituzione del fondo. Dopo avere disposto, infatti, l'accertamento della somma di euro 1.750.000,00 si è reso necessario approfondire la modalità di restituzione medesima.

Tale iter è curato dal Settore “Promozione Internazionale” della Direzione “Coordinamento Politiche, Fondi europei, Turismo e Sport” in qualità di responsabile della misura.

Si prende atto di quanto comunicato, riservandosi ulteriori valutazioni al completamento dell'iter in relazione all'importo di euro 1.750.000,00.

Conclusioni

Nell'ambito dell'istruttoria relativa ai Fondi europei è proseguita l'attività di analisi degli interventi riconducibili alla politica comunitaria di coesione socio-economica; nella presente relazione sono stati presi in considerazione i risultati realizzati nell'attuazione dei principali programmi regionali, riferiti al periodo di **programmazione 2014-2020**, relativi al POR FSE e FESR.

Le risorse assegnate alla Regione Piemonte, nell'ambito di tale programmazione per l'obiettivo “Investimenti per la crescita e l'occupazione”, ammontano all'importo complessivo di euro 1.838.134.740,00 relativamente al FSE per euro 872.290.000,00 e al FESR per euro 965.844.740,00.

In tale contesto, un forte impatto nell'utilizzo delle risorse ha avuto l'emergenza epidemiologica per Covid-19, che ha richiesto una riprogrammazione della spesa di ciascun fondo, al fine di mitigare gli effetti disastrosi che ne sono derivati nel settore sanitario, sociale ed economico.

In particolare, di seguito, per ogni singolo programma, si rappresentano i risultati raggiunti e le criticità rilevate.

Per quanto concerne il programma **POR FSE**, l'avanzamento del programma al 31/12/2021 mostra una capacità di spesa pari al 96,74% ed una capacità di impegno pari al 109,07%.

Dal confronto con il dato relativo alle 13 Regioni più sviluppate (Monitoraggio politiche di coesione situazione al 31/12/2021), la capacità di impegno, pari al 109,07%, pone la

Regione Piemonte sopra la soglia scaturente dal dato aggregato delle Regioni, pari al 100,19%; anche per quanto riguarda la capacità di spesa, il dato aggregato delle Regioni più sviluppate è pari al 77,50 % ed il dato della Regione Piemonte, pari al 96,74%, la pone notevolmente sopra tale soglia.

Le spese certificate alla UE al 31/12/2021, cumulate dall'avvio della programmazione 2014-2020, sono pari a circa il 76%, prevedendo altresì l'utilizzo di risorse in *overbooking*. In riferimento, inoltre, al sistema di gestione e controllo, non risultano segnalazioni di frodi, gli esiti dei controlli di primo e secondo livello hanno rilevato l'assenza di irregolarità; il caso OLAF n. 69586/2019, relativo ad una irregolarità dell'importo di euro 65.516,80, è attualmente chiuso; tale importo è stato decertificato e l'Amministrazione ha già dato riscontro in merito alle iniziative intraprese in sede di giudizio di parifica sul rendiconto 2020.

In riferimento, invece, al **POR FESR**, l'avanzamento al 31/12/2021 mostra una capacità di spesa pari al 55,48% ed una capacità di impegno pari al 79,97%. Tali dati sono lievemente difforni da quanto estrapolato nel -Monitoraggio politiche di coesione situazione al 31/12/2021-.

Per quanto riguarda la capacità di spesa, il dato aggregato delle Regioni più sviluppate è pari al 63,52% e il dato della Regione Piemonte, estrapolato da tale monitoraggio è pari al 54,44%, ponendola sotto a tale soglia.

In merito alla capacità di impegno, il dato aggregato delle Regioni più sviluppate è pari al 93,46% e il dato della Regione Piemonte, pari al 75,83%, estrapolato da tale monitoraggio, la pone in maniera significativa al di sotto di tale soglia.

Anche il FESR ha fatto ricorso all'utilizzo di risorse in *overbooking*; la spesa certificata cumulata dall'avvio della programmazione 2014-2020, pari a circa il 49% al 31/12/2021, evidenzia gli importi bassi che caratterizzano tale programmazione: una spesa in forte rallentamento, considerato che il termine per la chiusura della rendicontazione, 31/12/2023, è ormai prossimo.

Le stesse risorse riprogrammate a seguito dell'emergenza Covid-19 presentano valori di spesa certificata limitati:

- *Misura Emergenza Covid -Asse I*: su una dotazione complessiva di euro 160.000.000,00 la spesa certificata è pari a circa il 24% relativamente alla prima tranche di euro 40.000.000,00; risulta altresì che nel corso del 2021 non sono stati certificati altri importi su una dotazione complessiva di 160 milioni di euro, a causa anche dell'effettiva assegnazione e/o della fase di completamento dell'*iter* relativo ai restanti euro 120 milioni, avvenuta nel corso dell'esercizio 2022.

Si sottolinea, in modo critico, che nell'assegnazione dei primi 40 milioni di euro si è proceduto non attraverso un riparto generalizzato tra tutte le aziende, come è avvenuto nel corso dell'esercizio 2022, ma soddisfacendo le richieste solo di tre soggetti, a fronte di molti altri che avevano fatto la domanda, in quanto le domande di contributo, pervenute successivamente, eccedevano il limite della dotazione, con ciò adottando un criterio totalmente irrazionale;

- *Misura V-IR -Asse I*: a fronte di euro 1.000.000,00 programmati sono stati certificati euro 51.480,00;
- *Interventi a supporto delle imprese -Asse III*: su una dotazione complessiva di euro 64.000.000,00 la spesa certificata è pari al 50%.

Sotto il profilo dei controlli, dall'analisi dei dati si rileva che sono state rilevate irregolarità. Sono state riscontrate due irregolarità **sopra soglia**, in particolare, trattasi di:

- Caso OLAF n. 91664/2021, per un importo irregolare di 170.873,60 euro.
- Caso OLAF n. 96386/2021 per un importo irregolare di 80.000,00 euro.

Nel primo caso è stata avviata la procedura di recupero coattivo, per il secondo caso l'Amministrazione ha provveduto al recupero.

Le irregolarità **sotto soglia** presentano in alcuni casi valori modesti, in altri casi sono state escluse dalla certificazione della spesa; per alcune casistiche la Sezione ha chiesto alla Regione di spiegare i mancati recuperi e le procedure attuate per ristorare l'Erario, come meglio esplicitato nel corpo della presente relazione.

Per il POR FESR si evidenzia, inoltre, che relativamente **alla programmazione 2007-2013** l'Amministrazione sta procedendo a rilento al recupero di oltre 2,7 milioni di euro, collegati in gran parte a procedure fallimentari in atto; le recenti informazioni comunicate evidenziano una situazione di lento, parziale e difficile ristoro delle somme relative alla



programmazione POR FESR 2007-2013, facendo emergere in modo evidente la difficoltà di recupero, anche nei casi nei quali siano state stipulate fideiussioni, garanzie non più esecutibili, anche per il fallimento delle relative società.

Si raccomanda per tali fondi una costante azione di vigilanza al fine di intraprendere tutte le azioni utili al recupero per il ristoro delle risorse erariali.

Un breve cenno, infine, viene dato nella relazione alla nuova **programmazione 2021-2027**, le cui proposte dei POR relative al FSE Plus e FESR sono state trasmesse alla Commissione Europea nel mese di aprile 2022.

Su tali nuove programmazioni, partite in ritardo, si evidenzia come sia fondamentale un sistema sinergico di controlli che permettano un adeguato, razionale ed efficiente utilizzo delle risorse dell'Unione, con effetti complementari anche con il piano di ripresa europeo denominato Next generation EU (NGEU), all'interno del quale si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

II. IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. Introduzione

La Regione Piemonte, nel rispetto della Legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, esercita le funzioni di indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale.

Come già si è avuto modo di evidenziare nelle precedenti relazioni di parifica, per *“Trasporto Pubblico Locale (TPL) si intende l’insieme dei sistemi di trasporto pubblico che consente all’individuo l’esercizio del “diritto alla mobilità” su scala locale. In quanto servizio pubblico è destinato al soddisfacimento di esigenze di ordine collettivo e, perciò, istituito ed organizzato dai pubblici poteri in modo tale da assicurarne l’esplicazione in termini di doverosità e nel rispetto dei principi di universalità, continuità e qualità gestionale. Per questa ragione, il trasporto pubblico, offerto a condizioni accessibili a tutti, deve essere uno strumento volto a garantire la piena mobilità delle persone, neutralizzando le disparità economiche e garantendo uguali opportunità anche a coloro che non possono sostenere il costo della mobilità privata per soddisfare le esigenze quotidiane”*.

“Il TPL costituisce, quindi, un settore strategico fondamentale sotto il profilo economico, sociale e produttivo della Regione e riveste particolare interesse in relazione all’ammontare delle risorse pubbliche che vengono destinate al finanziamento dello stesso e gestite nell’ambito del bilancio regionale”.

Posto quanto sopra, si ricorda che in occasione della precedente relazione di parifica (Deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI) si è dato atto di come l’anno 2020 sia stato caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha avuto un effetto dirompente sui servizi di TPL sia per via dei provvedimenti nazionali e regionali di limitazione della circolazione delle persone sia per la necessità di garantire tutte le misure indispensabili per il contenimento del contagio. Tali fattori hanno comportato l’esigenza di provvedere ad una consistente riprogrammazione dei servizi da parte dei gestori di TPL con un rilevante impatto di tipo organizzativo e finanziario. Tali criticità si sono

confermate anche nell'anno 2021 per via del protrarsi dell'emergenza sanitaria, tuttora non definitivamente superata.

L'analisi della gestione delle risorse finanziarie, sia proprie che statali, comprese quelle assegnate per fronteggiare gli effetti negativi sui bilanci delle aziende di trasporto derivanti dall'emergenza epidemiologica, ha confermato come la stessa sia stata connotata da canoni di certezza, stabilità e puntualità sia nell'assunzione degli impegni sia nel trasferimento delle risorse all'Agenzia e da questa alle aziende di trasporto.

Positivo il giudizio anche sull'attività di controllo, monitoraggio e vigilanza intestata alla Regione. In particolare, la modifica apportata agli articoli 18 e 19 della L.R. n. 1/2000 ha permesso di definire in maniera più puntuale i compiti di vigilanza e controllo incardinati in capo alla Regione rispetto a quelli previsti a carico degli enti affidanti (in particolare AMP), permettendo di superare alcune perplessità avanzate da questa Sezione nei precedenti giudizi di parifica (in particolare rendiconti 2017 e 2018) in merito alla apparente sovrapposizione delle relative competenze.

Inoltre, si è valutato positivamente l'avvio delle iniziative di raccolta dei dati di mobilità, utili al miglioramento del servizio offerto, la cui ultima rilevazione risaliva al 2013.

Di contro, con riferimento all'attività di programmazione generale e regolazione del servizio svolta dalla Regione, sono state confermate, così come già rilevate in occasione della precedente parifica, alcune criticità correlate a possibili ritardi nella realizzazione delle fasi programmate. Tuttavia, anche su questo aspetto, non si è potuto non tenere conto degli effetti della pandemia che ha comportato l'esigenza di concentrare tutte le risorse disponibili, umane, strumentali e finanziarie, al fine di fronteggiarne gli effetti, rallentando così la realizzazione del processo di programmazione.

In continuità con le precedenti relazioni di parifica, in questa sede si cercherà, dopo una breve sintesi della normativa di riferimento e l'indicazione dei soggetti attuatori, di fornire un quadro complessivo aggiornato al 2021 della programmazione e dell'assetto del servizio, delle risorse impiegate per il suo finanziamento e delle funzioni di controllo e monitoraggio.

2. Quadro normativo

L'ordinamento giuridico europeo (Regolamento (CE) 1370/2007 art. 2, lett. a) definisce il «trasporto pubblico di passeggeri» come servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa. In quanto “servizio d’interesse economico generale” i relativi gestori sono soggetti a specifici obblighi di pubblico servizio “compensati” con diritti di esclusiva e/o con compensazioni finanziarie da concedere tramite lo strumento del contratto di servizio.

Nell'ordinamento giuridico italiano il settore dei trasporti pubblici è stato coinvolto da una importante riforma, avvenuta con il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 in attuazione della legge n. 59 del 1997, che ha condotto alla regionalizzazione del settore con attribuzione alle Regioni ed agli Enti Locali di importanti funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale e con la previsione di una netta separazione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da quella della gestione vera e propria del servizio. Invero, in relazione all’aspetto programmatico e di controllo, alle Regioni è stata attribuita l’adozione di una serie di atti programmatici ed operativi ai fini della organizzazione del settore, tra cui la regolamentazione dei “servizi minimi”, definiti come quelli qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni. In riferimento all’aspetto gestorio, è stato ridisegnato l’assetto organizzativo dei servizi, adottando gli strumenti della gara e del contratto di servizio, rispettivamente, per la scelta del gestore e per la successiva regolazione dei rapporti tra l’ente affidante e il gestore stesso.

Il suddetto decreto legislativo è stato recepito dalla Regione Piemonte con la L.R. 04/01/2000 n. 1, recante “*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*”.

Infine, con l'articolo 16-bis del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), è stato istituito il *fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*.

In relazione a detto fondo con il D.L. 24/04/2017 n. 50 sono state introdotte ulteriori rilevanti novità normative. In particolare, sono stati disciplinati criteri di riparto della

contribuzione statale (Fondo FNT), che prevedono, da un lato, incentivi al fine di migliorare l'efficiamento del servizio e, dall'altro, disincentivi per favorire la liberalizzazione del mercato con l'adozione delle gare ad evidenza pubblica per tutti i servizi di trasporto locale e regionale, compresi quelli ferroviari, prevedendo comunque alcune eccezioni nel meccanismo di penalizzazione in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2017.

L'introduzione dei nuovi criteri di riparto del fondo, che avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dal 2020 (secondo le previsioni dell'articolo 47, comma 1, del Decreto Legge n. 124 del 2019), è stata ulteriormente prorogata dall'articolo 200, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 7 del D.L. n. 183 del 2020, che, nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che la ripartizione delle risorse per gli anni 2020 e 2021 avvenga applicando i criteri di riparto vigenti prima della "riforma" del fondo di cui al Decreto Legge n. 50 del 2017 (ossia con i criteri individuati dal DPCM 11 marzo 2013 come da ultimo modificato dal DPCM 26 maggio 2017).

In ultimo va evidenziato (come approfondito nello specifico paragrafo 6.2) che anche nel corso del 2021 sono state introdotte alcune specifiche disposizioni in materia di TPL al fine di mitigare gli effetti negativi sotto il profilo finanziario dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per l'approfondimento di tale normativa emergenziale, si rimanda a quanto riportato nella relazione di parifica relativa al rendiconto 2020, allegata alla deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI.

3. I soggetti

3.1 La Regione

La Regione conserva la primaria funzione di programmazione generale a medio e lungo termine e di attuazione delle scelte strategiche. Nei successivi paragrafi si darà conto delle attività connesse alla programmazione realizzate nel corso del 2021 dai competenti organi regionali, anche in sinergia con l'Agenzia della Mobilità Piemontese.



Come già evidenziato nelle precedenti relazioni di parifica, dagli atti programmatici assunti dalla Regione emerge come l'attività di programmazione debba essere improntata al ricorso alla *"governance nella sua declinazione orizzontale o verticale"*. Ciò si realizza, da un lato, rafforzando il coordinamento tra le varie strutture regionali al fine di realizzare programmi coerenti e condivisi, dall'altro, improntando la programmazione al principio di *"sussidiarietà"*, secondo il quale il livello di governo più vicino ai cittadini consente di interpretarne meglio i bisogni e le preferenze.

In capo alla Regione rimangono, inoltre, compiti di gestione e regolazione delle risorse distribuite in conseguenza delle scelte strategiche adottate, nonché funzioni di monitoraggio e controllo come disciplinate dalla L.R. n. 1 del 2000.

3.2 L'Agenzia della Mobilità Piemontese

L'Agenzia della Mobilità Piemontese⁵ (d'ora in poi AMP o Agenzia) è un consorzio tra enti costituito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04/01/2000 n. 1, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano. Con successive leggi regionali (L.R. 11 luglio 2011, n. 10, L.R. 27 gennaio 2015, n. 1 e L.R. 14 maggio 2015, n. 9) il ruolo dell'Agenzia è stato rafforzato, attribuendogli il ruolo di *"ente di governo"* e ampliando l'ambito di operatività del consorzio a tutto il territorio regionale.

L'AMP è, quindi, il consorzio che si occupa, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, dell'esercizio in forma obbligatoriamente associata di tutte le funzioni, trasferite o delegate, in materia di trasporto pubblico locale. Aderiscono a detta Agenzia, la Città metropolitana di Torino, le Province e i Comuni afferenti ai quattro bacini (in totale 61 enti locali).

L'art. 3 dello statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese prevede che la medesima eserciti le funzioni sopra indicate, con particolare riguardo:

⁵ La denominazione dell'originario consorzio (Agenzia della Mobilità Metropolitana) è stata, dapprima, modificata con L.R. n. 10 del 2011 e, poi, con L.R. n. 1 del 2015 in *"Agenzia della Mobilità Piemontese."*

- al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini⁶ e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale e, in particolare, con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- alla predisposizione dei bandi e alla gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali;
- alla gestione dei relativi contratti di servizio, alla vigilanza e ai poteri sanzionatori.

3.3 Altri soggetti coinvolti

Tra gli altri soggetti coinvolti nell'ambito del TPL occorre annoverare anche gli enti locali, in particolare, la Città Metropolitana di Torino, alla quale sono attribuite, dato il rilievo dell'ambito territoriale di competenza, ulteriori funzioni in materia di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale in coerenza con la programmazione regionale. Più in generale, gli enti locali, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 1/2000, possono proporre servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2 con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Infine, l'azione programmatoria, improntata ad una *governance* anche "verticale", necessita di un processo partecipato che richiede il coinvolgimento anche di "soggetti esterni" quali enti istituzionali, enti scientifici, parti economiche e parti sociali.

⁶ Con D.G.R. n. 17- 4134 del 12.07.2012, in applicazione dell'articolo 3 bis del D.L. n. 138 del 2011, il territorio regionale è stato suddiviso in quattro bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale dei servizi non ferroviari, così individuati:

- Bacino della provincia di Torino;
- Bacino della provincia di Cuneo;
- Bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e VCO;
- Bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria.

I servizi ferroviari fanno riferimento ad un unico bacino di mobilità, i cui servizi si estendono su più di uno dei quattro bacini di cui sopra.

4. L'attività di programmazione

L'art. 4 della L.R. n. 1 del 2000, rubricato *“Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione”*, annovera tra gli strumenti di programmazione, con cui la Regione esercita le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti e il Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale.

Di seguito si riporta una sintetica disamina di tali strumenti di programmazione, il cui contenuto è già stato oggetto di esame nella relazione di parifica al rendiconto 2019, con indicazione dello stato di avanzamento avvenuto nel corso dell'anno 2021.

4.1 Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (d'ora in poi PRMT)

Con D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018 la Regione Piemonte ha approvato il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 1 del 2001.

Come già illustrato nella relazione di parifica al rendiconto 2019, alla quale si rimanda per un'analisi più approfondita sui contenuti, il PRMT si configura come un piano strategico-integrato da attuare su un orizzonte temporale che pone al 2050 la realizzazione degli obiettivi prefissati.

I principali strumenti di attuazione del PRMT sono i *“piani di settore”* che, ai sensi dell'art. 4 comma 3-ter della L.R. n. 1 del 2000 (come modificata dalla L.R. n. 16 del 2016), *“(...) delineano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilità e dei trasporti (...)”*. Ai piani di settore, quindi, è affidato il compito di sviluppare le politiche di breve-medio periodo necessarie a conseguire gli obiettivi fissati dal PRMT. Con deliberazione n. 13-7238 del 20 luglio 2018, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 5.1, punto [2] del PRMT, la Giunta regionale ha approvato gli *“Indirizzi per i piani di settore”*, individuando i piani di settore da redigere, fornendo gli indirizzi per lo sviluppo dei loro contenuti e definendo il termine per la loro approvazione.

I piani di settore individuati sono il Piano regionale per la Mobilità delle Persone (PrMoP) e il Piano regionale della Logistica (PrLog). Tali piani, che avrebbero dovuto approvarsi entro il 2020 e con una durata decennale, dovranno definire le politiche di medio termine. In sede di giudizio di parifica al rendiconto 2020 la Regione, invitata ad indicare le attività realizzate nel corso dell'anno 2020 per la realizzazione del PRMT, aveva precisato che nel mese di settembre era iniziato il "processo di partecipazione" e che erano stati elaborati i primi documenti funzionali alla redazione dei piani di settore, rappresentando, inoltre, difficoltà organizzative generate dall'emergenza sanitaria.

Con la relazione allegata alla deliberazione 105/2021/SRCPIE/PARI, pur prendendo atto degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, la Sezione ha evidenziato ritardi sia rispetto alla tempistica concernente l'adozione dei piani attuativi sia rispetto al raggiungimento degli obiettivi contemplati del PRMT.

La Regione, invitata a fornire aggiornamenti in merito alle attività nel frattempo realizzate, anche in sinergia con gli altri soggetti coinvolti, con nota del 23 maggio 2022 ha trasmesso una breve relazione con la quale, oltre a ricordare che il Piano regionale per la Mobilità delle Persone e il Piano regionale della Logistica sono attuativi del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti e definiscono le politiche di medio termine con orizzonte 2030, ha precisato che parte integrante dei due piani è il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), previsto dalla legge regionale n. 2/2018.

Ha inoltre specificato che "[p]er la loro redazione la DGR n. 5-620/2019 disegna un percorso di tipo partecipato che consenta la contestuale costruzione della proposta dei piani e del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica finalizzata al coordinamento, all'integrazione e alla reciproca convergenza dei due processi, seppur nel rispetto della loro autonomia".

Nel corso dell'anno 2021 è stato redatto il Documento Tecnico Preliminare che individua in prima stesura le azioni al 2030 del PrMoP e del PrLog. Tale documento, che fa propri gli esiti del "processo partecipato" e che si sviluppa in sinergia con la redazione di altri documenti regionali (in particolare, il Documento Strategico Unitario per la programmazione europea 2021-2027, la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile e il Next Generation Piemonte per la valutazione della coerenza dei progetti con il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza), aggiorna anche i contenuti del P.R.M.T. rispetto ai principali documenti europei e nazionali di più recente emanazione, aventi ad oggetto, tra gli altri, linee guida in merito alla sicurezza stradale, alla tutela dell'ambiente e agli investimenti.

Nel corso del 2021, inoltre, "si sono concluse le attività riferite al Servizio di assistenza tecnica e specialistica di supporto per la redazione del Programma Regionale della mobilità ciclabile (in attuazione dell'articolo 5 della Legge n. 2/2018) che rappresenta il riferimento per lo sviluppo della ciclabilità nel territorio regionale e che integra il Documento Tecnico Preliminare con le azioni specifiche per la mobilità ciclabile. Con DGR n.13-4829 del 31 marzo 2022, la Giunta regionale ha disposto l'avvio dell'ultima fase del processo partecipato adottando il suddetto Documento Tecnico Preliminare come riferimento per la discussione".

4.2 Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2019-2021 (d'ora in poi PTS 2019-2021)

Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2000 "[i]l programma triennale dei servizi di trasporto pubblico, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, definisce, d'intesa con gli enti locali aggregati nel consorzio di cui all'articolo 8 (n.d.r. Agenzia della Mobilità Piemontese):

- a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;
- b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;
- c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;
- d) la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali".

Il PTS 2019-2021 è stato approvato con D.G.R. n. 7-1782 del 31 luglio 2020.

Nella relazione allegata alla deliberazione 105/2021/SRCPIE/PARI si prendeva atto che lo stesso non aveva subito modifiche o integrazioni rispetto alla proposta già oggetto di esame con la relazione di parifica al rendiconto 2019.

In particolare, la Regione riferiva che per tenere conto della situazione epidemiologica che si è verificata tra la sottoscrizione dell'intesa di cui all'articolo 4 comma 5 della L.R. n. 1/2000 (2 dicembre 2019) e l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente (15 luglio 2020), nonché della necessità di garantire la copertura finanziaria dei servizi, oltre che delle conseguenze derivanti dalla eventuale modifica della proposta che avrebbe comportato il riavvio dell'iter di approvazione, si è ritenuto di approvare la proposta del PTS senza modificarne il contenuto, ma sospendendo gli obiettivi previsti dal medesimo piano triennale.

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra, segnalava l'esigenza di effettuare una consistente rivalutazione dei risultati attesi, non tanto nel periodo considerato dal vigente PTS, che è terminato con l'anno 2021, quanto per le annualità successive per le quali non potrà non tenersi conto degli effetti prodotti sul sistema di mobilità e trasporti dagli eventi succedutosi a causa dell'emergenza sanitaria.

Tenuto conto di quanto sopra la Regione è stata invitata a:

- relazionare in merito all'espletamento dei servizi nel corso dell'anno 2021, rispetto al quale la realizzazione degli obiettivi previsti nel PTS 2019-2021 è stata sospesa, indicando le criticità riscontrate a seguito dell'emergenza sanitaria e le soluzioni adottate;
- indicare quali siano state le attività nel frattempo intraprese per la predisposizione del PTS 2022-2024.

In merito al primo aspetto la Regione rimanda al documento predisposto dall'AMP, inviato alla Regione con nota del 20 maggio 2022 e da questa trasmesso in allegato.

Tale documento costituisce il rendiconto, anche finanziario, delle attività svolte nel corso dell'anno 2021 dall'AMP.

In relazione al primo quesito posto, la nota di accompagnamento dell'Agenzia fa riferimento al paragrafo 3.2.1 che, tuttavia, riferisce in merito ad alcune proposte emerse

in sede di assemblee di bacino, sottoposte alla Regione per la predisposizione del futuro PTS 2022-2024.

Su questo aspetto, ossia la nuova programmazione 2022-2024, la Regione riferisce che con deliberazione della Giunta regionale n. 15-4383 del 22 dicembre 2021 l'Amministrazione ha ritenuto *“opportuno rinviare la programmazione del nuovo triennale di un anno assicurando, nel contempo ad AMP, le condizioni finanziarie necessarie per la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale per tutto il 2022 previsti dal PTS 2019 – 2021”* tenuto conto dei seguenti fattori di incertezza generati dalla pandemia che rendevano molto difficile stabilire obiettivi ed indirizzi da inserire in una programmazione triennale. In particolare, si fa riferimento ai seguenti aspetti:

- lo stato d'emergenza era stato prorogato sino al 31 marzo 2022;
- l'andamento della curva dei contagi era in risalita per cui si era ritenuto che lo stesso stato d'emergenza potesse essere prorogato anche oltre tale scadenza;
- le conseguenze dovute alle limitazioni di carico imposte ai mezzi di trasporto pubblico locale e la diffidenza insorta negli utenti nell'utilizzo degli stessi mezzi portava a stimare una riduzione a circa il 50% i ricavi da traffico registrati nel periodo pre-Covid;
- la fine del periodo di emergenza non assicurava un immediato ritorno al periodo pre-Covid in termini di frequentazione dei mezzi di trasporto pubblico.

Nella sostanza, quindi, il nuovo PTS sarà redatto con riferimento al periodo 2023-2025.

Invece, rispetto ai servizi svolti e alle maggiori criticità riscontrate, appare di interesse il paragrafo 3.3 *“Potenziamento dei servizi di TPL per le scuole a seguito della pandemia”* del rendiconto.

L'adeguamento dei servizi alla mobilità degli studenti appare, infatti, la criticità più complessa a cui si è dovuto far fronte in termini organizzativi, di monitoraggio e di maggiori risorse anche finanziarie.

Dal rendiconto dell'Agenzia si legge, infatti, che *“[l]’anno 2021 è stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da virus SARS-COV-2 e dalle ricadute di tale emergenza sui servizi erogati, in particolare per quanto riguarda la necessità di soddisfare le esigenze di mobilità*

degli studenti a fronte di un contesto in continuo mutamento nell'organizzazione didattica e nelle misure sanitarie di prevenzione".

Segue un'analisi dettagliata che fornisce un quadro completo dei servizi aggiuntivi che si sono dovuti attivare al fine di soddisfare la mobilità studentesca, coordinando il sistema di trasporto pubblico con quello scolastico.

La compensazione economica di tali servizi aggiuntivi è stata calcolata secondo i criteri definiti dalla Regione con D.G.R. n. 18-2698 del 29 dicembre 2020. Con tale provvedimento sono stati approvati i parametri tecnici per la definizione dei corrispettivi massimi da riconoscere alle aziende di trasporto pubblico per i servizi aggiuntivi effettivamente erogati nel periodo dell'emergenza epidemiologica finanziati dalle risorse statali appositamente stanziare (articolo 200, co. 1, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, come modificato dall'articolo 27, co. 2 del D.L. n. 149 del 9 novembre 2020).

Viene, inoltre, evidenziato che l'articolo 51 co. 1 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel disporre l'incremento di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo istituito dall'articolo 1, co. 816 della Legge n. 178/2020, ha eliminato il riferimento all'effettivo superamento dei carichi rispetto al periodo precedente alla diffusione del *virus*, rendendo pertanto più facilmente attribuibili tali risorse.

In merito alla gestione del servizio l'AMP riporta che *"ha provveduto a monitorare costantemente l'offerta di TPL attivata dalle Aziende, raccogliendo giornalmente l'indicazione delle corse di potenziamento effettuate e dei carichi registrati a bordo: tale monitoraggio ha permesso di concordare interventi correttivi da attuare in corso d'opera, sia incrementando il numero di veicoli, sia riducendolo laddove le corse risultavano non necessarie dopo alcuni giorni di frequentazioni nulle"*. Inoltre *"i dati dei servizi di potenziamento sono stati anche raccolti in rendiconti consuntivi e trasmessi al Ministero dei Trasporti, al fine di permettere l'erogazione delle risorse stanziare al livello nazionale"*.

I costi rendicontati dalle aziende di trasporto per i predetti servizi aggiuntivi, svolti nel periodo settembre-ottobre 2020, ammontano ad euro 1.359.626,24 (al netto dell'IVA), mentre il totale dei servizi di potenziamento attivati nel corso dell'anno 2021 è pari ad euro 13.085.460,88 (al netto dell'IVA) (cfr. tabelle 5 e 9 del rendiconto dell'AMP).

Poiché con determinazione regionale n. 3900 del 24 dicembre 2021 si autorizza l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 3, co. 2 del D.I. n. 483 del 30 novembre 2021, a fronte delle risorse assegnate per i servizi aggiuntivi del 2021 (risultate superiori alle effettive spese rendicontate), all’utilizzo delle medesime per la compensazione dei minori ricavi tariffari relativi al periodo 23 febbraio 2020 – 31 dicembre 2021, si ritiene che i predetti costi per i servizi aggiuntivi abbiano trovato adeguata copertura tramite i richiamati trasferimenti statali.

5. L’assetto attuale del trasporto pubblico

Sul piano dell’organizzazione territoriale, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale non ferroviario, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in quattro bacini ottimali, costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale. I quattro bacini sono stati così individuati:

- Bacino della provincia di Torino (bacino metropolitano);
- Bacino della provincia di Cuneo (bacino Sud);
- Bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e VCO;
- Bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria.

I servizi ferroviari fanno, invece, riferimento ad un unico bacino di mobilità i cui servizi si estendono su più di uno dei quattro bacini di cui sopra e a cui possono essere riferiti due ambiti: il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) e il Servizio Ferroviario Regionale (SFR).

5.1 Gli affidamenti del servizio ferroviario

In sede di relazione di parifica al rendiconto 2019, alla quale si rimanda per maggiori elementi conoscitivi, risultava in sintesi quanto segue.



Per quanto riguarda il SFM, l'affidamento in concessione del servizio era stato oggetto di una procedura avviata con avviso pubblicato su Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2016/S 62-2016-IT del 02/01/2016 poi rettificato su Gazzetta ufficiale dell'Unione n. 2017S 129-264587 del 08/07/2017.

Successivamente, con determinazione n. 524 del 18/09/2019 è stata aggiudicata in via definitiva a Trenitalia S.p.A. la concessione del servizio ferroviario SFM Torino - "bacino metropolitano" per una durata di 15 anni e per un valore della concessione stimato in complessivi euro 1.941.368.657,90 oltre IVA di cui euro 1.212.575.695,33 oltre IVA per compensazioni economiche degli obblighi di servizio. Tenuto conto degli impegni per investimenti previsti nell'offerta, si sono valutate sussistenti le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 affinché la durata della concessione possa essere definita complessivamente in 15 anni.

In merito, dal rendiconto predisposto dall'AMP (cfr. paragrafo 3.1.3), risulta che il testo definitivo del Contratto e i relativi allegati sono stati approvati con Determinazione n. 548 del 24/09/2019 ed è stato individuato l'orario ferroviario 2020 per l'avvio del nuovo servizio; successivamente, a seguito delle interlocuzioni con Trenitalia circa il transitorio per ottenere dall'ANSF le autorizzazioni necessarie per l'esercizio, è stato necessario posticipare l'avvio del servizio con l'orario ferroviario 2021. Con la determinazione n. 567 del 08/10/2020 sono stati approvati l'aggiornamento del testo del Contratto e dei relativi Allegati nonché il testo di un Addendum al Contratto medesimo. Il contratto è stato sottoscritto in data 9 ottobre 2020.

Per quanto attiene al SFR con la D.G.R. n. 8 - 4053 del 17/10/2016 la Regione Piemonte ha approvato uno schema di Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, AMP e Trenitalia S.p.A. per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento.

Il Protocollo d'intesa, che è stato sottoscritto dalle Parti il 20/12/2016, è stato definito dopo aver concordato le condizioni tecniche, economiche e finanziarie per la prosecuzione dei contratti di servizio nei diversi ambiti considerati; in particolare, le Parti hanno convenuto, fra l'altro, sulla prosecuzione dell'affidamento dei servizi ferroviari, per i diversi lotti e ambiti considerati, per tre anni, prorogabili a quattro, attraverso la

sottoscrizione di un apposito "Contratto ponte". Il Protocollo d'Intesa permane in validità per il periodo 2017 - 2020.

Al fine di concludere l'affidamento del sistema dei servizi dei treni regionali veloci e affidare il nuovo contratto di lunga durata con validità dal 2019, l'AMP ha richiesto con nota prot. 11642 del 31/12/2018 una proposta definitiva per l'affidamento del servizio ferroviario sulla base di specifici presupposti contrattuali.

Nelle more della stipula del contratto, considerato che la definizione dei dettagli tecnico-economici debba trovare soluzione in breve tempo, l'AMP ha ritenuto opportuno adottare con DD 848 del 31 dicembre 2019 un provvedimento di emergenza ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, la cui validità, inizialmente fissata al 30/06/2020, è stata da ultimo prorogata fino al 30/06/2022 con determinazione n. 876 del 31/12/2021. Dal rendiconto dell'AMP risulta che *"[n]el corso del 2020 e del 2021 sono proseguite le interlocuzioni con Trenitalia per giungere alla stipula di un nuovo contratto ma non si è ancora giunti alla formulazione di una proposta da parte di Trenitalia"*.

5.2 Gli affidamenti dei servizi su gomma

Già in sede di relazione di parifica al rendiconto 2019, sulla base dell'esame della proposta PTS 2019-2021 e del documento di rendicontazione dell'AMP, veniva illustrato un quadro di sintesi degli affidamenti in essere riguardanti i servizi su gomma.

In particolare, veniva evidenziato che per il sistema delle autolinee, nel triennio di validità del PTS 2019-2021, la maggior parte dei contratti per i servizi bus, sia extraurbani sia urbani-suburbani, sarebbero arrivati a scadenza naturale o si sarebbero trovate nella condizione di proroga *"fino al subentro del nuovo gestore"*. Si evidenziava, inoltre, che solo i contratti per i servizi urbani-suburbani del bacino metropolitano (che oltre ai servizi bus contempla anche servizi tranviari e di metropolitana automatica) e della Città di Asti la scadenza sarebbe arrivata in data posteriore.

Dal rendiconto dell'AMP risulta che a tutt'oggi la situazione dei contratti non è variata in quanto non si sono ancora avviate le procedure di gara ed attualmente i contratti sono scaduti ed operanti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 1370/2007.

Viene evidenziato che l'emergenza epidemiologica ha rallentato l'iter di definizione delle procedure di gara e che l'articolo 92, co. 4 del D.L. n. 18/2020 ha previsto la possibilità di sospendere tutte le procedure in corso relative agli affidamenti, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza.

L'AMP precisa, quindi, che *“per tutti gli affidamenti in scadenza a gennaio 2022, sono stati adottati gli atti amministrativi di sospensione delle procedure di affidamento sino al 31/03/2023 e comunque sino al termine di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID19). I provvedimenti di emergenza sono stati adottati al fine di garantire la continuità dei servizi e quindi scongiurare un'interruzione degli stessi (...).”*

6. Il finanziamento dei servizi del TPL

6.1. Aspetti generali

Il trasporto pubblico locale è un settore d'intervento pubblico che, per motivi di politica sociale e ambientale, è connotato da un basso tasso di redditività in quanto viene fornito all'utenza ad un prezzo inferiore a quello che sarebbe necessario a coprire i costi dello stesso. La necessità di erogare un servizio ad un prezzo “politico”, assicurandone l'universalità, ha generato una tipica ipotesi di “*market failure*”, consistente nell'incapacità del mercato di sostenere i costi di erogazione e di gestione del servizio e la necessità per la pubblica autorità di assumere, regolare e finanziare il servizio, in modo tale da assicurare su tutto il territorio un livello adeguato di prestazioni.

È, pertanto, attraverso il bilancio della Regione che avviene principalmente il finanziamento dei servizi del TPL, essendo lo stesso in buona parte rappresentato dai trasferimenti statali riconosciuti alla Regione e dalle ulteriori risorse proprie stanziare a livello regionale.

A queste voci si aggiungono ulteriori disponibilità che, invece, non trovano espressione nel bilancio regionale, tra cui, in particolare, i contributi degli enti locali per lo

svolgimento dei servizi aggiuntivi, nonché i ricavi tariffari realizzati direttamente dai soggetti gestori a fronte dei servizi erogati.

Il rapporto fra ricavi da proventi tariffari e intervento pubblico nel finanziamento (per i costi operativi) del servizio è regolato dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che lo ha fissato - al netto dei costi di infrastruttura - in misura almeno pari al 35%⁷.

L'articolo 14, comma 1, della Legge Regionale n. 1/2000, facendo proprie le indicazioni del legislatore nazionale, dispone che: *“Tutti i contratti di servizio pubblico (...) devono prevedere, a partire dal 1° gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. (...)”*.

Dai dati estrapolati dall'Osservatorio MIT relativi a tutti i bacini regionali, compresi i servizi ferroviari, (tabella 63 del documento di rendicontazione dell'AMP) tale rapporto nell'anno 2020 (ultimo indicato) si è attestato al 28,60%, rispetto al 41,60% del 2019. È evidente, pertanto, l'impatto degli effetti finanziari causati dall'emergenza sanitaria.

Dopo un periodo (dal 2008 al 2012) in cui il finanziamento era principalmente regionale, il Legislatore, con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 16 bis, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2013, n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 301, è intervenuto istituendo il *“Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche ferroviario”* restituendo così, all'intervento statale, il finanziamento del servizio di Trasporto.

Tale Fondo era alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina ed era ripartito annualmente tra le regioni in base ai criteri ed alle modalità definite dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2013.

Il D.L. n. 50 del 2017 ha introdotto nuovi criteri per il riparto del Fondo TPL come disciplinati dall'articolo 27 comma 2 del citato D.L., per la cui disamina si rimanda alla relazione di parifica al rendiconto 2019.

⁷ Il comma 8-ter, lett. a) dell'art. 27 D.L. 24/04/2017, n. 50 ha previsto la possibilità di superare l'obbligo generalizzato di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura), demandando a tal fine ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze (MEF), sentita la Conferenza Unificata, una eventuale ridefinizione della percentuale stessa al fine di tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali.

L'applicazione di tali nuovi criteri di riparto del fondo, già in precedenza spostata al 2020, è stata da ultimo prorogata dall'articolo 200, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 7 del D.L. n. 183 del 2020, che, nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che la ripartizione delle risorse per gli anni 2020 e 2021 avvenga applicando i criteri di riparto vigenti prima della "riforma" del fondo di cui al Decreto Legge n. 50 del 2017 (ossia con i criteri individuati dal DPCM 11 marzo 2013 come da ultimo modificato dal DPCM 26 maggio 2017).

6.2 Finanziamenti statali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Al fine di fronteggiare gli effetti negativi sotto il profilo economico dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di TPL sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021.

In particolare:

- con l'articolo 200 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 è stato istituito un "Fondo", con una dotazione iniziale per l'anno 2020 di 500 milioni di euro, per compensare gli operatori di "servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri" oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 (originariamente il termine era il 31 dicembre 2020, poi modificato dal D.L. n. 137 del 2020) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con il predetto fondo, inoltre, nei limiti delle risorse disponibili, è stata assicurata la copertura finanziaria anche all'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 dello stesso D.L. n. 34 del 2020, ossia agli oneri sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale per il rimborso dei titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, non utilizzati a seguito delle misure di contenimento epidemiologico disposte nel periodo di emergenza sanitaria;
- con l'articolo 44, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 la dotazione del fondo di cui al D.L. n. 34 del 2020 per l'anno 2020 è stata incrementata di 400 milioni di euro. In particolare, è stata prevista la possibilità di utilizzare dette risorse anche

per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità;

- con l'articolo 22-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 è stata incrementata la dotazione del "Fondo" per l'anno 2021 di 390 milioni di euro, prevedendo che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo ante Covid abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità;
- con l'articolo 1, comma 816 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per il 2021) è stato previsto un ulteriore finanziamento per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021;
- con l'articolo 29 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 è stata incrementata la dotazione del "fondo", di cui al comma 1 dell'articolo 200 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, di ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021. Queste risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019;
- con l'articolo 51 del 25 maggio 2021, n. 73 è stato incrementato di 450 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati con lo scopo di ovviare agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi. Inoltre, le medesime risorse, nel limite massimo di 45 milioni di euro, possono essere utilizzate per il

riconoscimento di contributi in favore degli operatori del settore impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

In relazione alle disposizioni richiamate, la Sezione ha invitato la Regione a specificare, tra l'altro, per ciascuna misura prevista il relativo provvedimento di assegnazione, la somma spettante e le modalità e i termini di rendicontazione.

Con la richiamata nota del 23 maggio 2022 la Regione ha riferito che *“le risorse erogate dallo Stato per l'emergenza Covid-19, sono state interamente assegnate e impegnate a favore di AMP con le determinazioni dirigenziali nn. 1237/A1809B/2021 del 12 maggio 2021, 3521/A1809B/2021 del 29 novembre 2021, 3900/A1809B/2021 del 24 dicembre 2021 e 3901/A1809B/2021 del 24 dicembre 2021 che stabiliscono anche le modalità e i termini di rendicontazione”*.

Per quanto concerne la rendicontazione di tali trasferimenti, i relativi compiti di monitoraggio spettano all'AMP, alla quale, in particolare, con determinazione n. 3901, sono rimessi quelli previsti dal D.I. n. 489 del 2 dicembre 2021 all'articolo 2, commi 2 e 3; nei richiamati provvedimenti è, inoltre, previsto che l'Agenzia provveda a trasmettere le relative istruttorie alla competente direzione regionale nel termine già decorso del 15 marzo 2022.

In merito a tali trasferimenti, dal rendiconto dell'AMP (cfr. paragrafo 6.6 - tabella 43) risultano accertate nel biennio 2020-2021 le seguenti risorse da destinare al ristoro dei mancati ricavi e al finanziamento dei servizi aggiuntivi:

Provvedimento	Data	Importo	Descrizione
DT - 599 - 21/10/2020 - EE	21/10/2020	34.282.173,88	FINANZIAMENTO STATALE DESTINATO A COMPENSARE LA RIDUZIONE DEI RICAVI TARIFFARI DEL SETTORE TPL NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - ANNO 2020
DT - 784 - 31/12/2020 - EE	31/12/2020	6.644.705,20	FINANZIAMENTO STATALE DESTINATO A COMPENSARE LA RIDUZIONE DEI RICAVI TARIFFARI DEL SETTORE TPL AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 2 D.M. 541/2020 - ANNO 2020
DT - 784 - 31/12/2020 - EE	31/12/2020	3.544.066,06	FINANZIAMENTO STATALE DESTINATO AI SERVIZI AGGIUNTIVI TPL AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 1 D.M. 541/2020 - ANNO 2020
DT - 286 - 25/05/2021 - EE	26/05/2021	35.012.220,92	RISORSE STATALI DESTINATE A COMPENSARE LA RIDUZIONE DEI RICAVI TARIFFARI NEL SETTORE DEL TPL E I SERVIZI AGGIUNTIVI

			AUTORIZZATI NEL 2021 DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 (D.M. MIT-MEF N. 33/2021 E N. 61/2021)
DT - 804 - 28/12/2021 - EE	28/12/2021	11.456.225,92	RISORSE STATALI DESTINATE A FINANZIARE I SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL AUTORIZZATI NEL 2021 DURANTE IL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19EX D.I. MIMS-MEF N. 335/2021
Totale		90.939.391,98	

Tabella 1 – elaborazione AMP – fonte dati rendiconto 2021 – tabella 43

Viene, inoltre, specificato che con decreto del MIMS-MEF n. 381 del 28 dicembre 2021 veniva autorizzato l'impegno e il contestuale pagamento dei contributi spettanti per la compensazione dei minori ricavi da traffico al 31 dicembre 2020 nonché l'anticipazione di quanto spettante per i mancati ricavi 2021.

Per la Regione Piemonte è stato calcolato un saldo per le compensazioni dell'anno 2020 di euro 35.849.878,06 e un anticipo di risorse per i mancati ricavi 2021 di euro 4.770.297,11.

In conclusione, a fronte dei mancati ricavi dell'anno 2020 sono stati riconosciuti euro 98.569.992,75, a fronte dei quali erano già state liquidati anticipi per euro 62.693.697,34.

Risulta, infine, che "dette somme [n.d.r. saldo di euro 35.849.878,06] sono state liquidate nel primo trimestre 2022".

Posto quanto sopra, l'esame dei dati contabili estratti dal gestionale entrate e spese relativo ai rendiconti 2020 e 2021 della Regione evidenzia le seguenti movimentazioni rispetto ai trasferimenti di cui in parola:

Anno	Accertamenti regione	Riscossioni regione
	Capitolo 26150	Capitolo 26150
2020	44.470.945,13	44.470.945,13
2021	115.848.019,29	115.843.528,06
	160.318.964,42	160.314.473,19

Tabella 2 – elaborazione Corte dei conti – fonte dati gestionale entrate 2020 e 2021

La parte spesa evidenzia invece le seguenti movimentazioni:

Ann o	Impegni regione a favore dell'AMP			Pagamenti regione a favore dell'AMP		
	Capitolo 148564	Capitolo 148566	Totale	Capitolo 148564	Capitolo 148566	Totale
2020	16.358.757,83	28.112.187,31	44.470.945,14	11.018.277,49	16.574.236,60	27.592.514,09
2021	30.678.110,71	85.169.908,58	115.848.019,29	15.050.835,51	48.296.042,38	63.346.877,89
	47.036.868,54	113.282.095,89	160.318.964,43	26.069.113,00	64.870.278,98	90.939.391,98

Tabella 3 – elaborazione Corte dei conti – fonte dati gestionale spese 2020 e 2021

con residui passivi al 31 dicembre 2021 per somme impegnate a favore di AMP e non ancora pagate pari ad euro 69.379.572,45.

Viceversa, dai rendiconti dell'AMP risulta quanto segue:

Anno	Accertamenti AMP	Riscossioni AMP	Impegni di AMP a favore delle aziende	Pagamenti di AMP a favore delle aziende
2020	44.470.945,14	44.470.945,14	40.926.879,05	27.592.514,09
2021	46.468.446,84	46.468.446,84	50.012.512,90	35.101.183,24
	90.939.391,98	90.939.391,98	90.939.391,95	62.693.697,33

Tabella 4 – elaborazione Corte dei conti – fonte dati rendiconti AMP 2020 e 2021

Rispetto a quanto sopra sembrerebbe emergere un certo ritardo da parte della Regione nel pagamento delle predette risorse a favore dell'AMP. Tuttavia, occorre precisare che le somme rimaste a residuo, pari a circa 69,4 mln di euro, sono state pagate dal competente Ministero solo alla fine del mese di dicembre 2021 e accertate e impegnate dalla Regione con determine nn. 3900/2021 e 3901/2021 entrambe del 24 dicembre 2021. Per quanto invece concerne i flussi di cassa dall'AMP alle aziende di trasporto, nel suo rendiconto l'Agenzia ha precisato, come già sopra riportato, che il saldo delle spettanze è stato liquidato nel primo trimestre 2022.

Nella nota istruttoria è stato, infine, richiesto alla Regione se fosse stata effettuata una prima ricognizione degli effetti della crisi sui bilanci delle aziende di trasporto e, in tal caso, quali ne fossero stati i risultati, specificando se le risorse statali a tale scopo previste fossero risultate sufficienti a ristorare le perdite conseguite e/o stimate.

La Regione ha riscontrato che “[i]l monitoraggio degli effetti della pandemia e dei relativi ristori per il 2021, così come per il 2020, sarà svolto dall'Osservatorio Nazionale del TPL. Ad oggi tale monitoraggio non risulta essere stato avviato. Si ricorda, però, che i dati certificati in piattaforma sono inseriti a cura delle aziende di TPL su indicazione dello stesso Osservatorio”.

6.3 Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL per l'anno 2021

Il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (d'ora in poi Fondo TPL) è stato istituito

nel luglio 2012 con l'art. 16 bis del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135), successivamente modificato dall'art. 1, comma 301, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013).

A partire dal 2018 il Fondo TPL è disciplinato dalle norme del D.L. n. 50 del 2017, che ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il riparto.

Riguardo a quest'ultimi va evidenziato, come già precisato, che l'introduzione dei nuovi criteri per il riparto del fondo, che avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dal 2020 (secondo le previsioni dell'articolo 47, comma 1, del Decreto Legge n. 124 del 2019), è stata ulteriormente prorogata dall'articolo 200, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 7 del D.L. n. 183 del 2020, il quale, nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che la ripartizione delle risorse per gli anni 2020 e 2021 avvenga applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come da ultimo modificato dal DPCM 26 maggio 2017.

In sostanza, per il biennio 2020-2021 continuano ad applicarsi i criteri di riparto vigenti prima della "riforma" del fondo, di cui al Decreto Legge n. 50 del 2017.

Con riguardo al finanziamento del fondo va sottolineato che l'articolo 27 (commi 1-8) del citato D.L. n. 50 del 2017 ha rideterminato la consistenza del Fondo, fissandola in 4.932,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e disapplicando, pertanto, il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio.

Tuttavia, la legge di bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 2017) ha previsto modifiche all'entità del Fondo TPL. In particolare, per l'anno 2021, lo stanziamento del Fondo TPL ammonta a 4.874.554.000,00 euro.

Con decreto del MIT di concerto con il MEF n. 72 del 9 febbraio 2021 è stata concessa alle regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento a valere sul Fondo TPL anno 2021, pari ad euro 3.898.668.289,20 (80% di euro 4.874.554.000,00 al netto di euro 1.218.638,50 corrispondenti allo 0,025% del fondo stanziato e destinati alla copertura dei costi di finanziamento dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL).



Con decreto MIT n. 482 del 30 novembre 2021 è stato autorizzato l'impegno e il contestuale pagamento del restante importo di euro 974.667.072,30, corrispondente al residuo 20 per cento del fondo TPL per l'anno 2021.

In particolare, con i citati provvedimenti, risultano attribuiti alla Regione Piemonte quale riparto definitivo del Fondo TPL per l'esercizio 2021 euro 479.560.813,68, corrispondenti al 9,83% della somma complessiva. Risultano, inoltre, assegnati euro 596.634,59 relativi a compensazioni tra maggiori/minori oneri dell'anno 2020 sostenuti dalle Regioni.

In ordine a quanto suindicato la Sezione ha invitato la Regione a:

- confermare ovvero a precisare eventuali discordanze rispetto ai dati in possesso di questa Sezione;
- indicare titolo, tipologia e i capitoli di entrata sui quali sono state accertate e riscosse le somme afferenti al Fondo TPL.

La Regione, con la citata nota del 23 maggio 2022, ha confermato che le risorse complessivamente assegnate ed erogate dallo Stato provenienti dal Fondo Nazionale TPL ammontano ad euro 480.157.448,29

Per quanto attiene alla contabilizzazione di tali risorse la Regione rimanda all'allegata tabella dalla quale, tuttavia, risultano solo le movimentazioni in spesa e non anche quelle in entrata.

Ad ogni buon conto, dall'esame del gestionale delle entrate relativo al rendiconto 2021 risulta che la somma di euro 480.157.448,29 è stata accertata sul titolo 2, tipologia 101, capitolo 26150 denominato "Assegnazione di fondi dallo stato per il finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale e dei servizi di trasporto pubblico locale (art. 20 D.Lgs. n. 422/97, art. 16, comma 4, L.R. 1/2000)".

Rispetto a tale fondo si osserva che nel periodo 2016-2021 le assegnazioni alla Regione Piemonte del Fondo sono state le seguenti:

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
483.984.724,28	470.643.673,30	484.700.370,62	481.348.583,56	478.726.876,62	480.157.448,29

Tabella 5 – elaborazione Corte dei conti – fonte dati gestionale entrate 2016-2021

La tabella mostra che, dopo la consistente riduzione registrata nel 2017, l'ammontare del Fondo si attesta nel 2018 a valori sostanzialmente in linea con quelli del 2016, per poi subire nel 2019 una contrazione di circa 3,3 milioni di euro rispetto all'anno precedente e

di ulteriori circa 2,6 milioni di euro nel 2020. Di contro, nel 2021 si registra un incremento di circa 1,4 mln di euro rispetto all'anno precedente.

6.4 Le risorse regionali

Ai sensi della L.R. n. 1/2000 il bilancio regionale deve assicurare la copertura finanziaria ai c.d. "servizi minimi" di trasporto pubblico regionale e locale, mentre per i servizi di trasporto aggiuntivi, ovvero quelli che integrano i servizi minimi, il finanziamento è posto a carico dei bilanci degli enti locali.

Dall'esame del PTS 2019-2021 emerge che i servizi minimi debbano essere qualitativamente e quantitativamente dimensionati ai "livelli adeguati dei servizi", determinati con i criteri definiti ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.L. n. 50 del 2017, e comunque erogabili entro i limiti di spesa complessiva prevista dal fondo destinato ai trasporti costituito dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. n. 422 del 1997.

La spesa da sostenere per i servizi minimi del TPL risulta storicamente maggiore rispetto alle risorse trasferite dallo Stato e, pertanto, la Regione deve annualmente stanziare risorse aggiuntive da reperire tra le entrate proprie.

Rispetto a quanto sopra la Regione, invitata a specificare l'importo delle risorse proprie ad integrazione di quelle statali, stanziata dalla Regione e finalizzate alla copertura dei servizi minimi ha precisato che "*[n]el corso del 2021, per il finanziamento dei servizi minimi si è fatto riferimento al PTS 2019-2021 che prevedeva per il 2021 un importo di euro 535.000.000,00; i successivi impegni sono stati assunti con le seguenti DD. nn. 4223/A1809A/2019 del 11 dicembre 2019, 1364/A1809B/2021 del 20 maggio 2021, 2646/A1809B/2021 del 13 settembre 2021 e 3861/A1809B/2021 del 21 dicembre 2021*"

Precisa inoltre che, su specifica richiesta dell'Agenzia, si è provveduto a stanziare e impegnare le seguenti risorse:

- euro 3.900.000,00, assegnati con D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 57-4508 e impegnati con determinazione n. 3951 del 30 dicembre 2021, per il finanziamento di maggiori servizi erogati e non previsti nel PTS 2019-2021. La somma non è ancora stata

liquidata in attesa della certificazione da parte dell'AMP e della medesima è stata richiesta la reimputazione all'esercizio 2022;

- euro 5.754.332,42, assegnati con D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 56-4507 e impegnati con determinazione n. 3950 del 30 dicembre 2021, a copertura dello squilibrio finanziario dovuto alla gestione del contratto di servizio del trasporto ferroviario per il periodo 2015-2016. A tal fine, la Regione, precisa che *“La richiesta trova fondamento nel “Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, AMP e Trenitalia per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale nelle more della conclusione delle procedure di affidamento” il cui schema era stato approvato con D.G.R. n. 38-3346 del 25 maggio 2016”*. La somma non è ancora stata liquidata in attesa di verifica da parte dei competenti uffici regionali della coerenza dell'ammontare con gli atti del Comitato tecnico di cui al citato Protocollo d'intesa. Rispetto a quanto sopra si rileva che l'importo di euro 5.734.332,42 risulta impegnato per euro 2.400.000,00 all'esercizio 2021, per euro 2.400.000,00 all'esercizio 2022 e per i restanti euro 954.332,42 all'esercizio 2023. Successivamente, in sede di predisposizione del rendiconto 2021, l'impegno già assunto sulla competenza 2021 è stato re-imputato all'esercizio 2022.

Viene infine precisato che nel corso del 2021 la Regione non ha effettuato finanziamenti aggiuntivi, in conseguenza della situazione derivante dalla pandemia da COVID-19.

Posto quanto sopra, le risorse proprie della Regione destinate ai servizi del TPL non sono individuabili in capitoli di entrata aventi specifica destinazione al finanziamento del servizio, in quanto rinvenibili nella generalità delle entrate proprie del bilancio. La quantificazione delle medesime si può ottenere solo attraverso l'analisi della spesa per la parte che non risulta finanziata dal Fondo TPL.

Con riferimento alla spesa finanziata nel corso del 2021, la Sezione ha invitato la Regione a specificare i corrispondenti capitoli di spesa, indicandone missione, programma e titolo di bilancio e riportando lo stanziamento iniziale, lo stanziamento definitivo, l'impegnato (avendo cura di dettagliare se impegnati nell'esercizio ovvero imputati in esercizi successivi secondo l'esigibilità) e il pagato nel corso dell'esercizio.

La Regione, in riscontro, con la citata nota del 23 maggio 2022, ha trasmesso una tabella dalla quale risulta quanto segue:

Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Fonte di finanziamento	Stanziamento al 31/12/2021	Impegnato competenza al 31/12/2021	Liquidato competenza al 31/12/2021	Pagato competenza al 31/12/2021	Impegni di cui è stata chiesta la reimputazione agli anni successivi
10	1001	1	170544	Risorse statali	201.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00	87.400.000,00	0,00
10	1002	1	171371	Risorse statali	279.157.448,29	279.157.448,29	279.157.448,29	191.950.000,00	0,00
10	1001	1	170354	Risorse regionali	25.000.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	2.400.000,00
10	1002	1	171361	Risorse regionali	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00
10	1002	1	171362	Risorse regionali	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10	1002	1	171363	Risorse regionali	7.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.900.000,00
Totali					541.457.448,29	535.157.448,29	535.157.448,29	331.250.000,00	6.300.000,00

Tabella 6 – elaborazione Corte dei conti – fonte dati allegato 00 alla nota del 25/05/2022 e gestionale spesa rendiconto 2021

Le somme impegnate sulla competenza risultano completamente liquidate e sono state pagate per complessivi euro 331.250.000,00 (di cui 110.000.000,00 per il trasporto ferroviario ed euro 221.250.000 per il trasporto non ferroviario) pari a circa il 62% degli impegni di competenza. Dal rendiconto risultano, inoltre, pagamenti in c/residui pari ad euro 212.739.999,00 corrispondenti alla totalità dei residui esistenti al 01/01/2021. Tenendo conto di questi ultimi, i pagamenti complessivi sono pari a circa il 73% della somma tra i residui iniziali e gli impegni di competenza.

Atteso che le risorse trasferite dallo Stato e provenienti dal Fondo TPL ammontano ad euro 480.157.448,29, le risorse regionali destinate al finanziamento delle spese correnti del TPL, tenuto conto solo degli impegni di competenza 2021, ammontano ad euro 55.000.000,00.

La tabella che segue mostra, nel periodo 2016-2021, gli impegni assunti per il finanziamento dei servizi del TPL rispetto all'annualità considerata:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Impegni competenza	505.265.791,67	530.342.627,97	599.106.029,63	550.339.999,00	551.841.039,20	535.157.448,29
<i>Di cui FPV di spesa</i>	589.470,43	897.500,36	15.339.999,00	15.339.999,00	0,00	0,00
Impegni reimputati da esercizi precedenti e decurtati in quanto già finanziati con risorse di quell'esercizio		-589.470,43	-897.500,36	-15.339.999,00	-15.339.999,00	0,00

Somme impegnate nell'esercizio 2016 sull'anno 2017 riferite alla programmazione 2016 (D.G.R. 61-4426 del 19/12/2016)	30.625.877,00					
Risorse GTT finanziate dallo Stato ai sensi dell'art. 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del D.L. 148/2017			-39.647.588,80			
Totale spesa finanziata	535.891.668,67	529.753.157,54	558.560.940,47	535.000.000,00	536.501.040,20	535.157.448,29
<i>di cui finanziata con FNT</i>	<i>483.984.724,28</i>	<i>470.643.673,30</i>	<i>484.700.370,62</i>	<i>481.348.583,56</i>	<i>478.726.876,62</i>	<i>480.157.448,29</i>
<i>di cui finanziata con risorse regionali</i>	<i>51.906.944,39</i>	<i>59.109.484,24</i>	<i>73.860.569,85</i>	<i>53.651.416,44</i>	<i>57.774.163,58</i>	<i>55.000.000,00</i>
Previsioni del PTS 2016-2018 e PTS 2019-2021	533.000.000,00	530.000.000,00	530.000.000,00	535.000.000,00	535.000.000,00	535.000.000,00

Tabella 7 – elaborazione Corte dei conti – fonte dati rendiconti 2016-2021

Si precisa che, al fine di confrontare gli impegni assunti dalla Regione con quelli programmati nel PTS di riferimento, vengono imputati all'annualità 2016 anche parte degli impegni assunti con D.G.R. 61-4426 del 19/12/2016 e imputati contabilmente all'anno 2017 (cfr. relazione di parifica rendiconto 2019, par. 6.3).

I dati riportati in tabella mostrano l'avvenuta copertura finanziaria nel triennio delle previsioni di spesa inserite nel PTS di riferimento.

I maggiori impegni registrati nell'esercizio 2018, rispetto alla programmazione del PTS 2016-2018 per circa 28,5 milioni di euro, sono riconducibili per euro 21.358.940,47 all'atto di transazione con GTT SPA e al documento programmatico denominato "Interventi previsti in materia di Trasporto Pubblico Locale che rilevano ai fini del Piano Finanziario GTT"⁸ per la parte di competenza regionale. Le risorse ricevute dallo Stato ai sensi dell'art. 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del D.L. 148/2017 sono state, invece, trasferite alla Città di Torino per il conseguente versamento alla partecipata GTT S.p.A.

Dai dati sopra esposti risulta confermato anche per l'anno 2021 il giudizio positivo in merito alla stabilità e alla puntualità nell'assunzione sia degli impegni sia del trasferimento delle risorse all'AMP, che permettono alla medesima di effettuare una migliore programmazione delle attività di competenza.

* * *

⁸ Cfr. pagg. 14-15 della Relazione sulla gestione – rendiconto 2018 di AMP reperibile al sito Internet dell'Agenzia.

Poiché, come già specificato, l'AMP rappresenta anche il soggetto gestore delle risorse da corrispondere per l'espletamento dei contratti di servizio, appare di rilievo verificare alcuni dati finanziari dell'Agenzia. A tal fine è stato richiesto alla Regione di trasmettere i dati di rendiconto 2021 dell'AMP (o, se non ancora disponibile, di preconsuntivo) afferenti alla gestione delle risorse assegnate alla medesima, motivando eventuali differenze tra quanto impegnato dalla Regione e quanto accertato dall'AMP nel proprio bilancio.

Su tale aspetto la Regione ha rimandato al rendiconto predisposto dall'AMP dal quale risultano trasferimenti correnti dalla Regione per euro 583.435.953,84 relativi ai "servizi minimi di TPL, per il finanziamento della metropolitana, per i servizi di cui al contratto tra Regione e Trenitalia, nonché trasferimenti a parziale copertura degli oneri per il rinnovo CCNL auto-ferrotranvieri".

Va da sé che il rendiconto dell'AMP comprende oltre a quanto trasferito dalla Regione Piemonte, anche i trasferimenti dagli EELL, consorziati e noi, e dallo Stato a titolo di rimborso dell'IVA pagata sulle compensazioni economiche.

Per quanto riguarda la spesa, dal rendiconto dell'Agenzia emergono i seguenti dati:

Missione	Programma	Titolo	Impegni	Pagamenti c/competenza	%
10	1	1	245.685.193,94	161.290.022,37	65,65
10	2	1	373.723.568,25	275.556.697,20	73,73
Totale			619.408.762,19	436.846.719,57	70,53
di cui per TPL (ferroviario e su gomma) - prestazioni di servizi			540.974.615,80		
di cui per TPL (ferroviario e su gomma) - trasferimenti			76.423.532,10		
totale			617.398.147,90		

Tabella 8 - elaborazione Corte dei conti - fonte dati rendiconto di AMP

I flussi di cassa in uscita hanno registrato i valori espressi nella seguente tabella:

Missione	Programma	Titolo	Residui al 01/01/2021	Impegni	Pagamenti c/residui	Pagamenti c/competenza	% pagamenti c/residui	% pagamenti c/competenza	% pagamenti complessivi
10	1	1	86.715.069,39	245.685.193,94	81.973.452,21	161.290.022,37	94,53	65,65	73,18
10	2	1	127.331.768,07	373.723.568,25	81.420.463,68	275.556.697,20	63,94	73,73	71,25
			214.046.837,46	619.408.762,19	163.393.915,89	436.846.719,57	76,34	70,53	72,02

Tabella 9 - elaborazione Corte dei conti - fonte dati rendiconto di AMP

Non emergono, quindi, criticità rispetto agli impegni e ai pagamenti che appaiono in linea con l'ammontare delle risorse assegnate ed erogate dalla Regione.

7. Gli investimenti

7.1 Risorse connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 22 giugno 2021 dalla Commissione Europea e il 13 luglio 2021 dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin), riserva ingenti risorse finanziarie alla trasformazione della mobilità e dei trasporti. In particolare, interventi che riguardano il sistema dei trasporti, sia su gomma che ferroviario, vengono programmati all'interno della missione 2 - "Rivoluzione verde e transizione ecologica" e della missione 3 - "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" e prevedono opere pubbliche, acquisti di beni e servizi e contributi alle imprese quali ad esempio: infrastrutture ferroviarie, acquisto di autobus green, rinnovo treni, servizi di digitalizzazione del TPL.

Rispetto a quanto sopra la Regione, invitata a trasmettere una circostanziata relazione in merito alle risorse assegnate e agli obiettivi programmati, ha riferito quanto segue:

"In merito alle risorse connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate si rappresenta quanto segue.

Rinnovo parco mezzi su gomma

Decreto Ministeriale n. 315 del 02/08/2021, del MIMS, impegnate con Decreto Direttoriale n. 23 del 18.02.2022 di assegnazione alla Regione di euro 29.213.637 per le annualità 2022-2026, per investimenti complementari al PNRR, per l'acquisto autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, in coerenza con le disposizioni del Piano Strategico Nazionale per la mobilità sostenibile di cui al DPCM del 17 aprile 2019, con la relativa assegnazione annuale:

2022 euro 3.024.584,00

2023 euro 3.931.182,00

2024 euro 7.742.101,00

2025 euro 8.467.573,00



2026 euro 6.048.197,00

Le risorse, ad oggi, non sono state oggetto di programmazione

Rinnovo materiale rotabile ferroviario

Decreto Ministeriale n. 319 del 09.08.2021, del MIMS, di riparto delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in attuazione della misura M2 C2 – 4.4.2, assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto di treni destinati al rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionali, che assegna alla Regione euro 23.133.265,48 per le annualità 2022-2026, con la seguente assegnazione annuale:

2022 euro 4.973.652,08

2023 euro 5.349.567,64

2024 euro 5.349.567,64

2025 euro 4.973.652,08

2026 euro 2.486.826,04

Le risorse, ad oggi, non sono state oggetto di programmazione

Infrastrutture ferroviarie regionali

Decreto Ministeriale n. 439 del 09.11.2021, del MIMS, relativo al riparto delle risorse per l'intervento 1.6 "Potenziamento linee regionali" di cui alla Missione 3 Componente 1 del PNRR, di assegnazione alla Regione di risorse per euro 140.500.000,00 da destinarsi ad interventi di "Potenziamento ed ammodernamento intera rete" sulle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana.

Le risorse sono state accertate e impegnate con DD n. 756/A1811B del 24.03.2022 (Allegato n. 14) a favore dei soggetti attuatori SCR S.p.A. e RFI S.p.A. per l'attività di "Interconnessione tra la linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo", nell'ambito della quale è prevista la banalizzazione della tratta Torino-Ciriè, con la seguente ripartizione annuale:

2022 euro 30.410.000,00

2023 euro 28.770.000,00

2024 euro 38.980.000,00

2025 euro 31.290.000,00



2026 euro 11.050.000,00”.

A seguito di richiesta di chiarimenti in merito alle predette risorse non ancora oggetto di programmazione, con nota del 18 luglio 2022, la Regione ha precisato che rispetto alle risorse di cui al Decreto Ministeriale n. 315 del 02.08.2021, che assegna alla Regione euro 29.213.637, con D.G.R. n. 9-5232 del 21 giugno 2022 le risorse sono state destinate all’attuazione del “Programma regionale 2019–2023 degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma” di cui alla D.G.R. n. 5-2912 del 26.02.2021, come modificata ed integrata dalla D.G.R.

n. 78-4445 del 22.12.2021.

Per quanto, invece, concerne le risorse di cui al Decreto Ministeriale n. 319 del 09/08/2021, che assegna alla Regione Piemonte euro 23.133.265,48, viene indicato che le medesime sono destinate, per effetto della L.R. n. 5 del 29 aprile 2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”, alla copertura della spesa prevista per il finanziamento del rinnovo e potenziamento del materiale rotabile nell’ambito del Contratto di Servizio di durata decennale, per il periodo 2022-2031, alla cui stipula l’Agenzia della Mobilità Piemontese è autorizzata dalla stessa legge. Viene inoltre precisato che “[1]a dichiarazione relativa alla mancata programmazione delle risorse si riferiva all’assenza di un documento autonomo, o allegato al predisponendo “Contratto di Servizio del Servizio ferroviario regionale”, che individuasse gli elementi di dettaglio (quantità, qualità, costo, tempi e modi di attuazione) dei relativi investimenti (...)” confermando che il “Contratto di Servizio del Servizio ferroviario regionale” e i relativi allegati, compreso l’allegato “investimenti”, sono tuttora in corso di predisposizione (cfr. paragrafo 5.1).

7.2 Il rinnovo del parco mezzi su gomma

Al di là delle risorse previste dal PNRR, per finanziare il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale è stato istituito dall’art. 1, comma 866, della Legge n. 208 del 2015 (poi modificato dal D.L. n. 50 del 2017 e successivamente dall’art. 1, comma 661, della L. 30 dicembre 2020, n. 178) il c.d. “Fondo mezzi”.



Tale fondo è finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale con l'intento di allineare il parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale agli standard europei.

Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successivi rifinanziamenti.

Con decreto del MIT n. 25 del 25 gennaio 2017 è stata ripartita ed assegnata alle regioni una quota delle risorse del Fondo pari a 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (importo così definito dall'articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013).

In particolare, alla Regione Piemonte sono stati assegnati per ogni annualità euro 3.484.066,80.

A tale importo doveva essere assicurato un cofinanziamento di euro 1.493.171,49 per un investimento complessivo pari ad euro 4.977.237,29.

Oltre a quanto sopra dettagliato, si rileva che:

- l'art. 1 comma 866 della legge 28/12/2015, n. 208 prevede quanto segue *“per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità, anche innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. (...)”*;
- l'art. 1 comma 613 della legge 11/12/2016, n. 232 prevede che: *“al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli*

autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. (...)”.

Rispetto a quanto sopra, in sede di istruttoria al giudizio di parifica del rendiconto 2020, la Regione aveva comunicato che non risultavano ulteriori assegnazioni oltre a quelle già disposte con il richiamato decreto MIT n. 25 del 25 gennaio 2017.

L'AMP, segnalava, invece, di aver adottato, con determinazione n. 597 del 21/10/2020, un provvedimento programmatico per il riparto di risorse fra le aziende beneficiarie, in attuazione della D.G.R. 18-2067 del 09/10/2020. In particolare, con la richiamata D.G.R. si prende atto del D.M. MIT n. 223 del 29 maggio 2020, avente ad oggetto il riparto alle regioni di risorse destinate all'acquisto di autobus per le annualità 2018- 2033, di cui per le annualità 2018 - 2025 a valere sul fondo investimenti 2018 ai sensi del comma 1072, articolo 1, Legge n. 208/2017 e per le annualità 2020 - 2033 a valere sul fondo investimenti 2019 ai sensi del comma 95, articolo 1, Legge n. 145/2018. Alla Regione Piemonte vengono assegnate risorse per l'intero periodo pari ad euro 23.027.518,06, secondo il riparto di cui agli allegati al richiamato D.M. 223/2020.

Atteso quanto sopra esposto, la Regione è stata invitata a:

- relazionare sull'espletamento delle procedure in corso relativamente alle risorse destinate al rinnovo del parco mezzi, avendo cura di rappresentare le attività realizzate dalla Regione, anche in termini di accertamento, impegno e pagamento delle somme, e da AMP;
- aggiornare in merito ai provvedimenti ministeriali e conseguenti regionali e di AMP rispetto alle risorse stanziare dalle norme sopra citate;
- relazionare in merito all'attività di "rendicontazione dei risultati di investimento e di gestione conseguiti" effettuata da AMP ai sensi dell'articolo 3 lett. d) del proprio statuto precisando, in particolare, quali siano stati i risultati conseguiti in termini di effettivo rinnovo parco mezzi a livello regionale.

Sul punto la Regione ha in primo luogo elencato i provvedimenti statali che destinano risorse al rinnovo del materiale rotabile su gomma.

In particolare segnala:

- Decreto Ministeriale n. 25 del 23/01/2017, del MIT, che assegna euro 10.452.200,40, di cui euro 3.484.066,80 per ciascuna delle annualità dal 2017 al 2019;
- Decreto Ministeriale n. 223 del 29/05/2020, del MIT, che assegna euro 23.027.518,06 per le annualità dal 2018 al 2033 con articolazione annuale specificata dallo stesso decreto;
- Decreto Interministeriale n. 81 del 14/02/2020, di attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) di cui al DPCM del 17 aprile 2019, che assegna euro 148.953.618,00, di cui euro 6.770.619,00 per l'anno 2019 ed euro 10.155.929,00 per ciascuna annualità dal 2020 al 2033.

Ha, poi, ricordato che con D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017, modificata ed integrata con D.G.R. n. 18-2067 del 9 ottobre 2020, sono stati approvati "Criteri generali e modalità di attuazione e contribuzione del programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017-2019", programma preliminarmente finanziato con euro 55.536.336,62 derivanti per:

- ✓ euro 20.633.817,00 dal Decreto Interministeriale n. 345 del 28/10/2016;
- ✓ euro 10.452.200,64 dal Decreto Ministeriale n. 25 del 23/01/2017;
- ✓ euro 5.164.000,00 dal POI FSC 2014-2020 – Asse F - Delibera CIPE n. 54 del 01.12.2016;
- ✓ euro 10.286.318,98 dal Decreto Ministeriale n. 223 del 29/05/2020 – annualità 2018-2021;
- ✓ euro 9.000.000,00 dal Bilancio Regionale 2017-2019.

Rispetto a quanto sopra ha, poi, precisato che:

- le risorse del D.M. 25 del 23/01/2017, a suo tempo accertate e impegnate a favore dell'AMP, sono state liquidate alla medesima nel corso dell'anno 2021;
- le risorse del D.M. 223 del 29/05/2020 relative alle annualità 2018-2021, pari ad euro 10.286.318,98, sono state accertate e impegnate a favore dell'AMP con D.D. 3410/A1811B del 11/12/2020 per l'attuazione del programma degli investimenti di

cui alle DD.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017 e n. 18-2067 del 9 ottobre 2020, e liquidate nel corso dell'anno 2021 per euro 4.398.469,60.

Riporta, infine, un quadro sintetico dei risultati conseguiti in relazione al richiamato programma di investimento (DD.G.R. n. 40-5004/2017 e n. 18-2067/2020) che evidenzia l'erogazione, nel periodo 2018-2021, di contributi alle imprese per complessivi euro 45.256.918,66 destinati a finanziare l'acquisto di n. 388 autobus.

In merito a tale Piano di investimenti, dal rendiconto dell'AMP, risultano confermati gli importi assegnati alla medesima e come sopra riportati, nonché l'ammontare delle somme liquidate alle aziende di trasporto (cfr. paragrafo 5.10). Per quanto riguarda la gestione di tali risorse l'Agenzia precisa, inoltre, che “[l]e Società che hanno maggiormente beneficiato dei contributi sono anche quelle che effettuano le maggiori percorrenze, ossia GTT, Bus Company e Arriva Italia (ex Sadem). Occorre però anche evidenziare come alcune aziende, nonostante nel riparto effettuato dall'Agenzia fossero state loro assegnate risorse per la contribuzione, non hanno fatto investimenti, o li hanno effettuati ma hanno poi tardato a trasmettere la documentazione richiesta o a soddisfare i requisiti amministrativi o di allestimento previsti dalla delibera regionale”.

L'Agenzia, inoltre, specifica che “[n]el corso del primo semestre 2021 l'Agenzia ha portato avanti l'attuazione del Piano autobus Regionale 2017-2019 attraverso le verifiche dei requisiti amministrativi, tecnici, di allestimento e d'immagine degli autobus progressivamente immatricolati dalle aziende TPL, mentre l'erogazione delle risorse alle aziende ha avuto un rallentamento dovuto ai mancati trasferimenti dei fondi da parte della Regione. I contributi dovuti alle aziende sono stati liquidati con le D.D. nn. 388 e 400 del luglio 2021 e, a partire dall'autunno, con le D.D. n. 529 del settembre 2021 e n. 754 del dicembre 2021”.

Infine, rispetto all'attuazione del Piano Autobus di cui sopra (D.G.R. n. 40-5004/2017), dal rendiconto dell'AMP sembra emergere un certo ritardo da parte della Regione nell'erogazione delle risorse necessarie. Nel richiamato paragrafo, infatti, l'AMP segnala che nel 2021, pur avendo la Regione nel mese di novembre predisposto atti di liquidazione per l'importo di 5 mln di euro, non vi è stata l'erogazione di tali risorse. Precisa, inoltre, che alla fine dell'anno ha provveduto ad erogare alle aziende le ultime risorse disponibili, integrandole con euro 623.102,66 residue dal Piano Autobus 2011, per

poter contribuire all'acquisto di 11 autobus. Infine, risulta che, pur avendo esaurito tutti i fondi a disposizione, con D.D. n. 845 del 30/12/2021 ha provveduto ad impegnare ulteriori euro 1.014.219,00 per la contribuzione di altri 9 autobus.

In merito a questo aspetto, la Regione, con i chiarimenti trasmessi con nota del 18 luglio 2022, ha precisato che “[1]a Convenzione rep. 1/2018, modificata ed integrata con Atto integrativo sottoscritto dalle parti da ultimo in data 22 ottobre 2019, regola i rapporti tra Regione e Agenzia della Mobilità Piemontese, in relazione all’attuazione e contribuzione del programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle risorse per gli anni 2017–2019 di cui alla D.G.R. n. 40–5004 del 08.05.2017 e s.m.i.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della predetta Convenzione, dopo un’anticipazione iniziale per l’avvio della fase attuativa del programma, la Regione - fino alla concorrenza massima dello stanziamento utile al finanziamento del programma - liquida all’Agenzia quote di importo pari a euro 5.000.000,00 a seguito della rendicontazione dei contributi erogati che attestati che le somme residue, a disposizione di Agenzia, risultano inferiori ad euro 5.000.000,00.

Con nota prot. n. 9080 del 28.09.2021, Agenzia relazionava in ordine al diciassettesimo lotto di contribuzione degli investimenti del programma ex D.G.R. n. 40–5004 del 08.05.2017 e s.m.i., per un importo contribuibile pari ad euro 7.674.291,12.

A seguito di tale comunicazione, si verificava che gli investimenti rendicontati dall’Agenzia per il rinnovo delle flotte aziendali corrispondevano ad un monte contribuibile di complessivi euro 43.878.027,98, a fronte di un monte risorse già messe a disposizione di euro 44.633.817,00, e che quindi, residuavano nella disponibilità di Agenzia risorse pari ad euro 755.789,02.

Pertanto, ricorrendo i presupposti ex articolo 7, comma 3, della Convenzione rep. 1/2018, modificata ed integrata con il citato Atto integrativo, a seguito di istruttoria resa con DD 3372/A1811B/2021 del 17/11/2021, venivano liquidate, in favore di Agenzia, risorse per un importo complessivo di euro 5.000.000,00, (...)

La Regione, precisa infine che “[c]on AMP vi è un rapporto di collaborazione e una costante interlocuzione per l’erogazione dei flussi necessari: infatti, la quota di 5 milioni liquidata a novembre 2021 è stata richiesta dall’Agenzia nel mese di aprile 2022 e tempestivamente pagata con mandati n. 10887 e n. 10888 del 20/04/2022”.

Nella citata relazione del 23 maggio, inoltre, la Regione specifica che con D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021, modificata ed integrata con D.G.R. n. 78-4445 del 22 dicembre 2021, è stato approvato il Programma regionale 2019-2023 degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma ed i relativi criteri generali e modalità di attuazione e contribuzione, preliminarmente finanziato con euro 114.002.031,15 derivanti per:

- ✓ euro 24.014.670,00 dal POI FSC 2014-2020 – Asse F - Delibere CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 e n. 98 del 22 dicembre 2017;
- ✓ euro 36.000.000,00 dal Fondo per le Regioni del Bacino Padano 2018-2022 per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2018 e al decreto RINDEC- 2019-0000207 del 27/12/2019 del MATTM;
- ✓ euro 6.593.030,15 dal Decreto Interministeriale n. 223 del 29/05/2020 – annualità 2022-2024;
- ✓ euro 47.394.331,00 dal Decreto Interministeriale n. 81 del 14/02/2020 – annualità 2019-2023.

Rispetto a quanto sopra ha precisato che:

- le risorse di cui al DM n. 223/2020 relative alle annualità 2022-2023, per complessivi euro 4.515.634,03, sono state accertate e impegnate in favore di AMP con D.D. 3954 del 30/12/2021, mentre le risorse di cui al medesimo decreto relative alle annualità 2024-2033, per complessivi euro 8.225.565,05, ad oggi, non sono state oggetto di programmazione;
- le risorse di cui al DM n. 81/2020 relative alle annualità 2019-2023, per euro 47.394.331,00, sono state destinate all'attuazione del programma degli investimenti di cui alle DD.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021 e n. 78-4445 del 22 dicembre 2021 e saranno a breve accertate ed impegnate;
- le risorse di cui al DM n. 81/2020 relative alle annualità 2024-2033, euro 101.559.287,00, ad oggi, non sono state oggetto di programmazione.

In merito a quanto sopra dal rendiconto dell'AMP risulta che la medesima, su richiesta della Regione, ha pubblicato il riparto delle risorse del Piano Autobus Regionale 2019-

2023 distintamente per ogni fonte di contribuzione (D.D. n. 491 del 03/09/2021 e D.D. nn. 494, 495 e 496 del 06/09/2021).

L'AMP precisa, infine, che contrariamente al precedente Piano autobus, la D.G.R. 2912/2021 non prevede che venga stipulata tra la Regione e l'Agencia una specifica convenzione, ma che quest'ultima gestisca i piani attuativi di investimento secondo le modalità definite da apposito disciplinare, di cui è in attesa di conoscere il contenuto.

7.3 Investimenti per il trasporto ferroviario

In merito agli investimenti per il trasporto ferroviario si è invitata la Regione ad indicare le misure programmate e/o realizzate, anche per mezzo dell'AMP, per il rinnovo del parco rotabile ferroviario.

Nella relazione del 23 maggio 2022 la Regione ha, in primo luogo, elencato i provvedimenti statali che destinano risorse per il rinnovo del materiale rotabile destinato al trasporto ferroviario regionale.

In particolare segnala:

- POI FSC 2014-2020 - Asse tematico F Rinnovo Materiale per il Trasporto Pubblico Locale - Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario (Del. CIPE 54/2016) euro 20.656.000,00;
- POI FSC 2014-2020 - Asse tematico C Interventi per il trasporto urbano e metropolitano - Acquisto materiale rotabile per servizi ferroviari regionali e metropolitani (Del. CIPE 54/2016) euro 43.200.000,00;
- Decreto Ministeriale n. 408 del 10/08/2017, del MIT, (Fondo ex c. 866 art. 1 L. 208/2015, annualità dal 2019 al 2022 euro 45.015.100,29;
- Decreto Ministeriale n. 164 del 21/04/2021, del MIMS, (Legge di bilancio 2019) Fondo L. 145/2018 annualità dal 2021 al 2033 euro 10.854.844,10;
- Decreto Ministeriale n. 319 del 09/08/2021, del MIMS, PNRR misura M2 C2 - 4.4.2 annualità dal 2022 al 2026 euro 23.133.265,48.

La Regione inoltre precisa che “[a]pprovato con Legge Regionale 29 aprile 2022, n. 6 il “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”, le risorse sono state iscritte sul bilancio regionale con D.G.R. n. 20-4988 del 6 maggio 2022.



La concomitanza della scadenza del precedente contratto di servizio ferroviario con la fase più acuta della pandemia da Covid 19 non ha consentito fin qui la programmazione e la spesa delle risorse su richiamate.

Il termine del precedente contratto ha coinciso con l'inizio della pandemia e, mentre per il lotto metropolitano, essendosi già concluso l'iter di affidamento del servizio, è stato possibile sottoscrivere il contratto, per il lotto regionale, riguardante la restante parte dei servizi programmati in Regione, l'emergenza sanitaria e l'incertezza finanziaria hanno ritardato la stipula del relativo accordo.

Per altro va rilevato come la gara per l'affidamento del servizio metropolitano, che dal punto di vista economico ha registrato indiscutibili vantaggi, abbia generato difficoltà in ordine alla spesa delle risorse assegnate alla nostra Regione per l'approvvigionamento di treni; infatti il rinnovo di tutto il materiale rotabile destinato ai servizi di tale lotto è stato "offerto" da Trenitalia senza alcuna richiesta di cofinanziamento.

Al momento è in corso di definizione il nuovo Contratto di Servizio relativo ai Servizi Ferroviari Regionali, che AMP sottoscriverà con Trenitalia, in quell'ambito le risorse su richiamate saranno tutte destinate al finanziamento di un piano di investimenti per l'approvvigionamento di treni per servizi regionali".

8. Attività di controllo, monitoraggio e vigilanza

Le attività di controllo, monitoraggio e vigilanza in materia di TPL sono disciplinate dall'articolo 18 della L.R. n. 1 del 2000, come da ultimo modificato con L.R. n. 15 del 9 luglio 2020.

L'attuale formulazione del citato articolo 18 prevede che:

- i criteri e le modalità di esercizio dei compiti di controllo, vigilanza e monitoraggio sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente (comma 2);
- le funzioni di controllo e vigilanza, nonché le attività di accertamento delle violazioni vengono esercitate dal personale regionale appositamente incaricato (comma 3).

L'attività di controllo, monitoraggio e vigilanza incardinata in capo alla Regione si sostanzia in estrema sintesi:

- nelle attività svolte direttamente dalla Regione Piemonte, ed in particolare dal settore "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18-6124 del 15 dicembre 2017, in attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 18 comma 2 della L.R. n. 1 del 2000;
- nella gestione dell'Osservatorio regionale della mobilità, istituito dalla L.R. n. 1 del 2000, che rappresenta "non solo una declinazione territoriale dell'Osservatorio Nazionale, bensì lo strumento regionale che, diventando sempre più unico collettore dei dati inerenti il settore del trasporto pubblico locale e regionale, assicura il supporto alla pianificazione ed alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, in quanto offre strumenti di analisi in relazione ai cambiamenti della domanda e dell'offerta di trasporto pubblico, a supporto della programmazione di un'offerta adeguata alle esigenze della domanda..."
- nella gestione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT) istituito ai sensi dell'articolo 18 comma 7 della L.R. n. 1 del 2000, "al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni istituzionali";
- nella gestione del "Cruscotto di Monitoraggio del Sistema regionale dei Trasporti" (CMRT) previsto dall'articolo 18 comma 8 della L.R. n. 1 del 2000 al fine di mantenere "... anche in chiave evolutiva, un sistema di monitoraggio regionale dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, identificando gli indicatori e le reportistiche utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali";
- nella previsione del "Debito Informativo Trasporti (DIT)" disciplinato per l'alimentazione degli archivi del "SIRT", cui sono chiamati ad adempiere tutte le aziende e gli enti del sistema regionale trasporti.

Le disposizioni per l'istituzione del SIRT, del CMRT e del DIT sono state approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 7-4621 del 6 febbraio 2017.

Rispetto alla gestione dei flussi informativi di cui sopra appare centrale il ruolo rivestito da AMP.

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e controllo in capo all'AMP le stesse risultano essenzialmente riferite al rispetto degli adempimenti contrattuali da parte delle aziende esercenti i servizi di TPL.

Posto quanto sopra esposto, tenuto conto degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che hanno caratterizzato anche l'anno 2021, si è invitata la Regione a:

- relazionare sinteticamente in merito all'operatività degli strumenti sopra indicati necessari ad assicurare un corretto e costante flusso informativo, indicando le eventuali criticità e le soluzioni adottate e/o programmate;
- specificare nell'ambito delle attività di monitoraggio, anche intestate ad AMP, e con particolare riferimento all'esecuzione del servizio, se siano state previste e, in tal caso, quali siano state le azioni adottate per la verifica del rispetto delle misure di contenimento epidemiologico disposte nel periodo di emergenza sanitaria;
- indicare se le ulteriori attività di raccolta dati, monitoraggio e verifica conseguenti all'emergenza sanitaria abbiano comportato la necessità di reperire maggiori risorse finanziarie, specificandone, in tal caso, gli importi e l'origine.

La Regione ha, in primo luogo, specificato che, al fine di limitare *“le ricadute sull'attività delle imprese che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale, già fortemente colpite dalla crisi economica conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio”*, con la L.R. n. 17/2021 è stato disposto che le verifiche di adempimento degli obblighi derivanti dal Debito Informativo Trasporti (come dettagliati dalla D.G.R. con deliberazione n. 7-4621 del 6/2/ 2017) di cui all'art. 19, comma 2.bis della L.R. n. 1/2000 siano effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.

Ha, inoltre, precisato che, nel corso dell'anno 2021, con riferimento al SIRT sono *“state portate avanti azioni sia per il consolidamento della raccolta dati in ambito Debito Informativo Trasporti sia per il miglioramento della loro qualità complessiva e dell'interoperabilità delle banche dati”*. In merito a tale aspetto ha inoltre fornito un aggiornamento sullo sviluppo di

specifiche piattaforme informatiche che permettono la gestione dei dati afferenti sia alla gestione del servizio sia al monitoraggio degli investimenti.

In merito alle azioni adottate per la verifica del rispetto delle misure di contenimento epidemiologico disposte nel periodo dell'emergenza sanitaria la Regione ha precisato di aver concluso nel mese di gennaio l'attività di controllo straordinario avviato già nel mese di dicembre 2020 effettuato sia su alcuni mezzi di trasporto che su alcune fermate.

Inoltre, a seguito dell'attivazione delle misure di potenziamento del TPL a fronte della mobilità degli studenti (cfr. paragrafo 4.2), si è intrapresa una specifica attività di controllo straordinario del servizio effettuato a campione nel periodo dal 6 al 20 ottobre in prossimità dei plessi scolastici situati in Torino e nella prima cintura. Tale controllo ha avuto ad oggetto la verifica delle corse scolastiche aggiuntive e la rilevazione delle frequentazioni delle medesime. Gli esiti istruttori sono stati trasmessi all'AMP per gli eventuali approfondimenti.

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e controllo in capo all'AMP la Regione rimanda al rendiconto predisposto dall'Agenzia, senza segnalare criticità.

A sua volta il rendiconto dell'AMP dà conto delle attività di monitoraggio effettuate sia attraverso l'accesso alle specifiche piattaforme informatiche di gestione dei dati sia delle segnalazioni ricevute dall'utenza.

9. Iniziative per la raccolta dei dati di mobilità

In merito all'effettuazione di indagini sulla mobilità delle persone e sulla qualità percepita dei trasporti, in sede di istruttoria sul giudizio di parifica del rendiconto 2020, la Regione rimandava alla relazione predisposta da AMP nella quale veniva precisato che *"[l]'Agenzia ha lavorato nel 2019 e nel 2020 per effettuare la nuova edizione dell'Indagine sulla Mobilità delle Persone e sulla Qualità percepita dei trasporti (IMQ) di cui l'ultima edizione risale al 2013. L'indagine è estesa al territorio dell'intera regione Piemonte. (...) È stata effettuata la definizione della procedura di gara e la predisposizione della relativa documentazione (bando, disciplinare, capitolato e schema di contratto) ed è stata avviata la procedura di selezione delle*

Ditte specializzate per l'effettuazione delle interviste sul campo dell'edizione 2021 dell'indagine (IMQ 2021)".

Con nota del 6 maggio l'AMP precisava, inoltre, che con DD n. 223 del 29/4/21 si era dato avvio all'indagine IMQ 2021 che si prevedeva di sviluppare nell'autunno del 2021. Tenuto conto di quanto sopra, si invitava la Regione a relazionare in merito alle attività svolte in tale ambito, pur considerando gli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che hanno caratterizzato anche l'anno 2021.

Su tale aspetto la Regione, nel precisare che la competente Direzione non ha svolto alcuna attività, rimanda al documento di rendicontazione dell'AMP.

In particolare, da quest'ultimo risulta che le attività di rilevazione avviate nel corso dell'anno 2021 sono proseguite con l'aggiudicazione del servizio, suddiviso in quattro lotti, effettuata con determinazione 526 del 17 settembre 2021, mentre le attività operative hanno avuto inizio nella prima decade del mese di ottobre 2021.

Viene, inoltre, precisato che alla data del 9 maggio 2022:

- sono concluse le attività di intervista per il lotto 2;
- sono concluse le attività di *cleaning*, geocodifica e sistematizzazione dei dati raccolti e di generazione delle tabelle con le statistiche di base per il lotto 3;
- continuano le attività di intervista per i lotti 1 e 4 il cui termine è previsto per la fine di maggio 2022.

10. Conclusioni

A conclusione della presente disamina si formulano le seguenti osservazioni.

Occorre, dapprima, evidenziare come anche l'anno 2021 sia stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha inciso sui servizi di TPL non solo in virtù dei provvedimenti nazionali e regionali di limitazione della circolazione delle persone ma anche per la necessità di garantire tutte le misure indispensabili per il contenimento del contagio.

Con riferimento all'attività di programmazione si conferma un certo ritardo rispetto ai tempi previsti per la realizzazione del PRMT, dal momento che i "piani di settore" (PrMoP e PrLog) che devono definire le politiche di breve-medio periodo e che avrebbero dovuto approvarsi entro il 2020, risultano ancora in fase di sviluppo.

In merito al Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale 2019-2021 (adottato con D.G.R. n. 7-1782 del 31 luglio 2020) la Regione, in sede di istruttoria alla precedente relazione di parifica, riferiva che, per tenere conto della situazione epidemiologica (verificatasi tra la sottoscrizione dell'intesa e l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente), aveva ritenuto di approvare la proposta del PTS senza modificarne il contenuto, ma sospendendone gli obiettivi.

In particolare, in merito all'espletamento dei servizi è emerso che l'attività più complessa in termini organizzativi, di monitoraggio e di maggiori risorse anche finanziarie è stata quella relativa alla mobilità degli studenti durante il periodo pandemico, per cui si è reso necessario il potenziamento dei servizi di TPL e il coordinamento del sistema di trasporto pubblico con quello scolastico.

Inoltre, è emerso che la Regione ha rinviato la programmazione del nuovo PTS di un anno, tenuto conto dei fattori di incertezza generati dalla pandemia. Pertanto, il nuovo PTS sarà redatto con riferimento al periodo 2023-2025.

Rispetto a quanto sopra, si prende atto delle attività portate avanti dalla Regione, in stretta sinergia con l'Agenzia della Mobilità Piemontese, che ha un ruolo centrale e determinante ai fini della gestione del TPL regionale. Tuttavia, pur riconoscendo le difficoltà generate dalla crisi pandemica che hanno avuto effetti negativi sul sistema del TPL forse anche in misura maggiore rispetto all'anno 2020, in termini di maggiori esigenze di coordinamento e di monitoraggio, è doveroso richiamare l'Ente sull'importanza della programmazione del servizio, per la quale devono essere definiti obiettivi in termini di svolgimento e di miglioramento del servizio coerenti con il mutato scenario economico-sociale e che possano essere realizzati secondo una scansione temporale quanto più possibile attendibile, sia nel breve periodo che in quello medio-lungo.

Con riguardo al finanziamento dei servizi del TPL si è potuto verificare che le risorse appositamente destinate dalla normativa emergenziale al ristoro parziale della riduzione dei ricavi da traffico - nel biennio 2020-2021 circa 160,3 mln di euro - sono state trasferite all'AMP e da questa alle aziende di trasporto con una periodicità che è apparsa coerente con il corrispondente trasferimento in termini di cassa da parte dello Stato.

In questo ambito, fermo il monitoraggio degli effetti della pandemia sul sistema dei trasporti gestito a livello di governo centrale, si raccomanda alla Regione il costante monitoraggio di tutti gli aspetti anche di carattere economico-finanziario che hanno investito il settore, al fine di garantire la gestione e la prosecuzione di un "servizio pubblico" di primaria importanza.

Per quanto attiene alle ordinarie risorse destinate al finanziamento del servizio (FNT e fondi regionali) le medesime risultano impegnate dall'Ente nel rispetto di quanto previsto nel PTS 2019-2021 ed erogate all'Agenzia con puntualità, condizione essenziale affinché la medesima possa contare su risorse certe, anche in termini di cassa, per lo svolgimento delle attività di competenza.

Giudizio positivo può trarsi anche in relazione all'analisi dei dati finanziari dell'AMP (soggetto gestore delle risorse da corrispondere per l'espletamento dei contratti di servizio, oltre ad ogni altra risorsa spettante alle aziende di trasporto), dai quali emerge una sostanziale congruenza con i dati del bilancio regionale. E, inoltre, i flussi di cassa in uscita dell'AMP evidenziano che le percentuali dei pagamenti appaiono in linea con l'ammontare delle risorse trasferite dalla Regione.

In ordine agli investimenti finalizzati al rinnovo del parco mezzi e delle infrastrutture va evidenziato che Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riserva a tale settore ingenti risorse finanziarie. Per il periodo 2022-2026 risultano, infatti, assegnati circa 29,2 mln di euro per il rinnovo del parco mezzi su gomma e circa 23,1 mln di euro per quello rotabile ferroviario. Rispetto a queste ultime, si rileva che le medesime sono state destinate alla parziale copertura del contratto di servizio del SFR, attualmente in corso di predisposizione. In questo ambito, quindi, si raccomanda alla Regione di svolgere un ruolo propulsivo alla definizione del medesimo.

Sono inoltre previsti circa 140,5 mln di euro da destinare al potenziamento delle linee ferroviarie regionali, già impegnati a favore di soggetti attuatori.

Appare superfluo in tale ambito sottolineare l'importanza del rinnovo del parco mezzi e delle infrastrutture, la cui obsolescenza costituisce una delle maggiori criticità del settore in termini di minore efficienza del servizio e maggiori costi di gestione. A tal fine si raccomanda alla Regione di assicurare all'AMP le risorse finanziarie necessarie alla completa attuazione dei programmi già in corso e futuri, sia in termini di impegno di spesa che in termini di cassa.

Per quanto attiene alle attività di controllo, monitoraggio e vigilanza si prende atto con favore dell'attenzione prestata dalla Regione all'implementazione dei sistemi informativi che risultano essenziali sia per il monitoraggio del servizio che per la sua programmazione, nonché delle iniziative adottate per la verifica del rispetto delle misure di contenimento epidemiologico effettuate nel periodo dell'emergenza sanitaria.

In ultimo, con riferimento alle iniziative per la raccolta dei dati di mobilità si valuta positivamente la prosecuzione da parte dell'AMP dell'attività d'indagine sulla mobilità (IMQ 2021) che dovrebbe giungere al termine nel corso del corrente anno.

III - IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO REGIONE PIEMONTE

1. Premessa

Il presente capitolo è dedicato all'attività della Regione Piemonte nell'ambito della gestione delle partecipazioni dirette e indirette e della redazione del bilancio consolidato. In particolare, in continuità con l'analisi svolta in occasione dei giudizi di parificazione degli anni precedenti, l'attività di approfondimento trova il suo fulcro nel Piano di revisione periodica delle società partecipate adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 39-4492 del 29 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Nelle relazioni allegate alle precedenti deliberazioni, e da ultimo con la deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI, è già stata svolta una compiuta analisi della normativa statale delle società a partecipazione pubblica e in particolare delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche TUSP) che ha posto rimedio alla preesistente stratificazione normativa.

Le motivazioni dei recenti interventi legislativi sulla materia delle partecipazioni pubbliche che hanno trovato un momento di sistematizzazione nel TUSP sono da rintracciare nell'obiettivo di correggere abusi dello strumento societario, talora utilizzato dalle amministrazioni per eludere vincoli di finanza pubblica e in contrasto con principi di efficienza, economicità ed efficacia, con negativi e significativi impatti sui bilanci degli enti partecipati.

La recente disciplina in materia di società pubbliche, oltre a costituire una spinta verso una razionalizzazione del fenomeno, va anche nel senso di promuovere una maggiore trasparenza, ponendo specifici obblighi informativi e di motivazione rispetto alle scelte compiute dal socio pubblico.

A tal fine vengono regolamentati i presupposti per la legittima costituzione e acquisizione della posizione di socio pubblico nelle società di diritto privato (artt. 4 e 8 TUSP) e sono posti specifici obblighi di motivazione rispetto alle valutazioni compiute in

sede di acquisto e di mantenimento della partecipazione societaria (artt. 7 e 8 TUSP). L'art. 4, co. 1 del TUSP, in particolare, prevede che il possesso di una partecipazione societaria è subordinato al requisito della "stretta necessità" per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; nei commi successivi la disposizione indica le attività per le quali, fermo restando il requisito della "stretta necessità", deve ritenersi ammessa la costituzione di una società o il mantenimento di una partecipazione da parte dell'Ente pubblico.

In un'ottica di ridimensionamento del settore delle partecipate pubbliche secondo i criteri posti dal TUSP, l'art. 24 ha imposto alle amministrazioni pubbliche così come individuate all'art. 2, ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, da effettuarsi con cadenza annuale. Quest'ultima disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'art. 20, co. 3, con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP. Come evidenziato anche dalla Sezione autonomie nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG in funzione di referto al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari "[I]a centralità del processo di razionalizzazione comporta, pertanto, l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni da adottare con riguardo al portafoglio delle partecipazioni".

I criteri dettati dall'art. 20, co. 2 (richiamato dall'art. 24) sono di ausilio e di guida per le scelte che le amministrazioni devono operare individuando i seguenti indici di criticità:



a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle “indispensabili” ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. “società-doppione”); d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell’art. 4 del TUSP.

Sempre a tale proposito con la citata deliberazione n 15/SEZAUT/2021/FRG è stato rimarcato che *“sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione ben lungi dall’essere arbitraria deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione)”*.

Con la D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015, la Regione Piemonte ha approvato il primo piano operativo di razionalizzazione ai sensi della Legge n. 190 del 2014, aggiornato trimestralmente, sino al 29 dicembre 2016 con D.G.R. n. 29-4503.

Con l’introduzione del TUSP, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, con l’individuazione di quelle per le quali si rendeva necessario un provvedimento di razionalizzazione (D.G.R. n. 1-5687 del 28 settembre 2017, aggiornata da D.G.R. n. 28-7601 del 28 settembre 2018).


A seguire, sono stati adottati i provvedimenti di revisione ordinaria, approvati con D.G.R. n. 19-8253 del 27 dicembre 2018 (con riguardo alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017), con D.G.R. n. 14 - 895 del 30 dicembre 2019 (con riguardo alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018), con D.G.R. n. 44 - 2724 del 29 dicembre 2020 (con riguardo

alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019) e da ultimo con D.G.R. n. 39-4492 del 29 dicembre 2021 (con riguardo alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020).

Ciò posto, si procede ad effettuare un'analisi del menzionato piano di razionalizzazione periodica, mettendo in luce anche gli interventi adottati a seguito delle osservazioni già svolte con la relazione approvata con la deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI adottata in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'anno 2020.

2. Quadro d'assieme delle partecipazioni detenute dalla Regione Piemonte

Come emerge dal seguente diagramma, la Regione Piemonte opera con le sue partecipate in diversi ambiti riconducibili ai temi dell'ambiente, della finanza, dell'*information communication technology* (ICT), della logistica e trasporti, della ricerca/innovazione, del territorio e del turismo.



Al 31 dicembre 2021 il numero delle partecipazioni detenute dalla Regione si è ridotto da 45 a 44 per effetto della chiusura della liquidazione di Asti Turismo s.c.r.l., di cui 19 possedute in via diretta e 25 in modo indiretto. Nel corso del 2022 le partecipazioni regionali si sono ulteriormente ridotte a 43 a seguito della chiusura della liquidazione di Villa Melano Spa.

La seguente tabella riepiloga l'elenco complessivo delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, con la specificazione della percentuale di possesso e l'opzione di mantenimento/razionalizzazione.

Num.	Tramite	Nome società	Anno costituzione	% a dic. 2021	Esito della revisione periodica
1	diretta	5T Srl	1992	44,00%	Mantenimento senza interventi
2	diretta	CEIPiemonte S.c.p.a.	2006	47,76%	Mantenimento senza interventi
3	diretta	IPLA S.p.A.	1979	96,26%	Mantenimento senza interventi
4	diretta	CAAT S.c.p.a.	1989	0,79%	Mantenimento senza interventi
5	diretta	Destination Management Organization Turismo Piemonte Scarl	2007	98,56%	Mantenimento senza interventi
6	diretta	Pracatinat S.c.p.a. in fallimento	1993	17,11%	Razionalizzazione
7	diretta	RSA S.r.l.	1994	20,00%	Mantenimento senza interventi
8	diretta	Banca Popolare Etica S.c.p.a.	1995	0,07%	Mantenimento senza interventi
9	diretta	Finpiemonte S.p.A.	2007	99,91%	Mantenimento senza interventi
10	diretta	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	2007	83,22%	Mantenimento senza interventi
11	diretta	SCRS.p.A.	2007	100,00%	Mantenimento senza interventi
12	diretta	SORIS S.p.A.	2004	10,00%	Mantenimento senza interventi
13	diretta	ATL Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l.	2019	36,33%	Razionalizzazione
14	diretta	ATL Cuneese S.c.r.l.	1997	20,00%	Mantenimento senza interventi
15	diretta	Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.	1997	8,98%	Mantenimento senza interventi
16	diretta	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l.	1996	33,35%	Mantenimento senza interventi
17	diretta	Alexala S.c.r.l.	1997	39,41%	Razionalizzazione
18	diretta	Agenzia Turistica Provincia di Novara S.c.r.l.	1997	15,98%	Razionalizzazione
19	diretta	Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.	1997	19,16%	Mantenimento senza interventi
20	Finpiemonte S.p.A.	PST S.p.A.	1996	79,24%	Mantenimento senza interventi
21	Finpiemonte S.p.A.	Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A.	1993	39,21%	Mantenimento senza interventi
22	Finpiemonte S.p.A.	Environment Park S.p.A.	1996	38,66%	Mantenimento senza interventi
23	Finpiemonte S.p.A.	Enne3 S.c.r.l.	2008	49,00%	Razionalizzazione
24	Finpiemonte S.p.A.	213T S.c.r.l.	1999	25,00%	Mantenimento senza interventi
25	Finpiemonte S.p.A.	13P S.c.p.a.	1999	16,67%	Mantenimento senza interventi
26	Finpiemonte S.p.A.	Tecnoparco S.r.l. in liquidazione	1992	78,18%	Razionalizzazione

27	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Barricalla S.p.A.	1984	30,00%	Mantenimento senza interventi
28	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	CONSEPI S.r.l.	1980	50,18%	Razionalizzazione
29	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	MIAC S.p.A.	1990	33,75%	Razionalizzazione
30	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	S.I.TO. S.p.A.	1980	52,74%	Mantenimento senza interventi
31	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Città Studi S.p.A.	1985	21,49%	Razionalizzazione
32	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Icarus S.c.p.A. in liquidazione	1998	22,09%	Razionalizzazione
33	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Montepo S.r.l. in liquidazione	1996	41,00%	Razionalizzazione
34	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Nordind S.p.A. in fallimento	1994	26,30%	Razionalizzazione
35	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	SIT S.r.l.	2008	99,60%	Razionalizzazione
36	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	SAIA S.p.A. in fallimento	1980	28,59%	Razionalizzazione
37	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	SNOS S.r.l. in liquidazione	2002	51,00%	Razionalizzazione
38	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	TNE S.p.A. in concordato in continuità	2005	48,86%	Razionalizzazione
49	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Agenzia di Pollenzo S.p.A.	1998	24,88%	Mantenimento senza interventi
40	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Expopiemonte S.r.l. in liquidazione	2003	39,89%	Razionalizzazione
41	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Monterosa 2000 S.p.A.	1996	42,68%	Mantenimento senza interventi
42	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e S.C.R. S.p.A.	Villa Melano S.p.A. in liquidazione	2004	46,22% FPP 37,53% SCR	Razionalizzazione
43	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Eurofidi S.c.r.l. in liquidazione	1979	18,60%	Razionalizzazione
44	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Fingranda S.p.A. in liquidazione	2001	46,55%	Razionalizzazione

L'ultimo decennio si è caratterizzato per una significativa riduzione delle partecipazioni detenute dall'Ente diminuite da 76, nel 2012, a 43 nel 2022 (-43% rispetto al dato del 2012).

Il numero è destinato ancora a diminuire in quanto, al 31 dicembre 2021, 8 società risultavano in liquidazione, 1 in concordato preventivo e 3 in fallimento.

Da tale quadro di massima emerge come la Regione, nel corso del tempo, abbia operato un'effettiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, quantomeno sotto il profilo della riduzione dei soggetti operativi, sebbene si debba rilevare come il processo di razionalizzazione stia segnando un sensibile rallentamento in ragione dei prolungati tempi di conclusione delle diverse procedure liquidatorie, anche per gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La tabella che segue riporta per le medesime società alcuni valori contabili estratti dai bilanci al 31 dicembre 2020⁹:

Ente partecipante	n.	Area	Ragione sociale	% partecipazio ne dic. 2021	Dati finanziari bilancio 2020			anno inizio procedura di liquidazione/ fallimento
					Risultato d'esercizio	Risultato della gestione operativa	Patrimonio netto	
Regione Piemonte	1	ICT	5T S.R.L.	44,00%	346.784	479.677	2.963.706	
Regione Piemonte	2	TERRITORIO	CEIPIEMONTE S.C.P.A.	47,76%	-83.756	-58.870	266.861	
Regione Piemonte	3	TERRITORIO	IPLA S.P.A.	96,26%	136.963	192.722	810.659	
Regione Piemonte	4	TERRITORIO	CAAT S.C.P.A.	0,79%	82.266	231.465	34.136.590	
Regione Piemonte	5	RICERCA E AMBIENTE	PRACATINAT S.C.P.A. in liquidazione e fallimento	17,11%	n.d.	n.d.	n.d.	2017
Regione Piemonte	6	RICERCA E AMBIENTE	R.S.A. SRL	20,00%	2.298	4.670	462.050	
Regione Piemonte	7	FINANZA	FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.	83,22%	1.562.758	800.957	39.495.335	
Regione Piemonte	8	FINANZA	FINPIEMONTE S.P.A.	99,91%	33.317	-1.311.435	141.605.865	
Regione Piemonte	9	FINANZA	S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.	100,00%	372.442	266.722	1.887.237	
Regione Piemonte	10	FINANZA	BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.	0,07%	6.403.378	6.403.378	120.565.302	
Regione Piemonte	11	FINANZA	SORIS S.P.A.	10,00%	5.902.202	7.805.143	9.890.830	
Regione Piemonte	12	TURISMO	ATL DEL CUNEESE- VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE SCARL	20,00%	4.692	2.954	1.118.145	
Regione Piemonte	13	TURISMO	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCARL	8,98%	10.239	23.183	332.470	
Regione Piemonte	14	TURISMO	ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI SCARL	36,33%	20.418	28.997	394.318	
Regione Piemonte	15	TURISMO	Destination Management Organization Turismo Piemonte Scarl	98,56%	4.616	864	254.925	
Regione Piemonte	16	TURISMO	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL	33,35%	0	26.238	70.656	
Regione Piemonte	17	TURISMO	ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA S.C.R.L.	15,98%	30.399	45.316	249.327	
Regione Piemonte	18	TURISMO	ALEXALA SCARL	39,41%	16.293	25.966	228.358	
Regione Piemonte	19	TURISMO	TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.	19,16%	2.332	4.204	1.397.181	
Regione Piemonte	20	TURISMO	ASTITURISMO - ATL S.C.R.L. in liquidazione	18,69%	-23.157	-23.156	1.882	Cancellata da CCIAA il 31/12/2021
Finpiemonte Partecipazioni SpA	1	LOGISTICA E TRASPORTI	S.I.TO. S.P.A.	52,74%	675.379	1.063.004	61.957.178	
Finpiemonte Partecipazioni SpA	2	LOGISTICA E TRASPORTI	M.I.A.C. S.C.P.A.	33,75%	-261.175	-487.401	4.495.574	
Finpiemonte Partecipazioni SpA	3	LOGISTICA E TRASPORTI	CONSEPI S.R.L.	50,18%	-265.184	-239.157	1.196.636	

⁹ Visure estratte dal Registro Imprese l'11/05/2022

Ente partecipante	n.	Area	Ragione sociale	% partecipazio ne dic. 2021	Dati finanziari bilancio 2020			anno inizio procedura di liquidazione/ fallimento
					Risultato d'esercizio	Risultato della gestione operativa	Patrimonio netto	
Finpiemonte Partecipazioni SpA	4	TERRITORIO	SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO S.R.L.	99,60%	-1.327.652	-2.313.622	3.604.550	
Finpiemonte Partecipazioni SpA	5	TERRITORIO	CITTA' STUDI SPA	21,49%	-308.057	-289.291	18.086.144	
Finpiemonte Partecipazioni SpA	6	TERRITORIO	NORDIND Spa in liquidazione e fallimento	26,30%	n.d.	n.d.	n.d.	2017
Finpiemonte Partecipazioni SpA	7	TERRITORIO	ICARUS S.c.p.a. in liquidazione	22,09%	288.356	400.614	9.433.404	2015
Finpiemonte Partecipazioni SpA	8	TERRITORIO	T.N.E. S.P.A. in c.p.	48,86%	-2.729.168	-2.640.745	34.559.920	
Finpiemonte Partecipazioni SpA	9	TERRITORIO	MONTEPO - MONCALIERI TECNOPOLO S.R.L. in liquidazione	41,00%	-198.146	-198.157	134.106	2018
Finpiemonte Partecipazioni SpA	10	TERRITORIO	SNOS SPAZI PER NUOVE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE	51,00%	39	135	-506.314	2014
Finpiemonte Partecipazioni SpA	11	TERRITORIO	SOCIETA' AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI - S.A.I.A. - S.P.A. in fallimento	28,59%	n.d.	n.d.	n.d.	2020
Finpiemonte Partecipazioni SpA	12	AMBIENTE E ENERGIA	BARRICALLA S.P.A.	30,00%	3.586.054	5.241.721	6.661.666	
Finpiemonte Partecipazioni SpA	13	TURISMO	AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.	24,88%	7.579	115.197	22.758.635	
Finpiemonte Partecipazioni SpA	14	TURISMO	MONTEROSA 2000 SPA	46,38%	30.312	191.640	35.249.871	
Finpiemonte Partecipazioni SpA	15	TURISMO	EXPO PIEMONTE S.R.L. in liquidazione	39,89%	349.186	364.776	-67.483	2018
Finpiemonte Partecipazioni SpA	16	FINANZA	EUROFIDI S.C.A R.L. in liquidazione	18,60%	3.977.194	4.022.304	-155.951.868	2016
Finpiemonte Partecipazioni SpA	17	FINANZA	FINGRANDA S.P.A. in liquidazione	46,55%	-52.486	-47.263	1.204.377	2018
Finpiemonte Partecipazioni SpA	18	TURISMO	VILLA MELANO S.P.A. in liquidazione	46,22%	-26.827	-26.816	-519.082	Cancellata da CCIAA il 14/02/2022
S.C.R. SpA				37,53%				
Finpiemonte SpA	1	RICERCA E INNOVAZIONE	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A.	79,24%	81.957	129.419	6.943.661	
Finpiemonte SpA	2	RICERCA E INNOVAZIONE	BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A.	39,21%	379.697	404.355	16.995.171	
Finpiemonte SpA	3	RICERCA E INNOVAZIONE	ENVIRONMENT PARK S.P.A.	38,66%	52.838	216.004	16.720.512	
Finpiemonte SpA	4	RICERCA E INNOVAZIONE	TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE S.R.L. in liquidazione	78,18%	1.654.853	1.654.853	-549.176	2014
Finpiemonte SpA	5	RICERCA E INNOVAZIONE	ENNE3 S.C.A.R.L.	49,00%	16.933	20.350	241.760	
Finpiemonte SpA	6	RICERCA E INNOVAZIONE	2I3T SOC. CONS. A R.L.	25,00%	14.365	3.041	307.329	
Finpiemonte SpA	7	RICERCA E INNOVAZIONE	I3P S.C.P.A.	16,67%	30.144	33.262	1.551.567	

La quota di patrimonio netto afferente alla Regione Piemonte calcolato in proporzione alle quote di partecipazione detenute direttamente è di circa 181 mln di euro.

Delle società partecipate direttamente ed attualmente operative solo CEIPiemonte S.p.A. registra un risultato di esercizio negativo (euro - 83.756). La perdita è stata coperta con utilizzo di riserve disponibili (verbale assemblea degli azionisti del 2 luglio 2021).

Finpiemonte S.p.A. presenta, invece, un risultato negativo della gestione operativa, anche se in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (nel 2019 - 3,4 mln di euro rispetto a - 1,3 mln di euro del 2020). La società ha chiuso in utile, seppure modesto, solo grazie ai risultati della gestione finanziaria.

Perdite d'esercizio piuttosto consistenti si sono registrate per le società partecipate in via indiretta per mezzo di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (M.I.A.C. s.c.p.a. -0,2 mln di euro, CONSEPI s.r.l. -0,3 mln di euro, S.I.T. s.r.l. -1,3 mln di euro, Città Studi S.p.A. - 0,3 mln di euro, T.N.E. S.p.A. in c.p. -2,7 mln di euro e per Montepo s.r.l., Fingranda S.p.A. e Villa Melano S.p.A. per le quali era in corso la procedura di liquidazione).

Rispetto all'esercizio precedente il patrimonio netto di Finpiemonte Partecipazioni si è comunque incrementato di circa 1,6 mln di euro. Per approfondimenti sulle richiamate Società si rimanda al successivo paragrafo 9.

Nel bilancio al 31 dicembre 2020 di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. le seguenti società risultano già interamente svalutate e quindi iscritte ad un valore pari a zero:

- CONSEPI s.r.l.
- SNOS s.r.l. in liquidazione
- EXPO PIEMONTE s.r.l. in liquidazione
- MONTEPO' s.r.l. in liquidazione
- NORDIND S.p.A. in fallimento
- S.A.I.A. S.p.A. in fallimento
- Villa Melano S.p.A. in liquidazione.

Infine si rileva che dalla nota integrativa al bilancio 2020 di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. risulta che le società Monterosa 2000 S.p.A., Agenzia di Pollenzo S.p.A., Torino Nuova Economia S.p.A. in c.p. e Villa Melano S.p.A. sono state acquisite in qualità di mandatario della Regione Piemonte e che *“a decorrere dall'esercizio 2017, il valore di*

iscrizione in bilancio delle suddette partecipazioni è stato ridotto al fine di allineare lo stesso al valore della corrispondente frazione del patrimonio netto, come risultante dagli ultimi bilanci approvati delle partecipazioni. [..]”. Sul trattamento contabile di tali partecipazioni detenute da Finpiemonte Partecipazioni in qualità di mandatario si tornerà nel prosieguo.

3. Finanziamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR del 7 ottobre 2020, la Sezione Autonomie di questa Corte ha approvato linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19.

In tale documento, tra l'altro, si fa specifico riferimento al controllo sugli Organismi gestionali esterni e sulle società partecipate. In particolare viene indicato che “[c]on riguardo al consolidamento dei risultati delle gestioni, la struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati dovrebbe attivare ogni possibile misura di sostegno tesa a neutralizzare, nell'immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19 e a garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovavano già in condizioni di crisi strutturale”.

Su tale aspetto la Regione è stata invitata a precisare se nell'esercizio 2021 è intervenuta con misure di sostegno in favore dei propri organismi partecipati per fronteggiare gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19 e, in tal caso, di relazionare in merito agli interventi effettuati.

La Regione ha rappresentato che “[n]el corso dell'esercizio 2021 non sono emerse situazioni di crisi che hanno richiesto l'attivazione di specifiche misure regionali a sostegno delle società a partecipazione regionale.

I programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016 non hanno infatti evidenziato indicatori di crisi aziendale”.

4. Coordinamento e controllo nella gestione delle partecipazioni societarie

Con la relazione approvata con delibera n. 105/2021/SRCPIE/PARI erano state evidenziate carenze nell'attività di coordinamento e controllo nella gestione delle partecipazioni societarie. Si era evidenziato che, nonostante le osservazioni mosse nel precedente giudizio di parifica, non risultava presente una struttura organizzativa incaricata di realizzare un monitoraggio sistematico di tutti i diversi adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 175 del 2016 correlati alla gestione delle partecipazioni societarie.

La Sezione, quindi, aveva raccomandato di assumere le misure necessarie per dotarsi di una struttura deputata a svolgere un'accurata attività di controllo e monitoraggio sul corretto svolgimento non solo degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 175 del 2016, ma anche di quelli connessi alla redazione del bilancio consolidato.

Si rappresentava inoltre l'utilità dell'adozione di un regolamento finalizzato a disciplinare i controlli da svolgere su tutte le partecipate, le relative tempistiche e le unità organizzative tenute a provvedervi.

Nel corso dell'udienza pubblica svoltasi il 21 luglio 2021 la Regione, nel riconoscere tale carenza, aveva rappresentato che si sarebbe dotata di una struttura unitaria di coordinamento per la gestione e il controllo delle partecipazioni societarie.

Nella relazione del 25 novembre 2021 sulla proposta della Giunta Regionale di adozione dello schema di bilancio consolidato 2020, l'Organo di revisione nel prendere atto di un parziale superamento delle criticità rilevate lo scorso anno, ha espresso nuovamente l'auspicio del *“potenziamento dell'ufficio partecipate attraverso la dotazione di ulteriori competenze specialistiche che possano affiancare l'ufficio nell'importante lavoro effettuato sulle complesse operazioni di consolidamento anche al fine di documentare tutte le carte necessarie al collegio per addivenire all'asseverazione definitiva di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011”* (cfr. pag. 21).

In merito a tale aspetto, la Regione, invitata a relazionare sugli interventi già adottati o programmati, ha rappresentato quali sono le strutture cui compete l'azione di controllo sulle partecipazioni societarie riferendo che: *“[i]n via prioritaria le attività di indirizzo e controllo sugli atti generali delle società partecipate è svolto dall'omonimo Settore regionale*

Indirizzi e controlli delle Società Partecipate, articolazione della Direzione della Giunta Regionale, cui compete, tra l'altro:

- *l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e relative operazioni societarie, revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014);*
- *la gestione dei procedimenti di nomina di competenza della Giunta relativi agli organismi partecipati;*
- *la vigilanza sugli emolumenti degli organi societari;*
- *il controllo sulla gestione delle partecipate, limitatamente alla analisi e verifica dei risultati conseguiti.*

Al settore compete anche l'esercizio della funzione di direzione e di coordinamento dell'attività di gestione degli organismi "in house" attraverso indirizzi della Giunta agli organi esecutivi aziendali e correlati controlli, in ciò individuandosi una componente di "controllo analogo".

Nell'ottica del rafforzamento dei controlli suggerita anche dalla Corte, con D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 alla struttura è stata attribuita un'ulteriore competenza in materia di indirizzi e controlli sulla programmazione e gestione delle risorse umane e verifica delle ricadute sulla sostenibilità economico-finanziaria delle società".

La Regione ha anche evidenziato il potenziamento del settore con l'inserimento di personale qualificato (nel corso del 2021 una risorsa con laurea in giurisprudenza e nel 2022 una risorsa con esperienza in attività di controllo su atti societari).

Viene inoltre precisato che "[i]l controllo sulla esecuzione degli affidamenti alle società partecipate resta, invece, in capo alle singole direzioni affidanti, che sono le sole strutture a poter verificare la coerenza del servizio reso con le regole stabilite in ciascuno specifico contratto".

Infine, viene evidenziato che altra importante funzione di controllo è svolta dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, cui compete, tra l'altro, la predisposizione del rendiconto generale annuale e, nell'ambito della stessa Direzione, dal Settore Ragioneria che cura la predisposizione del conto consuntivo comprensivo dei risultati economici-patrimoniali, la gestione delle conciliazioni relative alle posizioni creditorie/debitorie e la verifica dei residui attivi e passivi.

Viene infine specificato che “[l]a necessità prospettata dalla Sezione di Controllo relativa all’adozione da parte dell’Ente di un apposito regolamento per disciplinare l’attività di controllo sulle società partecipate invero appare soddisfatta con l’aggiornamento, da ultimo con D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 delle “Linee Guida regionali in materia di organismi operanti in house”; tale normativa – già portata all’attenzione della Corte – è orientata a definire le specifiche modalità di controllo e gestione relative alle società in house iscritte nell’apposito elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 tenuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

La Regione ha riferito che nel corso del 2021 si sono incrementati i momenti di raccordo delle diverse strutture deputate alle attività di controllo, anche attraverso una precisazione del ruolo e della composizione del “Comitato interno di controllo analogo”, presieduto dal direttore della Direzione della Giunta Regionale e a cui partecipano, oltre al Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate, le Direzioni cui sono intestate funzioni generali in materia di organizzazione dell’ente, affari istituzionali, risorse finanziarie e bilancio, nonché le singole direzioni committenti per i singoli specifici affidamenti.

Secondo quanto riferito, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Linee guida in materia di controllo analogo, il Comitato ha registrato un forte incremento della propria attività, riunendosi con cadenza mensile, esaminando gli atti principali che regolano l’attività delle società *in house* (modifiche statutarie, variazioni di capitale e regolamenti generali, convenzioni quadro) e i patti parasociali con gli altri soci pubblici (controllo analogo congiunto) “collocandosi quale momento propedeutico alla successiva approvazione giuntale dei provvedimenti predisposti a seguito del parere favorevole”.

Inoltre, la Regione ha riferito che, sempre nel quadro di un generale processo di rafforzamento dei controlli e del governo delle partecipazioni regionali, nel mese di settembre 2021 ha proceduto all’acquisizione di un “Portale dedicato alla gestione di enti e società partecipate”, in corso di implementazione, che si prevede di rendere pienamente operativo nel corso del 2022.

Secondo quanto illustrato, l’iniziativa ha come obiettivo lo sviluppo di uno strumento informatico che consenta di raccogliere in un unico ambiente tutte le informazioni significative sugli organismi partecipati della Regione Piemonte, che dovrebbe essere di

ausilio anche nella conciliazione debiti/crediti, funzionale alla redazione bilancio consolidato.

La Sezione prende atto degli interventi che la Regione riferisce di aver adottato per potenziare il coordinamento tra le diverse strutture che si occupano della gestione e del controllo delle partecipazioni societarie.

Tuttavia, in merito a quanto riferito circa la valutazione dell'esecuzione dei contratti di affidamento ovvero che “[I]l controllo sulla esecuzione degli affidamenti alle società partecipate resta, invece, in capo alle singole direzioni affidanti, che sono le sole strutture a poter verificare la coerenza del servizio reso con le regole stabilite in ciascuno specifico contratto” si devono richiamare le osservazioni già mosse dalla Sezione in occasione del precedente giudizio di parifica che, per quanto formulate con specifico riferimento a Finpiemonte, possono ritenersi estensibili ai rapporti con tutte le partecipate. La Sezione aveva rilevato come il controllo sulla complessiva gestione della società richieda “una visione unitaria ed un’attività di controllo dedicata e svolta da un’unica struttura”, non frammentabile tra le diverse Direzioni regionali.

Se la verifica della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali non può prescindere dall’analisi di dettaglio e di tipo tecnico-amministrativo della Direzione affidante, appare fondamentale che le risultanze delle attività svolte dalle diverse Direzioni trovino un momento di sintesi nel controllo svolto dalla Struttura amministrativa con compiti di coordinamento, di analisi e di verifica dei risultati conseguiti dalle partecipate.

Pertanto, appare necessario che nell’ambito del rafforzamento del controllo e del coordinamento siano previsti e regolamentati, quanto a periodicità e ad oggetto, adeguati flussi informativi da parte delle diverse Direzioni regionali per consentire al soggetto incaricato del coordinamento di valutare eventuali criticità e problematiche emerse dai controlli svolti dalle singole strutture incaricate della gestione degli affidamenti.

Diversamente, problematiche rilevate da una singola Struttura regionale, ma ricorrenti in più ambiti di attività e, in quanto tali, da affrontare con misure di carattere generale (es. interventi organizzativi sulla partecipata, revisione dei contratti di affidamento) rischierebbero di non essere colte.

Inoltre, un momento di raccordo ulteriore appare necessario per valutare se i controlli svolti dalle diverse Direzioni siano efficaci, quanto a individuazione di criticità e a promozione di iniziative correttive.

In questo contesto anche l'aggiornamento delle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing" (così come aggiornate con la D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021) non sembra prevedere forme di riporto per le criticità riscontrate dalle Direzioni nei controlli sulla gestione e l'esecuzione degli affidamenti¹⁰.

Inoltre, anche rispetto all'esigenza di una disciplina più dettagliata dei controlli da svolgere sul settore "Partecipate", la revisione delle citate "Linee guida" non può essere considerata un intervento esaustivo, atteso che andrebbero più compiutamente regolamentate le attività da svolgere anche sulle partecipazioni dirette e indirette diverse dalle società *in house*, pure assoggettate a larga parte dei vincoli e dei limiti posti con il TUSP.

5. Partecipazioni dirette dell'Area Finanza

L'Area Finanza annovera le partecipazioni di maggior rilievo detenute dalla Regione Piemonte ricomprendendo, oltre alla partecipazione in S.C.R. Piemonte S.p.A. (100%), in SORIS S.p.A. (10%) e in Banca Popolare Etica S.c.p.a. (0,07%), le partecipazioni in Finpiemonte S.p.A. (99,91%) ed in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (83,22%), attraverso cui vengono a loro volta detenute la maggior parte delle partecipazioni indirette della Regione Piemonte.

¹⁰ L'art. 13. co. 2 delle linee guida si limita a prevedere che "Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l'affidamento "in house" compete:

- la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità;
- il controllo della gestione e dell'esecuzione dell'affidamento. La valutazione di congruità, ai sensi dell'art. 192 d.lgs 50/2019, va effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti economici che degli interessi pubblici da perseguirsi " .

5.1 Finpiemonte S.p.A.

Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche: Finpiemonte), società prevista dalla L.R. 26 luglio 2007, n. 17, ha un capitale sociale interamente pubblico (ora di euro 140.914.183,00) detenuto per il 99,91% dalla Regione Piemonte. La parte restante è distribuita, con quote minimali, tra diverse CCIAA delle province piemontesi e l'Amministrazione provinciale di Cuneo.

Con decorrenza 30 settembre 2019, la società è stata inclusa nell'elenco stilato ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Ne consegue che il bilancio di Finpiemonte S.p.A. concorre alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; per la stessa società, inoltre, si applicano le norme sul contenimento della spesa pubblica, nonché le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

In tale contesto, nel documento di programmazione di Finpiemonte S.p.A. per il triennio 2021-2023 si legge che “[n]el corso dell'anno Finpiemonte provvederà ad adeguarsi a rendere operativi gli adempimenti previsti dalle norme, in condivisione con la Regione Piemonte”.

Con la relazione approvata con delibera n. 105/2021/SRCPIE/PARI, considerate le criticità rilevate in ordine all'assetto dei controlli su Finpiemonte S.p.A., la Sezione aveva invitato la Regione, già impegnatasi in sede di contraddittorio a ridelineare il sistema dei controlli sulla società, a inviare alla Sezione, entro il successivo trimestre, un'articolata relazione che desse conto delle misure organizzative adottate o da adottare per adeguare il sistema dei controlli su tale società. Tra gli interventi su cui si chiedeva di relazionare vi era la modifica alla Convenzione Quadro che regola i rapporti tra la Regione e Finpiemonte, e in particolare, l'eliminazione del meccanismo di approvazione per *silentium* dei bilanci annuali dei fondi in gestione, oggetto di reiterate osservazioni della Sezione in occasione dei precedenti giudizi di parificazione.

La Regione non ha ottemperato alla richiesta della Sezione di produrre la citata relazione. In data 28 febbraio 2022 è, tuttavia, pervenuta una nota di Finpiemonte S.p.A. (nota prot. MV/MB/sb/22-09826 del 28 febbraio 2022) con la quale sono state svolte alcune considerazioni in merito ai rilievi formulati con la citata delibera n. 105/2021/SRCPIE/PARI.

Nei successivi paragrafi vengono esposti anche i riferimenti forniti da Finpiemonte, di cui si è tenuto conto per la formulazione delle richieste istruttorie inviate alla Regione con nota prot. 2495 dell'11 aprile 2022.

5.1.1 Attività svolte da Finpiemonte S.p.A.

In base all'art. 5 dello Statuto sociale, Finpiemonte opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo economico e sociale, della ricerca e della competitività del territorio.

Più nello specifico la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (di seguito Convenzione Quadro) all'art. 1 prevede che:

La Regione può affidare a Finpiemonte le attività dirette all'attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio, previste all'art. 5 (Oggetto Sociale) dello Statuto sociale relative alle seguenti aree di attività:

- a) erogazione e gestione di agevolazioni e strumenti finanziari: comprende a titolo esemplificativo, la strutturazione, gestione ed erogazione di interventi finanziari, con risorse regionali, nazionali comunitarie i cui beneficiari siano soggetti pubblici e privati e imprese operanti in Piemonte;*
- b) gestione finanziaria dei fondi pubblici funzionali alle attività affidate;*
- c) attività inerenti le politiche di sviluppo del territorio regionale finalizzate a:*
 - analisi, studio, progettazione, promozione e realizzazione di politiche di sviluppo del territorio e di intervento, anche in materia di ricerca, innovazione, a sostegno della competitività del sistema economico piemontese;*
 - consulenza, assistenza e prestazione di altri servizi strumentali alle funzioni della Regione;*
 - costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni societarie rispondenti alle finalità istituzionali della Regione e a supporto dell'investimento e dello sviluppo territoriale.*

Finpiemonte opera quale società strumentale *in house* della Regione Piemonte in affidamento diretto e dal 4 marzo 2019 è iscritta nell'Elenco delle società *in house* tenuto dall'ANAC. In base all'art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogo), Finpiemonte *“è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con d.lgs.175/2016 e s.m.i., e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale”*.

Nel riscontro alla nota istruttoria dello scorso mese di aprile, la Regione ha riferito che, a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte rispetto alla vigente Convenzione Quadro che disciplina gli affidamenti a Finpiemonte, il Settore Indirizzi Controlli Società Partecipate ha predisposto uno schema di Convenzione, approvato con D.G.R. 27-5128 del 27 maggio 2022 che, una volta sottoscritto, sostituirà la Convenzione approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Nella trattazione che segue saranno richiamate le modifiche inserite nello schema di nuova Convenzione che, secondo quanto prospettato dalla Regione, dovrebbero consentire di superare le criticità rilevate dalla Sezione nel precedente giudizio di parifica.

Nel piano industriale 2021-2023 viene indicato che Finpiemonte S.p.A. agisce a supporto del territorio regionale assumendo i ruoli di:

- *organismo intermedio e soggetto gestore di fondi pubblici con un'attenzione soprattutto agli strumenti finanziari, con la possibilità di agire in collaborazione, nell'ottica di massimizzare l'efficacia degli interventi, con soggetti che gestiscono risorse pubbliche a livello nazionale e comunitario;*
- *agenzia di sviluppo;*
- *investitore di risorse del proprio patrimonio con l'obiettivo di massimizzare l'effetto leva e le ricadute.*

Sostanzialmente il nuovo piano industriale conferma l'oggetto della società come focalizzato su due filoni: 1) erogazione e gestione di agevolazioni e strumenti finanziari 2) attività che nella Convenzione quadro all'art. 1 vengono definite come *“attività inerenti alle politiche di sviluppo”* che comprendono le attività di consulenza a supporto delle

funzioni della Regione nell'ambito della promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico piemontese. In questo secondo filone la convenzione include anche la gestione di partecipazioni societarie rispondenti alle finalità istituzionali della Regione nell'ambito dell'investimento e dello sviluppo.

In occasione del precedente giudizio di parifica, la Sezione raccomandava all'Ente, nell'esecuzione della nuova Convenzione Quadro, di tenere presente che il ricorso a Finpiemonte S.p.A. deve essere limitato alla sola erogazione di servizi e non deve sostanzarsi nell'affidamento di vere e proprie funzioni amministrative. Al contempo, soprattutto con riguardo alle attività di sviluppo delineate nell'art. art. 29 della convenzione quadro, la Sezione evidenziava come la Società *“possa essere destinataria di affidamenti per le sole prestazioni per cui dispone di adeguate professionalità al proprio interno, dal momento che il ricorso a collaborazioni esterne non può essere considerato uno strumento ordinario di realizzazione delle proprie prestazioni (soprattutto se svolte con regolarità) dovendo lo stesso strumento essere attivato solo nei casi di stretta necessità ed eccezionalità[.]”*.

In merito a tale aspetto, Finpiemonte S.p.A., ha fornito riferimenti con la nota del 28 febbraio 2022. In sintesi, la società ha riproposto le considerazioni che sul punto erano state formulate dalla Regione, ribadendo che le attività inerenti le politiche di sviluppo erano già previste nella precedente convenzione quadro (art. 1, comma 2), nello statuto della Società (art. 5) e richiamate nella L.R. 7 del 2017 (art. 2) e che la pianificazione strategica degli interventi rimane di esclusiva competenza regionale mentre l'attività della società, in quest'ambito, rimane circoscritta all'analisi, allo studio e alla progettazione, con lo scopo di fornire un supporto nell'approfondimento di aspetti di natura finanziaria.

Posto quanto sopra, si evidenzia che nel piano strategico 2021-2023 i ricavi derivanti dall'attività *“agenzia sviluppo/strumentali”* che ricomprendono anche i proventi per *“consulenze strategiche, analisi, studi e definizione investimenti finanziari per il sostegno e lo sviluppo del territorio”* erano previsti in crescita. Gli stessi, infatti, erano previsti pari a 920 mila euro per il 2021 e a 1.500.000 euro per le annualità 2022 e 2023.

Con riferimento al rilevato incremento la Regione, invitata a chiarire se il medesimo è legato all'ampliamento di quelle inerenti le *“consulenze strategiche, analisi, studi e*

definizione investimenti finanziari per il sostegno e lo sviluppo del territorio”, ha precisato che “[n]on è previsto un incremento delle ore/uomo dedicate all’attività ‘agenzia sviluppo/strumentali’. Infatti,

- per l’annualità 2021 erano state preventivate 17.496 ore/uomo e ne sono poi state accertate 18.926 a fine anno
- per le annualità 2022 e 2023 erano state preventivate 18.750 ore/uomo all’anno, in linea con quanto effettivamente lavorato nel 2021.

La differenza nel valore dei ricavi dipende dal fatto che per l’anno 2021 Finpiemonte ha applicato la tariffa individuata per l’attività di gestione delle agevolazioni e definita sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 ‘Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.’, mentre per gli anni 2022 e 2023 ha applicato una tariffa più elevata, ipotizzando la concretizzazione della previsione della Convenzione Quadro vigente, che all’art. 32, comma 2, prevede ‘Per la gestione amministrativa delle attività disciplinate al Capo II, e per le attività di sviluppo di cui al Capo III, la Regione corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti e indiretti, quantificato sulla base di una tariffa che sarà definita con apposita deliberazione della Giunta Regionale, secondo il principio di congruità di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, considerando anche le specificità che riflettono la composizione dei costi dei profili professionali coinvolti’. Al riguardo si precisa che l’amministrazione regionale ha in corso uno studio per la valutazione di una revisione della tariffa vigente, che a tutt’oggi risulta essere ancora quella individuata secondo la citata D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018”.

Su tale aspetto, con nota istruttoria del 31 maggio 2022, è stato chiesto alla Regione di precisare se il mancato adeguamento della tariffa consentirà, nel 2022, di conseguire gli obiettivi di redditività previsti per la Società nel piano strategico.

La Regione ha riscontrato che “alla data attuale non è ancora pervenuto il piano strategico della società 2022-2024”

Infine, la Regione, invitata a chiarire se per le attività di supporto alle politiche di sviluppo della Regione, Finpiemonte S.p.A. si sia finora avvalsa solo di proprio personale e se le attività programmate per il periodo 2021-2023 siano fronteggiate esclusivamente con personale interno, ha comunicato che tali attività sono svolte pressoché interamente

da personale interno, salvo il ricorso limitato a consulenze legali specialistiche per l'attivazione di strumenti finanziari¹¹.

La Sezione nel prendere atto di quanto precisato in merito al ruolo di Finpiemonte nelle attività funzionali alle politiche di sviluppo, ribadisce la raccomandazione ad assicurare che le attività svolte dalla società rimangano circoscritte ad un supporto di carattere tecnico all'attività di pianificazione della Regione. Si rileva che lo schema di nuova Convenzione Quadro al capo III, art. 24 (art. 29 nella precedente convenzione vigente) non specifica più i compiti di Finpiemonte inerenti le Politiche di sviluppo del territorio, rimandando a specifici contratti di affidamento da stipulare con la Direzione della Giunta Regionale o con le singole Direzioni Regionali a seconda che le attività da svolgere in tale ambito siano di tipo trasversale ovvero specifiche, anche in vista di successivi contratti di affidamento.

In tale contesto, la Regione dovrà curare che l'oggetto dei contratti di affidamento e la descrizione dei compiti assegnati alla società non determini, da parte di Finpiemonte, ingerenze nella individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici che devono rimanere di esclusiva competenza dell'Ente e non possono formare oggetto di affidamento a terzi. L'oggetto, peraltro, dovrà essere circoscritto alle finalità indicate nell'art. 1 della Convenzione Quadro (*analisi, studio, progettazione, promozione e realizzazione di politiche di sviluppo del territorio e di intervento, anche in materia di ricerca e innovazione, a sostegno della competitività del sistema economico piemontese*).

Va da sé, inoltre, che per ciascun incarico – ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in materia di affidamenti delle società *in house* – dovrà essere sempre valutata e motivata la scelta di affidare l'incarico alla partecipata piuttosto che svolgerlo con le risorse umane e strumentali a disposizione dell'Amministrazione.

Altro aspetto che pare importante rimarcare è la necessità di valutare, in ogni circostanza, l'adeguatezza di Finpiemonte a svolgere l'incarico con personale interno, anche tenendo

¹¹ Finpiemonte con la nota del 28 febbraio su questo punto aveva specificato che *"nell'organigramma di Finpiemonte sono presenti l'area Sviluppo Progetti e Relazioni Esterne e l'area Agevolazione e Strumenti Finanziari, le cui risorse sono impegnate nella realizzazione di numerose iniziative di sviluppo del territorio e progetti europei"*.

Riguardo alla presenza di adeguate professionalità, Finpiemonte ha segnalato che l'organico è attualmente costituito da *"86 dipendenti, di cui il 59% in possesso di titolo di studio universitario, tra i quali rientrano alcune risorse iscritte ad un Albo Professionale (5 risorse) o in possesso di istruzione post-laurea (4 risorse)"*.

presenti le esigenze di rafforzamento dei processi che ancora caratterizzano l'attività di erogazione delle agevolazioni svolta dalla società e di cui si darà conto anche nei paragrafi successivi.

La Sezione prende altresì atto del fatto che non è stata ancora approvata la D.G.R. che dovrebbe definire la tariffa da applicare alle attività di politiche di sviluppo che al momento sarebbero remunerate secondo i criteri individuati nella D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 che, tuttavia, pare non riguardare in modo specifico le attività di supporto alle Politiche di investimento e sviluppo¹². Pur tenendo conto della specificità e della diversità degli incarichi che possono essere attribuiti a Finpiemonte in tale ambito, si raccomanda, nella determinazione delle tariffe da applicare in relazione a questo specifico segmento di attività, di procedere ad un'adeguata comparazione del costo delle prestazioni offerte dalla società rispetto a quello di analoghi servizi che sarebbero reperibili sul mercato.

Si raccomanda, infine, di verificare l'avvenuto aggiornamento del piano strategico di Finpiemonte e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi di redditività che la società si è posta, in relazione alle tariffe attualmente applicate ai servizi resi.

5.1.2 Gestione del rischio di credito e non performing loans

Nel precedente giudizio di parifica erano state poste in evidenza significative carenze nella gestione del rischio creditizio da parte di Finpiemonte S.p.A. In particolare, era stato messo in luce come la Società non avesse prontamente rilevato gravi inadempienze da parte delle banche cofinanziatrici nella gestione degli affidamenti già nella fase iniziale di valutazione del merito creditizio.

In sede di contraddittorio la stessa Regione aveva evidenziato come talora molte delibere bancarie fossero state adottate a favore di imprese difficilmente solvibili al fine di coprire debiti pregressi.

¹² Nella DGR n. 2-6472 del 16/02/2018 i parametri per valutare la congruità dell'offerta sembrano riguardare le: "1) Attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno relativi all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni (contributi a fondo perduto); 2) Attività connesse alla gestione e/o controllo degli Strumenti finanziari attivati tramite Fondi SIE, Strumenti equipollenti attivati con risorse regionali/nazionali (di seguito: Strumenti equipollenti) e Fondi di Fondi" .

Gravi carenze da parte delle banche erano state riscontrate anche nella successiva attività di recupero. La stessa Amministrazione regionale aveva evidenziato che si erano riscontrati casi di cessione di crediti cofinanziati anche per la quota parte di Finpiemonte S.p.A., di mancata retrocessione da parte delle banche di incassi realizzati sulle posizioni gestite e di mancata attivazione per il recupero della quota finanziata con fondi regionali. La Regione aveva riconosciuto come la formazione di un consistente portafoglio di crediti deteriorati fosse discesa da una non accurata gestione protrattasi per diversi anni, segnalando che, oltre a procedere ad una cessione dei crediti deteriorati al fine di recuperare quanto più possibile, sarebbe stato necessario rivedere anche Convenzione Quadro tra Finpiemonte S.p.A. e gli Istituti di credito.

La Sezione aveva quindi raccomandato alla Regione di adottare le misure organizzative necessarie ad evitare il reiterarsi di simili situazioni, implementando i controlli sulle attività svolte da Finpiemonte S.p.A., a partire da regolari ed accurate verifiche sulla gestione dei fondi oggetto di affidamento e sul recupero delle risorse finanziarie, anche attraverso opportune modifiche all'attuale Convenzione Quadro.

Finpiemonte S.p.A. con la nota del 28 febbraio scorso prima citata ha fornito d'iniziativa aggiornamenti anche sull'aspetto della gestione del rischio di credito.

La Società, a tale proposito, ha riferito che da marzo 2019 è stata istituita l'Area Crediti, a cui è stata attribuita, oltre alle attività di monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati, precedentemente attribuite all'Area Amministrazione Finanza e Controllo, anche l'attività di valutazione delle delibere bancarie e dei confidi.

La società ha riferito che è stata approvata nel giugno 2019 una apposita procedura per la valutazione delle delibere bancarie - denominata "Procedura per la valutazione delle delibere bancarie e dei confidi nelle misure di co-finanziamento" - poi modificata nelle successive sedute del 30 gennaio 2020 e 24 aprile 2020. Tale procedura *"disciplina le casistiche, i criteri e le modalità da seguire nell'attività di valutazione delle delibere acquisite dagli intermediari finanziari convenzionati per quanto attiene le domande presentate a valere sui fondi di co-finanziamento finanziati con risorse di terzi (Regionali, POR FESR, ecc.). Con tale procedura Finpiemonte ha inteso dotarsi di uno strumento finalizzato all'esame delle delibere provenienti dalle banche o dai confidi che abbia un livello di analisi più elevato rispetto alle*

verifiche già poste in essere. Pertanto, fermo restando che, ai sensi dei bandi di riferimento e delle relative convenzioni con banche e/o confidi, l'obbligo e la responsabilità di verifica del merito creditizio dei soggetti finanziabili rimane in capo alla Banca o al Confidi, Finpiemonte si pone l'obiettivo di esaminare in maniera più dettagliata, approfondita e critica le delibere bancarie e le delibere dei Confidi ricevute, al fine di definire con maggiore consapevolezza l'assunzione di rischio a valere sulle risorse pubbliche."

Finpiemonte ha inoltre comunicato che l'Area Crediti, inizialmente costituita da quattro risorse è stata via via rafforzata, portando l'organico a dodici risorse, tra cui, dal novembre 2019, un avvocato interno che fornisce supporto legale per tutte le attività connesse al recupero dei crediti e, dal gennaio 2021, un altro legale (con contratto interinale).

Sempre secondo quanto prospettato dalla società, in esito alla riorganizzazione che ha visto l'istituzione dell'Area Crediti, sono state inoltre introdotte procedure per migliorare la gestione di tutta la corrispondenza con le banche in maniera uniforme, digitalizzata e tracciata.

Finpiemonte, ha altresì riferito che è stato rivisto anche il processo di monitoraggio dei crediti, unificando la procedura di monitoraggio dei crediti *in bonis* con quella adottata per i crediti deteriorati.

Per quanto riguarda il portafoglio crediti deteriorati che dovrebbe essere oggetto di cessione in esecuzione della D.G.R. n. 123-9030 del 19 maggio 2019 (3.846 posizioni, classificate come crediti deteriorati alla data del 31 dicembre 2018, per un controvalore di circa 121 milioni di euro) già in sede di contraddittorio, nel precedente giudizio di parifica, la Regione aveva evidenziato come difficilmente si sarebbe potuto dar seguito all'operazione di cessione entro il 2021, in ragione dell'allungamento della fase di ricognizione delle posizioni deteriorate.

Su tale punto Finpiemonte S.p.A. ha fornito aggiornamenti, comunicando che le inadempienze delle banche, emerse dall'attività di riconciliazione dei crediti deteriorati, hanno determinato il sorgere di contenziosi stragiudiziali, conclusi in alcuni casi con accordi di ristoro, in altri casi, con richieste di retrocessione integrale. Il protrarsi di tali

attività ha reso, al momento, necessario soprassedere all'operazione di cessione che verrà attuata alla conclusione delle riconciliazioni.

Finpiemonte S.p.A. ha altresì allegato una relazione con aggiornamenti sullo stato dell'attività di riconciliazione con le banche, da cui risulta che con alcuni istituti di credito le attività di verifica riguardano ancora un numero rilevante di posizioni.¹³ A tale riguardo, la società ha altresì comunicato che “[i]n termini di recupero del credito, le attività di riconciliazione con le banche sinora svolte in ordine alle posizioni di cui alla predetta DGR hanno portato al momento ad incassi per circa 7,7 milioni di euro, mentre per quanto riguarda le attività di recupero crediti nei confronti dei beneficiari debitori sulle medesime posizioni si sono registrati incassi per circa 10,4 milioni di euro, giungendo così ad incassi complessivi al 31 dicembre 2021 pari a circa 18,1 milioni di euro.

*Si segnala che gli incassi - sino alla data del 21 dicembre 2021 - sono stati retrocessi a Regione Piemonte titolare dei fondi a fine dicembre 2021”.*¹⁴

Tenuto conto di quanto rappresentato da Finpiemonte S.p.A. con la predetta nota del 28 febbraio scorso si è invitata la Regione a inviare una relazione con la quale fornire:

- una circostanziata descrizione e valutazione dell'adeguatezza della regolamentazione interna cui la stessa Società fa riferimento nella nota del 28 febbraio (procedura approvata il 25 giugno 2019 e poi modificata il 30 gennaio 2020 e 24 aprile 2020) e in generale del processo del credito che Finpiemonte S.p.A. ha strutturato al fine di cogliere anomalie da parte delle banche:
 - a) nella fase iniziale di valutazione del merito credito;
 - b) nella fase di monitoraggio;
 - c) nella fase di recupero forzoso;
- aggiornamenti sulla prospettata revisione della Convenzione Quadro che regola i rapporti tra Finpiemonte e gli Istituti di credito, e, in particolare, sulle modifiche che

¹³ Ad esempio, per Intesa Sanpaolo è stato riferito che è in corso l'attività propedeutica alla definizione della riconciliazione su ulteriori 528 posizioni per un controvalore di circa 12 milioni di euro, mentre con Unicredit Banca le posizioni da riconciliare sono pari a 1.159 per un controvalore di circa 31,5 milioni di euro. Con Banco BPM è in corso la definizione di un accordo di conciliazione che riguarda 289 posizioni del controvalore di circa 7 milioni di euro mentre, a causa del contenzioso instauratosi con Ubi banca, nel corso del 2021, Finpiemonte S.p.A. ha provveduto ad inviare a quest'ultima diffida per la corresponsione della complessiva somma di 3,5 milioni di euro

¹⁴ Con successive note della Regione è stato precisato che gli incassi sono pari a circa 19,3 mln di euro

dovrebbero consentire di superare le citate carenze nella gestione dei crediti da parte delle banche;

- riferimenti sulla periodicità con cui si procede alla valutazione dei crediti ai fini dell'eventuale riclassificazione.

La Regione con note del 9 e del 16 giugno, e successive integrazioni, ha allegato una relazione predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, con la quale sono state svolte considerazioni sui punti sopra indicati.

Con riferimento alla fase iniziale di valutazione del merito creditizio, sono state ribadite le considerazioni svolte dalla società in merito al potenziamento dei controlli sulle valutazioni delle banche e dei confidi, attraverso l'adozione di una specifica procedura che introduce un ulteriore livello di controllo sulle delibere degli intermediari.

La nuova procedura, secondo quanto descritto dall'Ente, utilizza report di analisi forniti dal provider convenzionato "Innolva" che rilascia un rating per ogni beneficiario analizzato; tali risultanze sono, integrate con altri strumenti, quali l'analisi dei bilanci e della documentazione allegata alla domanda di accesso al finanziamento.

Va, tuttavia, sottolineato che dall'esame di tale Procedura, inviata dalla Regione in risposta alla nota istruttoria, emerge che la stessa trova applicazione solo per i finanziamenti per cui sono impiegate risorse pubbliche al di sopra dei 35 mila euro.

Su tale aspetto, su specifica richiesta di chiarimenti, con nota del 1° luglio la Regione ha, per tramite di Finpiemonte, confermato che *"al di sotto della soglia di 35 mila euro è prevista esclusivamente la verifica del merito creditizio condotta dalla Banca o dal Confidi co-eroganti"*. La società ha ribadito che le convenzioni vigenti con le banche (ultima convenzione quadro del 2014) prevedono che la responsabilità del merito creditizio, anche sulla quota erogata con provvista pubblica, sia sempre in capo alla banca e che solo dal mese di ottobre 2019, tramite la procedura sopra richiamata, è stata introdotta una ulteriore verifica da parte di Finpiemonte.

La Regione ha ribadito anche le considerazioni svolte da Finpiemonte in merito al rafforzamento del processo di monitoraggio e recupero¹⁵, attraverso la revisione della regolamentazione interna e il rafforzamento dell'organico.

Anche per tale fase di monitoraggio si rileva che, dall'esame della nuova regolamentazione (la nuova procedura di monitoraggio è stata adottata a giugno 2019 e aggiornata a gennaio 2020) emerge che l'utilizzo delle informazioni provenienti dal provider del credito "Innolva" per il controllo dell'andamento delle posizioni (giornalmente il provider invia una mail indicando le variazioni intervenute sulle aziende in monitoraggio) non riguarda ancora tutte le imprese finanziate¹⁶.

Inoltre, nonostante le assicurazioni fornite sul potenziamento del processo di monitoraggio, dagli ultimi Report sulle verifiche condotte dall'Internal Audit di Finpiemonte S.p.A. sul processo del credito, acquisite nella fase istruttoria, emergono ancora significative carenze.

Si tratta della verifica condotta dall'Internal Audit a fine 2020 che ha riguardato l'analisi dei processi "monitoraggio del credito" e di "revoca amministrativa" e di una seconda verifica di follow-up sul "monitoraggio del credito", eseguita nell'ultimo trimestre del 2021.

Rispetto al processo "monitoraggio del credito", il giudizio di sintesi della verifica condotta a dicembre 2020 era il seguente: *"Sono state riscontrate mancanze su attività critiche il cui impatto sull'efficace funzionamento del processo potrebbe essere significativo. Sono proposte raccomandazioni cui segue un piano di azione da porre in essere da parte del soggetto responsabile del processo"* ¹⁷.

¹⁵ Quanto al recupero del credito, la Regione ha precisato che per i cofinanziamenti, le banche aderenti sono mandatarie senza rappresentanza di Finpiemonte, sulla base delle convenzioni stipulate. In forza del mandato, ad esse spetta l'obbligo di agire per il recupero nel caso di mancato pagamento del cofinanziamento erogato, ma anche nell'ipotesi di revoca amministrativa in presenza di regolarità nei pagamenti (ad esempio per destinazione dell'agevolazione a scopi diversi da quelli previsti nel bando, cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori della regione nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto o investimento ammesso). Viceversa, il recupero è interamente curato da Finpiemonte nel caso di revoca dei contributi a fondo perduto.

¹⁶ La Regione riferisce che al momento risultano in monitoraggio tutte le imprese che hanno ricevuto un finanziamento sui fondi Bei e tutte le imprese per le quali Finpiemonte ha effettuato una valutazione sul merito creditizio ed anche tutte le posizioni in bonis ancora in ammortamento. A regime tutte le imprese saranno sottoposte a costante monitoraggio da parte del Provider

¹⁷ Nella verifica di Audit sulle revoche condotta nel 2021 ha formato oggetto di rilievo che nelle lettere di revoca venga conferito mandato alla Banca per il recupero degli oneri di agevolazione, mentre da Convenzione bancaria, la banca cofinanziatrice ha mandato per il solo recupero del finanziamento oggetto di contratto.

Le criticità, rilevate sono così sintetizzabili:

- frammentarietà del processo “monitoraggio del credito” attribuito a differenti funzioni aziendali in relazione alle tipologie di agevolazione (finanziamenti, garanzie o contributi). A fronte di tale osservazione la Funzione di Audit aveva proposto l’accentramento delle attività di monitoraggio in capo all’Area Crediti;
- elevata manualità e carenza di *alert* del sistema informativo in uso;
- carenze nelle attività di monitoraggio dei crediti “*non performing*” (mancata adozione di uno scadenziario per la pianificazione almeno semestrale dell’attività di monitoraggio di ciascuna posizione deteriorata, mancata trasmissione di solleciti alle Banche co-finanziatrici per la trasmissione dei report semestrali sullo stato del credito e delle eventuali azioni di recupero, tardiva/mancata trasmissione al beneficiario di solleciti di pagamento, carenze in merito ai controlli sulla puntuale retrocessione delle rate da parte delle Banche co-finanziatrici). L’Internal Audit evidenziava anche la necessità di adottare procedure di comunicazione standardizzate con le Banche co-finanziatrici (es. condivisione di *file* da alimentare e aggiornare periodicamente nel rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi informativi previsti da Convenzione bancaria);
- carenze nei meccanismi di coordinamento e scambi informativi tra le aree/funzioni coinvolte nel processo di gestione dei crediti (area Crediti, area Controlli, settore Contabilità Fondi e, in caso di procedure concorsuali, Avvocatura);
- mancato aggiornamento sul sistema gestionale “Finpis” dello “stato del credito”¹⁸.

Dalla verifica di “follow up” svolta dall’Internal Audit nel periodo ottobre-novembre 2021, emerge come diverse criticità per le quali erano state pianificate azioni correttive non siano state ancora superate.

¹⁸ Il rilievo sembra riferito alla mancanza di valutazione delle proposte di modifica dello stato del credito che arrivano giornalmente sul sistema gestionale. La procedura monitoraggio indica che *nella sezione di Finpis denominata “Monitoraggio Crediti” giornalmente il sistema propone all’istruttore le variazioni dello stato credito derivanti dal mancato pagamento delle rate o dal passaggio di un’impresa da attiva ad inattiva, cessata o sottoposta a procedura concorsuale. Ogni posizione viene valutata singolarmente e, se trattasi di un co-finanziamento si attiva un contatto con la banca al fine di verificare se ci siano ritardi e/o problemi con il pagamento. La variazione dello stato crediti in “Unlikely to pay” o “sofferenza” genera altresì una proposta di revoca che viene ricevuta dal Settore Controlli, al fine della relativa valutazione per le misure i cui bandi prevedano la revoca in caso di mancato pagamento.*

Ad esempio, rispetto all'esigenza di accentrare le attività di monitoraggio presso l'Area crediti viene evidenziato che *il trasferimento delle attività relative alla gestione delle garanzie sarà accentrato nell'area Crediti al termine di svolgimento delle attività di riconciliazione in corso sui crediti deteriorati*, per la cui conclusione, come evidenziato, sono previsti tempi ancora lunghi.

Ancora, rispetto al suggerimento dell'Internal Audit di attivare un monitoraggio "attivo" delle posizioni deteriorate, con richiesta di informazioni alle Banche co-finanziatrici a cadenze prestabilite e procedure di comunicazione standardizzate (es. condivisione di *file* da alimentare/aggiornare) per cui l'Area Crediti aveva richiesto l'implementazione del sistema informativo di Finpiemonte, il "follow up" dell'Audit indica che le azioni correttive sono state attuate solo parzialmente in quanto *"l'adozione degli alert a sistema utili ad un monitoraggio attivo delle posizioni sarà possibile unicamente in esito all'adozione del nuovo sistema informativo reso disponibile dalla Società CSI Piemonte"*.

Rispetto al rilievo dell'Internal Audit circa l'esigenza di rafforzare la verifica sui flussi informativi ricevuti dalle Banche co-finanziatrici secondo i termini previsti dalle Convenzioni di riferimento¹⁹, la verifica di follow up rileva come *"L'area Crediti provvederà ad adottare una procedura di monitoraggio dei flussi informativi bancari, ricevuti in ottemperanza alle disposizioni previste dalle Convenzioni stipulate con le Banche, solo in esito all'attività di revisione ed aggiornamento delle Convenzioni stesse"*.

Peraltro, l'aggiornamento delle Convenzioni con le banche, secondo quanto la stessa Regione rappresenta, è ancora in una fase interlocutoria.²⁰

In proposito, la Regione ha riferito che nei primi mesi del 2022 sono stati organizzati alcuni incontri, prima solo con ABI e poi con le banche, per giungere a una maggiore standardizzazione delle procedure operative. Tuttavia, i tempi per la definizione di nuovi accordi che consentano di superare le carenze in termini di flussi informativi cui si è più sopra fatto cenno appaiono ancora incerti. La Regione riferisce che [n]on appena si

¹⁹ L'Area crediti rilevava, a tale proposito, come *le Banche attualmente inviano report declinati secondo le informazioni a loro facilmente reperibili, che non sempre corrispondono ai dati/informazioni da noi richiesti (previsti dagli obblighi convenzionali) né al formato digitale utile ad una proficua rielaborazione degli stessi*.

²⁰ Il Piano strategico indica quali linee guida della modifica: 1) semplificare e standardizzare il più possibile le modalità di gestione delle agevolazioni, finanziamenti e garanzia, al fine di facilitare e rendere più rapido il convenzionamento 2) rendere più efficiente e trasparente la gestione dei crediti e l'attività di recupero.

delineeranno le caratteristiche degli strumenti finanziari che daranno avvio alla programmazione FESR 21-27, il lavoro potrà entrare nel vivo, dando vita ad un tavolo di lavoro operativo per l'elaborazione del nuovo testo. In tale ambito è stato più volte segnalato alle banche che la nuova convenzione imporrà ulteriori obblighi di rendicontazione con precise scadenze periodiche in cui devono essere ricomprese tassativamente tutte le posizioni deteriorate co finanziare al fine di rendere tempestivo il monitoraggio e consentire di rendere sistematico il controllo delle eventuali azioni di recupero conseguenti in capo alle stesse banche [...]

Viene però fatto presente che a partire dall'agosto del 2019 fino al febbraio 2022 sono state inviate comunicazioni alle banche co-finanziatrici volte a sollecitare l'invio della rendicontazione come da convenzioni tempo per tempo siglate.

In ultimo, con le controdeduzioni trasmesse in data 22 luglio 2022, la Regione ha ulteriormente precisato che *“si è già richiesto formalmente a Finpiemonte S.p.A. – considerate le inefficienze di parte del sistema bancario coinvolto nella gestione dei crediti deteriorati – di procedere a modificare l'attuale “Convenzione quadro per la gestione di finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione” di Finpiemonte S.p.A., siglata nel 2014, estrapolando il ruolo svolto (non sempre in maniera conforme) dagli istituti di credito, riportandolo all'interno della stessa Finpiemonte S.p.A., potenziando l'Area interna di credito e precontenzioso”.*

Assicura, infine, di aver richiesto alla Società che l'Area Crediti *“sia strutturata in maniera congrua, con l'acquisizione di specifiche professionalità che permettano di effettuare un monitoraggio e un controllo costante di tipo quantitativo e qualitativo, finalizzato alla valutazione della perdita di valore su tutto il portafoglio crediti, sulla base degli stati gestionali”.*

Infine, oltre alla riscrittura della Convenzione con gli istituti di credito sarebbe in fase di definizione anche un nuovo sistema di monitoraggio e di reportistica.

Un altro elemento oggetto di approfondimento in sede istruttoria su cui sono stati chiesti chiarimenti alla Regione è l'importo dei crediti deteriorati che ad oggi potrebbe formare oggetto di cessione, considerati gli incassi retrocessi da Finpiemonte S.p.A. alla Regione. Rispetto al portafoglio di crediti da cedere, la Regione ha trasmesso alla Sezione anche la D.G.R. n. 48-4501 del 29 dicembre 2021 con la quale è stato modificato l'importo dei crediti deteriorati cedibili, inizialmente stimato con la citata D.G.R. n. 123-9030 del 19 maggio 2019, in circa 121.007.465,41 euro a fronte di n. 3.846 posizioni creditorie.



In particolare, con la richiamata delibera, l'importo è stato rideterminato in 114.988.633,44 euro in ragione dell'esclusione di n. 77 posizioni, per 6.018.831,97 euro, espunte in quanto riferite a crediti corredati da fondi di garanzia di Finpiemonte S.p.A. o a posizioni per cui risultava maggiormente profittevole il recupero rispetto alla cessione.

Rispetto all'ammontare residuo di tali crediti, la Regione ha trasmesso una tabella riepilogativa dei dati contabili al 31 dicembre 2021, dalla quale, rispetto ai crediti "cedibili", rideterminati in euro 114.988.633,44, risultano incassati euro 12.365.000,00 (di cui euro 9.865.000,00 nel corso del 2021 ed euro 2.500.000,00 in data antecedente) e sono state registrate perdite con riduzione degli accertamenti di competenza per euro 2.493.135,47; il residuo conservato è pertanto pari ad euro 100.130.497,97.

D'altro canto, la Regione, nella relazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio allegata alla nota del 16 giugno, riporta che "ad oggi il credito residuo delle posizioni di cui alla DGR NPL è pari a circa 93 milioni di euro" importo che dovrebbe essere al netto degli ulteriori incassi rispetto a quelli registrati dall'Ente a tutto il 31 dicembre 2021.

Con successiva nota istruttoria, pertanto, sono stati richiesti chiarimenti in merito:

- alla conciliazione tra quanto Finpiemonte riferisce di aver incassato e retrocesso alla Regione e quanto risultante dal rendiconto di quest'ultima;
- all'origine delle perdite su crediti registrate dalla Regione.

La Regione in riscontro, con nota del 1° luglio, ha allegato un riepilogo degli avvenuti incassi predisposto da Finpiemonte e riportato nella sottostante tabella:

20/12/2019	2.500.000,00 euro	Anticipo Incassi NPL
16/06/2020	5.000.000,00 euro	Incassi NPL trasferiti su Bonus Piemonte (D.G.R. 2-1438)
28/12/2021	5.000.000,00 euro	Residuo incassi NPL a dicembre 2021
29/12/2021	4.865.000,00 euro	
	17.365.000,00	totale importi trasferiti a Regione al 31.12.21

Rispetto a quanto sopra la società ha precisato che 5 mln di euro sono stati oggetto di un'operazione di girofondi avvenuta in data 16 giugno 2020 con trasferimento dei medesimi alla gestione del "bonus Piemonte".

Il dato viene confermato anche dalla Regione, la quale precisa che “[l]’importo di euro 5.000.000,00 incassato da Finpiemonte S.p.A. a valere su posizioni NPL e trasferiti, sulla base della DGR n. 2-1438 del 30/05/2020 e della L.R. 29 maggio 2020, n. 13, sul conto corrente per la gestione del c.d. “Bonus Piemonte” è stato regolarizzato dalla Regione Piemonte nel corso del 2022 [...]. L’effettivo trasferimento è avvenuto nel corso del 2022 a seguito di verifica delle poste interessate dall’operazione di compensazione”. Viene, quindi, fornito il dettaglio dei capitoli di entrata e delle reversali di incasso, nonché dei corrispondenti atti di liquidazione emessi in compensazione.

Nella nota di Finpiemonte vengono poi indicati ulteriori incassi per euro 759.006,49 non ancora retrocessi alla Regione.

La differenza tra il credito residuo delle posizioni “cedibili” (euro 93.215.303,90) e i relativi residui attivi conservati nel rendiconto regionale (euro 100.130.497,97) è quindi dovuta:

- per 5 mln di euro a importi regolarizzati in compensazione nel corso dell’esercizio 2022 a fronte della gestione del c.d. “Bonus Piemonte”;
- per euro 759.006,49 a incassi ancora da trasferire alla Regione.

In merito alla ulteriore differenza di ca. 1.156.188 euro, a seguito di richiesta di chiarimenti, la Regione, con nota del 18 luglio 2022, ha precisato che anch’essa è da riferirsi a incassi realizzati da Finpiemonte e non ancora trasferiti.

Gli incassi complessivi sarebbero quindi pari ad euro 19.280.194, di cui euro 17.365.000 già trasferiti alla Regione.

Per quanto attiene all’origine delle perdite registrate, per 2.493.135,47 euro Finpiemonte precisa che le stesse si riferiscono a posizioni per cui la banca ha dichiarato il passaggio a perdita della propria quota e richiesto il passaggio a perdita della quota pubblica, in quanto “non vi sono più azioni legali da esperire o quelle avviate per il recupero si sono concluse oppure non si è proceduto con le medesime per ragioni di anti economicità”²¹.

²¹ Su tale aspetto, inoltre, a seguito di richiesta di approfondimento, la Regione, con nota del 18 luglio, ha precisato che “[c]ome comunicato da Finpiemonte, le perdite rilevate sui crediti oggetto della DGR NPL sino al 31/12/2021 sono state oggetto

In merito, poi, alle 77 posizioni espunte, si è chiesto alla Regione di indicare le ragioni per cui l'importo rimasto a residuo al 31 dicembre 2021 sia pari agli originari euro 6.018.831,97, senza tenere conto né degli incassi né delle perdite evidenziate da Finpiemonte nella situazione dei predetti crediti al 22/10/2021. La Regione ha rappresentato che le somme riscosse da Finpiemonte a fronte di tali crediti non sono ancora state retrocesse e che le perdite verranno registrate nel corso del corrente esercizio *“in attesa di avere una situazione più dettagliata relativamente a incassi e perdite a carico di ciascun fondo coinvolto”*. A fronte dei medesimi crediti la società ha riferito che le attività di recupero proseguono nell'ordinaria gestione ribadendo che le medesime non saranno oggetto di cessione.

In conclusione, secondo i dati forniti da Finpiemonte l'importo del credito residuo alla data del 31 dicembre 2021 dei crediti *“da cedere”* è pari ad euro 93.215.303,90.

Il dato di cui sopra viene ulteriormente confermato dalla Regione, da ultimo con la nota del 22 luglio, precisando che si riferisce a 3229 posizioni residue di cui trasmette anche dettagliato elenco.

Con la nota di riscontro del 9 giugno la Regione ha trasmesso, tra l'altro, una relazione di Finpiemonte con la quale quest'ultima evidenzia che *“in data 15 aprile 2022, al fine di velocizzare l'evasione delle richieste informative e documentali o di ristoro tempo per tempo formulate da Finpiemonte, quest'ultima si è vista costretta a costituire formalmente in mora le banche con le quali si erano riscontrate le maggiori criticità operative e a sollecitare le restanti a contribuire alla definizione delle operazioni nel più breve tempo possibile”*.

di attenta riconciliazione rispetto alle singole posizioni con le banche co finanziatrici. Finpiemonte ha provveduto a richiedere il ristoro nei casi in cui ha ravvisato una condotta inadempiente da parte della banca, e qualora non abbia riscontrato alcuna inadempienza ha accettato, dopo accurata istruttoria, come da procedura vigente la messa a perdita proposta dalla banca. Si precisa a riguardo che la banca, in esecuzione al mandato convenzionale, deve recuperare sia la propria quota che quella di Finpiemonte e, quando propone la messa a perdita a fronte di tutte le azioni già esperite e l'anti economicità nel procedere con ulteriori azioni, avendo già peraltro messo a perdita la propria quota, ribadisce che non vi sono più azioni vantaggiosamente esperibili. Da ultimo si ribadisce che da convenzione la banca ha la piena responsabilità delle azioni di recupero così come delle proposte di messa a perdita (esperite tutte le azioni utilmente coltivabili)”.

Sono state inviate diffide in particolare, nei confronti degli istituti cofinanziatori per i quali viene evidenziato che la chiusura della riconciliazione e il riconoscimento dei ristori dovuti non è ancora avvenuto²².

La Regione riferisce che la società auspica di poter concludere l'attività di riconciliazione entro la fine del primo semestre 2022 e di giungere al completamento della *due diligence* per le posizioni residue entro la fine del 2022, stimando conseguentemente di dar seguito alla cessione delle posizioni residue entro il primo semestre 2023.

L'Ente precisa, infine, che terminata l'attività di riconciliazione con le banche, il credito residuo che ne deriverà sarà sicuramente inferiore, e ad oggi si può stimare che si potrebbero ancora incassare circa 10 milioni di euro, per giungere così ad un credito residuo da cedere tra circa 80 e 75 milioni di euro.

Rispetto a quanto si prevede di recuperare, la Regione riferisce" *[i]n conclusione si precisa quindi che il portafoglio complessivo originario, alla luce di tutta l'attività di riconciliazione svolta e ancora in essere con le banche, considerate già tutte le azioni esperite dalle banche e da Finpiemonte per l'ulteriore recupero con l'attivazione delle garanzie e le esecuzioni avviate sui beni aggredibili, hanno di fatto svuotato il portafoglio originario che ad oggi risulta completamente aggredito per quanto è stato possibile, residuando così del valore relativo alle sole posizioni assolutamente incapienti che porteranno ad un valore di cessione minimale"*.

In buona sostanza, la Regione rappresenta che il prezzo di cessione dei crediti deteriorati dovrebbe essere esiguo in quanto si tratta di posizioni che sono state già aggredite e per le quali le banche non hanno più ritenuto utile coltivare ulteriori azioni per il recupero.

Alla Regione sono state, inoltre, chieste informazioni sull'importo e il numero dei crediti deteriorati alla data del 31 dicembre 2021, specificando quale sia l'ammontare dei:

- a) crediti in essere al 31 dicembre 2018 che sono stati riclassificati come deteriorati dopo l'individuazione del pacchetto di posizioni da cedere a terzi;

²² Unicredit, Intesa Sanpaolo, UBI - BPM (comprensiva di tutte le incorporate), CR Asti, Biver, Banca del Piemonte, Cassa di RiS.p.A.rmio di Bene Vagienna, BCC Pianfei, Creval, BNL, Cassa di RiS.p.A.rmio di Fossano. Secondo quanto riferito nell'aggiornamento della società inviato a novembre 2021 sono in corso riconciliazioni per un importo di 69 mln in relazione, ad esempio, alla mancata escussione di Confidi di Consorzi di garanzia, all'omessa retrocessione di quote escusse.

- b) crediti deteriorati sulle erogazioni effettuate dal 1° gennaio 2019, indicando altresì l'incidenza dei crediti deteriorati rispetto al totale delle nuove erogazioni a partire da tale data.

In riscontro la Regione ha trasmesso la seguente tabella²³:

DETERIORATI IN GESTIONE AL 31.12.2021	n. posizioni		saldo capitale
totali	3751	di cui	114.164.356,94 €
	3229	in cessione	93.215.303,90 €
	53	dgr non cedute	3.910.440,21 €
	55	BEI deteriorati ante 2018	13.088.470,83 €
	12	BEI deteriorati post 2018	298.851,82 €
	134	avrebbero dovuto essere inserite nella dgr poichè già deteriorati al 31/12/18	308.496,38 €
	268	posizioni risalenti deterioratesi dopo il 31/12/18	3.342.793,80 €

finanziamenti erogati dal 2019 al 2021	701	di cui	saldo capitale	incidenza N. posizioni	incidenza saldo capitale
BONIS		691	122.506.777,15 €		
PAST DUE		6	72.997,26 €		
UTP		3	41.379,58 €		
SOFFERENZA		1	111.120,80 €		
TOTALI		701	122.732.274,79 €	1%	0,0015%

Rispetto ai valori indicati in tabella è stato chiesto di precisare se l'importo indicato come "DGR non cedute" sia riferito a quanto resta delle 77 posizioni espunte dalla futura cessione, circostanza che viene confermata dalla società. Il valore esposto tiene conto delle perdite e degli incassi registrati dal 31/12/2018 al 31/12/2021. Viene inoltre precisato che delle 77 posizioni alcune si sono estinte per rientro totale ed altre sono tornate in bonis, ragion per cui ne vengono riportate solo 53 e non 77.

Quanto alle posizioni "BEI deteriorati" viene precisato che "[i] co-finanziamenti erogati con fondi Bei sono stati ceduti da Finpiemonte alla Regione Piemonte a fine 2018; per questo non sono stati ricompresi nella DGR - 123 - 9030 del 16 maggio 2019. Ad oggi Finpiemonte gestisce per conto della Regione circa 80 finanziamenti erogati con provvista BEI. Di questi n. 55 finanziamenti risultavano già deteriorati al 31/12/2018 per un credito residuo in linea capitale al

²³ Nella versione aggiornata trasmessa con la nota del 18 luglio 2022

31/12/2021 pari ad euro 13.088.470,83. Mentre 12 posizioni per un controvalore al 31/12/2021 pari ad euro 298.851,82 si sono deteriorate successivamente al 31/12/2021. Tali posizioni sono gestite per il recupero del credito dalle banche convenzionate in base al mandato ad esse conferito da Finpiemonte, nell'ambito di azioni stragiudiziali, di procedure giudiziali e concorsuali".

Con le ulteriori deduzioni trasmesse con nota del 18 luglio 2022 viene inoltre precisato che "[I]’aggiornamento sullo stato delle posizioni al 31 dicembre 2021 da parte di Finpiemonte non ha comportato la necessità di registrare perdite: si è comunque provveduto in via prudenziale ad accantonare nel FCDE il 100% del residuo pari a euro 9.414.093,02"²⁴.

In conclusione, dalle informazioni rassegnate, sintetizzate in tabella, si ricava che rispetto al portafoglio crediti al 31 dicembre 2018, considerato nella D.G.R. n. 123-9030, del 19 maggio 2019, vi sono stati passaggi allo stato di "credito deteriorato" per 3.342.793,80 euro, per i quali non è prevista la cessione, a cui vanno aggiunti euro 298.851,82 già deteriorati a quella data, nonché circa 13,3 mln di euro di finanziamenti erogati con provvista BEI, anch'essi deteriorati e di cui circa 13 mln di euro ante 2018, per un totale di circa 17 mln.

Rispetto a tali posizioni Finpiemonte precisa che le medesime sono gestite dalle banche convenzionate in base al mandato ad esse conferito, nell'ambito di azioni stragiudiziali, procedure giudiziali e concorsuali.

Rispetto alle nuove erogazioni effettuate a partire dal 2019, pari a circa 122,7 mln di euro, l'ammontare di crediti deteriorati risulta allo stato contenuto; si tratta di 10 posizioni, pari allo 0,0015% del totale dell'erogato.

Nella Relazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio viene evidenziato che per le 10 posizioni deteriorate di cui sopra non era stata effettuata una valutazione della delibera bancaria da parte dell'Area Crediti poiché trattasi di concessioni avvenute prima dell'introduzione della procedura di valutazione delle delibere bancarie (ottobre 2019) o per importi sottosoglia (inferiore a 35 mila euro).

²⁴ Con la nota del 22 luglio 2022 la Regione ha ulteriormente precisato che le posizioni BEI deteriorate vengono accertate annualmente secondo la previsione di rientro delle rate prevista dall'allegato B della L.R. 24 ottobre 2018, n. 17. Dal gestionale entrate relativo al rendiconto 2021 si è potuto verificare che la somma di euro 9.414.093,02 è allocata al titolo 5 - tipologia 300 - capitolo 39560

Atteso, inoltre, che dalla nota integrativa del bilancio 31 dicembre 2020 di Finpiemonte risultava che a fronte di garanzie rilasciate a favore di imprese per 27.191.377 euro, 17.036.598 euro riguardano crediti “in sofferenza”, con nota istruttoria sono stati chiesti riferimenti anche sul numero e sull’ammontare complessivo delle garanzie relative a crediti “in sofferenza” al 31 dicembre 2021, alle modalità di gestione di tali posizioni da parte di Finpiemonte S.p.A. e al flusso informativo intercorrente tra l’Ente e la società in merito ad esse.

Su tale aspetto, con la relazione allegata alla richiamata nota del 1° luglio, Finpiemonte allega la situazione delle predette garanzie al 31/12/2020 e al 31/12/2021. Da quest’ultima risultano garanzie prestate con un residuo pari ad euro 22.725.679,81 di cui in sofferenza per euro 18.016.367,51.

La Regione, dopo aver evidenziato che le posizioni (finanziamenti) garantite vengono gestite dagli istituti finanziatori e che in base alle convezioni siglate le medesime hanno mandato per il recupero coattivo delle somme dovute, ha riferito che la società provvede al monitoraggio, alla verifica e l’aggiornamento periodico delle informazioni e dei dati trasmessi dalle banche in merito allo stato dei finanziamenti garantiti, con aggiornamento delle singole posizioni e della loro classificazione.

Rispetto all’informativa da rendere alla Regione su tali posizioni viene precisato che [i]l valore complessivo residuo delle posizioni garantite ancora in essere, viene indicato all’interno dei Bilanci Consuntivi Economico-Finanziari di ciascun fondo gestito. Su richiesta delle Direzioni, vengono forniti aggiornamenti circa lo stato delle attività in essere”.

Da quanto sopra riferito, pur dando atto del fatto che sono state adottate diverse iniziative per il rafforzamento dei presidi sul processo del credito, gli interventi realizzati non sembrano ancora adeguati e sufficienti a consentire il definitivo superamento delle criticità che hanno generato, nel passato, una significativa mole di crediti deteriorati.

Va positivamente valutata l’introduzione di una procedura per la valutazione delle delibere bancarie e dei confidi volta a prevenire quei fenomeni di *moral hazard* che avevano portato in passato alcuni intermediari convenzionati a dare parere favorevole all’affidamento al solo scopo di coprire perdite pregresse.

Desta, tuttavia, perplessità la circostanza che la nuova procedura non si applichi per i finanziamenti al di sotto dei 35 mila euro, per i quali al momento non sembrano previste forme di controllo neanche attraverso sistemi automatici (es. informazioni che derivano da banche dati creditizie) o verifiche a campione.

Con riferimento al monitoraggio dei crediti *in bonis* e di quelli deteriorati, secondo quanto emerge dai report sui controlli dell'Internal Audit condotti nel 2020 e nel 2021, residuano significativi elementi di debolezza, rappresentati dalla persistenza di ampie aree di manualità e dall'inadeguatezza dei flussi informativi che pervengono dalle banche, alla quale sembra non sopperire la proattività della società.

Risultano, inoltre, ancora da implementare numerosi interventi migliorativi che erano stati programmati a seguito delle verifiche dell'Audit.

Tali aspetti sono certamente di ostacolo ad una tempestiva rilevazione da parte di Finpiemonte di segnali di difficoltà dei soggetti affidati e ad una puntuale verifica del corretto ed efficace avvio delle azioni di recupero da parte delle banche che appare fondamentale per minimizzare le perdite sulle posizioni per le quali si verifica una situazione di insolvenza.

La revisione delle Convenzioni con le banche può senz'altro rappresentare un ausilio per il miglioramento dei processi di monitoraggio e recupero, ma dalle informazioni rassegnate in ultimo dall'Amministrazione Regionale, i tempi per una modifica delle stesse sembrano tutt'altro che certi.

Ciò posto si raccomanda alla Regione, nell'esercizio degli obblighi di vigilanza che le competono in quanto socio, di promuovere ogni azione necessaria per il rapido e tempestivo adeguamento dei controlli sul credito, in modo da assicurare, in primo luogo, che le risorse pubbliche siano indirizzate verso soggetti effettivamente meritevoli di credito e, nell'ipotesi di deterioramento della posizione per circostanze non prevedibili al momento dell'affidamento, che si avviino in modo sollecito iniziative per il recupero.

Un ulteriore profilo cui va prestata particolare attenzione è quello della informativa sui crediti deteriorati da rendere alla Regione, su cui grava in ultima analisi il rischio creditizio, considerato che i crediti non sono iscritti nell'attivo patrimoniale di Finpiemonte.

La nuova bozza di Convenzione Quadro prevede (art. 17 co. 6) una reportistica trimestrale sull'andamento dei recuperi e degli incassi. Si raccomanda al riguardo che l'informativa resa sia estesa all'evoluzione della rischiosità del portafoglio creditizio gestito da Finpiemonte (incidenza complessiva dei crediti deteriorati distinti per categorie di rischio²⁵, flussi di nuovi crediti anomali) che, oltre a essere funzionale alle valutazioni di tipo contabile, è indispensabile anche per l'attività di controllo gestionale sul rischio che Finpiemonte assume per conto della Regione.

Il portafoglio crediti deteriorati, pari al 31 dicembre 2018 a ca. 121 mln di euro, che ha al momento generato incassi per 19,3 mln di euro secondo le informazioni riferite dalla Regione, è suscettibile di generare perdite significative. Secondo quanto rappresentato, infatti, terminata l'attività di riconciliazione con le banche, si ritiene di poter cedere ca. 75 mln di euro da cui si conta, tuttavia, di ricavare un prezzo minimale.

Si raccomanda pertanto alla Regione di vigilare affinché l'attività di riconciliazione dei crediti deteriorati e le azioni intraprese verso le banche inadempienti agli obblighi previsti dalle Convenzioni stipulate con Finpiemonte vengano gestiti con scrupolo e puntualità in modo da massimizzare gli incassi e contenere le perdite sul menzionato stock di crediti anomali.

Si invita inoltre la Regione a porre particolare attenzione alle operazioni di stralcio dai crediti di posizioni originariamente qualificate come idonee per la cessione, portate a perdita in quanto *“non vi sono più azioni legali da esperire o quelle avviate per il recupero si sono concluse oppure non si è proceduto con le medesime per ragioni di anti economicità”*. Per tali posizioni andrà infatti adeguatamente motivata dalla società e verificata dall'Ente l'effettiva impossibilità di proseguire utilmente le azioni di recupero.

Analogamente deve essere adeguatamente monitorato il rischio legato alle posizioni per le quali Finpiemonte ha rilasciato garanzia che, come evidenziato, riguardano per oltre 18 mln posizioni in sofferenza. Anche per queste ultime è necessario che le procedure interne di Finpiemonte assicurino la verifica dell'adeguatezza delle iniziative di recupero promosse dalle banche e che siano assicurate informazioni periodiche e dettagliate alla

²⁵ past due, unlikely to pay, sofferenze.

Regione sull'ammontare dei crediti garantiti, sul relativo status e sulla situazione dei recuperi per le posizioni ormai deteriorate.

5.1.3 Controlli previsti da convenzione e contratti di affidamento

La verifica sulla meritevolezza di credito per finanziamenti e garanzie non esaurisce tutti i controlli che Finpiemonte è tenuta a svolgere. In particolare, sono in capo alla società i controlli sulla sussistenza dei presupposti previsti dai diversi bandi che regolano l'accesso all'agevolazione (es. controlli sui requisiti soggettivi, ammissibilità della tipologia di interventi da finanziare). Si tratta di controlli che possono riguardare la totalità dei destinatari o essere previsti solo su un campione di beneficiari. Taluni di questi controlli, per le agevolazioni erogate con dotazioni finanziarie a valere sui POR, sono svolti da Finpiemonte in qualità di "Organismo intermedio", ai sensi della normativa che regola i finanziamenti comunitari.

Nel precedente giudizio di parifica erano state mosse alcune osservazioni sulle modifiche apportate con la Convenzione Quadro entrata in vigore a gennaio 2021 che sembravano avere determinato un affievolimento del ruolo della Regione nella determinazione dei controlli da svolgere sui soggetti beneficiari e nell'adozione dei procedimenti di secondo grado.

Nella Convenzione in vigore da gennaio 2021, infatti, non era stato riproposto il testo del previgente art. 19 che prevedeva, in via generale, il potere della Regione di stabilire il numero e le modalità di individuazione dei beneficiari da sottoporre a controllo, sia in itinere che *ex post*, ma si rimetteva ai contratti di affidamento la definizione del numero e dei criteri con cui procedere ai controlli. Si evidenziava inoltre che sembrava esser venuto meno il generalizzato obbligo della società di informare la Regione dell'esito dei controlli entro dieci giorni dalla chiusura dei relativi procedimenti.

Anche la bozza di nuova convenzione quadro (art. 11) sostanzialmente rimette ai contratti di affidamento l'individuazione dei controlli che Finpiemonte è tenuta a effettuare prevedendo che:

"I controlli affidati sono regolamentati dai singoli contratti: di affidamento, e comprendono:



a) i controlli documentali, effettuati sulle operazioni finanziate, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e del loro mantenimento, in coerenza con le finalità dei Bandi di riferimento;

b) i controlli in loco (in itinere ed ex post) effettuati su un campione delle operazioni finanziate; Nei contratti di affidamento vengono altresì definiti numero e criteri di individuazione dei beneficiari sottoposti alle diverse tipologie di controllo, nonché modalità e tempistiche di esecuzione, ivi compresi eventuali controlli sulla stabilità delle operazioni successivi alla concessione del beneficio.”

La Regione ha riferito che, in considerazione delle raccomandazioni ricevute dalla Corte, l’obiettivo della nuova Convenzione Quadro è quello di precisare meglio i ruoli di Finpiemonte e della Regione nello svolgimento dei controlli sugli affidamenti.

A tale riguardo la Regione riferisce che “[l]’attribuzione dei controlli in capo alla Società diviene la modalità ordinaria, salvo diversa pattuizione in sede di contratto di affidamento. Le strutture regionali affidanti mantengono, tuttavia, un preciso ruolo di indirizzo poiché definiscono la portata dei controlli con riferimento alla tipologia dei controlli da effettuare, al loro numero e ai criteri di esercizio degli stessi (art. 11).

L’art. 12 rende più efficace l’attività di report sui controlli curata dalla società verso le strutture affidanti, prevedendone una frequenza quadrimestrale, salvo specifiche differenti disposizioni nell’ambito della gestione dei fondi europei. L’adozione dei provvedimenti di secondo grado resta attribuito alla competenza del soggetto che effettua i controlli di primo grado. Viene introdotto uno specifico monitoraggio sulle revoche, oggetto di specifica osservazione da parte della Corte dei Conti.”

Anche Finpiemonte con la comunicazione del 28 febbraio scorso ha svolto analoghe considerazioni, riferendo che la scelta di rimettere ai contratti di affidamento la definizione del contenuto dei controlli risponde alla necessità di adeguare forme, modalità, frequenza degli stessi alle diverse tipologie di agevolazione proposte, graduando i controlli in funzione dell’importo e della "provenienza" dei fondi stessi (in quanto nel caso di regimi di aiuto finanziati dai fondi comunitari è la normativa europea di riferimento che impone le modalità di svolgimento dei controlli²⁶).

²⁶ In relazione alle operazioni finanziate con fondi comunitari Finpiemonte riferisce che sono previsti i seguenti presidi:

In sede istruttoria sono stati selezionati in modo casuale due affidamenti recenti (“Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese” approvato con DD 74/A1912A/2021 del 3 marzo 2021 e “Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza coronavirus” approvato con DD 715/A1500A/2021 del 30 novembre 2021) che, tuttavia, contengono indicazioni generiche sui controlli demandati alla società.

Ad esempio, per il primo affidamento, lo schema di contratto approvato all’art. 2, nel menzionare le attività affidate alla società, alla lett. m) si limita a prevedere che la stessa effettui “controlli in loco ex post (a conclusione dell’intervento finanziato)”. La clausola non reca indicazioni sul numero di soggetti da verificare, sui criteri di selezione dei beneficiari né sulle tempistiche per lo svolgimento dei controlli.

La Regione chiamata a fornire chiarimenti sul punto ha riferito che con la determinazione dirigenziale sopra richiamata è stata approvata l’offerta economica nella quale, tra l’altro, sono individuati il numero dei controlli in loco, in percentuale pari al 5% delle istanze e i criteri di selezione dei soggetti da controllare²⁷.

Si osserva però che l’offerta economica cui fa riferimento la Regione (allegato 10 A del riscontro pervenuto con nota del 14 giugno 2022) sembrerebbe prevedere solo il numero massimo di ore da dedicare all’attività di controllo. Inoltre, in nessuna parte del contratto l’offerta economica viene citata come parte integrante dello stesso.

Anche per l’affidamento relativo alla misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza coronavirus" lo schema di contratto

“a. tutte le operazioni su cui la Società svolge accertamenti sono tracciate in una piattaforma regionale gestita da CSI Piemonte e condivisa con le Autorità regionali di Gestione dei programmi comunitari, per cui gli accertamenti riportati nelle schede di irregolarità, gli esiti dei controlli e le revoche sono immediatamente noti;

b. in sede di certificazione degli stati di avanzamento della spesa comunitaria all’UE, l’Autorità di Gestione comunica a Finpiemonte l’elenco delle operazioni da certificare, chiedendo alla stessa un riscontro formale sulla regolarità di ciascuna operazione interessata: in tale occasione, l’Autorità di certificazione rivedifica un campione delle operazioni per le quali Finpiemonte ha dato esito positivo;

c. entro la fine di febbraio, in sede di chiusura dell’anno contabile, Finpiemonte presenta all’Autorità di Gestione una relazione sui controlli espletati, indicando puntualmente le irregolarità rilevate, le revoche disposte e lo stato del recupero”.

²⁷ La Regione riferisce al riguardo che *Nello specifico, per l’affidamento "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese", l’offerta economica espone il numero delle istanze presentate (32), il numero dei controlli documentali, in percentuale pari al 100% delle domande presentate (32), il numero dei controlli in loco, in percentuale pari al 5% delle istanze (2). Le relative attività per i controlli in loco sono pianificate interamente per la terza annualità dell’affidamento. I criteri di selezione dei beneficiari si basano su una metodologia i cui parametri sono individuati in relazione alla specificità delle operazioni finanziate e attraverso l’uso di specifica procedura informatizzata”.*

approvato all'art. 2, lett. m) stabilisce che Finpiemonte effettui *“controlli in loco a campione, nella misura massima del 5% circa dei controlli documentali effettuati”*. Non sono, dunque, indicate le tempistiche per eseguire tali controlli, la tipologia di controllo (ex post o in itinere) e i criteri di selezione dei beneficiari.

La Regione, al riguardo, ha riferito che l'affidamento a Finpiemonte della Misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza coronavirus" è riconducibile a tre atti amministrativi: 1) l'accordo, stipulato in data 18.12.2019, ai sensi dell'art. 123 s.s. del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tra l' "Autorità di gestione" (oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro) e Finpiemonte, in qualità di Organismo Intermedio per la gestione di funzioni e attività necessarie all'attuazione di interventi finanziati con risorse del POR FSE 2014-2020 2) la determinazione dirigenziale n. 582 del 08.10.2021 che approva il bando attuativo 3) il contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 715 del 30.11.2021.

Riferisce la Regione che *“[i]n tutti e tre predetti provvedimenti amministrativi si fa riferimento ai controlli che Finpiemonte deve esperire in riferimento alla gestione del bando attuativo della Misura “Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza coronavirus”*.

Nel contratto è prevista la seguente frase: lett. m) effettui “controlli in loco a campione, nella misura massima del 5% circa dei controlli documentali effettuati”.

Le modalità e i criteri per l'espletamento, da parte di Finpiemonte, dei controlli e delle Misure finanziate con risorse del POR FSE sono previste sia nell'Accordo che nel Bando e precisamente:

Il bando, al paragrafo 18, (MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA') prevede:

In linea con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-20, Finpiemonte S.p.A. esercita l'attività di controllo finanziario, amministrativo, fisico e tecnico sulle operazioni sulla base di quanto riportato nel documento “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della regione Piemonte” di cui alla Determinazione n. 219/A1500A/2021 del 07/05/2021; Il paragrafo 2.3 dell'Accordo prevede:

In particolare l'Organismo Intermedio è delegato a svolgere, per conto dell'Autorità di Gestione, i seguenti compiti:

- *selezione e attuazione delle operazioni;*
- *erogazione dei finanziamenti;*



- *esecuzione dei controlli previsti dall'art. 125 comma 4-5 Reg. UE n. 1303/2013".*

Si osserva con riferimento a tale misura che negli atti amministrativi cui fa riferimento la Regione (accordo, bando, contratto) non sono stati declinati in modo specifico i controlli da svolgere (es. tempistiche, criteri di selezione dei beneficiari).

A tale riguardo, nel condividere la considerazione svolta dalla Regione che il contratto di affidamento sia la sede più opportuna per disciplinare i controlli che Finpiemonte dovrà svolgere per ciascuna agevolazione, e pur avendo presente che il campione di nuovi affidamenti esaminati dalla Sezione non può essere ritenuto significativo, si sottolinea la necessità che i contratti di affidamento contengano una descrizione il più possibile precisa e dettagliata sulle verifiche che la società è chiamata a svolgere in termini di numero dei soggetti da controllare, tipologia dei controlli (ex post o in itinere, ispettivi o documentali), e ciò anche nel caso in cui si tratti di fondi comunitari per cui Finpiemonte svolge il ruolo di Organismo intermedio.

Era stato inoltre richiesto alla Regione di produrre i resoconti annuali relativi ad alcune misure²⁸. Le informazioni contenute nei report trasmessi e riguardanti solo due misure (fondi n. 84 e n. 307) sono risultate piuttosto limitate e prive di riferimenti di dettaglio alle criticità emerse in fase di concessione, monitoraggio e revoca (a titolo esemplificativo casistiche delle revoche, eventuali casi di frode).

Con successiva richiesta istruttoria, pertanto, la Regione è stata invitata a precisare in primo luogo se le informazioni contenute nei report sui controlli di Finpiemonte vengano reputate sufficienti per consentire alla medesima la verifica degli obblighi di controllo assunti dalla società con il contratto di affidamento e se le stesse vengano considerate esaurienti anche in relazione alle verifiche che competono a Finpiemonte nella sua qualità di Organismo intermedio per la concessione di fondi comunitari.

In riscontro a tale richiesta la Regione ha trasmesso le relazioni delle Direzioni regionali Istruzione, Formazione e Lavoro, Ambiente, Energia e Territorio, Cultura e Commercio, Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Competitività del Sistema Regionale.

²⁸ Erano state selezionate le seguenti misure L.R. 23/04 Cooperazione (cod. fondo 84); 2) POR-FESR 14/20 Energia sostenibile (cod. fondo 307); 3) Lavoro Agile o Smart working (cod. fondo 373); 4) L.R. 34/04 Contratto insediamento GI 2019 (cod. fondo 360). Sono stati prodotti report solo con riferimento ai primi due fondi in quanto *fondi 373 e 360, i progetti finanziati nel 2021 non avevano ancora raggiunto la fase di rendicontazione per cui le attività di controllo, e relativi resoconti, sono previsti a partire dal 2022".*

Sostanzialmente il giudizio delle Direzioni richiamate è di adeguatezza delle informazioni fornite; solo la “Direzione Ambiente, Energia e Territorio” segnala che “*si ritiene opportuno che siano definite procedure e modalità standard di controllo sia per le verifiche dei contributi sia per le verifiche in loco presso Finpiemonte*”.

A tale riguardo è stato richiesto alla Regione di specificare se si sia prevista, in prospettiva e in relazione alla revisione della convenzione con Finpiemonte, anche una modifica dello schema di reportistica sui controlli effettuati in relazione alle misure gestite dalla società.

In riscontro la Regione ha precisato che “*La convenzione quadro approvata con DGR n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 non forniva indicazioni specifiche a Finpiemonte circa schemi di reportistica da utilizzare per restituire le informazioni sui controlli effettuati.*”

La nuova convenzione quadro recentemente approvata con D.G.R. n 27-5128 del 27 maggio 2022 all’art. 21 - Rendicontazione periodica e finale della Gestione dei Fondi - prevede una “*Relazione Tecnica illustrativa dei benefici gestiti e dei controlli eseguiti*”, che deve illustrare:

a) *i dati quantitativi dei procedimenti connessi alla gestione di ciascun beneficio, ovvero:*

- *le istanze di agevolazione esaminate, ammesse e respinte*
- *i provvedimenti di concessione emessi*
- *i controlli (documentali e in loco) effettuati, con indicazione degli importi verificati e ammessi*
- *i procedimenti di revoca gestiti, con indicazione degli importi contestati e revocati*

b) *le criticità registrate nella gestione dei suddetti procedimenti, gli eventuali correttivi adottati o le proposte di correttivo delineate;*

c) *in caso di scostamenti rilevanti dei costi sostenuti rispetto a quanto previsto dai contratti di affidamento, le motivazioni che li hanno determinati;*

d) *ogni altra informazione sia ritenuta rilevante ai fini della valutazione dell’efficacia del beneficio;*

e) *il corrispettivo dovuto per le attività svolte, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal contratto di affidamento*²⁹.

Da ultimo, la Regione è stata invitata ad indicare quale sia stata, nel 2021, l’incidenza delle revoche dei benefici concessi rispetto ai controlli eseguiti da Finpiemonte S.p.A.

²⁹Dalla lettura della nuova convenzione si quadro si ricava che all’art. 12 di Finpiemonte è prevista anche una relazione quadrimestrale sui controlli effettuati

sulle diverse misure gestite, precisando, se a seguito delle criticità rilevate per alcune delle agevolazioni si sia reso necessario intervenire sulla procedura di concessione.

In argomento l'Ente ha precisato che “[n]el corso del 2021 sono state verificate spese per complessivi euro 288,2 milioni. A fronte di tali controlli sono state considerate ammissibili spese per euro 255,8 milioni; le spese non ammissibili, pari a euro 32,4 milioni, hanno portato all'adozione di atti di revoca di agevolazioni per l'importo di euro 12,7 milioni. L'incidenza delle revoche è stata dunque pari a 4,4 % sul totale delle spese controllate. Si precisa che le spese non ammissibili, pari a 32,4 milioni, fanno riferimento al costo complessivo dei progetti/interventi, mentre la componente revocata, pari a 12,7 milioni, è solo quella relativa alla quota di agevolazione di pertinenza.

La quasi totalità dei controlli svolti ha riguardato bandi chiusi. Non sono state in ogni caso rilevate criticità sistemiche tali da suggerire una modifica delle modalità di conduzione dell'istruttoria di concessione.

Considerando che molte delle problematiche che possono determinare una revoca emergono al momento della rendicontazione finale dei progetti e che sulle misure del POR FESR la maggior parte delle rendicontazioni finali sarà presentata nel corso del 2022, valutazioni più circostanziate circa l'impatto delle revoche potranno essere svolte solo a inizio 2023”.

Al riguardo, posto che dalla documentazione prodotta dalla Regione in riscontro agli approfondimenti istruttori, non si evince la completezza della reportistica sui controlli svolti che attualmente produce Finpiemonte, si raccomanda alla Regione di assicurare, anche attraverso l'adozione di uno schema di reportistica uniforme previsto dalla nuova bozza di Convenzione Quadro, che le informazioni rese da Finpiemonte, oltre a fornire dati finalizzati a verificare l'efficacia delle diverse misure, siano adeguate anche per valutare il corretto adempimento degli obblighi di controllo che competono alla società in virtù dei contratti di affidamento.

5.1.4 Controlli sulle attività di Finpiemonte S.p.A. da parte della Giunta regionale e l'esercizio di poteri ispettivi da parte degli uffici della Giunta Regionale

Un ulteriore profilo che aveva formato oggetto di approfondimento nella delibera n. 105/2021/SRCPIE/PARI è quello della titolarità dei controlli sull'attività di Finpiemonte che fanno capo alla Regione e dell'incisività dei relativi controlli.



Quanto al primo aspetto erano state, in particolare, evidenziate criticità rispetto ai controlli che, secondo la Convenzione Quadro dovrebbero essere svolti dalla Giunta regionale³⁰.

L'art. 12 della Convenzione attualmente vigente prevede che *“Gli uffici della Giunta Regionale espressamente indicati valuteranno l'attività gestionale in riferimento ai risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e ai costi sostenuti [..]”*

Dal contraddittorio svoltosi nel precedente giudizio di parifica era emerso come non vi fosse una chiara identificazione dell'ufficio preposto al controllo, in quanto la Regione precisava che *“la Giunta regionale deve identificare gli uffici espressamente incaricati, attribuendo, con una propria deliberazione ed una specifica declaratoria, tale funzione ad un Settore/Ufficio ben identificato, al fine di svolgere il controllo sulla gestione di Finpiemonte”*.

Va preliminarmente evidenziato che la bozza di Convenzione Quadro di recente approvata, all'art. 7 ridefinisce il ruolo della Giunta Regionale nei controlli eliminando il riferimento alle verifiche da parte degli *“Uffici della Giunta Regionale espressamente incaricati”* per stabilire che *“[l]e Strutture regionali affidanti verificheranno la regolare esecuzione del contratto, tenuto anche conto delle procedure seguite e dei mezzi impegnati, valutando il raggiungimento dei risultati previsti”*.

Sembra pertanto che il nuovo schema di convenzione quadro abbia inteso sgombrare il campo dalle incertezze che erano legate alla individuazione dell'Ufficio *“espressamente incaricato”* dalla Giunta per attribuire la responsabilità primaria del controllo alla Direzione Affidante.

Secondo l'assetto delineato dalla nuova convenzione, la Giunta deve esercitare i suoi obblighi di verifica nell'ambito del controllo analogo. L'art. 7 co. 4 prevede, infatti, che *“[r]esta salvo quanto disposto sulle modalità di esercizio del controllo analogo su Finpiemonte da parte della Regione previste nelle Linee Guida richiamate in premessa ed in tale sede saranno trattate eventuali criticità di carattere più generale ascrivibili alla operatività della società”*.

Quanto ai controlli svolti dalle Direzioni regionali, dagli approfondimenti istruttori condotti in occasione del precedente giudizio di parifica era emerso uno scenario piuttosto variegato dal quale sostanzialmente emergeva che, nei fatti, le Direzioni

³⁰ art. 2 della Convenzione vigente prima di gennaio 2021 e art. 12 della Convenzione in vigore da gennaio 2021.

regionali non avevano ritenuto necessario, salvo sporadici casi, attivare le forme di controllo ispettive previste dalla Convenzione Quadro (previgente art. 11) svolgendo i propri controlli solo mediante richieste di documentazione.

La Sezione al riguardo aveva ribadito come fosse opportuno che, all'adempimento di tipo documentale, si affiancasse l'effettivo esercizio di poteri ispettivi da parte delle competenti Direzioni regionali, anche per la verifica dei conti correnti ove sono depositati i fondi trasferiti dalla Regione.

Con nota istruttoria la Regione è stata invitata a trasmettere una relazione con la quale desse conto degli esiti dei controlli svolti nel corso del 2021 sull'attività di Finpiemonte, indicando eventuali rilievi o misure correttive suggerite alla società.

In merito la Regione ha precisato che *“non sono stati sollevati rilievi né suggerite misure correttive. In taluni casi le Direzioni hanno richiesto precisazioni o chiarimenti”*.

La Regione ha riferito anche *“[n]el corso del 2021 le Direzioni regionali hanno richiesto a Finpiemonte S.p.A. approfondimenti e chiarimenti con note agli atti delle rispettive Direzioni, al fine di segnalare alcune criticità riscontrate nella compilazione della Relazione illustrativa in riferimento ai contenuti afferenti gli incarichi conferiti contrattualmente a Finpiemonte. È stato richiesto un maggiore livello di dettaglio delle attività svolte per ciascun fondo nonché un raccordo con i relativi Bilanci consuntivi.*

Per l'attività svolta nel corso dell'anno 2021, la verifica della documentazione inviata da Finpiemonte è in corso e, non appena conclusa, saranno trasmessi gli esiti a Finpiemonte, secondo le modalità di cui all'art. 26 della Convenzione Quadro”.

Dalle informazioni comunicate dalla Regione emerge, inoltre, che le verifiche ispettive nel 2021 si sono limitate a solo due casi. In particolare, la Regione riferisce che si è svolto nel 2021 un controllo in loco della Direzione Competitività del Sistema regionale, in qualità di Autorità di gestione del POR FESR, che ha avuto ad oggetto un progetto nell'ambito del Bando Voucher alle imprese ed un secondo progetto nell'ambito del bando Voucher Fiere, *“con lo scopo di verificarne, tra l'altro, la strutturazione delle funzioni di gestione e controllo, il regolare svolgimento dei controlli di primo livello ed i relativi adempimenti e, ove presente, gli adempimenti connessi alla nomina dei componenti i Nuclei di valutazione delle istanze selezionate”*. Non sono emerse anomalie di rilievo (a parte la tardiva pubblicazione

degli incarichi conferiti ai valutatori alla pagina di Amministrazione trasparente del sito Internet di Finpiemonte e la pubblicazione di alcuni dati personali di questi ultimi, non consentita dalla normativa in materia di privacy).

L'altra verifica è stata svolta dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei tramite il Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata (ora Settore Promozione Internazionale) al fine di accertare la corrispondenza della rendicontazione prodotta dalla società con i saldi dei conti correnti risultanti dalla documentazione bancaria.

La Regione ha riferito che “[n]on sono state effettuate altre verifiche in loco dalle altre direzioni affidanti, anche in considerazione delle circolari regionali che invitavano il personale a limitare gli spostamenti solo per casi urgenti e indifferibili a causa dell'emergenza Covid-19”.

Al riguardo, nel prendere atto delle modifiche introdotte nella Convenzione Quadro rispetto ai ruoli della Giunta e delle Direzioni Regionali sui controlli da svolgere sull'operato di Finpiemonte, si deve evidenziare che, dalle informazioni fornite dalla Regione in merito agli esiti dei controlli svolti dalle Direzioni regionali e al limitato numero di rilievi che la Regione riferisce che vi sono stati, si trae l'impressione che i controlli svolti dalle Direzioni debbano essere potenziati, quanto a incisività, sia rispetto alle verifiche di tipo documentale che a quelle “ispettive”.

Nel prendere atto di quanto comunicato in ordine alle difficoltà di svolgere ispezioni durante il periodo della pandemia, si raccomanda di prevedere per il futuro una più intensa attività di controlli *in loco* che andrà pianificata e calibrata anche sugli elementi di attenzione rintracciati dal controllo “documentale” a distanza.

Si devono, inoltre, ribadire le considerazioni già svolte in termini più generali al par. 4 in ordine alla necessità che gli esiti dei controlli svolti dalle Direzioni Affidanti sulle singole misure vengano adeguatamente rappresentati alla Struttura incaricata del coordinamento delle attività sulle partecipate, prevedendo adeguati flussi informativi, che consentano a quest'ultima di individuare tempestivamente le “criticità di carattere più generale” cui la menzionata previsione della Convenzione Quadro fa giustamente cenno e di valutare l'efficacia dei controlli svolti dalle singole Direzioni .

Si evidenzia, infine, che la Regione con nota del 20 maggio 2022, nell'ambito dell'istruttoria svolta sulla disciplina dei "controlli interni" aveva segnalato che "[c]on riferimento alle società in controllo regionale non si sono riscontrate criticità rilevanti con la sola eccezione relativa a Finpiemonte S.p.A. In tal caso nel corso del 2021 si sono registrate serie criticità nell'operato del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri gestionali, più volte destinatario di richiami e precisi indirizzi da parte dell'amministrazione regionale e infine dimissionario nel mese di settembre". Rispetto a quanto riportato, con successiva nota istruttoria, è stato chiesto all'Ente di precisare se i richiami e gli indirizzi a cui si fa riferimento siano quelli relativi al conferimento degli incarichi su cui l'Ente ha già relazionato (vedi *infra*, paragrafo 5.1.7) ovvero se sia reso necessario indirizzare al CDA richiami su altri aspetti gestionali.

L'Ente, con nota del 1° luglio ha precisato che i richiami e gli indirizzi trasmessi all'organo di amministrazione societario sono riferibili "non soltanto alle criticità in ordine al conferimento di taluni incarichi, ma anche ad aspetti ulteriori, quali ad esempio la non corretta procedura di verbalizzazione dei lavori consiliari, l'omessa o ritardata trasmissione all'ente dei relativi verbali, il conferimento di deleghe gestionali al Presidente della società in mancanza di approvazione assembleare come da previsione statutaria, l'opposizione o la dilazione a fronte di richieste regionali in ordine all'audizione dell'organismo di vigilanza o alla convocazione dell'assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie".

Viene poi evidenziato che "[il perdurare di una situazione di tale conflittualità da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione nei confronti del socio pubblico e della stessa struttura amministrativa della società (che ha portato alle dimissioni del Direttore generale), hanno compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario nei confronti di tale organo e sono all'origine delle dimissioni presentate dagli interessati."

5.1.5 Gestione della liquidità

Con le relazioni approvate con deliberazione n. 100/2020/SRCPIE/PARI e con deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI la Sezione aveva mosso alla Regione specifici

rilievi in ordine al tema della gestione della liquidità derivante da risorse regionali presso conti correnti gestiti da Finpiemonte.

In particolare, con la deliberazione n. 100/2020/SRCPIE/PARI la Sezione aveva rilevato *“il non pieno rispetto dei principi che regolano la Tesoreria unica dello Stato nei termini puntualmente indicati dalla Corte Costituzionale con la [...] sentenza n. 311 del 2012”* in ragione della permanenza di consistenti quote di liquidità dell’Ente sui conti correnti intestati alla società in pregiudizio del fondo cassa della Regione. Conseguentemente, la Sezione aveva raccomandato *“una gestione più trasparente e lineare di tali fondi con l’obbligo di prevederne il trasferimento a Finpiemonte S.p.A. al momento del loro concreto ed immediato impiego per il perseguimento delle politiche regionali”*.

Sul medesimo tema, con la deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI si evidenziava come la Regione avesse recepito alcune osservazioni già con le modifiche della Convenzione Quadro, entrate in vigore dal 1° gennaio 2021 e ora sostanzialmente mantenute anche nello schema di nuova convenzione approvato con D.G.R. 27-5128 del 27 maggio 2022. L’art. 22 (art. 17 co. 1 della Convenzione in bozza) prevede che *“[l]a Regione mette a disposizione di Finpiemonte le risorse finanziarie necessarie per la concessione ed erogazione delle agevolazioni e dei benefici, sulla base delle dotazioni dei singoli Bandi/Programmi affidati, tenuto conto del cronoprogramma aggiornato di erogazione delle agevolazioni o dei benefici concordato con il Responsabile dell’affidamento e su specifica richiesta di Finpiemonte, a fronte di effettive esigenze di cassa”*.

L’art. 23 (art. 18 co. 1 Convenzione in bozza) aveva già circoscritto la tipologia di forme di investimento della liquidità stabilendo la possibilità di *“utilizzare la liquidità mediante impieghi in conti correnti, depositi, pronti contro termine”*. Il nuovo schema convenzionale, ulteriormente, specifica che dovrà essere garantita *“una redditività in linea con i principi e i criteri definiti nel regolamento interno di cui al comma 2 e in funzione della quantità della liquidità di volta in volta disponibile”*.

Sul punto il comma 2 dell’articolo 22 (ora art. 17 del nuovo schema) dispone che la Società, per il periodo intercorrente tra il ricevimento delle somme e i pagamenti ai destinatari, *“gestisce le risorse finanziarie ricevute in conformità alle disposizioni normative di riferimento ed alla propria regolamentazione interna”*.

Si rammenta inoltre che con l'istruttoria condotta con il precedente giudizio di parifica era emerso che, anche per il monitoraggio della liquidità, non era prevista una struttura regionale accentrata di controllo sui flussi di cassa da Regione Piemonte alla società e viceversa, ma le verifiche erano demandate alle singole Direzioni regionali affidanti gli incarichi di gestione dei fondi.

La Sezione, pertanto, raccomandava alla Regione di adottare le misure organizzative necessarie ad assicurare un monitoraggio unitario e periodico in tale ambito gestionale, anche al fine di dotarsi di efficaci strumenti atti a evitare il reiterarsi di forme di gestione della liquidità in pregiudizio della cassa regionale e in contrasto con le norme in materia di tesoreria unica.

In merito a quanto sopra esposto la Regione, invitata a specificare se e quali misure organizzative avesse adottato o intendesse adottare al fine di assicurare il monitoraggio unitario e periodico dei flussi di cassa con Finpiemonte S.p.A., ha rappresentato che il testo della nuova Convenzione prevede all'articolo 18, l'adozione da parte della Società di un regolamento, da sottoporre al Comitato regionale del controllo analogo, in merito ai criteri di allocazione delle disponibilità liquide.

Ha segnalato inoltre che con l'articolo 20 si prevede che Finpiemonte debba monitorare con cadenza quadrimestrale il flusso delle erogazioni e le disponibilità residue assegnate per ciascuna misura regionale e curare le conseguenti comunicazioni alle Direzioni affidanti nonché alla Direzione Risorse finanziarie. Rispetto alla vigente convenzione viene inoltre introdotta una cadenza trimestrale per la trasmissione da parte della Società della situazione aggiornata di ogni singolo fondo gestito.

A proposito dell'approvazione della rendicontazione periodica si osserva, inoltre, che, con la deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI la Sezione, aveva ribadito le forti riserve rispetto alla previsione del meccanismo del "silenzio" quale forma di approvazione dei bilanci annuali consuntivi della gestione finanziaria dei fondi presentati da Finpiemonte S.p.A.

Si rimarcava come il mero silenzio delle Direzioni regionali sui bilanci consuntivi di gestione dei fondi non costituisca espressione di un'adeguata attività di controllo, che va concretamente svolta anche per valutarne gli esiti ed i risultati raggiunti anche in termini

qualitativi e la Sezione rinnovava la raccomandazione a sostituire il meccanismo di approvazione *per silentium* con la previsione di atti di controllo che dessero conto dei riscontri effettivamente eseguiti.

In riscontro alla nota istruttoria, la Regione ha fatto presente che con lo schema di nuova Convenzione Quadro il meccanismo dell'approvazione *per silentium* è venuto meno in quanto è stato previsto che *“l'approvazione regionale sulle rendicontazioni in materia di gestione dei fondi avvenga in forma espressa e secondo una tempistica regolamentata, per superare la modalità per silentium (art. 21)”*.

Dall'esame dello schema di nuova Convenzione Quadro effettivamente risulta che al co. 4 dell'art. 21 è stata introdotta una disposizione che prevede che *“le operazioni indicate nel Bilancio Annuale Consuntivo o nelle ulteriori rendicontazioni sono trasmesse alle Strutture regionali affidanti che le approvano formalmente entro il 30° (trentesimo) giorno successivo al ricevimento o le restituiscono con rilievi motivati”*.

Si rileva inoltre che nello schema di nuova convenzione è stato eliminato il riferimento al fatto che Finpiemonte deve procedere *“tempestivamente”* alla restituzione delle disponibilità residue sul fondo. Tale previsione convenzionale aveva formato oggetto di censure nel precedente giudizio di parifica, trattandosi di un riferimento generico che rendeva incerte le tempistiche di restituzione.

Sul punto, il nuovo schema di convenzione all'art. 21 co. 6 prevede ora che *“Al termine della gestione dell'affidamento di ogni misura di concessione ed erogazione di agevolazioni, Finpiemonte predispose la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura regionale affidante”*.

Il successivo comma 7 dispone che *“entro 30 giorni dalla comunicazione di Finpiemonte, il Responsabile dell'affidamento, previo parere della Direzione Risorse Finanziarie, chiede a Finpiemonte di procedere entro i successivi 30 giorni alla restituzione delle disponibilità residue sul Fondo”*.

La Regione ha poi trasmesso una relazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio avente ad oggetto *“Risultanze delle attività di analisi relativamente ai fondi istituiti presso Finpiemonte S.p.A. per la concessione di agevolazioni regionali”*.

Da tale relazione emerge che con D.G.R. n. 13-239 del 6 settembre 2019 è stato istituito un comitato tecnico³¹ per l'analisi e la valutazione della spesa non sanitaria, denominato VERSO e con successiva D.G.R. n. 20-1759 del 28 luglio 2020 è stato approvato il relativo piano di attività per l'anno 2020.

Tra le attività programmate dal citato comitato era prevista, tra le altre, l'elaborazione di indicatori di efficienza nella gestione dei fondi istituiti presso Finpiemonte, con l'obiettivo di definire per ciascun fondo il rapporto tra la dotazione finanziaria e i contributi assegnati.

Con successiva D.G.R. n. 41-3572 del 16 luglio 2021 sono state approvate le attività di analisi sui fondi istituiti presso Finpiemonte, tenendo conto delle risultanze dell'attività già svolta dal comitato VERSO (a seguito del piano di attività 2020).

Sulla base di tale piano e su specifica richiesta inviata a Finpiemonte in data 27 ottobre 2021, la Società ha trasmesso i dati riepilogativi di gestione dei fondi relativi al periodo 2017-2020, con indicazione delle movimentazioni in entrata e in uscita (verso la Regione e i beneficiari), nonché l'ammontare degli interessi attivi e dei compensi spettanti alla Società.

I fondi sono stati quindi suddivisi in "attivi" o "inattivi" a seconda che nel corso dell'anno 2020 avessero avuto o meno movimentazioni verso i beneficiari. Sono invece stati classificati come "chiusi" i fondi per i quali la somma data dal saldo al 31/12 e del c/c di deposito era pari a zero.

Una prima stima ha rilevato un valore dei fondi "inattivi" pari ad euro 105.175.454,93.

L'elenco dei fondi inattivi è stato poi trasmesso alle Direzioni regionali con richiesta di verificare lo stato dei medesimi e di fornire eventuali elementi giustificativi per il mantenimento delle risorse presso la società.

Dai riscontri pervenuti è emersa la necessità di riclassificare alcuni dei fondi inattivi in:

³¹ Il comitato è composto dal responsabile della Direzione Risorse Finanziarie e patrimonio, dal responsabile del Settore Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica, dal responsabile del Settore Ragioneria e dal responsabile del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie.

- 1) fondi da mantenere in quanto è prevista la prossima pubblicazione di un bando o sono in fase di valutazione le domande di accesso al beneficio. Tali fondi sono da mantenere presso la società e da riclassificare come “attivi”;
- 2) fondi in fase di rientro: sono fondi sui quali vengono incassate le rate di restituzione dei prestiti agevolati. Tali fondi sono da riclassificare come “attivi”, *“tuttavia risulterebbe possibile ridurne la liquidità”*;
- 3) fondi in fase residuale: sono fondi per i quali sono ancora in corso attività collegate alle revoche e alla riscossione coattiva e per i quali è stato proposto di istituire un unico conto per Direzione o Settore regionale destinato appositamente alla gestione della fase residuale, procedendo contestualmente alla chiusura dei fondi originali con trasferimento alla Regione delle disponibilità del saldo.

Sono poi stati individuati i fondi da chiudere per i quali le Direzioni regionali *“hanno avviato o stanno avviando l’iter per la chiusura”*.

Nella citata relazione viene inoltre indicato che in data 27 maggio 2022 è stata inviata a Finpiemonte una richiesta di aggiornamento sulle movimentazioni dei fondi dell’anno 2021 e delle conseguenti giacenze al 31 dicembre.

Infine, la Regione precisa che con la proposta di D.G.R. 55574 del 7 giugno 2022 è stato predisposto il piano di attività dell’anno 2022 del comitato VERSO che prevede l’aggiornamento dell’analisi svolta sull’andamento delle giacenze di liquidità, la classificazione dei fondi “inattivi” in fondi da chiudere o in fondi con attività residuali, la proposta di standardizzazione delle attività inerenti alla chiusura dei fondi e la proposta di gestione dei fondi classificati in attività residuali.

Posto quanto sopra, si rileva che nel piano industriale 2021-2023 della Società, rispetto a quello del precedente triennio 2020-2022, è stimata una riduzione degli interessi attivi derivanti dalla gestione della liquidità dei fondi regionali, così come riportato nella seguente tabella di confronto:

Conto economico	Piano industriale 2020-2022			Piano industriale 2021-2023		
	bdg 2020	bdg 2021	bdg 2022	bdg 2021	bdog 2022	bdg 2023
interessi attivi	2.117.000	2.012.000	1.930.000	1.500.000	1.065.000	1.065.000
<i>di cui da gestione liquidità fondi regionali</i>	570.000	738.000	820.000	450.000	525.000	525.000

Anche la previsione della giacenza media relativa alla gestione della liquidità derivante dai fondi regionali viene prevista in diminuzione così come esposto nella seguente tabella:

	Piano industriale 2020-2022			Piano industriale 2021-2023		
	bdg 2020	bdg 2021	bdg 2022	bdg 2021	bdg 2022	bdg 2023
Giacenza media	381.000.000	410.000.000	410.000.000	345.000.000	350.000.000	350.000.000
Rendimento medio	0,15%	0,18%	0,20%	0,13%	0,15%	0,15%
interessi attivi	571.500	738.000	820.000	450.000	525.000	525.000

Con nota del 9 giugno, la Regione ha fornito i dati della giacenza media dell'ultimo quadriennio; i valori dell'esercizio 2021 risultano in linea con quanto programmato nel budget.

Giacenza media complessiva fondi regionali	2018	2019	2020	2021
		349 milioni	356 milioni	351 milioni

Anche guardando ai dati puntuali, dal bilancio 2020 di Finpiemonte risulta una diminuzione della liquidità proveniente da fondi regionali che si riduce a euro 110.150.080³² (163.387.640 al 31 dicembre 2019) e si ridimensiona ulteriormente ad euro 90.431.811 al 31 dicembre 2021.

Era stato inoltre richiesto alla Regione di specificare l'importo al 31 dicembre 2021 della liquidità investita ai sensi dell'art. 23 della Convenzione Quadro unitamente all'elenco dei fondi regionali cui tale liquidità si riferisce, specificando per ciascun fondo le ragioni che, anche in relazione alle tempistiche di erogazione, ne giustificano l'investimento.

Rispetto a tale quesito le risposte non sono risultate del tutto esaustive in quanto la Regione si è limitata a riscontrare che *“Come previsto dall'art. 23 della Convenzione quadro, la liquidità regionale può essere investita con modalità tali da consentire la necessaria disponibilità delle somme ai fini dello svolgimento degli incarichi ricevuti. Al 31 dicembre 2021, la liquidità regionale risultava investita su conti correnti ordinari a vista (conti liquidità) per un importo complessivo di circa euro 90,5 milioni. Di questi un ammontare pari a circa euro 87,5 milioni, riferito 46 fondi, è investito su conti per i quali è prevista una remunerazione, allo scopo di massimizzare il rendimento nell'attesa di procedere con l'erogazione dei benefici gestiti.*

³² 109.208.730 euro al netto degli interessi maturati

La restante parte delle risorse ha un tasso pari a 0%, ma è allocata su conti liquidità per una migliore gestione delle giacenze sulle diverse banche con cui Finpiemonte collabora.

Nel corso del 2021 non sono stati effettuati investimenti diversi sulla liquidità regionale”.

Viene inoltre allegato un elenco con indicazione dei fondi, cui si riferisce la liquidità investita per 87,5 mln di euro senza specificare le ragioni che ne giustificano l’investimento.

Infine, per effettuare un controllo campionario sulla coerenza tra le tempistiche di trasferimento dei fondi da parte della Regione e il cronoprogramma stabilito da Finpiemonte, veniva richiesto alla Regione, con riferimento ad alcuni specifici mandati di pagamento eseguiti nell’esercizio 2021 a favore di Finpiemonte S.p.A. ed estratti dal sistema gestionale regionale, una relazione che desse conto:

- dei dati forniti da Finpiemonte S.p.A. a supporto delle richieste di trasferimento fondi, con riferimento ai tempi delle erogazioni ai beneficiari (cronoprogramma);
- dell’istruttoria eseguita dalla competente Struttura regionale che ha valutato positivamente la richiesta;
- delle tempistiche con le quali la Società ha effettivamente proceduto all’erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari a seguito dell’incasso delle somme richieste.

Rispetto a quanto sopra, con successiva nota del 16 giugno la Regione non ha trasmesso la documentazione richiesta limitandosi ad allegare un elenco di “*atti di liquidazione emessi dalle direzioni affidanti e propedeutici all’emissione del mandato di pagamento*”.

Ciò posto, da quanto riferito emerge che la Regione ha avviato una serie di iniziative finalizzate ad assicurare che i trasferimenti di liquidità a Finpiemonte siano maggiormente allineati alle tempistiche di erogazione delle agevolazioni.

Vanno positivamente considerate l’introduzione nella Convenzione Quadro di una reportistica trimestrale e quadrimestrale che ha ad oggetto rispettivamente la situazione dei fondi gestiti e le previsioni finanziarie sui flussi di entrata e uscita, nonché l’eliminazione del meccanismo del “silenzio” per l’approvazione delle rendicontazioni periodiche che garantisce effettività al riscontro in capo alle Direzioni regionali.

Per altro verso, si sottolinea che appare ancora in *itinere* l’attività di ricognizione dei fondi inattivi che la Sezione raccomanda di portare a compimento nel più breve tempo

possibile con l'adozione delle conseguenti attività di restituzione della liquidità detenuta dalla società in relazione a bandi ormai chiusi.

5.1.6 Regolarizzazione dei contratti di affidamento

Nell'ambito dell'istruttoria preliminare al precedente giudizio di parifica era anche emerso che in diversi casi la Società avesse effettivamente reso prestazioni in assenza di un contratto, o in presenza di un contratto scaduto. Dalle risposte fornite dalla Regione si era rilevato che per diverse misure Finpiemonte S.p.A. aveva continuato ad operare per svolgere "attività residuali" successive alla chiusura ed alla normale operatività dei bandi stessi (attività di monitoraggio del credito; verifiche ex-post; proposte di rateizzazioni; gestione del servizio di evasione delle richieste di accesso agli atti; supporto legale in caso di eventuali controversie; attività connesse al recupero degli indebiti).

In occasione del contraddittorio svoltosi il 21 luglio 2021 la Regione aveva assunto l'impegno di adottare le misure organizzative necessarie a sanare tale situazione, onde evitare che la Società possa operare in assenza di un contratto in corso di validità.

In merito la Regione, invitata a informare sulle iniziative che sono state adottate per la regolarizzazione degli affidamenti per i quali il contratto risultava assente o scaduto, ha riferito che "*[l]e Direzioni Competitività del sistema regionale, Cultura e Commercio, Coordinamento politiche e fondi europei non hanno attività da regolarizzare per contratti assenti o scaduti. La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro sta procedendo a regolarizzare gli affidamenti per i quali il contratto sottoscritto in vigenza della Convenzione quadro del 2010 è scaduto e deve essere rinnovato ai sensi della convenzione vigente. Analogamente sta procedendo la Direzione Ambiente Energia e Territorio*".

5.1.7 Il ricorso a incarichi di consulenza e collaborazione

Con la relazione allegata al precedente giudizio di parifica, la Sezione aveva ritenuto necessario svolgere un approfondimento sulle modalità di attribuzione di incarichi e consulenze esterne da parte di Finpiemonte S.p.A.

Su tali aspetti era stata fornita dall'Ente una risposta non completamente esaustiva come sottolineato con la delibera n. 105/2021/SRCPIE/PARI.



In particolare, la Regione aveva rappresentato che una parte significativa degli incarichi di collaborazione e consulenza esterna cui Finpiemonte S.p.A. ricorre è riferita agli incarichi di valutazione dei progetti presentati a valere sulle agevolazioni gestite, prevalentemente progetti di ricerca e innovazione, con un contenuto tecnico molto specifico, per la cui valutazione vengono selezionati docenti universitari e ricercatori strettamente specializzati nell'ambito di sviluppo di ogni progetto.

La Sezione aveva tuttavia evidenziato come non fossero stati forniti chiarimenti esaustivi in merito all'incidenza degli incarichi finalizzati a valutare progetti di ricerca e innovazione sul totale degli incarichi conferiti nel 2019 e nel 2020.

Inoltre, non erano stati forniti ragguagli sulla circostanza che numerosi incarichi erano stati conferiti senza che fosse stato fissato un termine per la realizzazione della prestazione o con scadenze pluriennali (in alcuni casi fino al 2024), ovvero senza la previsione di un importo certo, ma determinato solo per singola prestazione senza (verosimilmente) determinare il numero di prestazioni da svolgere.

Nulla, infine, era stato riferito in merito alle ragioni per cui si era proceduto ad affidamenti derogando alle regole di pubblicità.

Con riguardo al limite di spesa previsto dal comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 1 del 2015³³ del quale la Sezione aveva chiesto di attestare il rispetto, era stato rilevato come la risposta trasmessa dall'Ente non ne consentisse la verifica, in quanto il dato fornito dalla Regione sembrava essere riferito unicamente alle consulenze e non a tutti gli incarichi professionali.

Con la citata nota del 28 febbraio 2022 Finpiemonte S.p.A. ha fornito d'iniziativa riferimenti anche sul tema degli incarichi. Riprendendo le considerazioni svolte dalla Regione, Finpiemonte S.p.A. ha prima precisato gli ambiti nei quali la società fa ricorso a consulenze esterne (valutazione dei progetti per accesso misure di agevolazione,

³³ Art. 12. (Disposizioni in ordine al personale delle società partecipate) 1. Gli enti, le agenzie, i consorzi, le società direttamente partecipate o partecipate tramite Finpiemonte S.p.A. o Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in cui la Regione sia socio unico o di maggioranza procedono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad approvare programmi di riduzione del personale. 1. I soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere, in casi di documentate necessità, a procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato con priorità alla stabilizzazione dell'organico precario già in essere. 3. La spesa per consulenze e incarichi professionali sostenuta dai soggetti di cui al comma 1 deve essere inferiore all'80 per cento rispetto all'importo minore raggiunto negli ultimi cinque anni.

supporto specialistico su temi e questioni inerenti la gestione della Società), e poi evidenziato, allegando la tabella sottostante, che “[n]el 2020 il numero di incarichi dati ai valutatori è stato pari a 101, su un totale complessivo di incarichi di collaborazione esterna pari a 112; nel 2021 su 26 incarichi più della metà è stata conferita ad esperti valutatori (...). Il numero di tali incarichi è strettamente dipendente dal numero e dalla tipologia di agevolazioni gestite”.

Anno	Totale	Valutatori su agevolazioni	Altre consulenze
2021	26	16	10
2020	112	101	11
2019	97	88	9
2018	58	30	28

La Società ha anche allegato il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma” nella versione modificata dal Cda in data 18 febbraio 2022.

Il Regolamento, all’art. 4 disciplina il conferimento di “Incarichi a componenti esterni di Comitati di valutazione ed esperti valutatori di progetti” mentre l’art. 5 riguarda gli “Altri incarichi esterni”.

Dall’analisi condotta in sede di istruttoria si è rilevato che, anche dopo la modifica di febbraio 2022, all’art. 5, era stata mantenuta nel Regolamento la disposizione secondo cui, per incarichi di collaborazione occasionale di importo inferiore ai 20.000,00 euro, era riconosciuta in capo al Direttore Generale, per esigenze di celerità ed economicità, la possibilità di inviare, in alternativa alla pubblicazione sul sito Internet, l’avviso di selezione ad almeno tre soggetti esterni, con invito a presentare i propri curricula e l’offerta per lo svolgimento della collaborazione richiesta. Si rammenta che nella relazione annessa al giudizio di parifica del rendiconto 2020, la menzionata disposizione era stata censurata in quanto costituiva una deroga al principio di trasparenza e pubblicità che deve trovare applicazione, senza la previsione di alcuna soglia minima di valore, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

La Regione, invitata in sede di istruttoria a precisare le ragioni del mantenimento di tale disposizione ha rappresentato di essere venuta a conoscenza della modifica regolamentare solo il 13 aprile 2022 e di aver quindi provveduto a richiamare la società

al rispetto delle Linee Guida in materia di controllo analogo, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano l'invio della documentazione da parte delle partecipate, invitando, altresì, la società a modificare il regolamento in questione in coerenza con quanto rilevato dalla Sezione.

La Regione ha successivamente precisato che a seguito di tali richiami, in data 6 maggio 2022 il Cda di Finpiemonte ha nuovamente modificato il "Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni", eliminando dall'articolo 5, co. 3 la disposizione censurata dalla Sezione.

Trattando più in generale delle considerazioni svolte da Finpiemonte sul tema degli incarichi, si rileva, in primo luogo, che dai dati forniti si registra nel 2021 una significativa riduzione degli incarichi per consulenza (26 vs 97 del 2019 e 112 del 2020).

I riferimenti forniti dalla Società, tuttavia, non consentono di fare luce, in mancanza di evidenze circa modifiche sostanziali intervenute nel 2021 nell'operatività della medesima, sulle ragioni che hanno portato a far ricorso ad un così elevato numero di incarichi esterni negli anni 2019 e 2020, drasticamente ridottisi nel 2021.

Inoltre, dall'esame delle informazioni contenute nella sezione "Amministratore trasparente" del sito di Finpiemonte S.p.A. e dalle affermazioni della società contenute nella nota del 28 febbraio, si trae conferma del permanere della criticità evidenziata nel precedente giudizio di parifica, ovvero l'indeterminatezza dell'oggetto (numero progetti, termini e durata) degli incarichi conferiti ai "valutatori".

Al riguardo, la Società ha osservato come:

"-al momento della selezione dei valutatori non sia noto né il numero di progetti che verranno presentati né le caratteristiche e le dimensioni delle diverse proposte progettuali; conseguentemente, in occasione dell'affidamento non risulta possibile definire, se non per relationem, l'oggetto, i tempi e il corrispettivo (di solito definito per importi unitari e ricompresi in una "forchetta" modulabile in relazione alla complessità dei progetti da valutare) per l'espletamento dell'incarico peritale;

-in molti casi l'incarico abbia ad oggetto sia la valutazione ex ante, per la selezione dei progetti ammissibili, sia la valutazione in itinere che la valutazione finale, sull'effettiva realizzazione del progetto. La durata pluriennale di molti contratti di valutazione è, dunque,

legata ai tempi di realizzazione e di ultimazione dei vari progetti, per i quali, in molti bandi, è riconosciuta ai beneficiari la facoltà di richiedere eventuali proroghe.

Le osservazioni svolte dalla società non sono risultate convincenti. Si ritiene infatti che sulla base dei requisiti del bando la Società dovrebbe essere già a priori in grado di prevedere la complessità dell'incarico che il valutatore è chiamato a svolgere e a definirne il corrispettivo quanto meno nella misura massima.

Tale prassi sembrerebbe porsi in contrasto con lo stesso art. 2 lett. b) del regolamento adottato dalla Società il quale prevede che *“l'oggetto della prestazione deve riguardare quesiti, obiettivi e/o progetti specifici e determinati”*.

Alla luce delle considerazioni svolte da Finpiemonte S.p.A. nella nota del 28 febbraio e fin qui riportate, la Regione è stata invitata a specificare:

- se, nello svolgimento delle sue funzioni di controllo e coordinamento, abbia dato indicazioni a Finpiemonte S.p.A. affinché modifichi le procedure per l'affidamento degli incarichi esterni in coerenza con le osservazioni effettuate dalla Sezione in merito alla necessaria determinatezza dell'oggetto e del compenso;
- quale sia stata nel 2021 la procedura seguita da Finpiemonte S.p.A. per l'affidamento di tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni specificando, in particolare per quelli attribuiti a “valutatori”, quali siano, in generale, i criteri adottati per assicurare pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e adeguata valutazione dei candidati;
- fornire l'importo della spesa complessivamente sostenuta per tutte le tipologie di incarichi affidati, compresi quelli conferiti negli anni precedenti che hanno comportato lo svolgimento di prestazioni e conseguenti oneri anche sul bilancio 2021;
- indicare per il totale delle domande di agevolazioni analizzate nel 2021 l'incidenza dei casi in cui sia stato necessario attivare il ricorso a valutatori esterni, descrivendo le casistiche e le motivazioni per cui non sono state rinvenute risorse interne per il compimento della relativa attività.

Quanto alla procedura di selezione la Regione ha rappresentato che *“[n]el corso del 2021 l'affidamento degli incarichi conferiti a soggetti esterni è avvenuto, di norma, sulla base del*

Regolamento in allora vigente, salvo alcuni casi puntualmente censurati dalla Regione Piemonte, ma anche dalla funzione di Internal Audit come rinvenibile dalle relazioni allegate. Detto regolamento è stato sostituito con un nuovo Regolamento nel febbraio 2022, inviato per la valutazione dell'amministrazione regionale, come si è detto, solo in data 13 aprile.

Con riferimento specifico agli incarichi conferiti ai valutatori nel 2021 sono state adottate le modalità previste dalla Procedura di Selezione e Valutazione condivisa con l'Autorità di Gestione POR FESR della Regione Piemonte, applicata per analogia anche ai bandi gestiti con risorse regionali.

I criteri di selezione ivi previsti sono i seguenti:

- *avviso pubblico sul sito di Finpiemonte e procedura comparativa delle candidature pervenute.*
- *selezione tramite la Piattaforma pubblica HORIZON2020 (piattaforma sviluppata dalla Commissione Europea per permettere la partecipazione a Bandi di gara a valere sul programma HORIZON2020 - Programma per il finanziamento alla ricerca scientifica e all'innovazione per il periodo 2014-2020; tramite la piattaforma si accede al servizio di "Search Expert Database", ossia un database di soggetti che si rendono disponibili come esperti per le esigenze di istituzioni e organismi). La selezione avviene in base a criteri selettivi progressivi: nazionalità italiana; qualifica: professore/ricercatore in servizio attivo; area di competenza (ricerca industriale o altro); settore di riferimento; disponibilità dichiarata; individuati più soggetti, ulteriori criteri sono: individuazione nel merito specifico delle competenze tecnico-specialistiche, rotazione.*

I criteri assicurano pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e adeguata valutazione dei candidati.

Da quanto rappresentato dalla Regione solo in un caso si è derogato alla descritta procedura per ragioni di urgenza³⁴.

La Regione ha altresì riferito che nello scorso mese di aprile è stata anche approvata la "Procedura di selezione dei componenti esterni di comitati di valutazione e di esperti valutatori di

³⁴ Secondo quanto riferito dalla Regione, nel caso del Bando regionale relativo alla misura "Contratto di insediamento" - Attrazione di investimenti in Piemonte-Grandi imprese" il Comitato tecnico composto da funzionari regionali e di Finpiemonte, per ragioni di urgenza e per la necessità di individuare in maniera mirata profili qualificati, pertinenti alle specifiche tematiche di ricerca oggetto del Bando, non troppo distanti territorialmente ha selezionato i nominativi da valutare attraverso il supporto di un Ateneo.

progetti”, che recepisce formalmente le modalità di selezione sopra richiamate, introducendo meccanismi di controllo interno per rafforzare la correttezza delle procedure di individuazione dei profili più idonei”. La Regione ha, altresì, trasmesso copia della predetta “procedura”.

Dall’esame di tale Procedura che peraltro, come riferito, è stata approvata solo di recente, si rileva come la stessa non definisca criteri sufficientemente stringenti per garantire i principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e appropriata selezione dei candidati richiamati anche nella nuova Convenzione Quadro.

La nuova Procedura prevede che, a seguito dell’accertamento di impossibilità oggettiva di utilizzo di risorse presenti all’interno della Società, la selezione dei c.d. “valutatori” possa avvenire con le seguenti procedure:

- 1) avviso pubblico e procedura comparativa;
- 2) banche dati/albi certificati;
- 3) richiesta diretta ad Atenei;
- 4) raccolta di manifestazioni di disponibilità per la creazione di un database specifico per la singola misura;
- 5) selezione in base alle indicazioni dell’Ente affidante;
- 6) affidamento diretto (da applicare in via residuale, se non sia stato possibile individuare il soggetto da incaricare attraverso le procedure precedenti).

Va preliminarmente evidenziato che non sono predefiniti i casi in cui far ricorso ad una procedura piuttosto che all’altra.

Inoltre, in nessuna delle procedure di cui sopra, è prevista l’individuazione preventiva dei criteri in base ai quali sarà effettuata la scelta e/o predisposta la graduatoria.

A titolo esemplificativo per la procedura sub 1) ovvero l’avviso pubblico, non è previsto che lo stesso precisi i criteri di selezione. La procedura si limita a stabilire che al termine della verifica del possesso dei requisiti previsti dall’avviso, l’area ASF/Controlli individua il profilo idoneo all’espletamento dell’incarico.

Anche la procedura sub 2) utilizzo di banche dati, prevede che nel caso di più profili astrattamente idonei si proceda alla selezione attraverso *“l’eventuale lettura dei CV dettagliati e individuazione nel merito specifico delle competenze qualora la scheda di profilo fornita dal database non fornisca sufficienti informazioni”*.

Stesso rilievo sembra potersi fare per la procedura sub 3) richiesta agli Atenei che non prevede la predisposizione di criteri di selezione, ad eccezione di quello preferenziale relativo all'iscrizione alle banche dati di cui alla procedura 2).

Le stesse criticità presenta la procedura 4) raccolta di manifestazioni di interesse per la creazione di un database.

Si osserva inoltre che non sono dettati specifici criteri per assicurare un'adeguata rotazione nell'attribuzione degli incarichi (qualche riferimento in tal senso è contenuto nella procedura sub 2) in cui si indica, quale criterio di scelta, *"l'esclusione, di norma, dei soggetti precedentemente contrattualizzati per lo stesso bando"* ovvero, senza maggiori indicazioni, la *"selezione equilibrata di Atenei"*).

Con specifico riferimento alla criticità rappresentata dalla mancata indicazione per gli incarichi conferiti ai valutatori del compenso complessivo e della durata del medesimo in quanto non sarebbero noti *"né il numero di progetti che verranno presentati né le caratteristiche e le dimensioni delle diverse proposte progettuali"*, la Regione non ha svolto considerazioni, limitandosi a riferire di non aver fornito alcuna indicazione in merito alla Società.

Al riguardo, oltre a richiamare quanto sopra evidenziato circa la possibilità di determinare a priori, in relazione al bando, la complessità dell'incarico e quindi il compenso da corrispondere per singolo progetto, va rimarcato che la definizione di tempi certi di durata dell'incarico e di termini per la valutazione dei singoli progetti oggetto dello stesso (in termini di numero progetti da analizzare) appaiono elementi essenziali per valutare, ex ante, l'adeguatezza del professionista a svolgere le prestazioni per cui l'incarico è conferito, ed ex post, per verificarne il corretto e tempestivo adempimento.

In merito al rispetto del limite di spesa di cui all'art. 12 della L.R. n. 1 del 2015 la Regione ha precisato che *"[l]a spesa complessivamente sostenuta da Finpiemonte per incarichi di consulenza e collaborazione, nel corso del 2021, pari ad euro 202.414,46 è contenuta nel bilancio d'esercizio al 31.12.2021, nella voce di conto economico B) Costi della produzione - voce 7) "Spese per servizi"*.

È stata altresì allegata una tabella di riepilogo con il numero di contratti e le relative tipologie

Descrizione	Costi 31/12/2021	n° contratti	
Costi per prestazioni di servizi occasionali (valutatori/periti fondo reindustrializzazione/controller progetti europei)	172.326,33	106	di cui 99 valutatori, 5 controller progetti europei, 2 periti per immobili fondo reindustrializzazione
Consulenze amministrative e legali	30.088,13	5	Studi legali/Avvocati
Totale	202.414,46	111	

Secondo quanto riferito dalla Regione, il ricorso a valutatori esterni è stato contenuto in quanto [n]el 2021, su un totale di domande di agevolazione analizzate pari a circa 13.800, è risultato necessario attivare il ricorso ai valutatori esterni nel 2,4% dei casi. Sono stati riportati a titolo esemplificativo alcuni Bandi che richiedevano per la valutazione dei progetti competenze altamente specialistiche che hanno reso necessario il ricorso a soggetti esterni³⁵.

Si è tuttavia rilevato che la spesa complessiva per le consulenze esterne sostenuta da Finpiemonte S.p.A. nel corso dell'anno 2021, pari ad euro 202.414,46, non sembra rispettare il limite fissato dall'art. 12 della L.R. n. 1 del 2015, dal momento che dalla nota pervenuta da Finpiemonte la società riferisce che l'importo a cui parametrare il limite di spesa dell'80% è quello dell'anno 2017, pari ad euro 125.171,35.

In merito a tale aspetto, la Regione, con la citata nota del 14 giugno, ha dapprima precisato che *“non si ritiene corretto ricomprendere tra le spese generali per incarichi e consulenze gli oneri relativi agli incarichi che interessano cd “valutatori”. Tali incarichi sono infatti esplicitamente contemplati (e remunerati) all'interno degli affidamenti regionali per la gestione delle misure di agevolazione”*.

³⁵ Bando PITEF per progetti di ricerca e sviluppo collaborativa. profilo 1: competenze in ambito biomedicale con specifico riferimento a dispositivi e apparecchiature per il trattamento di patologie cardiovascolari; profilo 2: competenze in ambito dei materiali con specifico riferimento al riciclo dei materiali plastici e all'utilizzo dell'output nelle infrastrutture; profilo 3: competenze in ambito dell'ingegneria dell'informazione con specifico riferimento a radiotrasmissioni terrestri e via satellite.

Bando SC-UP per start-up innovative: profilo 1: competenze in ambito di sistemi innovativi per la coltivazione di ortaggi in aeroponica; profilo 2: competenze in ambito blockchain con specifico riferimento ai mercati delle criptovalute; profilo 3: competenze in ambito agrifood con specifico riferimento all'allevamento di insetti.

Bando IR2 per progetti di ricerca e sviluppo con successiva industrializzazione dei risultati. Profilo 1: competenze in ambito della chimica farmaceutica con specifico riferimento alla produzione di acido adipico; Profilo 2: competenze in ambito della tecnologia dei materiali con specifico riferimento alla produzione di vetro temprato; Profilo 3: competenze in ambito dell'ingegneria aerospaziale con specifico riferimento allo sviluppo di componenti criogeniche.

Ha poi evidenziato che *“La disposizione appena richiamata, ai sensi della quale “La spesa per consulenze e incarichi professionali deve essere inferiore all' 80 per cento rispetto all'importo minore raggiunto negli ultimi cinque anni” è da intendersi riferita al quinquennio 2010-2014 poiché, qualora fosse applicata una diversa interpretazione, la spesa per le consulenze dovrebbe tendere al valore zero; tale scenario non risulta razionale, poiché l'intenzione del legislatore regionale è finalizzata alla razionalizzazione ed al risparmio di tale spesa e non certo al divieto in ordine alla stessa, divieto che altrimenti sarebbe stato espressamente previsto.*

Lo stesso legislatore nazionale, del resto, segue la medesima impostazione, ad esempio, sui limiti di cui all'art. 11, comma 7 del TUSP.

La spesa minore in materia di consulenze nel periodo di tempo da considerare è pari a 156.445,20 (relativa all'anno 2014); conseguentemente la società ha rispettato tale limite previsto dalla norma regionale”.

Al riguardo, nel concordare con la Regione sul riferimento al quinquennio 2010-2014 per il calcolo del limite, si sottolinea che pur tenendo presente che l'oggetto dell'attività svolta da Finpiemonte può rendere necessario avvalersi di competenze specialistiche, deve da un lato rilevarsi che il citato limite di spesa di cui all'art. 12 della L.R. n. 1 del 2015 non pone alcuna eccezione rispetto alla tipologia di consulenze cui le società partecipate facciano ricorso. Peraltro, si tratta di un limite parametrato su un dato storico che già riflette la peculiare operatività della società. In secondo luogo, deve essere considerato il principio, più volte richiamato anche dalla giurisprudenza contabile, secondo cui il ricorso a consulenze esterne deve avere carattere eccezionale assicurando, nel caso in cui l'esigenza di avvalersi a determinate prestazioni diventi strutturale e ripetitiva, che la stessa venga soddisfatta attraverso personale interno.

Si evidenzia anche che nella nuova convenzione quadro viene sottolineata l'esigenza di contenere la spesa per gli incarichi a valutatori. L'art. 6 ultimo comma prevede infatti che *“Finpiemonte assicura, in ogni caso il contenimento degli oneri relativi a consulenze e collaborazioni esterne, anche con riferimento agli incarichi di cui al successivo art.9”*, articolo che riguarda appunto gli incarichi a valutatori.

La Sezione raccomanda quindi di porre particolare attenzione all'esigenza di contenimento delle spese anche per gli incarichi conferiti a valutatori, tenendo conto del parametro previsto dalla L.R. 1 del 2015.

In ultimo, in sede istruttoria, la Regione è stata invitata a trasmettere riferimenti sui rilievi formulati dall'Internal Audit di Finpiemonte S.p.A. in esito alle verifiche periodiche e annuali condotte nel biennio 2020-2021 sul tema degli incarichi.

La Regione ha precisato che “[n]el corso del 2021 la Funzione di Internal Audit, a seguito di specifiche richieste di intervento da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e/o dell'Organismo di Vigilanza, è stata impegnata nell'esecuzione di attività di verifica straordinarie e non programmate sul tema degli incarichi di consulenza a soggetti esterni”.

Da quanto riferito sono emerse significative criticità con riguardo all'ingiustificato ricorso a procedure di affidamento diretto in luogo di quelle comparative e agli obblighi di pubblicazione delle relative informazioni sul sito della società, soprattutto con riferimento agli incarichi conferiti a legali.

Sono state in particolare richiamate le anomalie emerse a seguito delle seguenti verifiche:

1. verifica sulla corretta applicazione della procedura di affidamento degli incarichi consulenziali conferiti al Prof. [...] nel periodo 2017-2019.

L'attività è stata svolta nel mese di marzo 2021, su istanza dell'allora Presidente del CdA del Direttore Generale, a seguito di richiesta formulata dall'OdV.

Si tratta di incarichi di natura legale tutti inerenti, ad eccezione di uno, alla vicenda relativa alla illegittima gestione di liquidità da parte della “Banca Vontobel” per cui si rimanda a quanto esposto nei precedenti giudizi di parifica. Da quanto si legge nella relazione dell'Audit inviata in allegato al riscontro istruttoria dalla Regione, si tratta di due consulenze per la valutazione delle iniziative giudiziarie da intraprendere nei confronti della Banca Vontobel e di eventuali responsabili e dei successivi incarichi di patrocinio legale per la proposizione delle azioni che il professionista aveva suggerito di intraprendere a seguito della analisi preliminare³⁶:

³⁶ Si tratta nello specifico di due consulenze per la valutazione della possibile responsabilità di con Vontobel Bank AG e di altri potenziali responsabili, remunerate ciascuna con un compenso di 35 mila euro, della “rappresentanza legale di Finpiemonte nel procedimento monitorio contro GESI - Gestione Sistemi per l'Informatica S.p.A. e conto la P&P Management Service AG” conferito nell'aprile 2018 con onorario da determinare ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014,

L'Internal Audit ha verificato che rispetto a tali incarichi era stata fornita una informativa non corretta e incompleta della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di Finpiemonte.

Gli incarichi di patrocinio legale sono stati poi revocati nel marzo 2021 a seguito del coinvolgimento del professionista in alcune vicende giudiziarie (il legale è risultato indagato insieme al Presidente di Finpiemonte in carica nel periodo di conferimento degli incarichi). Tali incarichi sono stati oggetto di affidamento diretto anche se, dalle informazioni rassegnate, non emerge se il professionista fosse o meno iscritto nell'Elenco dei professionisti accreditati da Finpiemonte. Sembra, comunque, che tale profilo non abbia formato oggetto di censura da parte dell'Internal Audit.

2. Verifica sugli affidamenti di incarichi consulenziali conferiti al Prof. Avv. [...] e all'Avv. [...], condotta nel marzo 2021 su istanza dell'allora Presidente del CdA, a seguito di notizie di stampa.

Il primo incarico conferito nell'ottobre 2020 aveva ad oggetto il parere professionale per lo studio e l'approfondimento delle eventuali responsabilità delle banche co-finanziatrici in relazione "agli obblighi di rendicontazione e alle attività ad esse demandate per la tutela dei crediti di Finpiemonte nei confronti dei soggetti finanziati".

Rispetto a tale incarico, l'Audit ha rilevato che si è proceduto ad affidamento diretto in deroga a quanto previsto nelle procedure interne. Appaiono particolarmente degni di nota i seguenti rilievi riportati dalla Regione:

"- la procedura esperita da parte dell'allora Consiglio di Amministrazione non è risultata conforme a quella prevista dai regolamenti e procedure interne. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire specifico incarico al Prof. [...] "in deroga alle procedure di Finpiemonte previa acquisizione di un preventivo di spesa" ovvero tramite affidamento diretto ad un Avvocato non iscritto nell'Elenco dei professionisti accreditati c/o Finpiemonte.

-diversamente da quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016), nella delibera consiliare di

n. 55, della "rappresentanza legale di Finpiemonte nell'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente" conferito a gennaio 2018 con onorario da determinare ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 e della "rappresentanza legale di Finpiemonte nell'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti della Vontobel Bank AG conferito a dicembre 2018 con onorario da determinare ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55".

cui al punto precedente e nella determina a contrarre non è stata data evidenza delle ragioni a supporto della scelta del professionista tramite procedura di affidamento diretto.

- riduzione dei parametri applicati al preventivo presentato dal Prof. Avv. [...]in ragione di rapporti personali con Prof. [...]”.

La seconda verifica menzionata al punto 2. riguarda il conferimento degli incarichi di patrocinio legale per la “vicenda Vontobel” a seguito della revoca del mandato al legale inizialmente incaricato, come precedentemente indicato.

Rispetto all’affidamento degli incarichi nel marzo 2021 al nuovo professionista [Avv...] l’Ente riferisce che l’Audit ha rilevato quanto segue:

*“- la procedura esperita da parte dell’allora Consiglio di Amministrazione non è risultata conforme a quella prevista dai regolamenti e procedure interne. In particolare, diversamente da quanto previsto dalla normativa interna, l’attività di indagine dei legali cui affidare l’incarico non è stata esperita dal settore Acquisti tramite la consultazione dei legali iscritti nell’Elenco dei professionisti accreditati c/o Finpiemonte ma effettuata dall’allora Direttore Generale [...], a seguito di specifico mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2021. Invero, come si evince dal verbale della seduta consiliare del 15 marzo 2021, l’allora Direttore Generale ha provveduto a contattare sei studi legali i cui nominativi sono stati segnalati dagli stessi Consiglieri. Trattasi quest’ultima di una procedura definita dall’allora Consiglio di Amministrazione di “beauty contest” che tuttavia non risulta essere in linea con le disposizioni normative interne nonché con la deliberazione n. 907 del 2018 dell’ANAC recante le Linee guida per l’affidamento dei servizi legali*³⁷.

L’Audit ha rilevato inoltre che la deliberazione è stata assunta in potenziale conflitto di interessi in quanto adottata con il voto favorevole di un consigliere che avrebbe dovuto astenersi in considerazione di una sua possibile citazione in qualità di testimone nel procedimento monitorio contro Bank Vontobel.

³⁷ La Regione riportando le considerazioni dell’Audit riferisce come l’esperienza di una procedura comparativa che ha visto il coinvolgimento di 4 studi legali non iscritti nell’Elenco dei professionisti accreditati c/o Finpiemonte e di solo due studi inclusi nel citato Elenco. Stante quanto disposto dall’ANAC, ripreso dalla deliberazione n. 144/2018/VSGO della Corte dei Conti, qualora la Società abbia adottato gli elenchi di operatori qualificati cui affidare un incarico il soggetto affidatario deve necessariamente essere individuato all’interno degli stessi, altrimenti verrebbe vanificata la ragione stessa sottostante alla loro istituzione. Pertanto, è stata data evidenza che, in ragione della presenza nell’Elenco di Finpiemonte di anche solo studio legale compatibile per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, la scelta del soggetto incaricato al di fuori dell’Elenco di Finpiemonte si potrebbe configurare quale modalità elusiva di conferimento dell’incarico in via fiduciaria.

3. Attività istruttoria in materia di conferimento degli incarichi relativi al primo semestre dell'anno 2021 con particolare riferimento all'affidamento di un incarico di consulenza giuridica su profili rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione del 3 giugno 2021 in favore del Prof. Avv. [..]. La verifica è stata condotta dall'Internal Audit nel settembre del 2021, su istanza del Collegio Sindacale e dell'OdV a seguito di segnalazione ricevuta dall'allora CdA. Anche in tal caso le principali censure attengono: 1) al ricorso alla procedura dell'affidamento diretto, in assenza di motivazione circa la ricorrenza dei presupposti 2) alla mancata formalizzazione delle attività di verifica volte ad accertare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne per lo svolgimento della prestazione oggetto d'esame 3) all'assenza di una procedura disciplinante le modalità operative da espletare per il conferimento di incarichi c.d. "estranei" all'applicazione del Codice degli Appalti³⁸ 4) a discordanze e difetti formali sia nelle clausole formalizzate nella lettera d'incarico sia tra quanto riportato all'interno di quest'ultima rispetto a quanto proposto dal professionista nell'offerta economica.

Nel prendere atto di quanto riportato è stato richiesto alla Regione di precisare quali iniziative sono state adottate a seguito delle carenze rilevate dall'Internal Audit, in merito al conferimento dei predetti incarichi.

Sul punto la Regione ha riferito di aver *“richiamato la società al rispetto delle disposizioni normative in materia di conferimento di incarichi esterni con nota del 20 luglio 2021 (richiamando altresì la necessità di operare in conformità al Regolamento in materia della società stessa.*

Finpiemonte ha in seguito (con deliberazione del CDA del 18 febbraio 2022) aggiornato detto regolamento e, a seguito di ulteriore nota della Regione Piemonte del 22 aprile 2022 (allegato n. 3) con la quale si evidenzia una particolare criticità sollevata dalla Sezione regionale di controllo, ha provveduto ad un'ulteriore modifica approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2022 (allegato n. 4)“.

Peraltro, con riferimento all'incarico di patrocinio legale citato al punto 2. si è rilevato che lo stesso risulta pubblicato sul sito Internet di Finpiemonte sotto la sezione “bandi di gara

³⁸ La Regione ritiene che tale carenza sanata con l'aggiornamento della procedura “Acquisti” approvata dell'attuale Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte nella seduta consiliare dell'11 aprile 2022

e contratti” e non alla sezione “titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”. Inoltre, nella sezione “bandi di gara” risultano pubblicati altri incarichi per “spese legali”. Sul punto la Regione, invitata a precisare se abbia valutato la correttezza della scelta di Finpiemonte di pubblicare gli incarichi legali nella sezione “bandi di gara e contratti” piuttosto che in quella relativa agli incarichi e consulenze - atteso che ciò non sembrerebbe coerente con le indicazioni fornite dall’ANAC (cfr. FAQ in materia di traS.p.A.renza, punto 9.18) - ha riscontrato di non aver operato alcuna valutazione in tal senso.

Sul punto la Regione ha inoltre precisato che *“il controllo in capo al corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle società pubbliche, tra i quali le pubblicazioni di cui all’art. 15 bis del Dlgs 33/2013, è affidato al Responsabile per la trasparenza designato dalle società stesse, nonché dall’organismo di vigilanza (Faq Anac 26.2.1).*

L’amministrazione controllante effettua le verifiche sull’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, anche per l’assolvimento delle prescrizioni a suo carico (ad esempio l’art. 22) ma non può realisticamente operare un controllo di dettaglio su ogni singola pubblicazione di ogni singola informazione richiesta dalla norma.

Sul merito non può che concordarsi con la Sezione in ordine alla corretta pubblicazione dei dati richiamati sub art. 15”.

Al riguardo nel concordare sulla impraticabilità della verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità per le singole operazioni, si è del parere che l’Ente controllante sia comunque tenuto ad effettuare controlli sui criteri di carattere generale che la società si è data in materia di adempimento agli obblighi di pubblicità (come, ad esempio, per le modalità con cui adempiere agli obblighi di pubblicazione in materia di incarichi legali).

In sintesi, da quanto finora esposto sul tema degli incarichi emerge come non sempre le condotte della società nel conferimento degli incarichi sono state improntate al rispetto dei principi di trasparenza, correttezza delle procedure interne e ad un’appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Si prende atto che a seguito delle raccomandazioni della Sezione e degli esiti delle verifiche condotte dagli organi di controllo interno, sembra maturata sia da parte dei

vertici di Finpiemonte che della Regione una maggiore sensibilità sull'esigenza di rafforzare i controlli in tale ambito, anche attraverso la revisione della regolamentazione interna, nell'ottica di ridurre gli spazi di discrezionalità.

Come si è più sopra evidenziato rimangono, tuttavia, degli ambiti di miglioramento che riguardano:

- la determinazione dell'oggetto (numero degli incarichi e durata) per gli incarichi attribuiti a valutatori;
- la disciplina delle procedure di selezione in modo da garantire per tutti gli affidamenti trasparenza, parità di trattamento e adeguata rotazione;
- rispetto dei limiti in materia di spese per consulenze;
- una maggiore attenzione alla correttezza delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito della società quanto a pubblicità dei compensi complessivi corrisposti ai singoli consulenti, e delle spese relative a consulenze legali, pubblicate talora in una sezione non pertinente.

5.1.8 Consistenza del capitale sociale e razionalizzazione dei costi di struttura di Finpiemonte

La Società continua ad avere una dotazione di capitale elevata anche dopo il procedimento di cancellazione della società Finpiemonte S.p.A. dall'Albo Unico ex art. 106 TUB, nel novembre del 2018, che ha portato ad una riduzione del capitale sociale da euro 356.424.259 ad euro 156.000.000.

Il capitale si è ulteriormente ridotto a 155.914.183 euro a seguito del recesso dalla società di alcuni soci, tra cui il Comune di Torino.

Dalla nota integrativa al bilancio 2020 di Finpiemonte S.p.A. emerge che con legge regionale n. 12 del 15.5.2020, art. 4 bis, la società è stata autorizzata, nell'esercizio 2020, a ridurre il proprio capitale sociale fino a 15 milioni di euro, da destinare alla concessione di un *bonus una tantum* a fondo perduto, al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza Covid-19.

In data 27 luglio 2020, l'Assemblea straordinaria ha, pertanto, deliberato di ridurre per esuberanza il capitale sociale da euro 155.914.183,00 ad euro 140.914.183,00, mediante rimborso del capitale ai soci e con annullamento di 15.000.000 di azioni ordinarie.

Al riguardo, nella Relazione sulla verifica ispettiva amministrativo contabile del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato condotta su Finpiemonte dal 4 ottobre all'11 novembre 2021 e trasmessa a questa Corte per i profili di competenza, è stato evidenziato come la remunerazione del capitale conferito alla Società abbia rappresentato nel tempo lo strumento per garantire condizioni di equilibrio. Nella predetta relazione viene rilevato *“come per il mantenimento nel tempo della sostenibilità economica della società si debba evidentemente procedere con interventi diretti ad ottenere il riequilibrio tra i ricavi da prestazioni ed i costi della produzione, in modo da non dover necessariamente ricorrere, per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, a proventi di natura finanziaria non provenienti da quelle che sono le attività rientranti specificamente nella mission aziendale. Sul punto, si è osservato come Finpiemonte S.p.A. disponga di un capitale sociale che, anche se quasi dimezzato nel 2020, in considerazione delle attività svolte e dell'assenza di rilevanti immobilizzazioni materiali e immateriali, può apparire eccessivamente sovradimensionato. La presenza di un capitale sociale conferito dalla Regione Piemonte particolarmente elevato e apparentemente non strumentale alle attività della società può in effetti risultare, considerata la remunerazione che ne deriva in termini di proventi finanziari, come una condizione che garantisce una situazione di costante “soccorso finanziario”, funzionale al mantenimento di una struttura organizzativa non ancora pienamente efficientata”*.

Della necessità di perseguire una maggiore efficienza della struttura produttiva pare essere consapevole anche l'Ente controllante che nell'allegato B della D.G.R. n. 39 - 4492 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni al Piano di razionalizzazione 2021, tra gli obiettivi assegnati a Finpiemonte per il 2022, pone, oltre alla riduzione delle spese per consulenze, la *“Predisposizione di un piano di razionalizzazione e contenimento dei costi di funzionamento entro il 31/03/2022”*.

Al riguardo è stato richiesto alla Regione di precisare se ha pianificato ulteriori iniziative di riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. ovvero a illustrare le valutazioni effettuate in merito al mantenimento di una dotazione di capitale che, allo stato,

sembrerebbe sovradimensionata rispetto all'operatività aziendale, considerato che le disponibilità necessarie all'erogazione delle diverse agevolazioni gestite dalla società sono assicurate da trasferimenti effettuati volta per volta dalla Regione.

La Regione è stata inoltre invitata ad indicare le misure previste dal citato piano di razionalizzazione e contenimento dei costi e se siano stati assegnati obiettivi quantitativi per la riduzione delle spese.

La Regione si è limitata a precisare che “[n]on vi sono obiettivi di riduzione del capitale sociale”.

Quanto al piano di razionalizzazione, la Regione ha precisato di averlo richiesto alla Società, con nota del 12 gennaio 2022 e di averne sollecitato la trasmissione con nota del 20 aprile 2022.

Specifica inoltre che Finpiemonte ha trasmesso in data 29 aprile 2022 una nota “*nella quale ha evidenziato una serie di interventi (che saranno oggetto di monitoraggio regionale), ma non ha ancora redatto un documento completo*”³⁹.

Si invita al riguardo la Regione a farsi parte attiva nell'individuazione di obiettivi certi di riduzione dei costi di struttura, dato che al momento tale riduzione appare esclusivamente rimessa all'autonoma determinazione della società; ciò anche al fine di assicurare una gestione della società in equilibrio con i soli proventi della gestione

³⁹ Dalla relazione di Finpiemonte non sembrerebbero esserci margini di riduzione della spesa di personale, se non un risparmio minimo derivante da un piano di smaltimento delle ferie residue (circa 50.000 euro), dal momento che viene precisato che le attuali 86 risorse “*risultano adeguate alle attività in corso e a quelle previste nel medio periodo*”. Viene inoltre precisato che è stato deliberato l'inserimento in organico della figura del *Risk manager* con competenze IT in ossequio alle osservazioni dell'Organismo di Vigilanza e che il medesimo avrà un ruolo di supporto alla Direzione Generale per l'elaborazione di un piano di riassetto organizzativo e procedurale. Tale attività dovrebbe portare a una riduzione strutturale dei costi ed un efficientamento operativo nel lungo periodo, ma richiede uno studio accurato dei processi e una loro completa revisione. Viene inoltre precisato che sono previste ulteriori modifiche organizzative con l'individuazione di una figura competente in materia di bilancio e la riorganizzazione del processo di controllo di gestione, di rendicontazione e reportistica.

In merito ai costi di funzionamento la voce preponderante è relativa a quella del sistema gestionale affidato al CSI e realizzato su piattaforme di proprietà regionale. In questo senso sarebbero in corso valutazioni con il competente settore regionale per una possibile condivisione dei costi di aggiornamento.

I costi di struttura hanno già avuto nel corso del 2018 una rinegoziazione del contratto di locazione. Al momento, quindi, non è possibile ipotizzare ulteriori risparmi, se non quelli relativi alla ipotizzata sublocazione di una parte dei locali a Finpiemonte Partecipazioni.

A tal fine nel dicembre 2020 era stato sottoscritto un protocollo di intesa tra le due società, la cui attuazione è stata rimandata al termine dell'emergenza sanitaria.

caratteristica e consentire un ridimensionamento della dotazione di capitale coerente con l'attuale operatività della società.

5.2 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è una società la cui costituzione è stata prevista dalla L.R. 26 luglio 2007, n. 17 ed ha un capitale sociale prevalentemente pubblico di 30 milioni di euro detenuto per l'83,22% dalla Regione Piemonte.

La parte restante è distribuita tra diverse società, in larga parte Istituti di credito, e associazioni di categoria. I soggetti che detengono le maggiori quote di partecipazione sono Unicredit S.p.A. (5,798%), Sinloc S.p.A. (4,452%), Banco BPM S.p.A. (1,963%) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (1,304%). Le restanti partecipazioni sono inferiori all'1%⁴⁰.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, l'attività prevalente della società è quella di assumere, detenere e gestire partecipazioni in società pubbliche o private che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17 del 2017, operano sul mercato e la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostenimento della competitività del sistema economico e industriale regionale.

Secondo i dati indicati nel documento di revisione periodica delle partecipazioni societarie eseguita ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 (approvata con D.G.R. n. 39 - 4492 del 29 dicembre 2021), Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. detiene quote di capitale in 18 società, di cui otto in liquidazione (di cui una cancellata dalla CCIAA il 14.02.2022), una in concordato preventivo e due in fallimento.

5.2.1 Integrazione in Finpiemonte S.p.A.

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI la Sezione è tornata ad esprimersi in merito all'interruzione del processo di integrazione tra Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Finpiemonte S.p.A. e sulla scelta di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione previsti tramite la "*razionalizzazione dei costi di struttura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette*" (art. 11 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 1 come sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 31 marzo 2020, n. 7).

⁴⁰ Tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione dell'esercizio 2020.

Nel ribadire che tale decisione non risulta coerente con i principi e criteri di razionalizzazione contenuti nel TUSP, la Sezione rilevava come, in punto di fatto, il processo di integrazione tra Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., anche nella nuova accezione di mera creazione di “sinergie funzionali” fosse in una fase di mero studio, senza che fossero state formulate e pianificate azioni di concreta razionalizzazione al di là della sola ipotizzata riunione delle sedi societarie.

Sul punto, nelle premesse della D.G.R. n. 39 – 4492 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 20 del TUSP, viene indicato che *“con riferimento all’integrazione tra Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., come già prevista nel Piano di Razionalizzazione 2020, e nell’art. 11 della Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, se ne prevede nel corso dell’anno 2022 il proseguimento, sempre in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura, e in particolare nell’ottica di una riorganizzazione delle partecipazioni detenute dalle due società orientata ad una migliore definizione dei profili di specialità funzionale delle due società.”*

Nel piano di razionalizzazione allegato alla richiamata deliberazione viene poi precisato che *“le sinergie tra le due società, ancora allo studio e da avere in termini di scambio di servizi reciproci, consentiranno di realizzare economie di scala con un conseguente risparmio di costi, che impatterà positivamente sul contenimento della spesa pubblica. A titolo esemplificativo, si segnala l’eventuale opportunità di riunificare le sedi societarie, presso quella attuale di Finpiemonte S.p.A., che potrebbe consentire l’abbattimento delle spese di locazione per entrambe le società”*.

Da quanto sopra esposto sembrerebbe che il prospettato processo di razionalizzazione dei costi di struttura così come la riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dalle Società dell’Area Finanza sia ancora in fase embrionale senza significativi progressi rispetto agli esercizi precedenti.

In argomento si rileva, tra l’altro, che dalle premesse della D.G.R., n. 15-34812 del 2 luglio 2021, con la quale la Giunta ha dato mandato al proprio rappresentante di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 della Società, emerge che *“l’Assemblea del 29 giugno 2020, in coerenza con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 27-1593 del 26 giugno 2020, ha deliberato di configurare parte del compenso attribuito al Presidente quale*

parte variabile legata ai risultati di bilancio relativi all'esercizio 2020 conseguiti dalla Società, nonché all'implementazione dei seguenti obiettivi:

- *realizzazione di interventi con Finpiemonte S.p.A. volti a realizzare sinergie funzionali alla razionalizzazione dei costi della struttura;*
- *rigoroso rispetto dei termini e modalità di trasmissione agli uffici regionali degli atti e documenti societari indicati nello Statuto sociale.*

La Società ha trasmesso, con nota prot. n. 29097 del 22 giugno 2021, una relazione, ora agli atti del Settore, dalla quale si evince il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati”.

Con riferimento alla “realizzazione di interventi con Finpiemonte S.p.A. volti a realizzare sinergie funzionali alla razionalizzazione dei costi della struttura” viene poi evidenziato che dalla citata relazione risulta che “nel Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020 è stata deliberata apposita convenzione di servizi tra Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di consulenza alla gestione degli immobili oggetto del Fondo di Reindustrializzazione” [...] e nella medesima adunanza consiliare è stata deliberato un protocollo d'intesa per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto il coordinamento e la parziale integrazione dei servizi tra Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. L'attuale stato di emergenza sanitaria, prorogato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 21 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, e le conseguenti limitazioni e restrizioni non hanno consentito di procedere in via definitiva alla sottoscrizione di una convenzione nel corso del presente anno; infatti così come comunicato da Finpiemonte S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A., nella seduta dello scorso 18 febbraio, pur confermando la volontà di addivenire alla sottoscrizione di tale contratto di servizi, ha deliberato di rinviare la decorrenza e la sottoscrizione del contratto stesso al termine dell'emergenza sanitaria in corso”.

Sempre in argomento, si rileva che tra gli obiettivi assegnati a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del TUSP, definiti con la richiamata D.G.R.39-4492, non è stato specificato nulla in merito alle attività di razionalizzazione dei costi né all'implementazione di sinergie e risparmi con Finpiemonte S.p.A., di cui, tra l'altro, si fa cenno nel piano di razionalizzazione.

Vengono infatti assegnati i seguenti obiettivi:

- *accelerazione conclusione procedure di liquidazione (relative alle società del portafoglio di Finpiemonte Partecipazioni in fase di liquidazione), nei limiti di*

quanto tecnicamente possibile secondo la dovuta diligenza, attraverso gli strumenti giuridico normativi a disposizione della Società;

- invio degli ordini del giorno delle convocazioni dei Consigli di Amministrazione e redazione di relazioni trimestrali sintetiche circa le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Rispetto a quanto sopra, la Regione, invitata ad indicare le ragioni per cui il processo di razionalizzazione così come previsto dall'attuale formulazione dell'art. 11 della L.R. n. 1 del 2015, non sembra avere avuto significativi progressi, ha rappresentato che “[I]a situazione pandemica generale che ha monopolizzato l’attenzione dell’Amministrazione Regionale e, conseguentemente, delle proprie società partecipate, e la già citata situazione di crisi gestionale che ha interessato Finpiemonte S.p.A. (inizialmente con le dimissioni del Direttore Generale e successivamente dell’intero Consiglio di Amministrazione, con il nuovo organo che si è insediato lo scorso mese di novembre) hanno, di fatto, rallentato le interlocuzioni tra le due società ai fini della concretizzazione di azioni congiunte di razionalizzazione dei costi di struttura e di riorganizzazione delle rispettive partecipazioni societarie previste dalla norma e ribadite nei Piani di Razionalizzazione del 2020 e del 2021”.

L’Ente è stato inoltre invitato a specificare quali siano state le attività di “razionalizzazione” realizzate e cui si fa cenno nella richiamata D.G.R. 15-34812 del 2 luglio 2021, a proposito della corresponsione della componente variabile al Presidente della società, quantificando, altresì, i risparmi di spesa conseguiti o che si prevedono di conseguire. Al riguardo la Regione ha precisato che “[I]a D.G.R. n. 15-34812 del 2 luglio 2021 ha riconosciuto il raggiungimento degli obiettivi (relativi all’esercizio 2020) assegnati all’organo amministrativo della società, tra i quali la “realizzazione di interventi con Finpiemonte S.p.A. volti a realizzare sinergie funzionali alla razionalizzazione dei costi della struttura”; tale obiettivo è stato ritenuto conseguito sulla base degli atti deliberati e delle interlocuzioni con Finpiemonte S.p.A. come descritti nella nota della società del 22 giugno 2021, anche in considerazione delle oggettive difficoltà derivanti dal contesto pandemico.

Nel corso del 2021 sono state avviate le prime sinergie tra Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., tramite (i) l’attivazione della convezione di servizi di consulenza per la gestione degli immobili oggetto del Fondo di Reindustrializzazione (di cui alla D.G.R. n.1193021 del 18/11/2011) e (ii) la messa a sistema di competenze tecniche interne a Finpiemonte

Partecipazioni S.p.A., funzionali alla gestione di società in seno a Finpiemonte S.p.A., con particolare riguardo alle procedure di liquidazione in corso (carica di liquidatore della società Tecnoparco del Lago Maggiore S.r.l. in liq. ricoperta da personale interno a Finpiemonte Partecipazioni).

Nel corso del biennio 2019 – 2021, ripetutamente Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha compiuto delle ricognizioni nei locali di Finpiemonte S.p.A., al fine di individuare un’ulteriore sinergia attraverso la condivisione della sede sociale. Tuttavia, l’emergenza pandemica e le conseguenti raccomandazioni in tema di occupazioni degli spazi da parte dei dipendenti hanno interrotto tale processo.

La Regione Piemonte ha manifestato recentemente l’intenzione di perseguire tale sinergia in relazione allo spostamento dei propri uffici presso la nuova sede (il c.d. “Grattacielo”) e, conseguentemente, avvantaggiarsi della conseguente razionalizzazione degli spazi degli uffici regionali e della vacanza di alcuni immobili in proprietà.

Sempre con riferimento al processo di integrazione tra Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., di cui all’art. 11 della Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura, e in particolare nell’ottica di una riorganizzazione delle partecipazioni detenute dalle due società orientata ad una migliore definizione dei profili di specialità funzionale delle due società, il Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate ha richiesto alle due società con nota del 5 gennaio 2022, di avviare nuovamente i reciproci contatti e di trasmettere all’ufficio, un primo riscontro informativo su quanto emerso da detti contatti.

Al riguardo Finpiemonte Partecipazioni ha comunicato di aver avviato un’analisi per l’implementazione della gestione delle partecipazioni detenute da Finpiemonte S.p.A., finalizzata alla riduzione dei costi operativi di entrambe la società e all’instaurazione di ulteriori sinergie tra le stesse [...]”.

Preso atto di quanto riscontrato dalla Regione, con successiva richiesta istruttoria l’Amministrazione è stata invitata a fornire ragguagli sul contenuto della richiamata “convezione di servizi di consulenza per la gestione degli immobili oggetto del Fondo di Reindustrializzazione (di cui alla D.G.R. n. 1193021 del 18/11/2011)”.

La Regione ha riscontrato comunicando quanto segue “La convenzione di servizi di consulenza per la gestione degli immobili oggetto del Fondo di Reindustrializzazione (di cui alla

D.G.R. n. 1193021 del 18/11/2011), in estrema sintesi, è funzionale all'erogazione, da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nei confronti di Finpiemonte S.p.A., dei servizi di consulenza ed assistenza all'attività di "Property/Facility Management" degli immobili oggetto del Fondo di Reindustrializzazione.

L'erogazione dei suddetti servizi, da parte del personale interno di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (che ha maturato negli anni ampia esperienza nell'attività di gestione e valorizzazione di immobili industriali, anche per tramite delle società partecipate detenute) consentirà di realizzare economie di scala con un conseguente risparmio atteso di costi a regime, che impatterà positivamente sul contenimento della spesa pubblica, stimato in larga [misura] in almeno euro/anno 40.000; pertanto, ipotizzando, in via prudenziale ed alla luce dell'attuale stagnazione del mercato immobiliare, un orizzonte di dismissione degli immobili oggetto del Fondo nell'arco temporale dei prossimi 5 anni, il beneficio economico atteso potrebbe essere stimato in almeno euro 200.000.

Inoltre, la messa a sistema di competenze e professionalità specifiche e necessarie tra le due Società, consentirà di non ricorrere ad attività svolte in out sourcing e di limitare l'esigenza della dotazione di eventuali nuove risorse interne".

La Regione veniva inoltre invitata a precisare le ragioni per cui tra gli obiettivi assegnati alla Società per l'anno 2022 non sia stato previsto il perseguimento di "sinergie funzionali" con Finpiemonte S.p.A. come definite dalla richiamata legge regionale.

In merito ha riferito che "[c]on la nota prot. n. 842 del 12 gennaio 2022 il Settore Indirizzi e Controlli società partecipate ha trasmesso alla società gli obiettivi gestionali di cui all'art. 19 comma 5 del Dlgs n. 175/2016 per l'esercizio 2022. Al contempo ha richiamato quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39-4492 del 29/12/2021 contenente il Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali per il 2021 richiamando la Società alla prosecuzione del percorso di integrazione con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. "in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura, e in particolare nell'ottica di una riorganizzazione delle partecipazioni detenute dalle due società orientata ad una migliore definizione dei profili di specialità funzionale delle due società".

Infine, alla richiesta di indicare quali siano le attività di razionalizzazione e le sinergie tra Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. che il piano strategico di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. prevede di realizzare nel biennio 2022-2023 e i

risparmi attesi, la Regione ha precisato che “[l]’ultimo piano strategico approvato da Finpiemonte Partecipazioni è per il periodo 2020-2022. Considerato che il Consiglio di amministrazione è in scadenza si ritiene che tale piano strategico potrà essere aggiornato nel corso del 2022 dal nuovo Organo”.

Al riguardo la Sezione, pertanto, non può che prendere atto del fatto che nessun significativo passo è stato compiuto nel progetto di razionalizzazione delle due società, nemmeno rispetto al più ridimensionato obiettivo dello sviluppo di sinergie volto a contenere i costi di struttura.

Si rinnovano le perplessità rispetto alla scelta di mantenere due società per la gestione delle partecipazioni, anche in considerazione del fatto che 10 delle 18 detenute da Finpiemonte Partecipazioni sono in liquidazione o interessate da procedure concorsuali e sono, pertanto, destinate a uscire dal perimetro delle società partecipate.

Nel ribadire le richiamate osservazioni contenute nelle precedenti relazioni, affinché venga dato un significativo impulso ad una sostanziale attività di integrazione tra le due società, si raccomanda anche di assicurare che la remunerazione ai componenti degli organi sociali rappresentata da componenti variabili sia condizionata al pieno ed effettivo conseguimento degli obiettivi assegnati.

5.2.2 Alienazione del patrimonio

Con l’art. 13 della Legge regionale n. 1 del 2015 la Giunta regionale ha dato mandato a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di provvedere all’alienazione del patrimonio inutilizzato dalle società partecipate.

In argomento, con la relazione approvata con deliberazione 105/2021/SRCPIE/PARI, la Sezione rilevava come tale processo di dismissione immobiliare stesse procedendo a rilento senza un adeguato impulso da parte della Regione che, per le risposte fornite in sede istruttoria, non sembrava disporre di un quadro aggiornato dello stato delle cose.

La Sezione, pertanto, ribadiva le osservazioni contenute nelle precedenti relazioni, a partire da quella approvata con la deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI, rinnovando la raccomandazione affinché fosse dato un significativo impulso a tale attività al fine di pervenire agli attesi risparmi di spesa.

Per quanto esposto, si invitava la Regione a indicare lo stato di attuazione del menzionato processo di dismissione patrimoniale previsto dalla L.R. n. 1 del 2015, specificando sinteticamente gli obiettivi ad oggi raggiunti, le misure adottate per la conclusione dello stesso e i tempi di ultimazione.

La Regione ha rappresentato che “[p]rosegue la dismissione del patrimonio immobiliare in seno alle società del “settore territorio” partecipate da Finpiemonte Partecipazioni, ciascuna dotata di un proprio piano conseguente ai rispettivi stati di crisi (SNOS S.r.l. in liquidazione, Montepo S.r.l. in liquidazione, TNE S.p.A. in concordato preventivo, SIT S.r.l.). In estrema sintesi, nel corso del 2021 sono state perfezionate dismissioni immobiliari per un valore di circa euro 8,7 mln, relative a lotti/fabbricati per una superficie pari a circa mq. 120.000”.

6. Partecipazioni dirette dell’Area Turismo

6.1 Riorganizzazione delle aziende turistiche locali

Negli approfondimenti istruttori condotti in occasione del precedente giudizio di parifica la Regione aveva rappresentato che la razionalizzazione del comparto “Turismo” ed in particolare delle Aziende Turistico Locali (ATL), dopo la fusione dell’ATL del Biellese con l’ATL della Valsesia Vercelli, sarebbe proseguita attraverso nuove fusioni, per perseguire un contenimento dei costi ed una maggiore efficienza/efficacia delle performance delle ATL stesse.

Veniva in particolare prospettata per il 2021 un’ulteriore fusione tra ATL Biella Valsesia e Vercelli S.c.r.l. con il Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l., unitamente all’Agenzia Turistica Provincia di Novara S.c.r.l. e la fusione dell’ATL Alexala S.c.a.r.l. con l’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero S.c.r.l.

Al riguardo la Sezione, con delibera n. 105/2021/SRCPIE/PARI, aveva rilevato come per il comparto non si fosse ancora pervenuti ad un progetto unitario di razionalizzazione, da cui sembrava conseguire la decisione di effettuare operazioni straordinarie sulla base delle esigenze che di volta in volta si prospettano. La Sezione raccomandava, pertanto, alla Regione di condurre la riorganizzazione delle Agenzie Turistiche Locali all’insegna di un piano strategico d’insieme, da realizzare in tempi predeterminati e che riuscisse a

porre tali agenzie nelle condizioni di operare con certezza e stabilità, assumendo un ruolo effettivo ai fini del rilancio e dello sviluppo di un comparto fortemente colpito dalla pandemia.

Quanto affermato nella relazione introduttiva al Piano di razionalizzazione 2021 sembra confermare l'intenzione di procedere ad una complessiva revisione dell'articolazione degli enti che operano nell'ambito della promozione, accoglienza e informazione turistica. Viene, infatti, riferito che sono in corso di valutazione strategie che potrebbero sortire, quale risultato finale, nuove integrazioni con altre realtà simili, così da raggiungere un migliore contenimento costi ed una maggiore efficienza delle attività di promozione turistica sul territorio.

Per quanto riguarda l'ATL Biella Valsesia e Vercelli S.c.a.r.l è stato riferito che, dopo la fusione per unione con l'ATL del Biellese, l'assemblea dei Soci della nuova Società, in data 15 giugno 2021, ha approvato il primo bilancio consuntivo il cui valore della produzione risulta inferiore al milione di euro, anche a seguito delle difficoltà operative legate all'emergenza Covid. Viene confermato per il 2022 l'intenzione di procedere ad un'ulteriore fusione con ATL Novara, in quanto entrambe non raggiungono il fatturato minimo.

Al momento, la prospettata fusione ATL Biella Valsesia e Vercelli S.c.r.l. con il Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. non è stata realizzata, in quanto viene invece segnalato uno sviluppo dell'attività di quest'ultima, il cui valore della produzione, per l'anno 2021, si attesterebbe ad oltre 1.240.000,00 euro con un aumento di almeno 290.000,00 euro rispetto all'anno 2020, grazie a nuove azioni promozionali intraprese per favorire la ripartenza turistica del territorio, e all'impulso ai progetti europei (Programma Interreg ITA-CH) in cui il Distretto Turistico dei Laghi è capofila e partner (DESy, Digital Destination Evolution System, Laghi & Monte Bike, Bicipeloacqua).

Per l'ATL del Cuneese S.c.a.r.l. viene indicato che la Società a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha dovuto rimodulare alcune attività, e che sotto il profilo economico finanziario, si è reso necessario adottare provvedimenti per garantire la continuità aziendale.

Per quanto riguarda ATL Alexala S.c.a.r.l. viene evidenziato che, come previsto dal piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione, è iniziato il percorso volto alla fusione con Ente Turismo Langhe Roero e Monferrato che tuttavia non risulterebbe attuabile nel breve periodo in quanto i soci di quest'ultimo non hanno manifestato interesse alla fusione. Viene precisato che è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra le due aziende turistiche locali volta alla condivisione delle attività progettuali.

Al riguardo si osserva che dalle schede allegate al piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 39-4492 del 29 dicembre 2021 emerge che anche il fatturato dell'ATL Alexala S.c.a.r.l. si colloca al di sotto del milione di euro, mentre quello dell'Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero si attesta al di sopra di tale soglia solo per effetto dei contributi dei soci (ricavi complessivi 2.266.690 euro di cui 2.241.027 euro contributi in conto esercizio). In merito a quanto sopra anche alla luce delle raccomandazioni formulate in sede di giudizio di parifica 2020 la Regione è stata invitata ad indicare quali siano le iniziative che intende nel breve adottare per le aziende turistico locali che non raggiungono il limite di fatturato previsto dall'art. 20, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Veniva, inoltre, richiesto di indicare quali siano in dettaglio le misure che sono state adottate per garantire la continuità aziendale dell'ATL del Cuneese S.c.a.r.l.

In merito la Regione ha riferito che *“con riferimento a ATL del Cuneese S.c.a.r.l. il Piano di razionalizzazione 2021 reca con riferimento a tale società quale esito della revisione periodica il “mantenimento senza interventi”.*

L'assemblea della società ha approvato il bilancio che ha evidenziato un utile di esercizio di euro 3.904,00; nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (di cui agli art. 6 c. 2 e 14, c. 2 D. Lgs. 175/2016) non sono emersi elementi di criticità.

Si conferma il proseguimento dei percorsi di razionalizzazione in conformità al disposto dell'art. 20 comma secondo lettera d) del già richiamato D.Lgs. n. 175/2016, mediante procedimenti di fusione, con riferimento alle società Alexala Scrl, e alle società Azienda Turistica Provincia di Novara Scrl e ATL Biella Valsesia e Vercelli Scrl, delle quali si prevede la fusione in un unico soggetto; la conclusione delle rispettive procedure è prevista nel Piano di razionalizzazione entro la fine dell'anno corrente.

La Regione ha ulteriormente formalizzato tale adempimento mediante la previsione delle fusioni quali obiettivo ai sensi dell'art. 19 comma quinto del D.Lgs. n. 175/2016 assegnato alle società



Alexala (predisposizione di un progetto di fusione con altra ATL da approvare in assemblea dei soci entro il 31 Maggio 2022 e completamento del processo di fusione entro il 31 Dicembre 2022) e alle società ATL Novara e ATL Biella Valsesia Vercelli (Conclusioni iter di fusione)”.

Nel prendere atto dei rallentamenti che il processo di razionalizzazione in ambito turistico ha subito per effetto della pandemia, si raccomanda di procedere al completamento delle iniziative necessarie al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione indicati, in modo da assicurare il rispetto dei tempi stimati per le cennate integrazioni societarie e il rispetto dell’art. 20 del TUSP nella parte in cui impone misure di razionalizzazione per le società che conseguono limiti di fatturato inferiori al milione di euro.

7. Partecipazioni dirette dell’Area Territorio - CEIPiemonte S.c.p.a.

CEIPiemonte S.c.p.a., che svolge attività relative all’attrazione di investimenti esteri, alla promozione economica del territorio e delle aziende piemontesi all’estero e alla formazione su tematiche relative al commercio estero, è stata interessata da un piano triennale di risanamento avviato nel 2017.

In sede di approfondimenti istruttori nel precedente giudizio di parifica l’Ente era stato invitato a confermare che, con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, la Società avesse effettivamente conseguito gli obiettivi indicati nel menzionato piano triennale e a dare evidenza di come la condizione di risanamento avesse trovato conferma nell’esercizio 2020.

Al riguardo, la Regione, per l’esercizio 2019 aveva confermato il *trend* positivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, con un incremento del 3% rispetto al precedente esercizio, accompagnato da un decremento delle “spese per conduzione locali” che aveva reso possibile ridurre il contributo ordinario d’esercizio in linea con quanto previsto dal piano industriale triennale.

L’Ente sottolineava, tuttavia, come l’esercizio 2020, fosse stato profondamente condizionato dall’emergenza sanitaria, che aveva inciso significativamente sul volume della produzione e aveva portato la Società ad assumere iniziative tese al contenimento

dei costi del personale, fra cui la mancata sostituzione di personale dimissionario e l'azzeramento del budget relativo ai premi per i dipendenti.

Con la relazione approvata con delibera n. 105/2021/SRCPIE/PARI la Sezione aveva pertanto raccomandato alla Regione di monitorare con attenzione le condizioni economico-finanziarie della Società al fine di verificare, superati gli effetti della pandemia, la permanenza delle condizioni che garantiscono di preservare gli equilibri di bilancio e consolidando il risanamento ottenuto nell'anno 2019. In ordine al sistema di contribuzione, la Sezione aveva raccomandato di assicurare che lo stesso venga ancorato al perseguimento di specifici obiettivi di interesse generale al fine di evitare che le risorse ricevute costituiscano un'indiscriminata copertura a pioggia di costi amministrativi.

Dal piano di razionalizzazione 2021 risultano assegnati per l'esercizio 2022 i seguenti obiettivi: 1) la predisposizione, entro il primo semestre 2022, di un piano di ridefinizione organizzativa finalizzato ad attrarre nuovi investimenti; 2) il contenimento dei costi per consulenze ad un livello non superiore alla media del triennio 2019-2021.

Nel citato piano di razionalizzazione 2021 viene inoltre riferito che il bilancio 2020 della Società si è chiuso con una perdita di 83.756 euro, mentre per il 2021, nonostante un contesto ancora condizionato dall'emergenza sanitaria in corso, *“le previsioni di bilancio elaborate dalla società evidenziano che, a fronte della previsione di finalizzazione degli affidamenti regionali attualmente in fase di definizione, al 31/12 sarà possibile raggiungere il pareggio di bilancio”*.

Si dà altresì conto dell'approvazione, nell'aprile del 2021, del piano strategico 2021-2023. Tenuto conto di quanto sopra si invitava l'Ente a fornire aggiornamenti, sulla base dei dati di preconsuntivo, in ordine alla chiusura dell'esercizio 2021 con particolare riferimento all'andamento dei ricavi e dei costi rispetto agli obiettivi assegnati alla società.

Si richiedevano inoltre dettagliati riferimenti sugli obiettivi del piano strategico 2021-2023 con specifico riferimento all'evoluzione dei ricavi attesi e dei costi per i prossimi esercizi e alla *policy* in materia di contributi da parte dei soci.

In argomento la Regione ha specificato che “[1]o sviluppo delle attività previste nel piano strategico ha permesso alla Società, nel 2021, di realizzare un volume della produzione pari a circa euro 6.156.000, in aumento del 23% rispetto all’anno precedente.

Il risultato d’esercizio 2021 evidenzia un utile pari a euro 3.311.

I costi della produzione 2021 sono pari a euro 6.134.843, in aumento del 21% rispetto all’esercizio precedente: il maggior importo, dovuto alla crescita quantitativa dei servizi e dei progetti realizzati, risulta essere meno che proporzionale rispetto alla crescita del valore della produzione.

Nel 2021 è stato avviato un progetto di revisione della struttura aziendale, che proseguirà nel corso del 2022 con la ridefinizione dell’organigramma.

Saranno inoltre valutati alcuni investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi strategici quali il potenziamento di Banche Dati, la realizzazione di accordi di collaborazione con strutture estere e la realizzazione di grandi eventi sul territorio.

Nel budget 2022 si prevede un valore della produzione pari a circa euro 10.900.000, e pertanto un relativo trend positivo; correlativamente, ciò comporterà un aumento più contenuto dei costi, permettendo così di mantenere l’equilibrio di bilancio.

Per quanto riguarda i contributi da parte dei soci previsti dall’art. 7 dello statuto sociale, essi sono stati ridotti nel corso degli anni, fino all’attuale valore di euro 750.000 (complessivo per tutti i soci), invariato dal 2019 e deliberato in egual misura per il 2022. Non vi sono ad oggi indicazioni di modifica di detto contributo”.

In relazione a quanto segnalato la Sezione raccomanda di procedere con tutte le iniziative necessarie al consolidamento della situazione economico finanziaria della società, procedendo con decisione nell’obiettivo di contenimento dei costi di struttura in modo da poter procedere una ulteriore contrazione dei contributi sociali non ancorati alla remunerazione di servizi specifici.

8. Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte S.p.A.

8.1 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.c.a.r.l. siglabile ENNE3

ENNE3 S.c.a.r.l. ha lo scopo di promuovere e di realizzare un incubatore polisettoriale nell’ambito di un Polo di innovazione (raggruppamenti di PMI, grandi imprese, start up innovative, organismi di ricerca, ecc. attivi in un particolare ambito tecnologico o applicativo).



Nel piano di razionalizzazione viene riferito che dal 2019 l'incubatore risulta iscritto all'elenco regionale di soggetti specializzati per i servizi di sostegno alle *start up* innovative e può quindi accedere a procedure di evidenza pubblica per la concessione di sovvenzioni a progetti di sostegno alla creazione di *start up* innovative per il periodo 2019-2021.

Vengono segnalate quali iniziative adottate in corso d'anno la definizione dell'accordo con l'Università del Piemonte Orientale per l'avviamento della nuova sede operativa Tecnologica ad Alessandria, con il conseguente avvio di lavori funzionali e di messa in opera degli uffici e l'inaugurazione dello sportello imprese.

Sotto il profilo finanziario è stato riferito che la perdita del 31 dicembre 2019 ha avuto carattere straordinario ed è stata connessa all'accantonamento a fondo rischi degli oneri derivanti dall'occupazione dell'immobile di titolarità del Comune di Novara, vicenda per la quale è in corso la formalizzazione di un accordo transattivo, al fine di evitare l'avvio di un contenzioso.

Nel piano viene riferito che *“il bilancio al 31/12/2020 ha chiuso con un utile di euro 16.933, tuttavia l'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2020, ha constatato che il capitale sociale risultava diminuito di oltre un terzo a fronte di perdite pregresse.*

In relazione alle stesse non è stata applicata la normativa ordinaria in materia di perdite stante il disposto dell'art. 1, comma 266, della Legge di Bilancio 2021; tuttavia, prendendo atto della situazione comunicata in Assemblea, la Società è stata invitata a provvedere secondo gli adempimenti di legge e a presentare un piano che preveda idonee e adeguate misure di risanamento”.

In merito a quanto sopra si è invitata la Regione a fornire aggiornamenti sull'evoluzione della situazione economica e finanziaria sulla base dei dati di preconsuntivo 2021 e dettagliati riferimenti sulle misure di risanamento adottate dall'azienda, fornendo al contempo assicurazioni sul rispetto del D.Lgs. n. 175 del 2016 che subordina la possibilità per i soci pubblici di adottare misure di soccorso finanziario alla presenza di determinate condizioni (art. 14).

Sono inoltre state richieste indicazioni sulla persistenza dell'intenzione di ridurre la quota di partecipazione detenuta attraverso Finpiemonte S.p.A., anche alla luce del

mancato raggiungimento dei limiti di fatturato previsti dall'art. 20, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175 del 2016.

In riscontro alle richieste la Regione ha trasmesso la tabella sotto riportata che espone “i principali dati tratti dal bilancio provvisorio al 31/12/2021, confrontati con quelli delle annualità precedenti. Il bilancio evidenzia un margine operativo negativo, con componenti positivi di reddito che derivano da contributi di natura pubblica con un apporto esiguo di ricavi di altra natura”.

	2021	2020	2019
Risultato d'esercizio	- euro 88.239	euro 16.933	- euro 120.280
Valore della produzione	euro 304.950	euro 411.622	euro 311.574
Costi della produzione	euro 386.555	euro 391.272	euro 430.308

Ha inoltre riferito che “[i]l Consiglio di Amministrazione evidenzia come il piano strategico di sviluppo, presentato ai Soci nel giugno 2021, fosse un documento che forniva indirizzi operativi e si connotava in modo decisamente alternativo rispetto agli obiettivi perseguiti dal management aziendale fino a quel momento. Tuttavia, i nuovi indirizzi formulati non sono stati perseguiti dal management e ciò ha portato, a fine dicembre 2021, all'interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa del Direttore della Società.

L'incubatore, secondo il Consiglio di Amministrazione, può essere in grado di perseguire la continuità aziendale a condizione che siano seguiti i seguenti tre principi:

- sostenibilità dell'impresa, non esclusivamente da fondi pubblici;
- piena adesione ai principi etici e fondativi;
- forte legame, e quindi collaborazione, con l'Università ed il mondo delle imprese del territorio.

Nel corso del 2021, a fronte dei nuovi indirizzi formulati, il Consiglio è intervenuto sulla struttura aziendale operando:

- il reperimento di risorse finanziarie a debito di breve periodo per far fronte ad una precaria situazione di cassa;
- il contenimento di tutti i costi riscontrati e considerati superflui;
- il monitoraggio degli elementi attivi presenti nella situazione patrimoniale, provvedendo ad escludere quelle poste attive ritenute non più da annoverare tra le

- stesse, stralciandone l'intero importo, ovvero provvedendo a quantificare poste di rettifica dell'attivo mediante svalutazione;
- la presa in considerazione della situazione debitoria al fine di accertare eventuali costi non quantificati precedentemente e da imputare invece quale incremento di passività; la riduzione dell'organico in essere (licenziamento per giusta causa del direttore, un licenziamento per ragioni economiche, un'interruzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo definito con una risorsa che ha tuttavia continuato a collaborare con Enne3 come amministrativo dell'Università del Piemonte Orientale);
 - il recupero di tutti i contatti di settore nel campo della ricerca universitaria e aziendale per la realizzazione di iniziative previste dall'oggetto sociale;
 - l'implementazione del piano strategico con risorse provenienti soprattutto dall'Università del Piemonte Orientale ma utilizzando altresì risorse in outsourcing.

Le previsioni economiche contenute nel piano strategico di sviluppo, avente orizzonte temporale fino al 2024, evidenziano, per la parte dei ricavi, una riduzione del valore complessivo limitatamente all'esercizio 2022 come conseguenza della conclusione del progetto Start up della Regione Piemonte e in assenza della prospettiva di rinnovo e gestione dei medesimi contributi. Pertanto il valore di ricavo riportato, come meglio precisato dal Consiglio di Amministrazione, risulta allineato alle poste rendicontative esponibili e tiene in considerazione i valori presumibilmente erogabili, anziché la quota di competenza annua.

Per contro, è previsto un incremento degli altri ricavi, già a partire dal 2022, che sono stati definiti caratteristici e quindi non legati alla componente pubblica. In particolare, riguardano:

- attività di consulenza alle imprese derivanti dall'erogazione di servizi base a realtà che potrebbero poi insediarsi;
- servizi di incubazione (servizi già richiesti e contrattualizzati per il 2022 ed in corso di erogazione, vale a dire i ricavi per le 18 imprese incubate e il servizio di contabilità sottoscritto da 14 imprese oltre a ricavi di tre linee di progetti speciali, un Horizon 2020, uno Smart Money e un marketing project); - open innovation e progetti per il territorio; - capacity building.

Per ciò che concerne i costi, nel corso del 2022, si registra una notevole riduzione delle poste relative al personale (-162.174 euro), conseguente alle azioni intraprese sull'organico come in precedenza descritte che passano da euro 256.622 del 2021 a euro 94.448 nell'esercizio 2022.

A seguire, negli anni 2023 e 2024, i costi per il personale sono previsti nuovamente in aumento a fronte anche dell'attivazione di spese legate alla contrattualizzazione di consulenti su progetti.

Gli oneri di gestione, seppur in misura lieve, sono previsti in aumento (da euro 37.487 del 2022 a euro 49.683 del 2024), a fronte dell'appostamento prudenziale di un accantonamento a fondo rischi su contributi da ricevere.

È previsto inoltre un incremento dei costi per spese di marketing e promozione derivanti principalmente da costi per convegni e eventi promozionali, non sostenuti negli ultimi anni a causa dell'emergenza pandemica.

Nel complesso, le previsioni economiche delineate evidenziano il raggiungimento di un sostanziale pareggio per gli esercizi 2022 e 2023 e il riconoscimento di utile a partire dal 2024.

Finpiemonte S.p.A., in occasione dell'ultima Assemblea tenutasi in data 23 febbraio u.s., prendendo atto della Relazione sul bilancio di verifica, sulla situazione patrimoniale della società al 31/12/2021 e sui piani programmatici di risanamento e relativi interventi correttivi, oltre che delle osservazioni predisposte dal Collegio Sindacale, dichiarava la propria volontà di non procedere alla sottoscrizione di un eventuale aumento di capitale e richiamava l'esigenza di una riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate al 31/12/2021 di concerto con gli altri soci.

Quanto al secondo punto si evidenzia come già in passato Finpiemonte di concerto con la Regione Piemonte aveva tentato di procedere ad una dismissione parziale della quota di partecipazione nell'Incubatore Enne 3.

Nel Piano Operativo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, redatto per l'anno 2020, la Regione Piemonte e Finpiemonte avevano dichiarato che erano in atto valutazioni "sulla dismissione parziale della quota" di Finpiemonte, socia al 49% dell'Incubatore, "al fine di favorire l'ingresso nella compagine societaria di altri Enti istituzionali ovvero di soggetti privati".

Già nel mese di maggio 2018 infatti, previo assenso della Regione stessa, Finpiemonte aveva deliberato e avviato la procedura per la dismissione di una quota non inferiore al 10% della partecipazione detenuta in Enne 3 s.c.r.l., pubblicando apposito bando in esito al quale nessuna manifestazione di interesse era pervenuta.

[...]Si conferma comunque l'intenzione di ridurre la quota di partecipazione, previo necessario confronto con Finpiemonte S.p.A."

Alla luce di quanto riferito e del permanere di forti elementi di criticità che hanno evidenziato anche nel 2021 una perdita di esercizio, si raccomanda all'Ente di effettuare uno stretto monitoraggio della situazione della società in modo da verificare l'effettivo conseguimento di una situazione di riequilibrio, attraverso le misure di contenimento dei costi e di crescita dei ricavi anche diversi da quelli di matrice pubblica.

Si rammenta inoltre che il mancato raggiungimento dei limiti di fatturato impone di attuare iniziative di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 TUSP.

9. Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

9.1 Settore Territorio

9.1.1 Città Studi S.p.A.

Con la relazione approvata con delibera n. 105/2021/SRCPIE/PARI la Sezione sottolineava come l'anno 2020 fosse il sesto esercizio chiuso in perdita dalla Società, a dimostrazione che la condizione di crisi risalisse a periodi di gran lunga antecedenti all'insorgere della pandemia, senza aver trovato adeguate soluzioni.

Venivano altresì rimarcate le incertezze in ordine agli obiettivi del piano strategico di cui venivano forniti solo i dati dell'anno 2021, pur trattandosi di un piano che originariamente si sarebbe dovuto concludere nell'anno 2022 e di cui veniva preannunciata l'esigenza di aggiornamento.

Gli elementi di incertezza sottolineati nella relazione 2021 permangono anche per l'anno in corso.

Sembrerebbe confermata l'intenzione di mantenere la partecipazione per la quale viene precisato, senza fornire ulteriori elementi, che la razionalizzazione richiesta dal socio Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è stata solo in parte attuata dalla Società (*ancora pendente il punto sul rinnovamento del sistema di governance delineato dalle deleghe attualmente assegnate da parte del CdA, che verrà rinnovato con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021*).

Considerato che il piano di razionalizzazione non forniva sostanziali aggiornamenti si invitava la Regione a trasmettere riferimenti sull'andamento dell'esercizio 2021 sulla base dei dati di preconsuntivo e ad aggiornare su un'eventuale revisione degli obiettivi

rispetto a quanto indicato nel piano strategico 2019-2022, considerato che nel 2022 era previsto il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Veniva inoltre richiesto di specificare in che cosa si sostanzierebbe il citato rinnovamento della *governance* e in quale misura questo dovrebbe concorrere al ripristino di condizioni di equilibrio di bilancio, confermando, infine, il rispetto delle norme in materia di “soccorso finanziario” previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

In riscontro alle richieste la Regione ha comunicato che “[l]’esercizio al 31/12/2021 si è chiuso con un utile di euro 12.362; in particolare e con riferimento ai principali obiettivi economico-finanziario prospettati nel budget 2021:

- è stato conseguito l’incremento dei ricavi derivanti dalla formazione professionale finanziata, che sono pari ad euro 1.053.022, rispetto ai ricavi di euro 877.221 realizzati nel 2020;
- è stato conseguito l’incremento dei ricavi derivanti dalla formazione professionale a mercato, che sono pari ad euro 274.403, rispetto ai ricavi di euro 195.608 realizzati nel 2020;
- è stato conseguito, oltre le previsioni, l’incremento dei ricavi derivanti dall’attività “Megaweb”, che sono pari ad euro 1.983.990, rispetto ai ricavi di euro 1.917.561 realizzati nel 2020;
- nonostante l’incremento delle spese sostenute per “energia termica” (pari a euro 231.177, rispetto ad euro 143.817 del 2020), è stato sostanzialmente conseguito l’obiettivo di controllo dei costi, complessivamente pari ad euro 3.841.162, rispetto ai costi di euro 3.639.830 realizzati nel 2020 (costi esposti al netto degli ammortamenti, pari a circa euro/anno 1 mln).

Con riguardo al piano strategico 2019-2022 della Società, si evidenzia che lo stesso prevedeva, per l’esercizio 2021, una perdita di circa 164 mila euro e il pareggio di bilancio soltanto nel 2022. Alla luce del risultato conseguito (utile d’esercizio già nel 2021), si ritiene credibile l’impegno a rendere la Società capace di sostenersi nel medio periodo, considerando l’obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio come realizzabile anche negli anni a venire; pertanto, il piano strategico della Società verrà aggiornato (da parte del nuovo CdA), anche in considerazione delle mutate condizioni correlate all’emergenza epidemiologica, dei nuovi rapporti in corso di formalizzazione con gli

atenei piemontesi, nonché delle nuove circostanze recentemente maturate, con particolare riguardo al rincaro dei costi dell'energia.

Con riguardo al rinnovamento della governance, si precisa che tale azione è ritenuta funzionale ad un maggiore slancio delle figure di vertice della Società verso la concreta attuazione delle misure considerate necessarie per il ripristino delle condizioni di equilibrio di bilancio, alcune delle quali già contenute e attuate nell'ambito piano strategico 2019/2022, la cui direttrice evolutiva e gli obiettivi economico-finanziari ad essa correlati verranno aggiornati dal nuovo CdA.

Con riguardo al rispetto delle norme in materia di "soccorso finanziario" previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016, si conferma che Finpiemonte Partecipazioni, dal 2016, non ha sottoscritto aumenti di capitale, non ha effettuato trasferimenti straordinari o aperture di credito, né rilasciato garanzie a favore della società (ultimo aumento di capitale sottoscritto da Finpiemonte Partecipazioni nel 2013)".

9.1.2 SNOS S.r.l. in liquidazione

La Società che operava con la finalità di realizzare due iniziative di recupero industriale nell'area metropolitana torinese (area ex-Officine Savigliano a Torino, zona "Spina 3" e riqualificazione urbana del complesso industriale delle ex-Acciaierie Ferrero, a Settimo Torinese-TO) è in liquidazione dal 2014.

In sede istruttoria nel precedente giudizio di parifica, l'Ente aveva rappresentato che erano in corso di finalizzazione le attività di dismissione delle opere di urbanizzazione realizzate alle rispettive amministrazioni comunali di Torino e Settimo Torinese. Il piano di razionalizzazione per il 2021 segnala che la dismissione delle opere di urbanizzazione al Comune di Torino è avvenuta con atto notarile stipulato il 23 marzo 2021 e che le attività per la dismissione delle opere di urbanizzazione al Comune di Settimo Torinese sono in corso, stimando di poter chiudere la liquidazione entro il 2021.

Atteso che il piano di razionalizzazione non fornisce aggiornamenti si invitava la Regione a fornire ragguagli in merito alla procedura di liquidazione.

La Regione ha comunicato che "[s]ono terminate le dismissioni delle opere di urbanizzazione pubbliche realizzate, alle rispettive amministrazioni comunali di Torino e Settimo T.se. Attualmente sono in corso le ultime formalità per la definitiva chiusura della procedura di

liquidazione (estinzione rapporti bancari, approvazione bilancio finale di liquidazione, cancellazione della società dal registro imprese)”.

9.1.3 Montepo S.r.l. in liquidazione

La Società, che aveva ad oggetto la costruzione e la gestione del Polo di Trofarello, è stata posta in liquidazione nel 2018 a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni. Nella ricognizione dello stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione viene affermato che *“la Società sta continuando la propria attività di promozione e commercializzazione dell’unico lotto di terreno ancora disponibile, la cui procedura è stata avviata a fine ottobre 2021 [...]; tuttavia, le vendite recentemente effettuate consentono di proiettare la società verso il termine della liquidazione, che si stima possa essere trapiantato entro il I trim 2022”.*

In merito a quanto riportato si invitava la Regione a confermare se l’ulteriore avanzamento della procedura richiamata consenta di pervenire alla chiusura della liquidazione nei tempi stimati.

La Regione ha comunicato che *“[l]a Società ha perfezionato la vendita di tutti i lotti immobiliari disponibili e si conferma che l’avanzamento della procedura consentirà di pervenire alla chiusura della liquidazione in tempi brevi.*

Tuttavia la Società è ancora impegnata nelle attività di dismissione, alle rispettive amministrazioni comunali di Moncalieri e Trofarello, di alcuni “reliquati” di terreno ancora in proprietà ed interessati dalle opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito degli interventi immobiliari attuati; pertanto, si stima che la procedura di liquidazione possa esaurirsi entro il 2022”.

9.1.4 Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE S.p.A.)

La Società, che ha ad oggetto la riqualifica e la valorizzazione delle aree acquisite da Fiat S.p.A. per la realizzazione del Polo Tecnologico di Mirafiori e la riconversione del Campo Volo di Collegno, sta dando esecuzione a un piano di concordato in continuità ex art. 160 e ss. L.Fall., depositato presso il Tribunale di Torino e omologato nel 2019.

Nel piano di razionalizzazione vengono dati i seguenti aggiornamenti.

“La società dal 2019 sta dando esecuzione al Concordato in continuità nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Tribunale con il Decreto di Omologa, proseguendo le attività operative mirate al perseguimento della propria missione societaria.

In estrema sintesi, le suddette attività hanno riguardato:

- *l’attuazione del Piano vendite (che ha consentito l’incasso di euro 1.650.000 nel corso del 2020 e di euro 1.760.000 nel corso del 2021);*
- *il pagamento dei debiti previsti dal Piano di concordato (che si attesta ad una percentuale di avanzamento pari al 33% circa);*
- *azioni migliorative del Piano Industriale di Ristrutturazione (che hanno comportato entrate non previste per complessivi euro 231.108,39, nonché risparmi inattesi per complessivi euro 140.262,86);*
- *azioni di Spending Review (che hanno comportato risparmi per euro 25.000);*
- *la valorizzazione dell’area Campo Volo;*
- *azioni poste a supporto del Piano industriale (nuovo PEC relativo alla Zona A; dossier funzionale all’Area di crisi industriale; riqualificazione Zona C);*
- *il pagamento delle rate di rimborso previste in relazione ai finanziamenti soci di FPP e FCT;*
- *le azioni di recupero crediti;*
- *le azioni di utilizzo temporaneo della Zona A (Spazio MRF).*

[...] Alla luce di quanto sopra e considerata la perdita complessiva al 31.12.2020 per circa euro 2,7 mln, sono risultate perdite cumulate maggiori del terzo del capitale sociale e, quindi, tali da comportare l’assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 2446 c.c. Tuttavia, la società ha proposto ai Soci di porre in essere la deroga prevista all’art. 1, comma 266 della L. n. 178/2020, che prevede di “congelare” la perdita maturata nel corso del 2020, onde rinviare, se del caso, al quinto esercizio successivo (2025) i provvedimenti di cui all’art. 2446 c.c.; in merito, i Soci hanno deliberato favorevolmente in occasione dell’Assemblea svoltasi il 29/04/2021”.

Viene altresì riferito che si dovrà attentamente monitorare l’evolversi della situazione patrimoniale onde salvaguardare la somma accantonata come riserva in conto futuro aumento di capitale versata interamente da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. tramite l’impiego di risorse pubbliche della Regione Piemonte pari a circa 8,9 mln di euro.

In merito si invitava la Regione a fornire riferimenti sull'andamento della procedura e della situazione economico-finanziaria della Società sulla base dei dati di preconsuntivo 2021 e assicurazioni sul rispetto del D.Lgs. n. 175 del 2016 che subordina la possibilità per i soci pubblici di adottare misure di soccorso finanziario alla presenza di determinate condizioni (art. 14).

La Regione ha rappresentato che “[i] principali riferimenti significativi afferenti all'andamento della procedura di Concordato in continuità sono, in sintesi, quelli nel seguito indicati:

- con l'avvenuta esecuzione del pagamento - afferente all'ultima quota del piano rateo - effettuato nel mese di settembre 2021 - è stata completata la restituzione del Debito Tributario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, indicato nel Piano Industriale del Concordato in continuità. I versamenti effettuati nel corso del 2021 ammontano a complessivi euro 1.452.901,86;
- si è conclusa la procedura competitiva riguardante la vendita del lotto “Ex Mercato Italia” (in Zona B), ceduto in data 07/06/2021 al prezzo di euro 1.685.000, oltre IVA;
- si è conclusa la procedura competitiva riguardante la vendita del “Lotto 2” (in Zona C), ceduto in data 19/11/2021 al prezzo di euro 750.000, oltre IVA;
- si è conclusa la procedura competitiva riguardante la vendita del “Lotto 1” (in Zona C), ceduto in data 30/12/2021 al prezzo di euro 3.800.000, oltre IVA;
- per quanto riguarda l'ipotesi insediativa prospettata dal politecnico di Torino riguardante la realizzazione del “Centro di ricerca applicata e trasferimento tecnologico” presso la Zona A, l'Ateneo, in data 30/07/2021, ha presentato la propria Offerta irrevocabile di acquisto al prezzo di euro 4.983.300, oltre IVA; pertanto, la Società ha dato seguito agli adempimenti necessari per la conseguente procedura competitiva di vendita, avviata in data 15/03/2022 e che prevede la data del 26/04/2022 quale termine entro cui i Soggetti interessati dovranno depositare - presso il Notaio Delegato - le Offerte irrevocabili di acquisto;
- per effetto delle rettifiche formalizzate con le Città di Torino e Collegno, l'importo del Debito Tributario, afferente a ICI/IMU del periodo 2011-2017, originariamente indicato nel Piano di Concordato nell'importo di euro 3.768.072,85 è diminuito di circa 555 mila Euro ed è ora pari a Euro 3.212.784,71;

- *il Commissario Giudiziale, con le Relazioni semestrali di propria competenza, depositate presso il Tribunale di Torino - rispettivamente in data 04/02/2021 e in data 02/08/2021 - ha evidenziato come la Società continua a dare regolarmente corso all'attuazione del Concordato, evidenziando la necessità di avviare quanto prima la procedura di vendita competitiva degli immobili indicati come UMI A2 e UMI A3 della Zona A e non ravvisando elementi ostativi alla prosecuzione della procedura concordataria, rilevandone il buon esito sino alle date di emissione delle sopraccitate relazioni;*
- *nel contempo, sono proseguite le attività tecnico-operative funzionali al perseguimento degli obiettivi del Piano di concordato, ivi compreso il ristoro dei debiti concordatari, tramite le risorse recuperate; in particolare, alla data del 31/12/2021, il debito complessivo residuo - verso Creditori privilegiati/chirografari previsti dal Piano di Concordato - si è ridotto a circa 10,9 milioni di Euro; inoltre, l'importo aggiornato del Passivo concordatario risulta pari a complessivi Euro 17.256.587,77, mentre i pagamenti eseguiti ammontano ad euro 5.731.689,92 e si attestano ad una percentuale di avanzamento pari a circa il 33%. Inoltre, quanto alla situazione economico-finanziaria della Società, si comunica che l'esercizio al 31/12/2021 si è chiuso con un utile di euro 2.022.547 e che l'attuale disponibilità liquida (pari a circa euro 6,2 mln), unitamente ai ricavi di vendita attesi derivanti da ulteriori cessioni immobiliari, consentiranno prevedibilmente di garantire una copertura economica adeguata a soddisfare gli impegni assunti con il Concordato e quelli afferenti alla gestione ordinaria.*

Infine, quanto alle assicurazioni sul rispetto del D.Lgs. n. 175 del 2016 e con particolare riguardo alle misure in materia di "soccorso finanziario" ivi previste, si segnala che il finanziamento soci erogato da Finpiemonte Partecipazioni nel corso del 2019 per l'importo di euro 2 mln (fruttifero di interessi pari al 3% lordo annuo) è stato autorizzato ex art. 182 quater, 1° c. L.Fall. con il decreto di omologa del concordato, emesso dal Tribunale di Torino in data 24/01/2019, sulla base del ricorso, depositato dalla Società il 5 aprile 2018, ex artt. 160, 186 bis e 182 ter L.Fall., contenente la domanda di concordato, unitamente al Piano Industriale di ristrutturazione ex art. 186 bis L.Fall. ed ex art. 14, comma 2 D.Lgs. 175/2016. Al riguardo, si comunica che la Società ha rispettato le scadenze di pagamento delle rate di preammortamento/ammortamento previste dal correlato piano di rateizzazione e che, nel corso del 2021, i pagamenti effettuati a favore di

Finpiemonte Partecipazioni ammontano a euro 225.357,61, di cui euro 167.440,18 a titolo di rimborso di quote capitale”.

9.1.5 Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. (SIT S.r.l.)

La Società, che ha lo scopo di sviluppare interventi in materia di rilocalizzazione e riutilizzo di aree e di edifici e la realizzazione e gestione di aree attrezzate e complessi immobiliari da destinare all’insediamento di attività economiche e relativi servizi, ha stipulato il 5 ottobre 2016 una convenzione di ristrutturazione ex art. 67 della L. Fall. con il sistema bancario e con i principali creditori sociali, rinnovata nel 2018 e rinegoziata a dicembre 2020.

Nel piano di razionalizzazione vengono forniti i seguenti aggiornamenti.

“Per effetto delle vendite realizzate nel corso del 2020 (per complessivi euro 2.104.000 oltre IVA) e del rimborso effettuato al 30/06/21 con risorse proprie (per euro 147.924,33): (i) SIT ha un debito residuo complessivo verso i creditori banche aderenti al Piano di euro 3.467.724,74; (ii) FPP non ha dovuto coprire il proprio importo posto a garanzia per l’anno 2020, pari a euro 2,2 mln ed è stata altresì abbattuta la tranche prevista in garanzia da FPP, in scadenza al 31/12/2020 e pari a euro 2,2 mln; (iii) attualmente FPP garantisce il debito suddetto di SIT, tramite propria lettera di patronage, sino all’importo di euro 2.609.722,21”.

Dai *key financials* contenuti nel piano di razionalizzazione emerge che il 2020 si è chiuso con una perdita di 1.328.000 euro.

In merito si è invitata la Regione a fornire aggiornamenti sull’evoluzione della procedura e della situazione economico-finanziaria della Società con specifico riferimento allo stato delle garanzie rilasciate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

La Regione ha comunicato che “[n]el corso del 2021 la Società non ha perfezionato vendite e, pertanto, alla scadenza contrattuale convenuta nella convenzione sottoscritta, così come prorogata a seguito dei nuovi accordi stipulati nel mese di dicembre 2020 con gli Istituti di Credito aderenti al Piano di risanamento (30 giugno 2021), ha provveduto a rimborsare, con risorse proprie, il residuo importo di euro 147.924,33 della tranche prevista in pagamento (inizialmente pari a 2,2 mln di euro).

Il rimborso sopra menzionato ha consentito di sgravare la garanzia offerta, tramite lettera di patronage rilasciata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., sino all’attuale importo di euro

2.609.722,21, già al netto del versamento effettuato da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. stessa nel mese di dicembre 2018, pari ad euro 2,5 mln”.

Dalle informazioni rassegnate non si rileva se vi siano elementi prospettici di criticità sul regolare andamento della procedura. Si raccomanda alla Regione di monitorare con particolare attenzione l'evolversi della situazione economico finanziaria della società, anche per le possibili conseguenze che un eventuale peggioramento può determinare a carico del bilancio di Finpiemonte Partecipazioni, per la sua posizione di garante.

9.2 Settore Logistica e Trasporti

9.2.1 CONSEPI S.r.l.

Con delibera n. 105/2021/SRCPIE/PARI la Sezione aveva evidenziato come dal contesto delineato dalla Regione in sede istruttoria emergesse una situazione decisamente critica per la Società, attiva nella realizzazione e gestione dell'auto-porto di Susa e centro di guida sicura regionale, confermata dalla perdita prevista anche nell'anno 2020.

Si evidenziava che uno dei casi per cui l'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 prevede l'adozione di misure di razionalizzazione riguarda l'ipotesi di *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”* (comma 2, lettera e).

Si rilevava come l'anno 2020 rappresentasse il sesto esercizio chiuso in perdita da CONSEPI S.r.l., a dimostrazione che la condizione di crisi della società risale a periodi di gran lunga antecedenti all'insorgere della pandemia.

Nel piano di razionalizzazione viene evidenziato che anche nel corso del 2021 la Società ha registrato una contrazione sensibile dei ricavi imputabile al fermo dell'attività commerciale conseguente alle restrizioni volte al contenimento della pandemia COVID-19.

Viene riferito, inoltre, che nel luglio 2021 è stato sottoscritto il contratto di cessione a SITAF S.p.A. del ramo di azienda Truck Station, quantificato, previa redazione di perizia asseverata da terzo indipendente, in complessivi 1.637.000,00 euro.

Viene, infine, indicato che *“l’incasso garantisce la continuità aziendale della Società e consentirà di implementare - prevedibilmente non prima del 31/12/2022 - la razionalizzazione prevista con:*

- *da un lato, l’affidamento della progettazione definitiva dell’impianto di guida sicura a Buttigliera Alta e la finalizzazione di tutte le attività propedeutiche alla rilocalizzazione, in primis i rapporti convenzionali con il Comune ospitante;*
- *dall’altro lato, l’esternalizzazione della gestione dell’impianto di guida sicura ad un operatore industriale di settore tramite procedura ad evidenza pubblica.*

Una volta che entrambe queste operazioni saranno concretizzate, la società potrebbe essere in grado di garantirsi la continuità aziendale ed un sostanziale equilibrio di conto economico.

Resterebbe la criticità che, anche in siffatto scenario, la società non sarà comunque in grado di generare un fatturato superiore al milione di euro, vincolo attualmente posto dalla Legge 175/2016 relativamente alla detenzione di quote di partecipazioni da parte di soggetti pubblici”.

In merito a quanto sopra riportato si invitava la Regione ad aggiornare sull’evoluzione della situazione economico-finanziaria della Società sulla base dei dati di preconsuntivo 2021, indicando qual è lo stato di avanzamento degli interventi che dovrebbero garantire in via permanente l’equilibrio, al di là dell’entrata straordinaria realizzata nel 2021 relativa alla cessione del ramo di azienda. Si chiedeva inoltre di trasmettere le proprie valutazioni atteso quanto previsto dall’art. 20 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 175 del 2016 in merito ai limiti di fatturato.

La Regione ha rappresentato che *“[a]l 31/12/2021 Consepi Srl presenta un risultato di esercizio positivo di circa 275.000 euro, dovuto principalmente ai proventi conseguiti dalla cessione del ramo di azienda truck station conclusa a settembre 2021, oltre che ad un sensibile incremento dei ricavi relativi all’attività di guida sicura rispetto all’esercizio 2020. La liquidità generata dalla cessione del ramo di azienda, pari ad euro 837.000, ha in particolare consentito di estinguere il mutuo in essere e di non utilizzare lo scoperto di conto corrente, con conseguente risparmio dei relativi oneri finanziari. L’incasso, soprattutto, garantirà la continuità aziendale per almeno un triennio quindi, teoricamente, fino alla rilocalizzazione della pista di guida sicura.*

Il principale intervento sul quale si fonda la strategia di rilancio societaria, volta a garantire l’equilibrio di bilancio, è la rilocalizzazione dell’impianto di guida sicura dall’attuale sede di Susa a Buttigliera Alta, con costi totalmente a carico di TELT Sas che è il soggetto deputato alla

realizzazione e gestione della sezione transfrontaliera della Torino–Lione. Il progetto definitivo per la progettazione in variante di ricollocazione del “Centro Guida Sicura” nel Comune di Buttigliera Alta è stato trasmesso da Consepi a TELT il primo marzo 2021. Nei mesi successivi sono state consegnate le integrazioni al progetto richieste da TELT, le quali sono attualmente in fase di analisi. Una volta approvate, prenderà avvio l’iter di autorizzazione alla realizzazione dell’opera che, con il coinvolgimento di tutti gli enti competenti attraverso apposita conferenza di servizi, dovrebbe esaurirsi entro fine 2022/inizio 2023.

A conclusione positiva dell’iter burocratico-amministrativo, Consepi potrà finalmente procedere con l’indizione della gara d’appalto finalizzata alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dell’infrastruttura; a tal proposito, si rappresenta che Finpiemonte Partecipazioni ha ripetutamente raccomandato che l’affidamento delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori avvenga mediante la stazione appaltante regionale S.C.R. S.p.A., che vanta un indiscusso track record positivo per la realizzazione di opere infrastrutturali e che potrà garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di rilocalizzazione della pista di guida sicura in capo a Consepi. Tuttavia, nelle more della rilocalizzazione, nessuno operatore di mercato si è detto disponibile alla gestione dell’esistente infrastruttura. Pertanto, Consepi S.r.l. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. si sono attivate al fine di individuare un soggetto gestore a cui affidare l’infrastruttura una volta ultimata, valorizzando in questo modo la quota ad oggi detenuta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Si prevede che la questione relativa al limite di fatturato previsto dall’art. 20 comma 2 lett. d) del d.lgs. 175 del 2016 sarà superata allorquando, al termine del processo di rilocalizzazione descritto al punto precedente, la quota di partecipazione detenuta da Finpiemonte Partecipazioni potrà essere valorizzata”.

9.2.2 MIAC S.c.p.a.

In sede di approfondimenti istruttori condotti nel precedente giudizio di parifica veniva evidenziato dalla Regione che per la Società, attiva nella realizzazione e gestione del centro agroalimentare di Cuneo e nella gestione del polo Agrifood dell’innovazione e della competitività del settore agroalimentare, l’aggiornamento della verifica del rischio di crisi effettuata ex art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, evidenziava una situazione preoccupante. Ciò aveva reso necessario, al fine di garantire la continuità aziendale nel breve/medio termine, cedere terreni di proprietà, per cui la Società aveva implementato



un iter burocratico-amministrativo molto complesso, durato quasi 2 anni e conclusosi ad inizio marzo 2021 con il ricevimento di un'offerta vincolante per oltre 3,8 milioni di euro. Dal punto di vista strutturale la Regione aveva precisato che senza il ripristino dei contributi regionali sul Polo (in discussione con la Regione Piemonte), nonché il recupero dei livelli di ricavi antecedenti la crisi pandemica e l'attivazione di nuove fonti di ricavo, la Società avrebbe evidenziato anche in futuro pesanti perdite di esercizio e, parallelamente, squilibri rilevanti in termini di *cash flow*.

Veniva altresì rappresentato che tutti i soci rilevanti (oltre a Finpiemonte Partecipazioni, il Comune di Cuneo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo) erano consapevoli della necessità che la Società si dotasse – al più tardi, entro l'approvazione del bilancio 2020 - di un piano industriale triennale nel quale fossero indicate le azioni da porre in essere per garantire una continuità aziendale strutturale.

La Sezione aveva raccomandato, quindi, alla Regione di monitorare con attenzione tale contesto e di assumere ogni eventuale conseguente iniziativa in termini di razionalizzazione della partecipazione nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 175 del 2016, a partire dalle richiamate norme in materia di soccorso finanziario delle società in crisi.

Con il piano di razionalizzazione viene evidenziato che *“nel corso del primo semestre 2021 la società ha finalizzato la cessione dei terreni di proprietà, che – grazie alla plusvalenza determinatasi - ha consentito di ristabilire l'equilibrio patrimoniale. Inoltre, la rilevante iniezione di liquidità generata ha permesso di estinguere le posizioni debitorie con gli istituti di credito e garantisce la continuità aziendale per almeno un triennio.*

La Società ha delineato nel proprio piano industriale, illustrato a luglio all'assemblea dei soci, un percorso di riorientamento dell'attività aziendale, con l'avvio di nuove linee di sviluppo legate alla tracciabilità dei prodotti e a servizi a valore aggiunto a beneficio delle aziende del comparto agroalimentare piemontese, che si pone l'obiettivo di conseguire l'equilibrio strutturale dei conti societari entro un triennio”.

La Regione veniva, quindi, invitata a trasmettere aggiornamenti sull'evoluzione della situazione economico-finanziaria della Società sulla base dei dati di preconsuntivo 2021 e ad illustrare le misure che sono state previste nel piano industriale per realizzare in

modo permanente il ripristino di condizioni di equilibrio, precisando in particolare se le medesime prevedono interventi di sostegno finanziario da parte dei soci.

In merito a quanto richiesto la Regione ha riferito che “[a]l 31/12/2021 Miac Scpa presenta un risultato di esercizio positivo di circa 1.963.000 euro, reso possibile dalla cessione di alcuni di terreni di proprietà, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, ad uno sviluppatore immobiliare.

L’incasso relativo ha determinato la possibilità di risanare anche la situazione finanziaria, attraverso la chiusura delle posizioni debitorie verso le banche (che ammontavano a circa 840.000 euro), ed il netto incremento delle disponibilità liquide (oltre 2,3 milioni di euro).

L’assemblea dei soci di Miac ha approvato nel giugno 2021 il nuovo piano industriale della società per il periodo 2021-2023.

Pur apprezzando lo sforzo del consiglio di amministrazione di Miac di riorientare l’attività societaria per ricondurla ad un equilibrio economico strutturale, in quella sede Finpiemonte Partecipazioni, insieme ad altri soci di Miac, ha optato per l’astensione ritenendo necessario apportare alcune modifiche al documento in modo da renderlo maggiormente rispondente a quanto previsto dal Dlgs 175/2016 con riferimento ai c.d. piani di risanamento societari. Nei mesi successivi Finpiemonte Partecipazioni ha sostenuto la costituzione di un tavolo tecnico insieme a CCIAA Cuneo e Confindustria Cuneo, in grado di supportare Miac attraverso questo percorso di revisione/redazione del piano di risanamento.

Nell’assemblea di approvazione del bilancio del 29 aprile 2022 tale tema è stato posto all’ordine del giorno e Finpiemonte Partecipazioni ha esplicitato la posizione sopra sintetizzata facendo verbalizzare la seguente dichiarazione: “visto l’avvio del gruppo di lavoro che sta predisponendo il piano di risanamento, a cui Finpiemonte Partecipazioni stessa parteciperà in particolar modo nella predisposizione del piano economico finanziario, si dichiara disponibile ad erogare i contributi consortili condizionatamente all’approvazione da parte dei soci di Miac del costruito piano di risanamento, che sarà oggetto di definizione entro i prossimi due mesi”.

Si raccomanda al riguardo di assicurare che ogni eventuale attribuzione di risorse a favore della società avvenga nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 14 co. 5 del TUSP.

9.2.3 S.I.TO. S.p.A.

Dagli approfondimenti effettuati nel precedente giudizio di parifica, era emerso che, nonostante la pandemia in atto, la locazione di magazzini per la logistica, principale attività della Società, che gestisce l'Interporto di Torino, aveva evidenziato per tutto il 2020 una sostanziale continuità con il periodo precedente.

Si comunicava inoltre che Finpiemonte partecipazioni S.p.A. (52,74%) e Socotras (43,26%) avevano peraltro concordato, ad inizio aprile 2021, sull'opportunità di procedere con la realizzazione di un nuovo piano industriale per definire le linee di sviluppo della Società per il prossimo triennio. Tra i temi oggetto di approfondimento nel documento che la Società contava di approvare entro luglio 2021, vi era quello relativo alla possibilità di riorganizzare l'attività dei due rami di azienda societari (immobiliare ed intermodalità) anche con l'obiettivo di rimodulare lo statuto sociale e renderlo conforme ai dettami normativi previsti dal D.Lgs. n. 175/2016.

Dal quadro delineato emergeva come le criticità relative alla governance societaria non fossero state ancora risolte per cui la Sezione raccomandava nuovamente alla Regione di monitorare con attenzione tale contesto adottando ogni iniziativa necessaria per conformare tale partecipazione alle disposizioni normative previste dal D.Lgs. n. 175 del 2016.

Il piano di razionalizzazione non fornisce aggiornamenti in merito.

In sede istruttoria si è invitata la Regione a trasmettere ragguagli in merito all'approvazione del nuovo piano industriale e alle iniziative nel frattempo assunte in merito alla modifica dello statuto e all'approvazione dei nuovi patti parasociali.

La Regione ha comunicato che *“[i]n data 09/04/2022 l'assemblea dei soci di SITO Spa ha approvato, all'unanimità, le linee guida del piano industriale della società per il periodo 2023-2026. Tale documento, che è il frutto dell'attività coordinata dei due soci di riferimento di SITO – Finpiemonte Partecipazioni Spa e Socotras Spa – con il fondamentale contributo del socio Mercitalia Logistics (società interamente controllata dal Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.), si articola in sei missioni distinte che spaziano dalla valorizzazione immobiliare all'intermodalità, dall'implementazione di nuovi servizi alla riconfigurazione dell'architettura di governance della società. Sarà proprio nell'ambito di questo ultimo specifico capitolo del piano industriale (che si*

pone l'obiettivo di aggiornare gli strumenti di governo della realtà interportuale per renderli maggiormente efficienti ed efficaci nel mutato contesto logistico in cui la società si trova, e si troverà, ad operare) che potrà essere affrontato e risolto il nodo relativo alla modifica dello statuto societario, per renderlo totalmente compliance a quanto previsto dal Dlgs 175/2016. L'approvazione del piano è prevista per fine settembre 2022".

9.3 Settore Turismo - ExpoPiemonte S.r.l. in liquidazione

Nel piano di razionalizzazione la Regione ha riferito che "[n]el corso del mese di maggio 2020 era prevista [la] prima udienza presso il Tribunale di Alessandria per discutere il contenzioso aperto con la società a suo tempo assicuratrice dell'immobile, in quanto la stessa non ha ritenuto di dover risarcire ad Expo Piemonte i danni subiti a seguito di furto e atti vandalici avvenuti all'interno della struttura nel corso del mese di aprile 2019. A seguito dell'emergenza Covid-19 l'udienza è stata cancellata e rinviata prima a giugno 2021 e successivamente al 26 ottobre 2021. [...] nel mese di ottobre 2021 il Liquidatore ha raggiunto un accordo transattivo con l'assicurazione, che è stato perfezionato nel mese di novembre. Il liquidatore, perfezionato l'accordo transattivo con la società a suo tempo assicuratrice dell'immobile, procederà, con gli ultimi pagamenti e nei primi mesi del 2022 predisporrà il bilancio finale di liquidazione al fine procedere alla chiusura della liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese entro il primo semestre 2022".

In merito la Regione, invitata a fornire aggiornamenti sulla possibilità di chiudere la liquidazione entro il primo semestre 2022, ha rappresentato che "[e]ssendo la fase liquidatoria di fatto conclusa, si può considerare il bilancio chiuso al 31/12/2021 come l'ultimo bilancio d'esercizio oggetto di approvazione. In quest'ottica il Liquidatore ha convocato l'assemblea dei soci, in prima per il 30 aprile e in seconda convocazione per il 24 maggio 2022.

Si ritiene quindi che il liquidatore possa presentare e depositare il bilancio finale di liquidazione entro un breve lasso temporale rispetto all'approvazione del bilancio al 31/12/2021".

9.4 Settore Finanza - Eurofidi S.c.r.l. in liquidazione

Con la relazione approvata con la deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI è stato illustrato lo stato della procedura di liquidazione della Eurofidi S.c.r.l.

A tal fine veniva esposto che in data 29 ottobre 2020 i liquidatori della Società avevano sottoscritto con la società Manteia-Memar S.r.l. sia il contratto di cessione del ramo d'azienda di gestione delle garanzie, sia il contratto di servizi con il quale la medesima Società veniva individuata per lo svolgimento, in nome e per conto di Eurofidi, delle attività di gestione, amministrazione ed escussione di tutte le garanzie e controgaranzie. Per altro verso veniva evidenziato che i liquidatori avevano portato a termine le trattative avviate con i principali confidi italiani per l'acquisizione, da parte di questi ultimi, delle garanzie in bonis esistenti in capo a Eurofidi, conclusasi con la cessione di circa 902 garanzie; per le restanti posizioni non oggetto di cessione – circa 423 – veniva segnalato che i liquidatori stavano esaminando possibili soluzioni alternative.

Veniva infine evidenziato che i tempi di chiusura della liquidazione risultavano piuttosto lunghi, in quanto “[a]l momento, i liquidatori stimano che la durata previsionale della liquidazione, tenuto conto dei (i) tempi di attivazione e lavorazione da parte delle banche e (ii) dei tempi di liquidazione del Fondo Centrale di Garanzia, è stimabile in ulteriori 5 anni di attività effettiva (2021-2025), in linea con la durata del contratto di servicing stipulato. A tale periodo si aggiungerà una successiva fase necessaria per concludere la procedura, al fine di procedere ai riparti finali alle banche creditrici, alla vendita l'immobile e alla chiusura della procedura, stimabile in ulteriori 2 anni (2026-2027)”.

Nel prendere atto delle ulteriori attività svolte ai fini della liquidazione, la Sezione raccomandava alla Regione di continuare a monitorare l'evoluzione di tale procedura liquidatoria, ponendo attenzione anche agli aspetti riguardanti le fideiussioni in essere ed assumendo, ove possibile, ogni iniziativa utile per la definizione della stessa non oltre i già ampi termini indicati.

Nella relazione dei liquidatori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2020 viene riportato che a seguito della sottoscrizione del contratto di cessione del ramo d'azienda e del contratto di servizi per la gestione delle garanzie e controgaranzie con la società Manteia-Memar S.r.l. “tutte le attività relative alla gestione, amministrazione ed escussione delle

garanzie Eurofidi sono pertanto svolte dal Servicer Manteia, che continuerà ad applicare tutte le attuali procedure operative nonché i medesimi team di gestione dedicati ai singoli Istituti di Credito” (cfr. pag. 8).

Sempre dalla relazione al bilancio 2020 risulta che il contratto di servizio è stato stipulato per la durata di 5 anni e comunque, se necessario, per l’intera durata dell’attività, se superiore. Tale durata è stata stimata in base al tempo che si ritiene possa essere necessario per il completamento dell’attività di gestione delle garanzie ancora esistenti che, al 30 settembre 2020, erano pari a circa 10.000 posizioni.

Viene altresì evidenziato che “i tempi di escussione del monte garanzie sono direttamente dipendenti da due fattori, sui quali Eurofidi (e, d’ora innanzi Manteia) sono estranei: da un lato, e principalmente, i tempi di attivazione da parte delle singole Banche e dall’altro, i tempi del Fondo Centrale di Garanzia”.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato si invitava la Regione a fornire aggiornamenti sull’evoluzione più recente della procedura di liquidazione con particolare riferimento all’andamento della cessione delle garanzie *in bonis* e ai risultati dell’attività recupero sulle garanzie escusse e a relazionare in merito ai risultati conseguiti dalla Manteia-Memar S.r.l. nell’esecuzione del contratto di servizio nel corso dell’esercizio 2021, indicando se i medesimi sono risultati coerenti con quelli attesi.

La Regione ha rappresentato che “[r]elativamente alle garanzie *in bonis*, le attività si sono concluse due anni fa. Alla data di chiusura del bilancio 2021, le garanzie *in bonis* che non sono state oggetto di trasferimento a terzi sono 214, mentre al 31.12.2020 il loro numero era pari a 423. I liquidatori dovranno rinvenire una soluzione a tali residuali garanzie *in bonis* che non sono state oggetto di trasferimento a terzi: le possibili soluzioni transiteranno necessariamente tramite accordi con le singole Banche garantite previo consenso del Fondo Centrale di Garanzia il cui contenuto è all’esame dei liquidatori.

Relativamente al contratto di servicing concluso con Manteia S.r.l., a decorrere dal primo novembre 2020, la gestione dell’attività di escussione delle controgaranzie è condotta da Manteia S.r.l.. Al riguardo si comunica che il numero di pratiche gestite dal servicer Manteia S.r.l. nel 2021 è superiore a quanto ipotizzato nel business plan allegato all’offerta presentata da Manteia in fase di selezione del cessionario (nel dettaglio sono state gestite 2.000 pratiche anziché 1.000). Alla data del 31/12/2021 residuano n. 8.181 garanzie da gestire. Nel 2021 sono state gestite



(attivate) n. 1.694 garanzie, tutte le garanzie gestite nel corso del 2021 (attivate, inefficaci e transate) sono 2.176. Il Fondo Centrale di Garanzia ha pagato un importo complessivo pari a euro 212.257.000”.

In merito, poi, alla chiusura dei fondi di garanzia assistiti da fideiussione di Finpiemonte Partecipazioni, nella relazione dei liquidatori sulla gestione dell’esercizio 2020 viene precisato che *“sussistono tre garanzie fideiussorie a suo tempo rilasciate da Finpiemonte e oggi in capo a Finpiemonte Partecipazioni. Quest’ultima ha sollevato contestazioni in merito alla debenza dell’importo e alla sussistenza dei presupposti per l’escutibilità delle fideiussioni. La posizione è gestita da Intesa Sanpaolo, alla quale compete la legittimazione in base alle convenzioni a suo tempo sottoscritte. Allo stato la trattativa tra Intesa Sanpaolo e Finpiemonte Partecipazioni è in essere e a Eurofidi non è stata data comunicazione di novità rilevanti”* (cfr. pag. 8).

Al successivo paragrafo riportante i fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio, viene inoltre indicato che *“su impulso della società, si sono tenuti incontri con Finpiemonte Partecipazioni e Intesa Sanpaolo per esaminare il problema derivante dalla esistenza di garanzie fideiussorie a suo tempo rilasciate da Finpiemonte a valere sui fondi in oggetto. Le fideiussioni a suo tempo rilasciate e collegate alle convenzioni in essere indicavano Intesa Sanpaolo quale soggetto incaricato delle attività di escussione. A seguito di tali incontri e delle verifiche che Finpiemonte Partecipazioni ha effettuato, si è avviato il percorso per la verifica della sussistenza e della quantificazione delle posizioni garantite dalle predette fideiussioni. All’esito di tale percorso, al quale, come già detto, Eurofidi è estranea, si potrà procedere con la chiusura di tali fondi”* (cfr. pag. 15).

Sul punto, dalla lettura della relazione sulla gestione dell’esercizio 2020 di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. risulta che *“[l]’impegno fideiussorio, pari ad euro 6.197.483, è stato rilasciato negli anni 2000 e 2001 in favore dell’Istituto Intesa Sanpaolo, quale garanzia dei finanziamenti erogati a favore di imprese socie della società partecipata Eurofidi S.c.r.l. in liquidazione; al riguardo, si segnala che già nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 è stato accantonato un apposito fondo rischi, per euro 6.200.000, per far fronte all’eventuale possibile escussione delle fideiussioni rilasciate”* (cfr. pag. 13).

Al successivo paragrafo *“Aspetti legati ai rischi finanziari in conseguenza degli elementi di incertezza”* (cfr. pag. 47) viene riportato che *“relativamente all’impegno fideiussorio pari ad euro 6.197.483, si evidenzia che, come anticipato nel precedente bilancio d’esercizio è stato*

*avviato il percorso per la verifica della sussistenza e della quantificazione delle posizioni garantite dalle predette fideiussioni. Al riguardo, pur non potendo escludere l'attuale validità delle fideiussioni sussistono diverse e rilevanti eccezioni per contestarne l'escutibilità*⁴¹.

Inoltre, nell'individuazione dei fattori di rischio di crisi aziendale (cfr. pagg. 71-72), tra gli elementi con manifestazione di cassa negativa, viene riportata, tra gli altri, la seguente previsione: "EUROFIDI escussione fideiussione: accordo/transazione esborso importo "ridotto" fideiussione nel 2022" indicando esborsi per "accordo transattivo fideiussione" pari a 0,05 mln di euro per spese legali, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e per 0,8 mln d euro per "transazione Escussione Fideiussione" nel 2022.

In merito a quanto sopra si invitava la Regione a comunicare elementi di aggiornamento in merito alla trattativa tra Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Intesa Sanpaolo diretta alla definizione di quanto sopra evidenziato.

La Regione ha riferito che "[r]elativamente alle tre fideiussioni rilasciate da Finpiemonte S.p.A. nel 2001 e 2002 ad Eurofidi, sono proseguiti gli incontri tra i consulenti incaricati da Finpiemonte Partecipazioni di assistere la Società su tale argomento e i responsabili di Intesa Sanpaolo. A tal proposito si sottolinea che Intesa Sanpaolo, ai sensi e per gli effetti dei contratti di fideiussione sottoscritti a suo tempo, risulta il soggetto mandatario per la gestione delle fideiussioni in nome e per conto del ragguardevole numero di istituti bancari beneficiari. Tuttavia, Intesa Sanpaolo non intende agire quale mandatario, né arrogarsi alcuna decisione nel merito della sostanza di tali fideiussioni se non in nome proprio. Pertanto, benché Intesa Sanpaolo, in data 23 aprile 2019, abbia richiesto a Finpiemonte Partecipazioni le modalità con cui procedere alla corresponsione delle somme pari ad euro 6.197.482,80, Finpiemonte Partecipazioni stessa non rileva alcuna motivazione giuridica per la corresponsione di tale somma".

Nel prendere atto di quanto comunicato, la Sezione raccomanda alla Regione di vigilare sull'andamento della procedura in modo da assicurare che le tempistiche di chiusura della liquidazione, che comporta notevoli costi anche per la necessità di dovere

⁴¹ Inoltre, nell'individuazione dei fattori di rischio di crisi aziendale (cfr. pagg. 71-72), tra gli elementi con manifestazione di cassa negativa, viene riportata, tra gli altri, la seguente previsione: "EUROFIDI escussione fideiussione: accordo/transazione esborso importo "ridotto" fideiussione nel 2022" indicando esborsi per "accordo transattivo fideiussione" pari a 0,05 mln di euro per spese legali, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e per 0,8 mln d euro per "transazione Escussione Fideiussione" nel 2022.

remunerare un *servicer* esterno, siano il più possibile contenuti. Ulteriore elemento cui prestare attenzione è l'evoluzione del contenzioso tra Finpiemonte Partecipazioni e Intesa Sanpaolo per i significativi importi legati all'escussione delle garanzie che l'istituto bancario ritiene di poter far valere nei confronti della società.

10. Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Con la relazione allegata alla deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI la Sezione aveva rilevato un persistente inadempimento di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011, raccomandando alla Regione di fornire ogni necessaria assistenza all'Organo di revisione per superare con tempestività ogni eventuale discordanza che dovesse emergere dall'attività di riconciliazione dei debiti/crediti con le partecipate.

In sede istruttoria è stata esaminata la relazione dell'Organo di revisione sullo schema di bilancio consolidato 2020 (approvato con deliberazione n. 182-20509 del 30 novembre 2021 ed oggetto di trattazione al successivo paragrafo 11), anche in merito ad alcuni aspetti relativi alla verifica delle reciproche posizioni di credito e debito tra l'Ente e suoi organismi partecipati.

Al riguardo si rammenta che l'approvazione del rendiconto consuntivo è caratterizzata da una discrasia temporale rispetto a quella dei bilanci dei soggetti inseriti nel perimetro del Gruppo, che di norma sono approvati nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di esercizio finanziario. Il rendiconto oggetto di parificazione, dunque, è quello relativo all'esercizio 2021, mentre il bilancio consolidato è relativo all'esercizio 2020.

Nella relazione sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020, l'Organo di revisione ha fatto presente la mancata asseverazione, in sede di approvazione del rendiconto 2020, così come accaduto per il rendiconto 2019, delle poste relative ai crediti e debiti reciproci tra la Regione e i propri organismi partecipati, come disposto del richiamato articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011. Tale aspetto era stato evidenziato nel precedente giudizio di parifica.

Al fine di superare in via definitiva tale criticità, l'Organo di revisione riferisce di aver *“concordato con l'ente di effettuare – quale inizio di un percorso finalizzato ad un diverso iter per l'anno successivo - una sorta di circolarizzazione - quale quella delle società di capitali utilizzata dai principi di revisione – chiedendo alle società di riscontrare la riconciliazione redatta dall'ente tramite risposta diretta ai revisori”*.

Sul punto, il medesimo Organo, nelle sue conclusioni *“sottolinea che si rende assolutamente necessario anticipare al mese di gennaio 2022 la circolarizzazione riferita al 31/12/2021, al fine di effettuare un puntuale riallineamento dei residui passivi e far emergere eventuali importanti passività (...)”*.

Su tale aspetto, la Regione, invitata a precisare se abbia dato corso alla sopra detta attività di *“circolarizzazione”* nei termini suggeriti dall'Organo di revisione al fine di addivenire alla corretta attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011, con riferimento all'approvando rendiconto 2021, pur non riscontrando puntualmente al quesito, ha assicurato *“che le attività di verifica dei crediti e debiti reciproci siano state finora eseguite nel rispetto della normativa specifica sulla base di dati ufficiali e certificati dedotti dalle contabilità della Regione e degli Enti/società interessate”*.

Nella medesima relazione al bilancio consolidato 2020, l'Organo di revisione segnala che *“dall'invio delle schede di riconciliazione le risposte pervenute al collegio sono state di molteplici tipologie: alcune correttamente hanno confermato il dato riconciliato, alcune hanno rimandato le proprie schede contabili che non permettono di confermare la riconciliazione dell'ente, alcune hanno riproposto altri valori, ed alcune non sono pervenute”*.

Il Collegio inoltre evidenzia che *“ai fini di un controllo collaborativo”* ha provveduto a verificare, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2020, almeno i riscontri pervenuti dagli organismi partecipati facenti parte del perimetro.

All'esito di tale controllo è emerso che i seguenti organismi partecipati non hanno dato riscontro alla richiesta:

- Agenzia Piemonte Lavoro
- ATC Piemonte Nord
- ATC Piemonte Sud
- CeiPiemonte S.c.p.a.

- Fondazione Museo delle Antichità Egizie
- R.S.A. S.r.l.
- SORIS S.p.A.

Viene poi precisato che *“nonostante quanto sopra i soggetti inseriti nel perimetro sono stati riconciliati internamente dalla regione (seppur “unilateralmente” da parte degli uffici)”* e che *“in base alle differenze riscontrate nelle riconciliazioni, la regione ha comunque eseguito una prima fase di scritture pre-consolidamento per allineare le differenze riscontrate quest’anno indicate in modo specifico nella nota integrativa. Dopo le scritture di pre-consolidamento l’ente ha effettuato le scritture di elisione necessarie anch’esse, da quest’anno indicate nella nota integrativa; rispetto alle elisioni sono state riscontrate alcune piccole differenze – evidenziate all’ufficio - che non modificano sostanzialmente la situazione finale”*.

In merito a quanto rilevato dall’Organo di revisione la Regione è stata invitata a specificare le circostanze di fatto in base alle quali i rapporti con gli organismi partecipati sono stati riconciliati internamente dalla Regione seppur *“unilateralmente”* da parte degli uffici, indicando, per i soggetti che non hanno dato riscontro alla richiesta della Regione, se la documentazione trasmessa per la predisposizione del bilancio consolidato abbia comunque reso possibile riconciliare i reciproci crediti/debiti.

Su tale aspetto la Regione ha ribadito che le risultanze relative alle posizioni creditorie/debitorie sono state riportate nell’allegato 22 a4) del rendiconto *“così come comunicati dagli enti stessi”*.

* * *

Si è altresì provveduto ad esaminare la nota informativa relativa agli *“esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate”* di cui alla lettera j) del citato articolo 11 co. 6, allegato alla relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 (allegato 22 sub a4), relativa al rendiconto 2021.

Il disegno di legge regionale n. 200 del 10 maggio 2022, relativo all’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 completo della relazione sulla gestione

predisposta dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 è stato trasmesso con nota n. 230 del 17 maggio 2022.

Con successivo emendamento n. 5 il richiamato allegato 22 sub 4 è stato integrato con le asseverazioni degli organi di revisione delle società e degli enti ivi richiamati, pervenute in data successiva a quella di approvazione del disegno di legge regionale n. 200/2022.

La nota informativa riguarda 19 partecipazioni dirette (non è presente Astiturismo s.c.r.l. in liquidazione cancellata dalla CCIAA al 31/12/2021), 25 partecipazioni indirette detenute per tramite di Finpiemonte S.p.A., Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e S.C.R. Piemonte S.p.A., 46 enti e agenzie e 36 fondazioni, e quindi un totale di 126 soggetti.

La citata nota informativa riporta per ciascun soggetto l'elenco dei residui passivi (debiti) e dei residui attivi (crediti) conservati nel rendiconto regionale al 31/12/2021, l'elenco dei corrispondenti crediti/debiti dell'organismo partecipato, le motivazioni relative alle discordanze e-copia della comunicazione dei corrispondenti dati di bilancio asseverati dal relativo Organo di revisione, quest'ultima non per tutti i soggetti inclusi.

In merito la Regione, con la nota del 14 giugno, ha riepilogato la procedura seguita per la riconciliazione dei debiti/crediti reciproci che prevede:

- l'estrapolazione dalla contabilità della Regione dei residui passivi ed attivi iscritti al 31/12/2021 nei confronti di enti, società e fondazioni oggetto di riconciliazione così come attestati dai vari responsabili della spesa e dell'entrata in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
- la richiesta formale agli enti/società dei crediti e dei debiti iscritti nei propri bilanci al 31/12/2021 nei confronti della Regione. Tali dati, senza i quali non è possibile effettuare le riconciliazioni, sono formalmente comunicati dagli enti/società a cura del legale rappresentante/responsabile finanziario e riportati nell'allegato 22 A4);
- la riconciliazione delle risultanze dei rispettivi bilanci con evidenza delle discordanze;
- la richiesta dell'asseverazione all'organo di revisione dell'ente/società con l'attestazione, a conferma, dell'ammontare dei crediti/residui attivi e dei debiti/residui passivi al 31/12/2021;

- l’inserimento dell’asseverazione nel disegno di legge di rendiconto.

La Regione, inoltre, riferisce che il verbale dell’Organo di revisione regionale dal quale risulta l’asseverazione dei dati di bilancio dell’Ente non è pervenuto.

In merito, dalla relazione-parere al disegno di legge regionale n. 200 del 10 maggio 2022, relativo all’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2021, emerge che *“il collegio nell’incontro del 6 e 7 giugno 2022 alla presenza sia del Responsabile dell’Ufficio Partecipate che del Dirigente del Settore Bilancio si è confrontato, in primis, sulla necessità di verificare, al fine di evitare inutili adempimenti, quali fossero le partecipate e gli enti strumentali che a norma dell’art. 11 ter, quater e quinquies sono da asseverare.*

In tale sede, riscontrando comunque la solita problematica organizzativa in merito alla divisione delle competenze, il collegio ha cercato di condividere un percorso per addivenire alle operazioni di riconciliazione cercando anche di condividere un modello da adottare da parte dei responsabili di procedimento.

Non essendo però pervenuti i documenti necessari, riconoscendo la mole di lavoro da effettuare, ad oggi il collegio non è nella possibilità di addivenire al rilascio delle asseverazioni.

Si è preso atto delle azioni messe in campo che ad oggi, tuttavia, non hanno ancora dato riscontro in termini di dati. Il collegio effettuerà le verifiche non appena sarà messo in condizione di poter adempiere a tale obbligazione”.

Nel prendere atto di quanto sopra, si rinnova l’invito all’Ente ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la corretta e tempestiva esecuzione di tale adempimento, che dovrà svolgersi all’insegna della reciproca collaborazione con l’Organo di revisione.

L’esame del richiamato allegato ha messo in evidenza alcuni aspetti per i quali si è reso necessario richiedere alla Regione chiarimenti relativamente alle motivazioni afferenti alle discordanze dei reciproci dati contabili.

In generale si rileva che in taluni casi risulta l’annotazione *“maggiori impegni della Regione Piemonte”* che sembrerebbe riferirsi ad importi conservati tra i residui passivi regionali a cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate verso i rispettivi organismi partecipati, dal momento che tali somme non risultano contabilizzate tra i crediti/residui attivi di questi ultimi. In particolare, risultano le seguenti posizioni:

Denominazione	Maggiori impegni Regione Piemonte
TURISMO TORINO E PROVINCIA srl	4.598,00
CEIPIEMONTE SCPA	1.380.412,77
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCARL	23.376,38
IPLA S.P.A.	2.284.389,30
S.C.R. S.P.A.	26.375.798,67
DMO PIEMONTE SCRL	62.025,53
AGENZIA PER LA MOBILITA'	70.652.020,74
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	5.026,42
AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA)	50.105,00
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO	2.057,82
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	126.454,50
ENTE DI GESTIONE DELLE PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO	13.589,00
IRES PIEMONTE	409.077,56
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA	73.626,14
FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO	1.146.810,53

Rispetto a tali posizioni la Regione è stata invitata a specificare le ragioni sottese alla conservazione tra i residui passivi degli importi indicati in tabella che non sembrerebbero corrispondere ad obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31 dicembre 2021.

La Regione ha in primo luogo confermato che la dicitura “maggior impegno” è stata utilizzata per indicare residui presenti nel rendiconto della Regione cui non corrispondono crediti nei bilanci degli enti/ società al 31.12.2021.

Ha poi precisato che *“In linea generale (fatto salvo il caso relativo al Distretto Turistico dei laghi, accertabile solamente al termine delle attività istruttorie degli uffici e non ancora concluse in sede di predisposizione dei prospetti di riconciliazione) si tratta di somme impegnate ed effettivamente da trasferire agli enti destinatari non sempre riconducibili ad un unico impegno di spesa.*

L'assenza nelle scritture contabili degli enti destinatari di tali somme risiede essenzialmente in motivazioni che possono riassumersi in: applicazione da parte degli enti di un diverso principio contabile (come potrebbe essere il principio di cassa), impegni della Regione che non costituiscono crediti per gli enti, assunzione dell'impegno di spesa da parte della Regione a ridosso del termine dell'esercizio circostanza che non ha consentito agli enti destinatari di assumere i correlati accertamenti (caso di Agenzia per la mobilità piemontese), residui passivi relativi ad annualità

precedenti il 2021 per i quali non è più possibile disporre la reimputazione agli esercizi successivi, somme già liquidate al 31/12/2021, e ancora, somme rientranti nel perimetro sanitario che, come tali, soggette al Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 cui non si applica il principio della competenza finanziaria potenziata (e di conseguenza non formano oggetto di ROR)”.

Ha poi riportato per ciascun soggetto indicato in tabella le motivazioni di conservazione dei residui, dalle quali non sembrano emergere criticità. Gli importi più consistenti, infatti, si riferiscono al perimetro sanitario o risultano già liquidati (anche se non pagati) alla fine dell’esercizio⁴².

Inoltre, si rilevava che dal prospetto relativo alla società R.S.A. S.r.l., risultano debiti nei confronti della Regione per euro 1.123.750,00, mentre non risultano corrispondenti residui attivi nel rendiconto regionale.

Tale differenza viene indicata come “[a]nticipi erogati dalla Regione in fase di regolarizzazione”. Le risultanze contabili della società risultano asseverate dall’Organo di revisione.

La Regione, invitata a precisare l’origine e la natura di tale importo, ha allegato la Determinazione Dirigenziale 18 marzo 2022, n. 85 “*Accordo di programma 18 dicembre 2007 per la bonifica dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio. Accertamento d'entrata di euro 1.009.634,79 sul capitolo 39580 – Annualità 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Soggetto debitore Società RSA S.r.l.*” con la quale è stata determinata l’effettiva somma a debito e disposto il correlato accertamento sull’annualità 2022.

Con riferimento, poi, alla società EXPOPIEMONTE S.r.l. in liquidazione, dal relativo prospetto risulta che nel bilancio della Società, in liquidazione dal 2018, non sussiste alcuna partita né creditoria né debitoria nei confronti della Regione, come anche

⁴² In particolare, per SCR S.p.A. viene segnalato che “*Sono stati conservati a residui: euro 15.000.000,00 anticipi in conto mandante liquidati con provvedimento “ALG/2021/10174/A1811B”; euro 84.914,90 per IVA split; euro 896.649,98 riferiti al perimetro sanitario e come tali non oggetto di ROR e soggette al principio contabile di cui al titolo II del D.Lgs. 118/2011; euro 10.394.233,79 quota parte relativa ad “interventi in corso di esecuzione” (come riportato nella DGR di ROR) riferiti a residui delle annualità 2016 e 2017, per i quali non è possibile operare la reimputazione agli esercizi successivi”.* Per Agenzia per la Mobilità viene riportato che “*Nel corso del 2022 sono state trasferite all’agenzia le seguenti somme: mandato 1508 del 3.2.2022 di euro 28.759.488,28 con causale “SALDO FINANZIAMENTO STATALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI TPL AUTORIZZATI NEL 2021 PER EMERGENZA COVID 19”; mandato 1758 del 8.2.2022 di euro 19.652.328,63 con causale “SALDO FINANZIAMENTO STATALE 2020 ED ANTICIPO 2021 PER MANCATI RICAVIDI TPL DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID 19”; mandato 1759 del 8.2.2022 di euro 20.967.755,54 con causale “SALDO FINANZIAMENTO STATALE 2020 ED ANTICIPO 2021 PER MANCATI RICAVIDI TPL DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID 19”; mandato 12581 del 10.5.2022 di euro 157.448,29 con causale “maggiori oneri covid”. Inoltre, la somma di euro 1.115.000,00 è stata mantenuta a residuo in “APPLICAZIONE PUNTO 2.5, LETT. C), E PUNTO 3.6, LETT. C), PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA” come riportato nella D.G.R. di ROR”.*

asseverato sia dal liquidatore che dall'Organo di revisione. Risultano invece conservati dalla Regione residui passivi per euro 223.200,00, somma relativa alla "realizzazione opere di infrastrutture per la mobilità al servizio del complesso fieristico ExpoPiemonte di Valenza PO (AL)" come da impegno n. 2196/2016. Tale importo viene riconciliato indicando come motivazione "somme in corso di ridefinizione".

Tenuto anche conto dello stato di liquidazione della Società, la Regione è stata invitata a meglio precisare cosa abbia inteso con "ridefinizione" delle somme conservate a residuo. In riscontro viene indicata la motivazione di conservazione del residuo passivo rilasciata dal dirigente competente in sede di riaccertamento ordinario: "Con nota ns. prot. 1356/A2009B del 19/08/2021 gli uffici hanno richiesto gli atti di collaudo delle opere realizzate relative all'Accordo di Programma. I documenti sono arrivati, non tutti. Siamo in attesa della definizione della funzionalità della struttura a seguito del Piano di razionalizzazione della Regione Piemonte e del confronto con il MISE". In sostanza, quindi, si tratta di somme conservate a residuo in attesa di definire l'importo esatto del debito a seguito dell'ultimazione dell'opera.

Venivano infine richiesti alcuni chiarimenti in merito ai reciproci rapporti creditori e debitori con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

In particolare, si rilevava che dai prospetti relativi ai rapporti con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. risultano residui passivi conservati nel rendiconto regionale di euro 51.024,86, mentre dal bilancio della società risultano crediti nei confronti della Regione di euro 48.711.448,81.

In particolare, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. indica tra i propri crediti euro 48.653.834 relativi al valore delle partecipazioni delle società detenute per conto della Regione Piemonte (T.N.E. S.p.A. in c.p., Agenzia di Pollenzo S.p.A., Villa Melano S.p.A. in liquidazione e Monterosa 2000 S.p.A.) e dei crediti immobilizzati verso le medesime. Si evidenzia che rispetto a tali società, dalla nota integrativa al bilancio 2020 di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. risulta che le medesime sono state acquisite in qualità di mandatario della Regione Piemonte e che "a decorrere dall'esercizio 2017, il valore di iscrizione in bilancio delle suddette partecipazioni è stato ridotto al fine di allineare lo stesso al

valore della corrispondente frazione del patrimonio netto, come risultante dagli ultimi bilanci approvati delle partecipazioni. A fronte di tali rettifiche, in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, è stato contestualmente ridotto per pari importo il debito nei confronti della Regione Piemonte. Il criterio adottato a partire dall'esercizio 2017, come sopra esposto, prevedendo una riduzione delle poste debitorie nei confronti della Regione Piemonte in contropartita alla riduzione delle voci dell'attivo rappresentate dalle suddette partecipazioni, non ha prodotto effetti dal punto di vista economico e del patrimonio netto".

In sostanza, secondo quanto confermato anche dalla Regione, gli incrementi e/o decrementi del patrimonio netto di tali società non hanno impatto sul patrimonio di Finpiemonte Partecipazioni e incidono direttamente sul bilancio regionale per effetto del riallineamento annuale del debito verso la Regione alla corrispondente quota di patrimonio netto delle società.

Rispetto invece ai crediti della Regione nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni, dai prospetti risultano residui attivi conservati nel rendiconto regionale di euro 55.620.086,17. Per completezza si precisa che tale somma risulta quale residuo del titolo 3 - tipologia 500 *rimborsi e altre entrate correnti* al capitolo 36242 *"restituzione da Finpiemonte Partecipate"* (cfr. gestionale entrate rendiconto 2021).

I debiti iscritti da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ammontano invece ad euro 57.211.464,44 e comprendono i versamenti ricevuti dalla Regione per *"sottoscrizione del capitale sociale, finanziamenti soci e/o prestiti obbligazionari"* per le sopra richiamate società detenute per conto della Regione (euro 48.799.248) e altri debiti finanziari (euro 8.412.217).

Nel prospetto di conciliazione, la differenza di euro 1.591.378,27 (57.211.464,44 - 55.620.086,17) viene indicata quale somma *"da accertare con contestuale incremento del FCDE"*.

Con nota del 18 luglio 2022 la Regione ha precisato che la quota accantonata a FCDE rispetto al residuo attivo di euro 55.620.086,17 è pari al 100% del medesimo.

Si sottolinea inoltre che i residui conservati dalla Regione comprendono euro 21.024,86 a fronte di *"Villa Melano S.p.A. in liquidazione - provvedimenti per la chiusura della"*

procedura”, importo che trova evidenza tra i crediti della società quale anticipo effettuato per conto della Regione ai sensi della D.G.R. n. 35-3317 del 28 maggio 2021.

In particolare, dalla lettura della richiamata deliberazione emerge che in data 13 maggio 2021 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha inoltrato alla Regione Piemonte la nota del liquidatore di Villa Melano S.p.A. nella quale viene richiesta l'erogazione dell'importo di euro 21.024,86 quale *“versamento apporti soci secondo quanto deliberato dall'assemblea degli azionisti del 12 settembre 2018 di Villa Melano S.p.A. in liquidazione”*.

Risulta inoltre che, in quella sede l'Assemblea aveva deliberato che i soci, a copertura del fabbisogno finanziario per la chiusura in bonis della liquidazione provvedessero a versare, in proporzione alle loro quote di partecipazione, la somma di euro 434.867,95. L'importo complessivamente richiesto al socio Finpiemonte Partecipazioni risultava pari ad euro 201.024,86. Risulta infine che Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., per conto della Regione Piemonte, ha effettuato un primo versamento di euro 180.000 secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 9-7502 del 7 settembre 2018.

Con la medesima deliberazione del 28 maggio 2021 viene infine deliberato *“di dare indirizzo a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di procedere all'erogazione della somma di euro 21.024,86, desumibile dal conteggio esposto in premessa, a Villa Melano S.p.A. in liquidazione, al solo scopo di concludere la liquidazione nel più breve tempo possibile, anche al fine di proseguire nelle azioni previste dal Protocollo d'intesa fra Regione Piemonte, Città di Rivoli, Villa Melano in liquidazione S.p.A. e Associazione Castello di Rivoli – Museo d'arte contemporanea per il recupero e la valorizzazione del complesso architettonico della Villa Melano e delle nuove pertinenze di cui in premessa, ivi compreso il ripristino dei pieni e incondizionati diritti di proprietà della Città di Rivoli”*.

Si evidenzia che la partecipazione in Villa Melano S.p.A., ad oggi cancellata dalla CCIAA, risultava detenuta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in nome proprio, ma per conto della Regione Piemonte (vedi *supra*).

Rispetto a quanto sopra la Regione è stata invitata a chiarire le ragioni sottese al pagamento sopra descritto, avvenuto per il tramite di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., e le considerazioni svolte in merito alla compatibilità dei versamenti effettuati rispetto a quanto previsto dall'art. 14 del TUSP che limita la possibilità, per le società, dotate di

propria autonomia patrimoniale, di ricevere ausilio dai soci pubblici. Si è chiesto altresì di indicare quali siano stati gli esborsi ovvero gli impegni assunti nell'ambito della liquidazione da S.C.R. Piemonte S.p.A., anch'essa titolare di una quota di partecipazione. In merito la Regione ha riferito che *“Gli impegni assunti nell'ambito della liquidazione di Villa Melano S.p.A. erano tesi alla chiusura “in bonis” (effettivamente verificatasi). Lo stesso art. 14 TUSP stabilisce fra l'altro che:*

- *le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;*
- *devono essere adottati senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi e di correggerne gli effetti.*

Ogni ulteriore ritardo nella chiusura, secondo quanto comunicato dal liquidatore e riportato nella D.G.R. n. 35-3317 del 28 maggio 2021, avrebbe comportato sviluppi negativi, tenuto conto che le risorse liquide residue non risultavano sufficienti a garantire l'equilibrio finanziario “per un periodo superiore a qualche mese”.

Il pagamento in oggetto non si configura quale ripianamento di perdite.

Si è pertanto ritenuto, come risulta dalla stessa D.G.R., che la chiusura “in bonis” della procedura liquidatoria dovesse avvenire nel più breve tempo possibile, anche al fine di proseguire nelle azioni previste dal Protocollo d'intesa per il recupero e la valorizzazione dell'immobile. Il corrispondente versamento da parte di SCR Piemonte è stato pari a euro 163.243,67”.

Al riguardo si deve far presente che sulla medesima vicenda si è già pronunciata questa Sezione con deliberazione n. 81/2019/PRSE (in senso conforme cfr. anche la deliberazione n. 3/2018/PAR e la deliberazione n. 24/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Liguria), rispetto ai versamenti eseguiti dal Comune di Rivoli.

Con la deliberazione sopra citata si è sottolineato come trovandosi la medesima società in fase di liquidazione, peraltro a seguito di più di tre esercizi conclusi in perdita, il socio pubblico non avrebbe potuto erogare ulteriori risorse ai fini della liquidazione della società a meno che le stesse non fossero dovute a titolo di versamento di quote di capitale sottoscritto ma non versato.

Villa Melano S.p.A., in quanto società di capitali dotata di autonomia patrimoniale, avrebbe dovuto far fronte alle proprie obbligazioni unicamente con il proprio patrimonio,

essendo limitata la possibilità di ricevere ausilio dai soci pubblici all'ipotesi prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016. Ai sensi di tale norma un ente può soccorrere finanziariamente una propria partecipata, nei casi in cui, in presenza di una crisi dell'impresa, sussistano piani di risanamento che contemplino il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro un triennio, nella prospettiva di poter continuare l'attività aziendale svolta nel perseguimento degli interessi pubblici.

Nel caso in cui i soci deliberino la liquidazione della società, non vi è più prospettiva di prosecuzione dell'attività aziendale per cui la liquidazione della società, nel rispetto del principio dell'autonomia patrimoniale riconosciuta alle società di capitali, potrà avvenire mediante l'impiego del solo patrimonio sociale, limitando i rischi di perdita dei soci alle quote di capitale versate da ciascuno di essi.

Infine, tenuto conto di quanto sopra rappresentato in merito alle partecipazioni in T.N.E. S.p.A. in c.p., Agenzia di Pollenzo S.p.A., Monterosa 2000 S.p.A. e Villa Melano S.p.A. in liquidazione (ora cessata), veniva richiesto all'Ente di indicare quali siano le attribuzioni dell'Ente rispetto alle medesime e se le stesse siano assoggettate a un regime differenziato rispetto alle altre partecipazioni possedute da Finpiemonte Partecipazioni, ai fini della determinazione degli obiettivi gestionali, della verifica del rispetto delle norme di legge, dell'individuazione delle azioni correttive e in generale in ordine al funzionamento dei meccanismi di controllo e agli obblighi di reporting previsti a carico delle citate società partecipate.

Sul punto la Regione ha precisato che *“non è previsto un regime differenziato per tali società”*.

11. Il bilancio consolidato del “Gruppo Regione Piemonte” - anno 2020

Con deliberazione n. 182-20509 del 30 novembre 2021 è stato approvato il bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio 2020, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale attivo e passivo, dalla relazione sulla gestione e nota integrativa, nonché corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Come si è detto sopra per la discrasia temporale tra l'approvazione del rendiconto e l'approvazione dei bilanci delle partecipate, il rendiconto oggetto di parificazione è

quello relativo all'esercizio 2021, mentre il bilancio consolidato esaminato è quello relativo all'esercizio 2020.

Ciò posto, si premette, sinteticamente, che il principio contabile applicato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 definisce il bilancio consolidato quel *"...documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività"*. La finalità specifica del bilancio consolidato è mettere a disposizione uno *"...strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione"* (cfr. par. 1 del principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011).

Tale strumento applicato agli Enti territoriali vede un gruppo composto da una capogruppo (rappresentata in questo caso dalla Regione) e tutti gli organismi da questa "controllati" o partecipati, sui quali è esercitato un controllo significativo o un'influenza decisionale. *"È un documento contabile, predisposto dall'ente capogruppo che coordina le attività e le procedure, a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "Gruppo amministrazione pubblica", mediante un'adeguata eliminazione di quei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso."*

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e DM 11 agosto 2017 redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dagli allegati:

- *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- *la relazione del collegio dei revisori dei conti"*

L'attività propedeutica alla approvazione del bilancio, pertanto, è quella della definizione del Perimetro "Amministrazione Pubblica" o "Gruppo amministrazione pubblica", cui segue la definizione del perimetro di consolidamento.

11.1 Area di consolidamento

Dall'esame della nota integrativa e della relazione sulla gestione emerge che, per la Regione Piemonte (Giunta e Consiglio Regionale), il "Gruppo amministrazione pubblica" (G.A.P.) e il "Perimetro di consolidamento" (P.C.) sono stati definiti, in applicazione di quanto previsto dall'allegato 4/4, con la D.G.R. del 27 novembre 2020, n. 67-2412, successivamente aggiornata con D.G.R. del 15 ottobre 2021, n. 23-3934.

Una volta definito il G.A.P., è stato delineato il perimetro di consolidamento, per il quale è possibile escludere i soggetti i cui bilanci sono irrilevanti rispetto a quello dell'Ente capogruppo.

Sul punto, il principio contabile applicato individua quali parametri per l'effettuazione della verifica di rilevanza:

- il totale dell'attivo;
- il patrimonio netto;
- il totale dei ricavi caratteristici.

A decorrere dall'esercizio 2018, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno di tali parametri, un valore inferiore al 3% rispetto al valore registrato per la Capogruppo.

La verifica di rilevanza è stata effettuata con riferimento alle risultanze contabili del 2020 (ovvero, laddove non disponibili, a quelle dell'ultimo esercizio disponibile) e considerando solo i parametri relativi al totale dell'attivo ed al totale dei ricavi caratteristici, poiché la Regione espone nello stato patrimoniale un patrimonio netto negativo.

Tali soglie di irrilevanza sono state determinate nei termini indicati nella seguente tabella.

Parametro	Regione Piemonte	Soglia 3%
Componenti positivi della gestione	2.521.799.307	75.653.979
Totale dell'attivo	7.186.221.681	215.586.650



In applicazione di tali parametri, sono stati ricompresi nel perimetro di consolidamento i seguenti soggetti:

- Agenzia per la mobilità;
- Agenzia interregionale Po;
- A.T.C. Piemonte nord;
- A.T.C. Piemonte sud;
- A.T.C. Piemonte centrale;
- C.S.I. Piemonte;
- Finpiemonte S.p.A.;
- S.C.R. S.p.A.

Sempre in applicazione del principio contabile applicato 4/4, secondo cui “[a] decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”, la Regione Piemonte con le DD.G.R. 1 dicembre 2017, n. 2-6001, e 14 novembre 2016, n. 1-4172, ha definito quali entità *in house providing* ed inseriti nel perimetro di consolidamento: CEIPiemonte S.p.A.; I.P.L.A. S.p.A.; R.S.A. S.r.l.; D.M.O. Turismo S.c.a.r.l.; 5T S.r.l.; SORIS S.p.A.; IRES Piemonte.

Alla luce dei rilievi di questa Sezione, sono stati consolidati anche i bilanci degli enti e delle società controllati dall’Amministrazione regionale, includendo nel relativo perimetro i seguenti ulteriori soggetti:

- Agenzia Piemonte lavoro;
- Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (A.R.P.E.A.);
- Agenzia regionale per l'ambiente (A.R.P.A.) Piemonte,
- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

In ordine, poi, alla possibilità di escludere i soggetti che non rientrano nella richiamata soglia del 3%, l’Ente ha dato attuazione all’ulteriore indicazione del principio contabile secondo cui la valutazione di irrilevanza deve essere formulata con riferimento sia al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società che, benché singolarmente

irrilevanti, possono rappresentare nel loro insieme una realtà importante e, quindi, di interesse ai fini del consolidamento.

Il principio contabile, in sostanza, richiede di evitare che l'esclusione di tante realtà singolarmente irrilevanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, oltre alla citata soglia del 3% riferita al singolo ente, vi è una ulteriore soglia da considerare, pari al 10%, e riferita all'insieme degli enti risultati irrilevanti sulla base della soglia del 3%.

In sostanza la somma dei valori relativi ai citati parametri (attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristici) rilevati dai bilanci degli enti singolarmente irrilevanti deve avere un'incidenza inferiore al 10% citati rispetto al corrispondente valore registrato per la Capogruppo. In caso contrario, la Capogruppo dovrà inserire nel Perimetro di consolidamento il numero di enti, benché singolarmente irrilevanti, necessario a ricondurre i totali di cui sopra al di sotto della soglia del 10%.

Poiché il totale registrato per l'insieme degli enti irrilevanti è risultato, per entrambi i parametri, superiore alla soglia del 10%, l'Ente ha provveduto ad inserire nel Perimetro di consolidamento, benché singolarmente irrilevanti, i seguenti enti:

EDISU - Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte

S.I.TO - Società Interporto di Torino S.p.A.

Fondazione 20 marzo 2006

Fondazione Museo delle antichità egizie

La seguente tabella, considerato l'inserimento dei predetti enti nel P.C., dimostra il rispetto di quest'ultimo parametro di irrilevanza:

Parametro	Regione Piemonte	Soglia 10%	Totale Enti irrilevanti	Totale Enti irrilevanti senza gli enti ricompresi
Componenti positivi della gestione	2.521.799.307	252.179.931	312.294.158	211.343.881
Totale dell'attivo	7.186.221.681	718.622.168	1.100.359.738	680.633.840

La seguente tabella riepiloga i soggetti ricompresi nel perimetro di consolidamento in esito all'applicazione dei parametri indicati dal principio contabile di cui all'allega 4/4 del D.Lgs. n 118 del 2011.

Denominazione	Percentuale di consolidamento	Componenti positivi della gestione (a)	Componenti positivi della gestione consolidati al netto di (a) (b)	Incidenza % componenti della gestione sul totale consolidato (c)=(a)/(b)	Spese di personale
5T S.r.l.	44%	6.735.254	11.995.152.121	0,06%	3.788.518
Agenzia Interregionale Po	25%	57.203.335	11.944.684.040	0,48%	13.512.944
Agenzia per la mobilità	25%	602.139.392	11.399.747.983	5,28%	1.323.950
Agenzia Piemonte lavoro	100%	39.035.052	11.962.852.323	0,33%	9.602.132
Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (ARPEA)	100%	5.746.308	11.996.141.067	0,05%	2.668.136
Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) Piemonte	100%	69.954.590	11.931.932.785	0,58%	43.577.412
A.T.C. Piemonte centrale	100%	101.694.926	11.900.192.449	0,85%	11.278.491
A.T.C. Piemonte nord	100%	21.750.271	11.980.137.104	0,18%	2.533.214
A.T.C. Piemonte sud	100%	27.038.568	11.974.848.807	0,23%	4.139.705
CEIPiemonte S.c.p.a.	47,76%	4.999.467	11.996.887.908	0,04%	2.230.469
C.S.I. Piemonte	21,50%	135.595.091	11.866.292.284	1,13%	64.323.700
DMO Piemonte	98,56%	3.534.869	11.998.352.506	0,03%	1.079.493
EDISU Piemonte	100%	74.620.640	11.927.266.735	0,62%	3.615.854
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	83,22%	2.042.045	11.999.845.330	0,02%	675.556
Finpiemonte S.p.A.	99,91%	7.507.641	11.994.379.734	0,06%	5.105.792
Fondazione 20 Marzo 2006	20,00%	7.407.260	11.994.480.115	0,06%	301.792
Fondazione Museo della Antichità Egizie	20,00%	9.629.161	11.992.258.214	0,08%	1.935.402
I.P.L.A. S.p.A.	99,26%	4.904.946	11.996.982.429	0,04%	2.272.067
IRES Piemonte	100%	6.955.043	11.994.932.332	0,06%	2.667.355
R.S.A. S.r.l.	20%	1.091.222	12.000.796.153	0,01%	564.696
S.C.R. S.p.A.	100%	8.511.608	11.993.375.767	0,07%	4.850.973
S.I.TO - Società Interporto di Torino S.p.A.	43,89%	9.293.216	11.992.594.159	0,08%	616.312
SORIS S.p.A.	10%	22.693.782	11.979.193.593	0,19%	3.719.962

In merito alla formazione del perimetro di consolidamento così come sopra esposto l'Organo di revisione nella relazione allo schema del bilancio consolidato 2020 (verbale n. 26/2021 del 25 novembre 2021) non evidenzia criticità.

Per quanto esposto, la Sezione prende atto del perimetro di consolidamento determinato dalla Regione nel rispetto dei parametri indicati dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, esposto dall'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118 del 2011. Sul punto si rileva che un adeguato perimetro di consolidamento consente una rappresentazione maggiormente aderente alla realtà economico-patrimoniale dell'Ente e,

conseguentemente, una lettura più completa e veritiera della complessiva situazione economico – finanziaria del Gruppo Regione Piemonte.

11.2 Tempistica di approvazione del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione n. 182-20509 del 30 novembre 2021 e, quindi, nei termini per effetto di quanto disposto dall'art. 11-quater, comma 3, lett. b) del D.L. n. 52 del 2021 (convertito dalla Legge n. 87 del 2021), che ha prorogato al 30 novembre il termine del 30 settembre (ordinariamente previsto dal combinato disposto dell'art. 18, primo comma, lettera c) e dell'art. 68, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno n. 118 del 2011).

Sulla proposta di delibera di approvazione di tale documento l'Organo di revisione, con verbale n. 26/2021 del 25 novembre 2021, ha rilasciato parere favorevole, pur formulando alcune osservazioni.

Sulle tempistiche di approvazione di tale documento, non rispettate per il bilancio consolidato dell'esercizio 2019, con la deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI la Sezione aveva rilevato che una più tempestiva e incisiva attività di coordinamento da parte della Regione avrebbe potuto creare le condizioni necessarie per consentire alla Regione stessa di rispettare il termine per l'approvazione.

In merito all'iter seguito per addivenire all'approvazione del bilancio consolidato 2020, nella richiamata relazione dell'Organo di revisione viene precisato che la Regione, in data 30 luglio 2021 ha impartito le direttive necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato agli enti, alle aziende e alle società compresi nel perimetro di consolidamento come definito per l'esercizio 2019 (D.G.R. n. 67-2412 del 27 novembre 2020) dando come termine per la trasmissione della necessaria documentazione la fine del mese di agosto. Successivamente, in data 13 ottobre 2021, ha comunicato la modifica del perimetro di consolidamento, come poi approvato con D.G.R. n. 23-3934 del 15 ottobre 2021, determinato sulla base dei risultati finanziari dell'esercizio 2020.

Da quanto sopra riportato, sembrerebbe, quindi, che si sia verificato un ritardo da parte della Regione nell'avvio delle attività propedeutiche alla formazione del bilancio

consolidato dal momento che il principio contabile applicato concernente tale documento (allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118 del 2011) al punto 3.2 prevede, che “[i] bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento” precisando poi che “[l]’osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l’approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”.

In merito a tale aspetto, la Regione ha precisato che “agli enti e alle società facenti parte del GAP sono state impartite le istruzioni in relazione alla trasmissione dei bilanci/rendiconti al 31/12 dell’anno precedente nei termini previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 al pari dei dati e della documentazione necessaria ai fini del consolidamento che assumono ormai carattere stabile non avendo subito modifiche nel corso degli anni. In tale ambito risulta comunque utile richiamare tali prescrizioni finalizzate alla stesura del Bilancio consolidato per la trasmissione dei Bilanci/Rendiconto (entro 10 giorni dall’approvazione e comunque entro il 20 luglio dell’anno successivo) e, approssimandosi la scadenza dei termini sopra riportati è stato operato il relativo sollecito con la nota prot. 95150 del 12/07/2021 per gli enti che non avessero ancora adempiuto a tale prescrizione”.

Nel prendere atto che le tempistiche di cui sopra hanno in ogni caso permesso di addivenire all’approvazione del bilancio consolidato 2020 entro il 30 novembre 2021, termine che però risulta dalla proroga prevista tra le misure per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione è stata invitata a precisare quali misure organizzative abbia adottato o intenda adottare al fine di garantire l’acquisizione della documentazione necessaria alla formazione del bilancio consolidato 2021, entro il termine ordinario del 30 settembre 2022, previsto dal richiamato principio contabile.

La Regione ha precisato che “[p]er l’anno in corso con nota prot. 8366 del 4/02/2022 si era colta l’occasione per ricordare i termini previsti in relazione a tali incombenze, e, come di consueto, si attua attività di monitoraggio e di sollecito, rammentando che l’assolvimento di tutti gli adempimenti connessi al Bilancio consolidato rappresentano condizione necessaria per poter disporre le liquidazioni delle somme destinate a società ed enti del GAP.

Tenuto conto che ad oggi non risulta sia stata riproposta la proroga del termine per l'adozione del bilancio consolidato 2021 come nei due esercizi precedenti, i termini per le acquisizioni dei dati contabili integrativi necessari per le operazioni di consolidamento dovranno necessariamente concludersi entro il 20 luglio 2022 congiuntamente al termine previsto per l'acquisizione dei bilanci."

Con la deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI la Sezione aveva, inoltre, rilevato carenze da parte della Regione per non avere, anche in occasione dell'approvazione del regolamento di contabilità avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R, provveduto a disciplinare con il necessario dettaglio le modalità di approvazione del bilancio consolidato restando peraltro insoluta la problematica del termine entro cui l'Organo di revisione deve redigere la propria relazione da allegare al bilancio consolidato ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 118 del 2011.

In merito la Regione, ha segnalato che con l'art. 22 della L.R. 29 aprile 2022 n. 6 l'art. 40-quater della L.R. 7/2001 rubricato "compiti del Collegio" è stato sostituito come segue:

- 1) *Il Collegio svolge i compiti previsti dall' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonché quelli previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) e dall' articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- 2) *Salvo quanto previsto dal comma 3, i pareri e le relazioni di cui al comma 1 sono resi dal Collegio entro quindici giorni dal ricevimento degli schemi contabili allegati ai progetti di legge ed alle proposte di deliberazione.*
- 3) *Il parere sul rendiconto, comprensivo delle asseverazioni di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011, è rilasciato nel termine di trenta giorni."*

11.3 Struttura del bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'anno 2020

Il bilancio consolidato, conformandosi alle indicazioni normative, riporta i valori di confronto relativi all'esercizio precedente (2019). Tale raffronto deve essere letto considerando che è stato modificato il perimetro di consolidamento nei termini indicati nel paragrafo 10.1.

La struttura è composta dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale attivo e passivo. Seguono la relazione sulla gestione consolidata, la nota integrativa, la relazione del collegio dei revisori dei conti e l'asseverazione crediti e debiti delle società partecipate al 31 dicembre 2020 per cui si rinvia alle considerazioni svolte al punto 10.2.

Nella relazione sulla gestione è riportato l'elenco completo degli organismi partecipati o controllati dalla Regione Piemonte, con il dettaglio dei componenti positivi della gestione e dell'incidenza degli stessi in termini percentuali sul totale consolidato.

La Relazione sulla gestione dà altresì conto dei soggetti compresi nel consolidamento, delle ragioni sottese a tale scelta e delle operazioni di consolidamento.

Nel medesimo documento è illustrato altresì lo Stato Patrimoniale, con la descrizione degli elementi dell'attivo e del passivo ed il conto economico consolidato.

L'attivo patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2020 è pari a 9.558.233.646 euro, di cui circa 2,9 miliardi per *Immobilizzazioni*, 6,6 miliardi di *Attivo circolante* e 1,5 milioni per *Ratei e risconti attivi*.

Rispetto ai dati di attivo patrimoniale del precedente esercizio, si rileva un incremento dell'attivo immobilizzato (circa 149 mln di euro) e una più consistente riduzione dell'attivo circolante (con una variazione di circa 248 mln di euro derivanti prevalentemente dalla riduzione dei crediti e delle disponibilità liquide).

VOCI DI BILANCIO	2020	2019	DIFFERENZA ASSOLUTA	DIFFERENZA %
Immobilizzazioni immateriali	264.965.412	185.497.445	79.467.967	42,84%
Immobilizzazioni materiali	2.240.146.085	2.180.128.828	60.017.257	2,75%
Immobilizzazioni finanziarie	452.743.382	443.043.101	9.700.281	2,19%
Totale immobilizzazioni	2.957.854.879	2.808.669.374	149.185.505	5,31%
Rimanenze	13.980.170	8.004.798	5.975.372	74,65%
Crediti	5.679.411.767	5.843.914.783	-164.503.016	-2,81%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	72.569.165	0	72.569.165	100,00%
Disponibilità liquide	832.901.960	994.821.972	-161.920.012	-16,28%
Totale attivo circolante	6.598.863.062	6.846.741.553	-247.878.491	-3,62%
Ratei e risconti attivi	1.515.705	1.217.405	298.300	24,50%
TOTALE DELL'ATTIVO	9.558.233.646	9.656.628.332	-98.394.686	-1,02%

Il passivo patrimoniale è composto da circa 5,2 miliardi con segno negativo di patrimonio netto (determinato dal valore negativo del fondo di dotazione della Capogruppo), circa

372 milioni di euro di fondi per rischi ed oneri, circa 12 milioni di trattamento di fine rapporto, oltre 13 miliardi a titolo di debito e circa un miliardo per ratei e risconti passivi. Si nota, peraltro, una marginale riduzione dei debiti di circa 117 mln di euro ed un contenuto aumento del patrimonio netto per circa 189 mln di euro determinato da un incremento delle riserve. In ulteriore diminuzione, tuttavia, è il fondo di dotazione per un valore di oltre 133 milioni di euro.

VOCI DI BILANCIO	2020	2019	DIFFERENZA ASSOLUTA	DIFFERENZA %
Fondo di dotazione	-7.917.092.875	-7.783.836.072	-133.256.803	1,71%
Riserve	2.591.253.700	2.174.531.169	416.722.531	19,16%
Risultato economico d'esercizio	152.600.378	247.146.187	-94.545.809	-38,26%
Patrimonio netto	-5.173.238.797	-5.362.158.716	188.919.919	-3,52%
Fondi per rischi ed oneri	372.459.696	620.896.098	-248.436.402	-40,01%
Trattamento di fine rapporto	12.133.990	13.180.748	-1.046.758	-7,94%
Debiti da finanziamento	5.560.022.214	5.626.996.450	-66.974.236	-1,19%
Debiti verso fornitori	164.479.778	201.441.468	-36.961.690	-18,35%
Acconti	2.959.253	4.502.041	-1.542.788	-34,27%
Debiti per trasferimenti e contributi	6.653.275.540	6.799.810.490	-146.534.950	-2,15%
Altri debiti e acconti	864.624.082	729.457.539	135.166.543	18,53%
Totale debiti	13.245.360.867	13.362.207.988	-116.847.121	-0,87%
Ratei e risconti passivi	1.101.517.890	1.022.502.214	79.015.676	7,73%
TOTALE DEL PASSIVO	9.558.233.646	9.656.628.332	-98.394.686	-1,02%
<i>Patrimonio netto pertinenza terzi</i>	6.788.752	6.540.164	248.588	3,80%

Il conto economico evidenzia un risultato della gestione operativa di circa 188 mln di euro, in decremento rispetto al valore del 2019 di circa 85 mln, con una riduzione quindi di oltre il 31%. Registrano un peggioramento anche la gestione finanziaria e le rettifiche di valore, rispettivamente di circa 55 e 21 mln euro, mentre si incrementa sensibilmente la gestione straordinaria per circa 68 mln di euro corrispondenti ad un aumento di circa l'87% rispetto al risultato del 2019.

Il risultato prima delle imposte è di circa 174 mln di euro, per effetto soprattutto del saldo della gestione finanziaria (negativo per circa 139 mln di euro) e di quella straordinaria (positiva per circa 145 mln di euro).

VOCI DI BILANCIO	2020	2019	DIFFERENZA ASSOLUTA	DIFFERENZA %
Componenti positivi della gestione	12.001.887.375	11.825.953.443	175.933.932	1,49%
Componenti negativi della gestione	11.814.264.760	11.553.144.813	261.119.947	2,26%
Risultato della gestione operativa	187.622.615	272.808.630	-85.186.015	-31,23%
Totale proventi e oneri finanziari	-139.238.337	-84.729.456	-54.508.881	64,33%
Rettifiche di valore delle attività finanziarie	-19.165.866	1.659.065	-20.824.931	-1255,22%
Totale proventi e oneri straordinari	145.022.519	77.449.171	67.573.348	87,25%
Risultato prima delle imposte	174.241.931	267.187.410	-92.945.479	-34,88%
Imposte	21.641.553	20.041.223	1.600.330	7,99%
RISULTATO D'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	152.600.378	247.146.187	-94.545.809	-38,26%

12. Conclusioni

Dall'esame del piano di razionalizzazione periodica approvato nel dicembre 2021 il numero delle partecipazioni detenute dall'Ente si è attestato a 44, di cui 19 possedute in via diretta e 25 in modo indiretto; il numero si è ulteriormente ridotto a 43 nel 2022 a seguito della chiusura della liquidazione di Villa Melano S.p.A..

L'ultimo decennio si è caratterizzato per una significativa riduzione delle partecipazioni detenute dalla Regione (da 76 nel 2012 a 43 nel 2022 con una flessione del 43%) e il numero è destinato ancora a diminuire in quanto, al 31 dicembre 2021, 8 società risultavano in liquidazione, 1 in concordato preventivo e 3 in fallimento.

Si deve, tuttavia, rilevare il prolungarsi di alcune procedure di liquidazione anche a causa di difficoltà nella cessione dei relativi *assets*.

Con la relazione approvata con deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI erano state evidenziate carenze nell'attività di coordinamento e controllo nella gestione delle partecipazioni societarie.

Nelle risposte alle richieste istruttorie formulate dalla Sezione, la Regione ha dato conto degli interventi realizzati nel corso del 2021 per rendere più efficace l'attività di coordinamento, quali l'inserimento di due risorse nel "Settore regionale Indirizzi e controlli delle Società Partecipate", la precisazione e il rafforzamento del ruolo del "Comitato interno di controllo analogo", l'aggiornamento delle "Linee guida relative al

controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di *in house providing*” e lo sviluppo di un portale dedicato alla gestione di enti e società partecipate, ancora in corso di implementazione.

Pur prendendo atto delle misure attuate che denotano una maggiore consapevolezza da parte dell’Ente sulla necessità di potenziare il coordinamento dell’attività sulle partecipate, si deve osservare che, rispetto all’esigenza di una disciplina più dettagliata dei controlli da svolgere sul settore “Partecipate”, la revisione delle citate “Linee guida” non può essere considerata un intervento esaustivo, atteso che andrebbero più compiutamente regolamentate le attività da svolgere anche sulle partecipazioni dirette e indirette diverse dalle società *in house*, pure assoggettate a larga parte dei vincoli e dei limiti posti con il TUSP e su cui l’attività di coordinamento e controllo deve essere resa più incisiva.

Rispetto alle considerazioni svolte dalla Regione sul ruolo primario delle Direzioni Regionali nella verifica della regolare esecuzione degli affidamenti, va inoltre ribadito l’invito ad assicurare un efficace momento di raccordo tra le Direzioni Regionali e il Settore Indirizzi e controlli delle società partecipate.

Appare, a questo scopo, necessario che siano previsti e regolamentati adeguati flussi informativi da parte delle diverse Direzioni regionali per assicurare che eventuali criticità e problematiche emerse dai controlli svolti dalle singole Strutture ma ricorrenti in più ambiti di attività siano tempestivamente rilevate e affrontate con azioni correttive incisive e ad ampio spettro; nell’ambito di tale raccordo è inoltre essenziale che il Settore incaricato del coordinamento verifichi l’efficacia dei controlli svolti dalle diverse Direzioni.

Per quanto riguarda poi la gestione delle singole partecipazioni, si rileva il permanere di criticità per Finpiemonte S.p.A. società strumentale *in house* della Regione Piemonte, soggetta al controllo analogo, alla quale viene affidata la gestione di ingenti risorse pubbliche sotto forma di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e garanzie. Gli affidamenti alla Società, che comprendono anche attività di consulenza strategica relativamente alle c.d. “politiche di sviluppo regionali”, sono regolati dalla Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e vigente dal 1° gennaio

2021, rispetto alla quale, nel corso dell'istruttoria, la Regione ha riferito che con D.G.R. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stato approvato un nuovo schema in fase di sottoscrizione. Del predetto schema, che sembra aver dato soluzione ad alcuni dei rilievi mossi dalla Corte nelle precedenti relazioni, si è tenuto conto nella redazione della presente relazione. Con la precedente relazione di parifica, considerate le carenze rilevate per l'assetto dei controlli su Finpiemonte S.p.A., la Regione era stata invitata a inviare alla Sezione, entro il successivo trimestre, un' articolata relazione che desse conto delle misure organizzative adottate per adeguare il sistema dei controlli su tale società.

La Regione non ha ottemperato alla richiesta della Sezione ma nello scorso mese di febbraio 2022 è pervenuta una nota di Finpiemonte S.p.A. con la quale sono state svolte alcune considerazioni in merito ai rilievi formulati con la citata delibera n. 105/2021/SRCPIE/PARI, delle quali si è pure tenuto conto per la formulazione delle richieste istruttorie inviate alla Regione.

Dagli approfondimenti svolti dalla Sezione anche a seguito dei riferimenti forniti dalla società, è emerso il permanere di significative criticità nella gestione del rischio di credito relativo alle agevolazioni gestite da Finpiemonte.

Già nei precedenti giudizi di parifica erano state rilevate gravi carenze nei controlli sull'operato delle banche cofinanziatrici, sia nella fase iniziale di valutazione del merito creditizio che nell'attività di recupero.

La stessa Regione aveva riconosciuto come molte delibere bancarie fossero state adottate a favore di imprese difficilmente solvibili al fine di coprire debiti pregressi e come, nel caso di mancato rimborso dei finanziamenti da parte dei beneficiari, si fossero riscontrati frequenti inadempimenti da parte delle banche che, in diversi casi, non si erano attivate per il recupero della quota finanziata con fondi regionali, non avevano retrocesso le quote incassate per conto della Regione, ovvero avevano ceduto crediti cofinanziati anche per la quota parte di Finpiemonte S.p.A.

Finpiemonte, con la citata nota inviata d'iniziativa lo scorso mese di febbraio, e la Regione, in riscontro alle richieste istruttorie, hanno dato conto di una serie di interventi adottati per assicurare un più efficace presidio del rischio creditizio nella gestione dell'erogazione delle agevolazioni.

In particolare, la società ha riferito di avere potenziato l' "Area Crediti" attraverso un significativo incremento dell'organico e di aver rafforzato i processi di monitoraggio e recupero attraverso una revisione della regolamentazione interna.

Dagli approfondimenti istruttori condotti, gli interventi realizzati si presentano, tuttavia, non ancora adeguati e sufficienti per consentire il definitivo superamento delle criticità che hanno generato, nel passato, una significativa mole di crediti deteriorati.

Va positivamente valutata l'introduzione di una procedura per la valutazione delle delibere bancarie e dei confidi volta a prevenire quei fenomeni di *moral hazard* che avevano portato in passato alcuni intermediari convenzionati a dare parere favorevole all'affidamento al solo scopo di coprire perdite pregresse.

Resta, tuttavia, perplessità la circostanza che la nuova procedura non si applichi per i finanziamenti al di sotto dei 35 mila euro, per i quali al momento non sembrano previste forme di controllo neanche attraverso sistemi automatici (es. informazioni che derivano da banche dati creditizie) o verifiche a campione.

Anche in considerazione delle situazioni di conflitto di interesse che si sono verificate nel recente passato e delle manchevolezze emerse nella fase di affidamento, la Sezione raccomanda di prevedere controlli sull'affidabilità delle delibere bancarie e sulla effettiva solvibilità dei beneficiari delle agevolazioni anche al di sotto di tale soglia.

Con riferimento al monitoraggio delle erogazioni concesse, in sede di istruttoria sono stati acquisiti gli esiti della verifica dell'Internal Audit di Finpiemonte condotta a fine 2020 e del successivo di *follow up* effettuato a fine 2021 da cui sono emersi significativi elementi di debolezza, rappresentati dall'assenza di un monitoraggio strutturato ed esteso a tutte le posizioni e dall'inadeguatezza delle informazioni rese dalle banche, alla quale sembra non sopperire la proattività della società.

Risultano, inoltre, ancora da implementare numerosi interventi migliorativi che erano stati programmati a seguito delle verifiche dell'Audit.

In particolare, è emerso che non è stato ancora realizzato l'accentramento del monitoraggio al momento frammentato tra diverse unità (Area Crediti e Settore Contabilità) a seconda della tipologia di agevolazione.

Inoltre, risultavano ancora da realizzare alla data dello svolgimento della verifica di *follow up* 1) l'introduzione di un "monitoraggio attivo" delle posizioni con richiesta di informazioni alle banche a cadenze prestabilite e attraverso procedure standardizzate 2) l'attivazione di una procedura di verifica sulla ricezione dei flussi informativi ricevuti dalle banche 3) la modifica delle procedura "monitoraggio crediti" in modo da tracciare le attività svolte dall'Area crediti rispetto ai flussi provenienti dalle banche e disporre di un aggiornamento semestrale e annuale sullo stato del credito.

L'adozione di tali di interventi è stata rinviata alla revisione delle Convenzioni con le banche che, secondo i riferimenti forniti, è ancora in una fase interlocutoria. La Regione ha riferito che nei primi mesi del 2022 sono stati organizzati alcuni incontri con ABI e poi con le banche, ma che il tavolo operativo per l'elaborazione del nuovo testo di convenzione potrà entrare nel vivo solo con l'avvio della programmazione FESR 21-27. Sembrano permanere criticità nella ricezione di flussi aggiornati da parte delle banche in quanto la Regione ha riferito che la società si è nel frattempo adoperata per sollecitare alle banche cofinanziatrici l'invio della rendicontazione, come da convenzioni tempo per tempo siglate.

Al riguardo, la Sezione evidenzia che continua a rappresentare una grave carenza la mancata adozione degli interventi di rafforzamento del credito suggeriti dall'*Internal audit* che appaiono essenziali per la tempestiva rilevazione da parte di Finpiemonte di segnali di difficoltà dei soggetti affidati e per una puntuale verifica della corretta ed efficace promozione dell'attività di recupero da parte delle banche.

Va, pertanto, realizzata con la massima tempestività l'attuazione delle misure volte a superare le carenze descritte che continuano a rappresentare un grave *vulnus* del processo di erogazione di agevolazioni con fondi pubblici, da cui possono scaturire ulteriori perdite rispetto a quelle che già gravano l'ingente portafoglio di crediti anomali derivanti dalle attività gestite da Finpiemonte. Per le stesse motivazioni appare indifferibile la modifica delle Convenzioni quadro tra Finpiemonte e gli istituti di credito che deve essere orientata a puntualizzare in modo chiaro, dettagliato e definitivo gli obblighi informativi e le responsabilità delle banche cofinanziatrici con la specifica individuazione di penali in caso di inadempimento.

Un ulteriore profilo cui va prestata particolare attenzione è quello della informativa sui crediti deteriorati da rendere alla Regione, su cui grava in ultima analisi il rischio creditizio.

La nuova bozza di Convenzione Quadro tra Finpiemonte e la Regione approvata lo scorso mese di maggio prevede (art. 17 co. 6) una reportistica trimestrale sull'andamento dei recuperi e degli incassi. Si raccomanda, al riguardo, che l'informativa sia estesa all'evoluzione della rischiosità del portafoglio creditizio gestito da Finpiemonte (incidenza complessiva dei crediti deteriorati distinti per categorie di rischio, flussi di nuovi crediti anomali) che, oltre a essere funzionale alle valutazioni di tipo contabile, è indispensabile anche per l'attività di controllo gestionale sul rischio che Finpiemonte assume per conto della Regione.

Per quanto riguarda il pacchetto di crediti deteriorati di cui era stata deliberata la cessione con la D.G.R. n. 123-9030, del 19 maggio 2019, la Regione ha riferito che continua a essere particolarmente difficoltosa l'attività di riconciliazione con le banche, proprio per i contenziosi sorti sulle responsabilità di queste ultime nella fase di recupero. La società ha riferito che ritiene di poter di giungere al completamento della *due diligence* per le posizioni da cedere entro la fine del 2022, per concludere l'operazione entro il primo semestre 2023.

Rispetto agli originari 121 mln di euro, 77 posizioni, per ca. 6 mln di euro, sono state escluse dalla cessione (con D.G.R. n. 48-4501 del 29 dicembre 2021) in quanto riferite a crediti corredati da fondi di garanzia di Finpiemonte S.p.A. o a posizioni per cui risultava maggiormente profittevole il recupero. Sulla parte residua, secondo quanto rappresentato dalla Regione e Finpiemonte, si sono registrati, a tutto il 2021, incassi per circa 19,3 mln di euro mentre sono state stralciate posizioni per 2,5 mln di euro in quanto si trattava di crediti per cui le possibili azioni legali risultavano esperite oppure risultavano antieconomiche. Il credito residuo al 31 dicembre 2021 riferito alle posizioni cedibili ammonta, quindi, a circa 93 mln di euro.

La Regione ha riferito che al netto degli ulteriori incassi che si prevede di effettuare l'ammontare dei crediti da cedere dovrebbe attestarsi tra gli 80 e i 75 milioni di euro.

Si sottolinea che su tale portafoglio la Regione prevede di realizzare perdite significative in quanto ritiene che il ricavato della cessione sarà minimale, trattandosi di crediti per i quali sono state già esperite azioni di recupero da parte delle banche ed avviate esecuzioni sui beni aggredibili.

Dalle informazioni acquisite in occasione dell'istruttoria si ricava inoltre che rispetto al portafoglio crediti al 31 dicembre 2018 vi sono stati passaggi allo stato di "credito deteriorato" per ulteriori 3,3 mln euro, per i quali non è prevista la cessione, a cui vanno aggiunti circa 0,3 mln di euro già deteriorati a quella data, nonché circa 13,3 mln di euro di finanziamenti erogati con provvista BEI, anch'essi deteriorati, per un totale di circa 17 mln di crediti anomali il cui recupero è affidato alle banche convenzionate.

Per contro, rispetto alle nuove erogazioni effettuate a partire dal 2019, pari a 122,5 mln di euro, l'ammontare di crediti deteriorati risulterebbe allo stato contenuto (10 posizioni, pari allo 0,0015% del totale dell'erogato).

Rispetto all'operazione di cessione in parola che secondo quanto prospettato si sta rivelando particolarmente complessa, si raccomanda alla Regione di vigilare affinché l'attività di riconciliazione dei crediti deteriorati e le azioni intraprese verso le banche inadempienti agli obblighi previsti dalle Convenzioni vengano gestiti con scrupolo e puntualità in modo da massimizzare gli incassi e contenere le perdite sul menzionato stock di crediti anomali.

Particolare attenzione va posta alle operazioni di stralcio di posizioni originariamente qualificate come idonee per la cessione, per le quali andrà adeguatamente motivata dalla società e verificata dall'Ente l'effettiva impossibilità di proseguire utilmente le azioni di recupero.

Va inoltre evidenziato che un'ulteriore fonte di rischio da monitorare con particolare attenzione è rappresentata dai crediti per i quali Finpiemonte ha rilasciato garanzia che, come evidenziato, riguardano per oltre 18 mln "sofferenze" ovvero situazioni di insolvenza acclarata. Anche per queste ultime è necessario che le procedure interne di Finpiemonte assicurino la verifica dell'adeguatezza delle iniziative di recupero promosse dalle banche e l'invio di informazioni periodiche e dettagliate alla Regione

sull'ammontare residuo dei crediti garantiti, sul relativo status e sulla situazione dei recuperi.

Con riferimento agli ulteriori controlli che Finpiemonte è tenuta a svolgere sulle agevolazioni gestite (requisiti soggettivi dei beneficiari, ammissibilità ed effettiva realizzazione degli interventi finanziati) anche la bozza di nuova convenzione quadro sostanzialmente rimette ai contratti di affidamento l'individuazione dei controlli che la società è tenuta a effettuare.

Dall'esame di due contratti di affidamento recenti si è rilevato che le clausole che disciplinano i controlli che Finpiemonte è obbligata a effettuare sono risultate piuttosto generiche.

Si sottolinea, al riguardo, la necessità che i contratti di affidamento contengano una descrizione il più possibile precisa e dettagliata sulle verifiche che la società è chiamata a svolgere in termini di numero dei soggetti da controllare, tipologia dei controlli (ex post o in itinere, ispettivi o documentali), e ciò anche nel caso in cui si tratti di fondi comunitari per cui Finpiemonte svolge il ruolo di Organismo intermedio.

Anche sul fronte della reportistica relativa ai controlli svolti da Finpiemonte, la Regione in riscontro agli approfondimenti istruttori condotti su alcune misure selezionate a campione, ha prodotto alcuni report provenienti dalla Società e contenenti informazioni piuttosto limitate e prive di riferimenti di dettaglio alle criticità emerse in fase di concessione, monitoraggio e revoca. Dalla documentazione pervenuta, non è stato tuttavia possibile ricostruire un quadro chiaro e completo delle informazioni e dei report che vengono attualmente resi dalla società alle Direzioni Regionali affidanti.

In ogni caso, la Regione ha precisato che lo schema di "Relazione Tecnica illustrativa dei benefici gestiti e dei controlli eseguiti" previsto dalla bozza di nuova Convenzione approvata nel maggio del 2022 dovrà contenere informazioni anche sui controlli (documentali e *in loco*) effettuati, sulle criticità registrate nella gestione delle agevolazioni e sugli eventuali correttivi adottati.

Al riguardo si raccomanda alla Regione di adottare uno schema di reportistica uniforme assicurando che le informazioni rese da Finpiemonte, oltre a fornire dati utili a verificare

l'efficacia delle diverse misure, consentano all'Ente di valutare il corretto adempimento degli obblighi di controllo che competono alla società in virtù dei contratti di affidamento.

Altro fattore di criticità nei rapporti con Finpiemonte S.p.A. riguarda la gestione della liquidità derivante da risorse regionali in essere presso la società. In occasione dei precedenti giudizi di parifica la Sezione aveva raccomandato alla Regione di adottare le misure organizzative necessarie ad assicurare un monitoraggio unitario e periodico della liquidità per fare in modo che i trasferimenti di fondi da parte della Regione siano allineati alle tempistiche di erogazione delle agevolazioni. Ciò al fine di evitare che la società continui ad avere la disponibilità di significative giacenze non giustificate dalla gestione di affidamenti, in violazione delle norme in materia di tesoreria unica.

Dagli approfondimenti condotti in sede istruttoria è emerso che la Regione ha avviato, a questo scopo, una serie di iniziative.

Vanno positivamente considerate l'introduzione nella Convenzione Quadro di una reportistica trimestrale e quadrimestrale che ha ad oggetto rispettivamente la situazione dei fondi gestiti e le previsioni finanziarie sui flussi di entrata e uscita, nonché l'eliminazione del meccanismo del "silenzio" per l'approvazione delle rendicontazioni periodiche che garantisce effettività al riscontro in capo alle Direzioni regionali.

Va da sé che a tali previsioni dovrà seguire un attento ed efficace esame da parte dell'Ente della nuova reportistica prodotta dalla società.

Per altro verso, si sottolinea che appare ancora in *itinere* l'attività di ricognizione dei fondi inattivi. Solo di recente la Regione ha inviato a Finpiemonte una richiesta di aggiornamento sulle movimentazioni dei fondi dell'anno 2021 e delle conseguenti giacenze al 31 dicembre, ed è stato avviato il piano di attività dell'anno 2022 del comitato VERSO per procedere ad una nuova ricognizione sui fondi "inattivi" e alla proposta delle misure da attuare.

Al riguardo la Sezione raccomanda di portare a compimento nel più breve tempo tale ricognizione e conseguente restituzione della liquidità detenuta dalla società in relazione a fondi ormai "inattivi". Per il futuro, si raccomanda inoltre all'Ente di strutturare un sistema di monitoraggio che, anche attraverso un effettivo e sollecito esame della

reportistica prevista dalla nuova Convenzione Quadro, assicuri un trasferimento di giacenze coerente con il cronoprogramma di erogazione delle agevolazioni.

Si raccomanda, inoltre, alla Regione ad effettuare controlli più incisivi al fine di verificare da parte di Finpiemonte la restituzione della provvista non utilizzata entro il tempo indicato nella convenzione (30 giorni).

Un ulteriore tema che merita una riflessione da parte della Regione è quello relativo alla dotazione di capitale di Finpiemonte che appare sovradimensionata rispetto all'attuale operatività della società e che, come evidenziato in esito alla verifica ispettiva condotta dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, appare funzionale ad assicurare la copertura dei costi di funzionamento di una struttura non ancora pienamente efficientata. In questo contesto si invita la Regione che ha già individuato come obiettivo della propria partecipata per il 2022 la predisposizione di un piano di razionalizzazione e contenimento dei costi, a farsi parte attiva nell'individuazione delle aree di attività in cui è possibile perseguire risparmi di spese, anche al fine di assicurare una gestione della società in equilibrio con i soli proventi dell'attività caratteristica.

Infine, rispetto all'argomento dei controlli svolti dalla Regione sull'attività di Finpiemonte e alle raccomandazioni che erano state formulate dalla Sezione sull'esigenza di rendere effettiva l'attività di controllo della Giunta Regionale, si prende atto delle modifiche introdotte nella Convenzione Quadro al fine di precisare meglio le strutture e i ruoli della Giunta e delle Direzioni Regionali nell'attività di controllo.

Si rinnova, tuttavia, la raccomandazione a rendere più incisivi i controlli svolti dalle Direzioni regionali, anche attraverso la previsione di una più intensa attività di controlli *in loco* pianificata e calibrata anche sugli elementi di attenzione rintracciati dal controllo "documentale" a distanza. Appare inoltre necessario prevedere adeguati momenti di raccordo con il Settore incaricato del coordinamento sulle partecipate, anche attraverso un'informativa periodica e dettagliata, per consentire alla Giunta regionale di avere piena contezza delle criticità rilevate dalle singole Strutture Regionali ed esercitare in modo pieno e incisivo le proprie prerogative di controllo analogo.

Infine, sempre con riguardo a Finpiemonte S.p.A., un ulteriore aspetto al quale l'Ente deve prestare attenzione è quello della gestione degli incarichi.

Dalle verifiche svolte dall'Internal Audit della società e dai riferimenti forniti dalla Regione è emerso come diversi incarichi, soprattutto di natura legale, siano stati conferiti dalla società in violazione delle regole previste dalla normativa interna, dei principi di trasparenza e senza un'appropriate gestione dei conflitti di interesse.

Proprio su questi episodi l'Ente ha indirizzato specifici richiami al CdA di Finpiemonte e secondo quanto riferito dalla Regione, gli ulteriori approfondimenti condotti a partire dalle vicende citate hanno concorso a compromettere il vincolo fiduciario con i consiglieri di amministrazione della società, portando alle dimissioni dell'interno organo consiliare. A seguito di tali ultime vicende e delle raccomandazioni della Sezione sembra maturata sia da parte dei vertici di Finpiemonte che della Regione una maggiore sensibilità sull'esigenza di rafforzare i controlli anche sul tema degli incarichi, anche attraverso la revisione della regolamentazione interna.

È necessario, pertanto, che la Regione vigili sull'effettiva adozione, nel conferimento di incarichi da parte di Finpiemonte S.p.A., di prassi effettivamente aderenti ai principi di trasparenza, correttezza, parità di trattamento e rotazione. In questo quadro, come si è più sopra evidenziato, residuano ambiti di miglioramento anche rispetto agli incarichi di consulenza attribuiti ad esperti esterni per la valutazione dei progetti presentati per l'accesso alle agevolazioni (attraverso una maggiore determinatezza di oggetto e durata, maggiore trasparenza delle procedure di selezione, rispetto dei limiti in materia di spese per consulenze previsti dall'art. 12 della L.R. n. 1 del 2015).

Per quello che riguarda le attività di Finpiemonte a supporto delle "politiche di sviluppo" della Regione, oltre a raccomandare che le stesse siano concretamente svolte in modo da escludere ingerenze nella individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici che devono rimanere di esclusiva competenza della Regione si sottolinea la necessità di valutare, per ciascun incarico, l'adeguatezza di Finpiemonte a svolgerlo con personale interno, anche tenendo presenti le esigenze di rafforzamento dei processi che ancora caratterizzano l'attività di erogazione delle agevolazioni di cui si è più sopra fatto cenno. Il perseguimento di un maggiore grado di efficienza e il contenimento dei costi per Finpiemonte S.p.A. potrebbe derivare anche dalla realizzazione della prevista integrazione con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

Dagli approfondimenti condotti in sede di istruttoria è emerso, tuttavia, che su questo fronte nessun significativo progresso è stato compiuto, nemmeno rispetto al più ridimensionato obiettivo dello sviluppo di sinergie tra le due società per contenerne i costi di struttura.

Si rinnovano, peraltro, le forti perplessità a suo tempo già espresse rispetto alla scelta di mantenere due società per la gestione delle partecipazioni, anche in considerazione del fatto che 10 delle 17 attualmente detenute da Finpiemonte Partecipazioni sono in liquidazione o interessate da procedure concorsuali e sono, pertanto, destinate a uscire dal perimetro delle società partecipate.

Sotto altro aspetto si rinnova la raccomandazione affinché la Regione si adoperi a dare un significativo impulso alla attività di alienazione del patrimonio inutilizzato delle società partecipate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., in ossequio all'art. 1 della L.R. 1/2015, al fine di pervenire agli attesi risparmi di spesa.

Anche rispetto alle società del Settore Turistico nel corso dell'anno non è stata realizzata nessuna delle iniziative di razionalizzazione previste, rinviate, secondo quanto prospettato dall'Ente anche a seguito delle difficoltà legate al diffondersi della pandemia da Covid-19.

La Sezione nel rinnovare l'invito a condurre la riorganizzazione delle Agenzie Turistiche Locali all'insegna di un piano strategico d'insieme, raccomanda di procedere in tempi brevi e predeterminati alla integrazione delle società che non rispettano i limiti posti dall'art. 20 TUSP.

Con riferimento alle altre partecipazioni, senza entrare nel dettaglio delle singole situazioni per cui si rinvia alle pagine che precedono, si invita la Regione a vigilare sull'effettivo raggiungimento di condizioni di stabile equilibrio per le società che hanno registrato perdite d'esercizio. Ci si riferisce, in particolare, alla situazione di "CEIPiemonte S.c.p.A." dell'"Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.c.a.r.l.", di "Città Studi S.p.A."

Va attentamente monitorata anche la situazione delle società quali "Consepi S.r.l" e "M.I.A.C S.c.p.A." in cui la continuità aziendale è stata assicurata dalla realizzazione di operazioni straordinarie e per le quali, in prospettiva, appare necessario vigilare

sull'effettiva capacità delle società di coprire i costi di struttura con i ricavi generati dall'operatività tipica.

Rispetto alla liquidazione di "Eurofidi S.C.A R.L", per la quale sono previsti tempi di chiusura della liquidazione già molto lunghi, la Sezione raccomanda alla Regione di vigilare sull'andamento della procedura in modo da assicurare che le tempistiche di conclusione della medesima, che comporta notevoli costi anche per la necessità di dovere remunerare un *servicer* esterno, siano il più possibile contenuti. Si raccomanda anche di prestare attenzione alla definizione della vicenda che riguarda le garanzie prestate da Finpiemonte Partecipazioni.

Più in generale si raccomanda all'Ente di attivarsi per assicurare la rapida chiusura delle procedure di liquidazione delle proprie partecipate, in più casi aperte da diversi anni e non ancora avviate alla conclusione.

In merito alla liquidazione di "Villa Melano S.p.A." e ai versamenti effettuati da Finpiemonte Partecipazioni e S.C.R. Piemonte S.p.A. per consentire la chiusura della procedura, si rammenta che il divieto di soccorso finanziario di cui all'art. 14 TUSP riguarda anche le partecipazioni detenute in via indiretta.

Con riferimento all'obbligo di effettuare la riconciliazione dei rapporti debitori e creditori con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011, la Sezione prende atto della procedura adottata dalla Regione che ha ricompreso anche gli enti partecipati indirettamente. Tuttavia, deve rilevarsi che la medesima non ha permesso di giungere ad un allegato conforme alla normativa richiamata in quanto privo delle prescritte asseverazioni dei dati contabili da parte dei rispettivi organi di revisione.

Infatti, per un verso, l'asseverazione dei dati contabili degli organismi partecipati non risulta acquisita per tutti i soggetti ricompresi; dall'altro verso e ancor più rilevante l'Organo di revisione regionale, anche per il rendiconto 2021, ha dichiarato l'impossibilità ad asseverare i dati contabili dell'Ente.

Pur comprendendo le difficoltà operative derivanti da tale adempimento, non può che rinnovarsi l'invito all'Ente ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne la corretta

e tempestiva esecuzione, all'insegna della reciproca collaborazione con l'Organo di revisione.

Rispetto all'approvazione del bilancio consolidato, considerato che lo scorso anno lo stesso è stato approvato nei termini grazie alle misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (proroga concessa fino al 30 novembre 2021) si raccomanda alla Regione di adottare tutte le misure necessarie ad assicurarne a partire dall'anno in corso, la formazione entro il termine ordinario del 30 settembre.